

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE**
del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015	L 69	1	15.3.2016
► <u>M2</u>	Regolamento delegato (UE) 2016/651 della Commissione del 5 aprile 2016	L 111	1	27.4.2016
► <u>M3</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018	L 192	1	30.7.2018
► <u>M4</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione del 7 giugno 2018	L 204	11	13.8.2018

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 35 ((UE) 2015/2446)
- **C2** Rettifica, GU L 101 del 13.4.2017, pag. 164 ((UE) 2015/2446)
- **C3** Rettifica, GU L 96 del 5.4.2019, pag. 55 (2016/341)



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA
COMMISSIONE**

del 28 luglio 2015

**che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune
disposizioni del codice doganale dell'Unione**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

***Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e
definizioni***

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «misura di politica agricola»: le disposizioni relative alle attività di importazione e esportazione per i prodotti di cui all'allegato 71-02, punti 1, 2 e 3;
2. «carnet ATA»: un documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;
3. «convenzione ATA»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
4. «convenzione di Istanbul»: la convenzione relativa all'ammissione temporanea conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;
5. «bagagli»: tutte le merci trasportate, con qualsiasi mezzo, in relazione a un viaggio di una persona fisica;
6. «codice»: il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
7. «aeroporto dell'Unione»: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione;
8. «porto dell'Unione»: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale dell'Unione;
9. «convenzione relativa ad un regime comune di transito»: la convenzione relativa ad un regime comune di transito⁽¹⁾;
10. «paese di transito comune»: qualsiasi paese diverso da uno Stato membro dell'Unione che sia parte contraente della convenzione relativa ad un regime comune di transito;

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

▼ B

11. «paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
12. «carnet CPD»: un documento doganale internazionale utilizzato per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto rilasciato in conformità alla convenzione di Istanbul;
13. «ufficio doganale di partenza»: l'ufficio doganale nel quale è accettata la dichiarazione doganale di vincolo delle merci a un regime di transito;
14. «ufficio doganale di destinazione»: l'ufficio doganale in cui le merci vincolate al regime di transito sono presentate per porre termine a tale regime;
15. «ufficio doganale di prima entrata»: l'ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;
16. «ufficio doganale di esportazione»: l'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione o la dichiarazione di riesportazione per merci che escono dal territorio doganale dell'Unione;
17. «ufficio doganale di vincolo»: l'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato allo svincolo delle merci per un regime speciale;
18. «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI)»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale a un operatore economico o a un'altra persona al fine di registrarli ai fini doganali;

▼ M3

19. «esportatore»:
 - a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
 - b) negli altri casi, quando a) non si applica:
 - i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
 - ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale;

▼B

20. «principi di contabilità generalmente ammessi»: i principi che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come dovrebbero essere valutati l'attivo, il passivo e i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare e in che modo, e quali siano i rendiconti finanziari da preparare;
21. «merci prive di carattere commerciale»:
- a) merci contenute in spedizioni inviate da un privato a un altro privato, se tali spedizioni:
- i) presentano carattere occasionale,
 - ii) contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, che, per la loro natura o quantità, non riflettono alcun intento di carattere commerciale,
 - iii) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
- b) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, se tali spedizioni:
- i) presentano carattere occasionale e
 - ii) consistono esclusivamente di merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura e quantità, non devono essere tali da far ritenere che l'importazione o l'esportazione possano avere finalità commerciali;
22. «numero di riferimento principale (*Master Reference Number* — *MRN*)»: il numero di registrazione assegnato dall'autorità doganale competente alle dichiarazioni o notifiche di cui all'articolo 5, punti da 9 a 14, del codice, alle operazioni TIR o alle prove della posizione doganale di merci unionali;
23. «termine per l'appuramento»: il termine entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori dal territorio doganale dell'Unione o devono essere assegnati all'uso finale previsto. Nel caso del perfezionamento passivo, per termine di appuramento si intende il termine entro il quale merci temporaneamente esportate possono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all'immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione;
24. «merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale in conformità alle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

▼B

25. «operatore postale»: un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale;
26. «invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione;
27. «perfezionamento passivo IM/EX»: l'importazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice;
28. «perfezionamento passivo EX/IM»: l'esportazione di merci unionali in regime di perfezionamento passivo prima dell'importazione dei prodotti trasformati;
29. «perfezionamento attivo EX/IM»: l'esportazione anticipata di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti in regime di perfezionamento attivo prima dell'importazione delle merci che essi sostituiscono, a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice;
30. «perfezionamento attivo IM/EX»: l'importazione di merci non unionali in regime di perfezionamento attivo prima dell'esportazione dei prodotti trasformati;
31. «privato»: persone fisiche diverse dai soggetti passivi che agiscono come i soggetti definiti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
32. «deposito doganale pubblico di tipo I»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all'articolo 242, paragrafo 1, del codice spettano al titolare dell'autorizzazione e al titolare del regime;
33. «deposito doganale pubblico di tipo II»: un deposito doganale pubblico in cui le responsabilità di cui all'articolo 242, paragrafo 2, del codice spettano al titolare del regime;
34. «documento di trasporto unico»: nel contesto della posizione doganale, un documento di trasporto rilasciato in uno Stato membro per il trasporto delle merci dal punto di partenza nel territorio doganale dell'Unione al punto di destinazione in tale territorio sotto la responsabilità del trasportatore che rilascia il documento;
35. «territori fiscali speciali»: una parte del territorio doganale dell'Unione cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

▼B

36. «ufficio doganale di controllo»:
- a) nel caso del deposito temporaneo di cui al titolo IV del codice o nel caso dei regimi speciali diversi dal transito di cui al titolo VII del codice, l'ufficio doganale designato nell'autorizzazione per il controllo della custodia temporanea delle merci o del regime speciale interessato;
 - b) nel caso della dichiarazione doganale semplificata di cui all'articolo 166 del codice, dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179 del codice, dell'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 182 del codice, l'ufficio doganale designato nell'autorizzazione per il controllo del vincolo delle merci al regime doganale in questione;
37. «convenzione TIR»: la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975;
38. «operazione TIR»: il trasporto delle merci all'interno del territorio doganale dell'Unione in conformità alla convenzione TIR;
39. «trasbordo»: il carico o lo scarico dei prodotti e delle merci presenti a bordo di un mezzo di trasporto verso un altro mezzo di trasporto;
40. «viaggiatore»: una persona fisica che
- a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione e non vi risiede normalmente, o
 - b) ritorna nel territorio doganale dell'Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o
 - c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell'Unione dove risiede normalmente, o
 - d) lascia il territorio doganale dell'Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente;
41. «cascami e avanzati»:
- a) le merci o i prodotti classificati come cascami e avanzati secondo la nomenclatura combinata, oppure
 - b) nel contesto del regime di uso finale o di perfezionamento attivo, le merci o i prodotti derivanti da un'operazione di trasformazione, privi di valore economico o con scarso valore economico e che non possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione;

▼B

42. «paletta»: un dispositivo sul cui ripiano può essere assemblato un quantitativo di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell'accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Tale dispositivo è costituito da due ripiani collegati fra loro da traverse o da un singolo ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendone la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; può essere munito o no di sovrastruttura;
43. «nave officina unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell'Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima;
44. «nave da pesca unionale»: una nave immatricolata in una parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale dell'Unione, che batte bandiera di uno Stato membro e che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
45. «servizio regolare di trasporto marittimo»: un servizio che trasporta merci in imbarcazioni che collegano solamente porti dell'Unione e non provengono, non sono dirette o non fanno scalo in nessun punto al di fuori del territorio doganale dell'Unione né in nessun punto di una zona franca di un porto dell'Unione.

*CAPO 2**Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale*

Sezione 1

Comunicazione di informazioni

Sottosezione 1

Requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di dati*Articolo 2***Requisiti comuni in materia di dati**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato A.

2. Lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B.

▼ M1

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase di potenziamento del sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e del sistema Sorveglianza 2 di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 1a, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ⁽¹⁾.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema AEO di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'allegato A, colonna 2, del presente regolamento non si applica e si applicano i rispettivi requisiti in materia di dati figuranti negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati figuranti nell'allegato B del presente regolamento non si applicano.

Per i sistemi informatici elencati nell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, fino alle rispettive date di introduzione o di potenziamento dei pertinenti sistemi informatici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.

Se i requisiti in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale non figurano nell'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi requisiti in materia di dati siano tali da garantire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tali dichiarazioni e notifiche e tale prova della posizione doganale.

5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali possono decidere che opportuni requisiti in materia di dati, alternativi rispetto a quelli stabiliti nell'allegato A del presente regolamento, debbano essere applicati con riguardo alle seguenti domande e autorizzazioni:

- a) le domande e le autorizzazioni relative alla semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446, (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1)

▼ **M1**

- b) le domande e le autorizzazioni relative alle garanzie globali;
- c) le domande e le autorizzazioni di dilazione di pagamento;
- d) le domande e le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice;
- e) le domanda e le autorizzazioni di servizio regolare di trasporto marittimo;
- f) le domande e le autorizzazioni di emittente autorizzato;
- g) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane;
- h) le domande e le autorizzazioni di autovalutazione;
- i) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR;
- j) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale;
- k) le domande e le autorizzazioni per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale;
- l) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di sigilli di un modello particolare;
- m) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di una dichiarazione di transito con una serie di dati ridotta;
- n) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale.

6. Se uno Stato membro decide, in conformità al paragrafo 5, che devono essere applicati requisiti alternativi in materia di dati, esso si accerta che tali requisiti alternativi permettano allo Stato membro di verificare che le condizioni per la concessione dell'autorizzazione in questione sono soddisfatte e che comprendano almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione (dato 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o, in assenza di un numero EORI valido del richiedente, dato 3/1 Richiedente/Titolare dell'autorizzazione o decisione);
- b) il tipo di domanda o autorizzazione (dato 1/1 Tipo di codice della domanda/decisione);
- c) l'utilizzo dell'autorizzazione in uno o più Stati membri (dato 1/4 Validità geografica — Unione), ove applicabile.

7. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU le autorità doganali possono autorizzare che siano applicati i requisiti in materia di dati per le domande e le autorizzazioni di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 anziché i requisiti in materia di dati figuranti nell'allegato A del presente regolamento per le seguenti procedure:

- a) le domande e le autorizzazioni per l'uso della dichiarazione semplificata;
- b) le domande e le autorizzazioni di sdoganamento centralizzato;

▼ M1

- c) le domande e le autorizzazioni per l'iscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante;
- d) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo;
- e) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo;
- f) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di uso finale;
- g) le domande e le autorizzazioni per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea;
- h) le domande e le autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale.

8. In deroga al paragrafo 7, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:

- a) requisiti in materia di dati comuni a tutti i regimi:
 - natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o di utilizzo delle merci,
 - descrizioni tecniche delle merci e/o dei prodotti trasformati e relativi mezzi d'identificazione,
 - termine previsto per l'appuramento del regime,
 - ufficio di appuramento proposto (non per uso finale), e
 - luogo di perfezionamento o di utilizzo,
- b) requisiti in materia di dati specifici per il regime del perfezionamento attivo:
 - codici relativi alle condizioni economiche di cui all'appendice dell'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341,
 - tasso di rendimento stimato o modalità per la sua determinazione, e
 - se il calcolo dell'importo del dazio all'importazione dovrebbe essere effettuato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (indicare «sì» o «no»).

▼ B

Sottosezione 2

Registrazione delle persone presso le autorità doganali*Articolo 3***Contenuto dei dati della registrazione EORI**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell'allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.

▼ M1

In deroga al primo comma, fino alla data di potenziamento del sistema EORI di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato 12-01 non si applicano.

Fino alla data di potenziamento del sistema EORI gli Stati membri raccolgono e archiviano i seguenti dati come indicato nell'allegato 9, appendice E, del regolamento delegato (UE) 2016/341, che costituiscono la registrazione EORI:

- a) i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2016/341;
- b) ove richiesto dai sistemi nazionali, i dati elencati all'allegato 9, appendice E, punti da 5 a 12, del regolamento delegato (UE) 2016/341.

Gli Stati membri inseriscono periodicamente nel sistema EORI i dati raccolti conformemente al terzo comma del presente articolo.

In deroga al secondo e terzo comma del presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se raccogliere il dato di cui all'allegato 12-01, titolo I, capitolo 3, punto 4. Se è raccolto dagli Stati membri, tale dato è caricato nel sistema EORI non appena possibile dopo il potenziamento di detto sistema.

▼ B*Articolo 4***Presentazione delle indicazioni per la registrazione EORI**

(Articolo 6, paragrafo 4, del codice)

Le autorità doganali possono consentire alle persone di presentare le indicazioni necessarie per la registrazione EORI utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*Articolo 5***Operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione**

(Articolo 22, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, del codice)

1. Un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell'Unione si registra prima:

- a) di presentare nel territorio doganale dell'Unione una dichiarazione doganale diversa dalle seguenti dichiarazioni:
 - i) una dichiarazione doganale effettuata in conformità agli articoli da 135 a 144;
 - ii) una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime;

▼ B

- iii) una dichiarazione doganale effettuata ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito ⁽¹⁾ da un operatore economico stabilito in un paese di transito comune;
- iv) una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale da un operatore economico stabilito ad Andorra o a San Marino;
- b) di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell'Unione;
- c) di presentare una dichiarazione di custodia temporanea nel territorio doganale dell'Unione;
- d) di agire in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea;
- e) di agire in qualità di trasportatore collegato al sistema doganale, che chiede di ricevere una delle notifiche previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la presentazione o la modifica di dichiarazioni sommarie di entrata;

▼ M3

- f) di chiedere la registrazione e l'approvazione della prova della posizione doganale di merci unionali.

▼ B

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di ammissione temporanea o una dichiarazione di riesportazione per appurare tale regime se la registrazione è richiesta per l'uso del sistema di gestione delle garanzie.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli operatori economici stabiliti in un paese di transito comune si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale ai sensi della convenzione relativa a un regime comune di transito se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iv), gli operatori economici stabiliti ad Andorra o a San Marino si registrano presso le autorità doganali prima di presentare una dichiarazione doganale effettuata nell'ambito del regime di transito unionale se tale dichiarazione è presentata in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata o utilizzata come una dichiarazione di pre-partenza.

5. In deroga al paragrafo 1, lettera d), un operatore economico che agisce in qualità di trasportatore ai fini del trasporto via mare, per vie navigabili interne o per via aerea non si registra presso le autorità doganali se dispone di un numero di identificazione unico di un paese terzo, assegnato nell'ambito di un programma di partenariato commerciale di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

6. Se richiesta a norma del presente articolo, la registrazione è effettuata presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui l'operatore economico presenta una dichiarazione o richiede una decisione.

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

▼B*Articolo 6***Persone diverse dagli operatori economici**

(Articolo 9, paragrafo 3, del codice)

1. Le persone diverse dagli operatori economici si registrano presso le autorità doganali quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;
- b) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un codice EORI a norma dell'allegato A e dell'allegato B.

2. In deroga al paragrafo 1 e se le autorità doganali lo ritengono giustificato, la registrazione non è richiesta se una persona diversa da un operatore economico presenta dichiarazioni doganali soltanto in via occasionale.

*Articolo 7***Invalidamento di un codice EORI**

(Articolo 9, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorità doganali invalidano un codice EORI in uno dei seguenti casi:

- a) su richiesta della persona registrata;
- b) quando l'autorità doganale è a conoscenza del fatto che la persona registrata ha cessato le attività che richiedono la registrazione.

2. L'autorità doganale annota la data di invalidamento del codice EORI e la comunica alla persona registrata.

Sezione 2

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale**▼M3**

Sottosezione 0

Mezzi per lo scambio di informazioni utilizzati per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A

*Articolo 7 bis***Domande presentate e decisioni adottate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A e per eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.

▼B

Sottosezione 1

Diritto a essere sentiti*Articolo 8***Periodo cui si applica il diritto a essere sentiti**

(Articolo 22, paragrafo 6, del codice)

1. Il termine entro il quale il richiedente può esprimere il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che potrebbe arrecargli conseguenze negative è fissato a 30 giorni.

2. In deroga al paragrafo 1, se la decisione riguarda i risultati del controllo di merci per le quali non è stata presentata nessuna dichiarazione sommaria, dichiarazione di custodia temporanea, dichiarazione di riesportazione o dichiarazione in dogana, le autorità doganali possono chiedere alla persona interessata di esprimere il suo punto di vista entro 24 ore.

*Articolo 9***Mezzi per la comunicazione dei motivi**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se la comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 6, primo comma, del codice è effettuata nell'ambito del processo di verifica o controllo, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Se la domanda è presentata o la decisione è comunicata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, la comunicazione può essere effettuata utilizzando gli stessi mezzi.

*Articolo 10***Deroghe al diritto a essere sentiti**

(Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, del codice)

I casi specifici in cui al richiedente non è data la possibilità di esprimere il suo punto di vista sono i seguenti:

▼M3

a) se la richiesta di decisione non è accettata in conformità all'articolo 11 del presente regolamento o all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾;

▼B

b) se le autorità doganali comunicano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata che le merci non devono essere caricate in caso di traffico marittimo containerizzato e di traffico aereo;

c) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice;

d) se un codice EORI deve essere invalidato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Sottosezione 2

Norme generali in materia di decisioni adottate su richiesta

Articolo 11

Condizioni per l'accettazione di una domanda

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Una domanda di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale è accettata a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) se richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all'articolo 9 del codice;
- b) se richiesto nell'ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- c) la domanda è stata presentata a un'autorità doganale designata a riceverla nello Stato membro dell'autorità doganale competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice;
- d) la domanda non riguarda una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione indirizzata allo stesso richiedente che, nel periodo di un anno precedente la domanda, è stata annullata o revocata in quanto il richiedente ha ommesso di adempiere un obbligo imposto dalla decisione stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera d), il periodo ivi indicato è di tre anni se la decisione precedente è stata annullata conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del codice, o se la domanda è una domanda per la qualifica di operatore economico autorizzato presentata conformemente all'articolo 38 del codice.

Articolo 12

Autorità doganale competente a prendere la decisione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

Ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).

Articolo 13

Proroga del termine per l'adozione di una decisione

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se, dopo l'accettazione della domanda, l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni al fine di adottare una decisione, essa fissa un termine che non può essere superiore a 30 giorni entro cui il richiedente deve fornire dette informazioni. Il termine per l'adozione di una decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato del corrispondente periodo di tempo. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione.

▼B

2. Ove si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del codice è prorogato di 30 giorni. Il richiedente è informato della proroga.

3. Se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ha prorogato il periodo per la consultazione di un'altra autorità doganale, il termine per adottare la decisione è prorogato dello stesso periodo di tempo della proroga del periodo di consultazione. Il richiedente è informato della proroga del termine per l'adozione di una decisione.

4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale e le autorità doganali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.

*Articolo 14***Data di decorrenza degli effetti**

(Articolo 22, paragrafi 4 e 5, del codice)

La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta nei seguenti casi:

- a) se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest'ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l'abbia ricevuta;
- b) se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente;
- c) se l'effetto della decisione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

*Articolo 15***Riesame di una decisione**

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), del codice]

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:
 - a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell'Unione che incidono sulla decisione;
 - b) se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;
 - c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.
2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l'esito del riesame al destinatario della decisione.



Articolo 16

Sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, o degli articoli 27 o 28 del codice quando:

- a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;
- b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
- c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Articolo 17

Periodo di sospensione di una decisione

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il periodo di sospensione fissato dall'autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l'annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tale periodo non può superare i 30 giorni.

Tuttavia, se l'autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un'infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

- a) il destinatario della decisione;
- b) la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
- c) la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.

2. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall'autorità doganale competente a prendere la decisione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal

▼B

destinatario della decisione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del destinatario della decisione.

Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l'autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano il rispetto delle condizioni o l'adempimento degli obblighi. Tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.

3. Se, a seguito della sospensione di una decisione, l'autorità doganale competente a prendere la decisione intende annullare, revocare o modificare tale decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 27 o all'articolo 28 del codice, il periodo di sospensione, determinato in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

*Articolo 18***Fine del periodo di sospensione**

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

- a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l'annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all'articolo 23, paragrafo 3, o agli articoli 27 o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell'autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l'adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell'annullamento, della revoca o della modifica.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.

*Sottosezione 3***Decisioni relative a informazioni vincolanti***Articolo 19***Domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti**

[Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e tutta la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa sono presentate all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui dette informazioni devono essere utilizzate.

▼B

2. Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. La divulgazione dei dati è sempre effettuata nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Se non esiste un sistema elettronico per la presentazione delle domande di decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine («IVO»), gli Stati membri possono consentire che tali domande siano presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*Articolo 20***Termini**

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione informa le autorità doganali che l'adozione delle decisioni ITV e IVO è sospesa conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice, il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice è ulteriormente prorogato fino a quando la Commissione comunica alle autorità doganali che la classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine è assicurata.

La proroga del termine di cui al primo comma non è superiore a 10 mesi; tuttavia, in circostanze eccezionali può essere concessa un'ulteriore proroga non superiore a cinque mesi.

2. Il periodo di tempo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del codice può superare i 30 giorni se entro il suddetto periodo non è possibile completare l'analisi che l'autorità doganale competente a prendere una decisione ritiene necessaria per prendere tale decisione.

*Articolo 21***Notifica delle decisioni IVO**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*Articolo 22***Limitazione dell'applicazione delle norme in materia di riesame e di sospensione**

(Articolo 23, paragrafo 4, del codice)

Gli articoli da 15 a 18 relativi al riesame e alla sospensione delle decisioni non si applicano alle decisioni relative a informazioni vincolanti.



Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Sottosezione 1

Vantaggi risultanti dalla qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 23

Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza

[Articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

2. Se un AEOS presenta per conto di un'altra persona che è anch'essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.

Articolo 24

Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

1. Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici.

2. Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l'accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all'articolo 127, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l'ufficio doganale di prima entrata di cui all'articolo 127, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all'AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall'AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

▼B

3. Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all'AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.

4. Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria.

Su richiesta dell'AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.

*Articolo 25***Esonero dal trattamento favorevole**

(Articolo 38, paragrafo 6, del codice)

Il trattamento più favorevole di cui all'articolo 24 non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell'Unione.

Per le spedizioni dichiarate da un AEO le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.

*Sottosezione 2***Domanda per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato***Articolo 26***Condizioni per l'accettazione di una domanda per ottenere la qualifica di AEO**

(Articolo 22, paragrafo 2, del codice)

1. Oltre a soddisfare le condizioni per l'accettazione di una domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 1, al fine di ottenere la qualifica di AEO il richiedente presenta, insieme alla domanda, un questionario di autovalutazione messo a disposizione dalle autorità doganali.

2. Per ottenere la qualifica di AEO un operatore economico presenta un'unica domanda valida per tutte le proprie stabili organizzazioni nel territorio doganale dell'Unione.

▼B*Articolo 27***Autorità doganale competente**

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell'articolo 12 del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.

*Articolo 28***Termine per l'adozione delle decisioni**

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Il termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni.

2. Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

*Articolo 29***Data di decorrenza dell'autorizzazione AEO**

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

In deroga all'articolo 22, paragrafo 4, del codice, l'autorizzazione che concede la qualifica di AEO («autorizzazione AEO») prende effetto il quinto giorno successivo all'adozione della decisione.

*Articolo 30***Effetti giuridici della sospensione**

[Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), del codice]

1. Se un'autorizzazione AEO è sospesa a causa della mancata conformità a uno dei criteri di cui all'articolo 39 del codice, qualsiasi decisione adottata con riguardo a tale AEO che sia basata sull'autorizzazione AEO in generale o su uno dei criteri specifici che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione è sospesa dall'autorità doganale che l'ha adottata.

2. La sospensione di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale adottata con riguardo a un AEO non comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione AEO.

3. Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice

▼B

(AEOC) è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOC è sospesa, ma l'autorizzazione AEOS resta valida.

Se una decisione relativa a una persona che è al tempo stesso un AEOS e un AEOC è sospesa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, a causa del mancato rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è sospesa, ma l'autorizzazione AEOC resta valida.

TITOLO II

**PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI
ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE
MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI***CAPO 1****Origine delle merci***

Sezione 1

Origine non preferenziale*Articolo 31***Merci interamente ottenute in un unico paese o territorio**

(Articolo 60, paragrafo 1, del codice)

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

▼B

- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

*Articolo 32***Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Si considera che le merci di cui all'allegato 22-01 abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme.

*Articolo 33***Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Un'operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 59 del codice.

▼C2

Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci.

▼B

Per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01, se l'ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi.

*Articolo 34***Operazioni minime**

(Articolo 60, paragrafo 2, del codice)

Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

▼B

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).

*Articolo 35***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

(Articolo 60 del codice)

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.
2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
 - b) sono caratteristici di queste merci e
 - c) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

▼B*Articolo 36***Elementi neutri e imballaggio**

(Articolo 60 del codice)

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l'origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all'allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Sezione 2**Origine preferenziale***Articolo 37***Definizioni**

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. «paese beneficiario»: un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate (SPG) elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
2. «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
3. «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
4. «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
5. «merci»: sia i materiali che i prodotti;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

▼B

6. «cumulo bilaterale»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari dell'Unione come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario;
7. «cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia»: il sistema che consente di considerare i prodotti originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia come materiali originari di un paese beneficiario quando sono ulteriormente lavorati o incorporati in un prodotto in tale paese beneficiario e importati nell'Unione;
8. «cumulo regionale»: il sistema che consente di considerare i prodotti che, secondo la presente sezione, sono originari di un paese facente parte di un gruppo regionale come materiali originari di un altro paese dello stesso gruppo regionale (o di un paese di un altro gruppo regionale se è possibile il cumulo fra gruppi) quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
9. «cumulo ampliato»: il sistema in base al quale, su autorizzazione della Commissione richiesta da un paese beneficiario, taluni materiali originari di un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sono considerati materiali originari di tale paese beneficiario quando sono ulteriormente trasformati o incorporati in un prodotto ivi fabbricato;
10. «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
11. «gruppo regionale»: il gruppo di paesi fra i quali si applica il cumulo regionale;
12. «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
13. «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel paese di produzione. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati;
14. «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

▼B

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel paese di produzione, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

15. «contenuto massimo di materiali non originari»: il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
16. «peso netto»: il peso delle merci senza materiale d'imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
17. «capitoli», «voci» e «sottovoci»: i capitoli, le voci e le sottovoci (a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato, con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
18. «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
19. «spedizione»: i prodotti:
 - a) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
 - b) trasportati sulla scorta di un documento di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;
20. «esportatore»: qualsiasi soggetto che esporti merci verso l'Unione o un paese beneficiario e sia in grado di provare l'origine delle merci, anche se non ne è il produttore o non espleta personalmente le formalità di esportazione;
21. «esportatore registrato»:
 - a) un esportatore stabilito in un paese beneficiario e registrato presso le autorità competenti di tale paese beneficiario ai fini dell'esportazione di prodotti nell'ambito del sistema verso l'Unione o un altro paese beneficiario con cui è possibile il cumulo regionale; oppure

▼M3

- b) un esportatore stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale; oppure

▼ M3

- c) un rispeditore di merci stabilito in uno Stato membro e registrato presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini del rilascio delle attestazioni di origine sostitutive per rispeditore prodotti originari in altri punti all'interno del territorio doganale dell'Unione o, se del caso, in Norvegia o Svizzera («rispeditore registrato»);

▼ B

22. «attestazione di origine»: l'attestazione redatta dall'esportatore o dal rispeditore delle merci nella quale si constata che i prodotti in essa contemplati sono conformi alle norme di origine del sistema.

Sottosezione 1

Rilascio o compilazione delle prove d'origine*Articolo 38***Mezzi per la domanda e il rilascio di certificati d'informazione INF 4**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le domande di certificati d'informazione INF 4 possono essere introdotte utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici e devono soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.
2. Il certificato d'informazione INF 4 deve soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato 22-02.

*Articolo 39***Mezzi per la domanda e il rilascio di autorizzazioni di esportatore autorizzato**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La domanda per ottenere la qualifica di esportatore autorizzato ai fini del rilascio delle prove di origine preferenziale può essere presentata con mezzi diversi dai procedimenti informatici e l'autorizzazione di esportatore autorizzato può essere rilasciata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼ M3*Articolo 40***Mezzi per presentare la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato e scambiare informazioni con gli esportatori registrati**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Mezzi diversi dai procedimenti informatici possono essere utilizzati per tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sulle domande e decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e su eventuali domande ed atti successivi relativi alla gestione di tali decisioni.



Sottosezione 2

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione

Articolo 41

Principi generali

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

I seguenti prodotti sono considerati originari di un paese beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese a norma dell'articolo 44;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 42

Principio di territorialità

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Le condizioni stabilite nella presente sottosezione per l'acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte nel paese beneficiario interessato.

2. Il termine «paese beneficiario» comprende, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).

3. I prodotti originari esportati dal paese beneficiario verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati e
- b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

Articolo 43

Assenza di manipolazione

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di

▼B

modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità ai requisiti nazionali specifici applicabili nell'Unione, prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

2. I prodotti importati in un paese beneficiario ai fini del cumulo a norma degli articoli 53, 54, 55 o 56 devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati per il regime doganale corrispondente nel paese di importazione.

3. Il magazzinaggio dei prodotti è ammesso solo se questi restano sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

4. Il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci in questione restino sotto vigilanza doganale nel paese o nei paesi di transito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si considerano rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

*Articolo 44***Prodotti interamente ottenuti**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le sue navi, al di fuori delle sue acque territoriali;

▼B

- i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
- b) che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, oppure
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati nel paese beneficiario o negli Stati membri e
 - che sono per almeno il 50 % di proprietà del paese beneficiario o di Stati membri, di enti pubblici o di cittadini del paese beneficiario o di Stati membri.

3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscono del cumulo regionale in conformità all'articolo 55, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

*Articolo 45***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatti salvi gli articoli 47 e 48, i prodotti non interamente ottenuti nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44 sono considerati originari di tale paese purché siano soddisfatte le condizioni stabilite per le merci interessate nell'elenco dell'allegato 22-03.

▼B

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in un paese a norma del paragrafo 1 è sottoposto a un'ulteriore trasformazione in tale paese e utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

*Articolo 46***Medie**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. La conformità alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari può essere calcolato come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 2, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nel paese di esportazione o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

3. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

4. I valori medi di cui al paragrafo 2 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

*Articolo 47***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 45, le seguenti operazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

▼B

- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura e pressatura di tessuti;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la macellazione degli animali;
- q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

▼B

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

*Articolo 48***Tolleranza generale**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 45 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, secondo le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono nondimeno essere utilizzati qualora il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

- a) il 15 % del peso del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nell'allegato 22-03, parte I, note 6 e 7.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme stabilite nell'elenco dell'allegato 22-03.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in un paese beneficiario ai sensi dell'articolo 44. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 47 e l'articolo 49, paragrafo 2, la tolleranza prevista da tali paragrafi si applica alla somma dei materiali utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato 22-03 relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.

*Articolo 49***Unità di riferimento**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione della presente sottosezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni della presente sottosezione si applicano a ogni prodotto considerato singolarmente.

3. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

▼B*Articolo 50***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 51***Assortimenti**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti nella regola generale di interpretazione 3 b) del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti di cui essi si compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme qualora il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 52***Elementi neutri**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

*Sottosezione 3***Norme sul cumulo e sulla gestione delle scorte di materiali applicabile nel quadro dell'SPG dell'Unione***Articolo 53***Cumulo bilaterale**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

In virtù del cumulo bilaterale, i prodotti originari dell'Unione possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

▼M3

Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e l'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano *mutatis mutandis* alle esportazioni dall'Unione verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

▼B*Articolo 54***Cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia consente che i prodotti originari di tali paesi possano essere considerati materiali originari di un paese beneficiario, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguita trascenda le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

*Articolo 55***Cumulo regionale**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

- a) gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;
- b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
- c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
- d) gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2. Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) al momento dell'esportazione del prodotto verso l'Unione i paesi partecipanti al cumulo sono i paesi beneficiari per i quali i regimi preferenziali non sono stati temporaneamente revocati a norma del regolamento (UE) n. 978/2012;
- b) ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella sottosezione 2;
- c) i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:
 - i) a osservare o a far osservare la presente sottosezione e

▼B

- ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
- d) gli impegni di cui alla lettera c) sono stati comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l'operazione che conferisce il carattere originario di cui all'allegato 22-03, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l'origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale ai fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l'Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1° gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.

3. I materiali elencati nell'allegato 22-04 sono esclusi dal cumulo regionale di cui al paragrafo 2 se:

- a) la preferenza tariffaria applicabile nell'Unione non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo e
- b) i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente verso l'Unione.

▼M3

4. Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni elencate nell'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine rilasciata o compilata ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese del gruppo regionale in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

▼B

5. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario del gruppo I o del gruppo III, la Commissione può autorizzare il cumulo regionale fra i paesi di tali gruppi se accerta che ciascuna delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e
- b) i paesi che partecipano al cumulo regionale si sono impegnati e hanno congiuntamente comunicato alla Commissione il loro impegno:
 - i) a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e

▼B

- ii) a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.

La richiesta di cui al primo comma è corredata da documentazione comprovante che le condizioni stabilite dallo stesso comma sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione, che decide in merito tenendo conto di tutti gli elementi relativi al cumulo ritenuti pertinenti, compresi i materiali oggetto del cumulo.

▼M3

6. Una volta concesso, il cumulo regionale fra paesi beneficiari del gruppo I o del gruppo III permette di considerare materiali originari di un paese appartenente ad un gruppo regionale come materiali originari di un paese dell'altro gruppo regionale quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché la lavorazione o la trasformazione eseguita in quest'ultimo paese beneficiario trascenda le operazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, anche le operazioni di cui all'allegato 22-05.

Se la condizione di cui al primo comma non è soddisfatta, il paese che deve essere indicato come paese di origine sulla prova dell'origine ai fini dell'esportazione dei prodotti verso l'Unione è il paese partecipante al cumulo in cui ha origine la percentuale più alta del valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

▼B

7. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo fra i paesi del gruppo I e quelli del gruppo III di cui al paragrafo 5 prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

▼M3

8. Gli articoli da 41 a 52 del presente regolamento e gli articoli da 108 a 111 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 si applicano *mutatis mutandis* alle esportazioni da un paese beneficiario a un altro ai fini del cumulo regionale.

▼B*Articolo 56***Cumulo ampliato**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Su richiesta delle autorità di un paese beneficiario, la Commissione può concedere il cumulo ampliato fra un paese beneficiario e un paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), purché ciascuna delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

- a) i paesi partecipanti al cumulo si sono impegnati a osservare o far osservare la presente sottosezione, la sottosezione 2 e tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme di origine, e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sottosezione e della sottosezione 2 sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;

▼B

b) l'impegno di cui alla lettera a) è stato comunicato alla Commissione dal paese beneficiario interessato.

La richiesta di cui al primo comma contiene un elenco dei materiali oggetto del cumulo ed è corredata della documentazione comprovante che le condizioni stabilite nel primo comma, lettere a) e b), sono soddisfatte. Essa è indirizzata alla Commissione. In caso di modifica dei materiali interessati è necessario presentare un'altra richiesta.

Sono esclusi dal cumulo ampliato i materiali compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

2. Nei casi di cumulo ampliato di cui al paragrafo 1, l'origine dei materiali utilizzati e la prova documentaria dell'origine da fornire sono determinate in conformità alle norme fissate nel pertinente accordo di libero scambio. L'origine dei prodotti destinati a essere esportati verso l'Unione è determinata conformemente alle norme di origine stabilite nella sottosezione 2.

Affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere originario non è necessario che i materiali originari del paese vincolato all'Unione da un accordo di libero scambio, utilizzati in un paese beneficiario nella fabbricazione del prodotto destinato ad essere esportato verso l'Unione, siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese beneficiario interessato trascendano le operazioni elencate all'articolo 47, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo ampliato prende effetto, i paesi che vi partecipano e, se del caso, l'elenco dei materiali cui il cumulo si applica.

*Articolo 57***Applicazione del cumulo bilaterale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia in combinazione con il cumulo regionale**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Se il cumulo bilaterale o il cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia è applicato in combinazione con il cumulo regionale, il prodotto ottenuto è considerato originario di uno dei paesi del gruppo regionale interessato, determinato in conformità all'articolo 55, paragrafo 4, primo e secondo comma, o, se del caso, all'articolo 55, paragrafo 6, primo e secondo comma.

*Articolo 58***Separazione contabile delle scorte di materiali degli esportatori unionali**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare, su richiesta scritta di operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione, la gestione dei materiali nell'Unione secondo il metodo della separazione contabile ai fini della successiva esportazione verso un paese beneficiario nell'ambito del cumulo bilaterale, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.

▼B

2. Le autorità doganali degli Stati membri possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

L'autorizzazione è concessa solo se l'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 può garantire in qualsiasi momento che il quantitativo di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari dell'Unione» sia identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.

Se autorizzato, il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione.

3. Il beneficiario del metodo di cui al paragrafo 1 rilascia la documentazione comprovante l'origine per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari dell'Unione o ne chiede, fino all'entrata in funzione del sistema degli esportatori registrati, il rilascio. Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

4. Le autorità doganali degli Stati membri controllano il modo in cui l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata.

Esse possono ritirare l'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) il titolare fa un qualunque uso improprio dell'autorizzazione; o
- b) il titolare non soddisfa una delle altre condizioni stabilite nella presente sottosezione, nella sottosezione 2 e in tutte le altre disposizioni riguardanti l'attuazione delle norme d'origine.

Sottosezione 4

Definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

Articolo 59

Requisiti di carattere generale

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paese o territorio beneficiario»), ad esclusione di quelli contemplati nella sottosezione 2 della presente sezione e dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti in tale paese o territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 60;

▼B

b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

2. Ai fini della presente sottosezione, i prodotti originari dell'Unione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo sono considerati originari di un paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni che trascendono quelle elencate nell'articolo 62.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nell'Unione.

*Articolo 60***Prodotti interamente ottenuti**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Si considerano interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione:

- a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle sue acque territoriali, con le sue navi;
- h) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
- i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- j) i cascami e gli avanzi provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché il paese o territorio beneficiario o uno Stato membro abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

▼B

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
- b) che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o a una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o a cittadini di detto paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
- d) il comandante e gli ufficiali delle navi da pesca e delle navi officina sono cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri;
- e) l'equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini «paese o territorio beneficiario» e «Unione» comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

*Articolo 61***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'articolo 59, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nell'Unione si considerano sufficientemente lavorati o trasformati purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 22-11.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sottosezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali.

▼B

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

*Articolo 62***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 61, le seguenti operazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la macellazione degli animali;

▼B

q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione su quel prodotto.

*Articolo 63***Unità di riferimento**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni della presente sottosezione.

2. L'imballaggio, qualora sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione in base alla regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, è preso in considerazione altresì per la determinazione dell'origine.

*Articolo 64***Tolleranza generale**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. In deroga all'articolo 61, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

▼B*Articolo 65***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 66***Assortimenti**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 67***Elementi neutri**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Sottosezione 5

Requisiti territoriali applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi o territori

*Articolo 68***Principio di territorialità**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella sottosezione 4 e nella presente sottosezione devono essere rispettate senza interruzione nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

▼B

I prodotti originari esportati dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione verso un altro paese e successivamente reintrodotti sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata che le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) i prodotti reintrodotti sono gli stessi prodotti che erano stati esportati;
- b) i prodotti reintrodotti non hanno subito operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese di cui trattasi o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 69***Trasporto diretto**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Sono considerati trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nell'Unione o da questa nel paese o territorio beneficiario:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
- b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dall'Unione, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la vigilanza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
- c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario esportatore o dall'Unione.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando uno dei documenti seguenti:

- a) un documento di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione attraverso il paese di transito;
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti;
 - ii) le date di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito oppure,
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

*Articolo 70***Esposizioni**

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 59, purché rispondano alle condizioni previste dalla sottosezione 4 e dalla presente sottosezione per essere considerati originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali dell'Unione la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario direttamente nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione;
- c) i prodotti sono stati spediti nell'Unione, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali dell'Unione deve essere presentato, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

*CAPO 2****Valore in dogana delle merci****Articolo 71***Semplificazione**

(Articolo 73 del codice)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 73 del codice può essere concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 166 del codice comporta nel caso di specie un costo amministrativo sproporzionato;
- b) il valore in dogana determinato non differirà in modo significativo da quello determinato in assenza di un'autorizzazione.

▼B

2. La concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
- a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;
 - b) utilizza un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit. Il sistema contabile conserva una documentazione cronologica dei dati atta a fornire una pista di controllo dal momento in cui i dati sono inseriti nel fascicolo;
 - c) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o irregolari.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE*CAPO 1**Insorgenza di un'obbligazione doganale*

Sezione 1

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Sottosezione 1

Norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione*Articolo 72***Calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Al fine di determinare l'importo del dazio all'importazione da riscuotere sui prodotti trasformati in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.
2. Il metodo della chiave quantitativa di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato nei seguenti casi:
 - a) se un solo tipo di prodotti trasformati è ottenuto dalle operazioni di perfezionamento;
 - b) se diversi tipi di prodotti trasformati sono ottenuti dalle operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti trasformati si trovano tutti gli elementi o i componenti delle merci vincolate al regime.

▼B

3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), il quantitativo delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

- a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;
- b) la percentuale costituita dal quantitativo totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al quantitativo totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

5. I quantitativi di merci vincolate al regime che vengono distrutti o che vanno persi durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, sublimazione o perdita, non sono presi in considerazione per l'applicazione del metodo della chiave quantitativa.

6. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il metodo della chiave valore si applica in conformità al secondo, terzo e quarto comma.

Il quantitativo di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo considerato presente nei prodotti trasformati per i quali è sorta un'obbligazione doganale è determinato applicando, al quantitativo totale delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, una percentuale calcolata moltiplicando i seguenti fattori:

- a) la percentuale costituita dai prodotti trasformati per cui è sorta un'obbligazione doganale rispetto al valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo risultanti dall'operazione di perfezionamento;
- b) la percentuale costituita dal valore totale dei prodotti trasformati dello stesso tipo, a prescindere dal fatto che sia sorta un'obbligazione doganale, rispetto al valore totale di tutti i prodotti trasformati risultanti dall'operazione di perfezionamento.

Ai fini dell'applicazione del metodo della chiave valore, il valore dei prodotti trasformati è stabilito sulla base degli attuali prezzi franco fabbrica nel territorio doganale dell'Unione oppure, qualora tali prezzi franco fabbrica non possano essere determinati, sulla base degli attuali prezzi di vendita nel territorio doganale dell'Unione per prodotti identici o simili. I prezzi praticati tra parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione non possono essere utilizzati per la determinazione del valore dei prodotti trasformati, a meno che non sia stabilito che tale rapporto non incide sui prezzi.

▼B

Qualora non possa essere accertato conformemente al terzo comma, il valore dei prodotti trasformati è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.

*Articolo 73***Applicazione delle disposizioni relative al regime di uso finale ai prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice, per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale sui prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci vincolate a tale regime beneficiano, a motivo del loro uso particolare, dell'esenzione dal dazio o dell'aliquota ridotta del dazio che sarebbe stata loro applicata se fossero state vincolate al regime dell'uso finale conformemente all'articolo 254 del codice.

2. Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) un'autorizzazione a vincolare le merci al regime di uso finale avrebbe potuto essere rilasciata e
- b) le condizioni per l'esenzione dal dazio o per l'aliquota ridotta del dazio a motivo dell'uso particolare di tali merci sarebbero state soddisfatte al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo.

*Articolo 74***Applicazione del trattamento tariffario preferenziale a merci vincolate al regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafo 3, del codice)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice, quando, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, le merci importate soddisfano le condizioni richieste per fruire di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti o di massimali tariffari, tali merci sono ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto per merci identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

*Articolo 75***Dazio all'importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione**

(Articolo 86, paragrafo 5, del codice)

Ove uno specifico dazio all'importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l'importo del dazio all'importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle

▼B

merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l'importo del dazio all'importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.

*Articolo 76***Deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)

L'articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;

▼M3

b) al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state immesse in libera pratica in quel momento;

▼B

c) non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell'articolo 166.

Sottosezione 2

Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale*Articolo 77***Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito unionale**

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito unionale, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è uno dei seguenti:

a) sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell'obbligazione doganale sia stata inviata all'autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l'obbligazione doganale, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;

▼B

- b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all'appuramento del regime, qualora all'autorità doganale dello Stato membro di partenza non sia stato comunicato l'arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti.

*Articolo 78***Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito in conformità alla convenzione TIR**

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR e successive modifiche (convenzione TIR), il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.

*Articolo 79***Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nell'ambito del transito in conformità alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul**

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate al regime di transito in conformità alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e successive modifiche (convenzione ATA), o in conformità alla convenzione sull'ammissione temporanea, e successive modifiche (convenzione di Istanbul), il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla data in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all'ufficio doganale di destinazione.

*Articolo 80***Termine per stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale nei casi diversi dal transito**

(Articolo 87, paragrafo 2, del codice)

Per le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o per le merci in custodia temporanea, il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del codice è di sette mesi a decorrere dalla scadenza di uno dei seguenti termini:

- a) il termine prescritto per l'appuramento del regime speciale;
- b) il termine prescritto per porre fine alla vigilanza doganale delle merci in regime di uso finale;
- c) il termine prescritto per la conclusione della custodia temporanea;

▼B

- d) il termine prescritto per porre fine alla circolazione delle merci vincolate al regime di deposito tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione, qualora il regime non sia stato appurato.

*CAPO 2****Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente***

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 81***Casi in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea**

[Articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice]

Il vincolo di merci al regime di ammissione temporanea non è subordinato alla costituzione di una garanzia nei seguenti casi:

- a) se la dichiarazione in dogana può essere effettuata verbalmente o con altro atto di cui all'articolo 141;
- b) nel caso di materiali utilizzati nel traffico internazionale da aziende ferroviarie, da compagnie aeree o marittime o da fornitori di servizi postali, a condizione che tali materiali rechino marchi di riconoscimento;
- c) nel caso di imballaggi importati vuoti, a condizione che siano provvisti di marchi indelebili e non amovibili;
- d) se il precedente titolare dell'autorizzazione di ammissione temporanea ha dichiarato le merci per il regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 136 o all'articolo 139 e tali merci sono successivamente vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità.

*Articolo 82***Garanzia in forma di impegno di un fideiussore**

[Articolo 94, articolo 22, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se la garanzia è fornita sotto forma di impegno di un fideiussore e può essere utilizzata in più di uno Stato membro, il fideiussore elegge un domicilio o designa un mandatario in ciascuno Stato membro in cui la garanzia può essere utilizzata.
2. La revoca dell'approvazione del fideiussore o dell'impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.
3. La cancellazione dell'impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all'ufficio doganale in cui la garanzia era costituita.

▼B

4. Se una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) è fornita a mezzo di certificati, essa può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼M3

5. I requisiti comuni in materia di dati per un impegno di un fideiussore di fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale sono stabiliti, rispettivamente, negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03.

▼B*Articolo 83***Forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore**

[Articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice]

1. Le forme di garanzia diverse da un deposito in contanti o da un impegno di un fideiussore sono le seguenti:

- a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili;
- b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti o su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato;
- c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale o consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona;
- d) deposito in contanti o mezzo di pagamento ritenuto equivalente, non in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;
- e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale.

2. Le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 non sono accettate per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.

▼M3

3. Le autorità doganali accettano le forme di garanzia di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali forme di garanzia sono ammesse dal diritto nazionale.

▼B*Sezione 2***Garanzia globale e esonero dalla garanzia***Articolo 84***Riduzione dell'importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia**

(Articolo 95, paragrafo 2, del codice)

1. Un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 50 % dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene

▼B

una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;

- b) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- c) non è oggetto di una procedura fallimentare;
- d) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- e) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.

▼M4
_____**▼B**

2. Un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto al 30 % dell'importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
- b) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
- d) non è oggetto di una procedura fallimentare;
- e) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- f) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che

▼ B

gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.

▼ M4**▼ B**

3. Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i seguenti requisiti:

- a) tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
- b) consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;
- c) dispone di un sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne indica, se del caso, l'ubicazione;
- d) dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- e) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
- f) dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita di dati;
- g) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
- h) dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
- i) non è oggetto di una procedura fallimentare;
- j) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- k) dimostra, sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare agli obblighi che

▼B

gli incombono e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di non avere attivi netti negativi, salvo qualora possano essere coperti.

▼M4

3 bis Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 3, lettera k), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.

Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni doganali e di altri oneri, per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.

3 ter Se la condizione relativa alla sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata come modalità di applicazione del criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice, le autorità doganali verificano unicamente se la capacità finanziaria del richiedente giustifica la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.

4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), al paragrafo 2, lettere e) ed f), e al paragrafo 3, lettere j) e k), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

▼B

Sezione 3

Disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime secondo la convenzione di Istanbul e la convenzione ATA

Articolo 85

Dispensa dagli obblighi del fideiussore nell'ambito del regime di transito unionale

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione.

2. Quando il regime di transito unionale non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 87 del codice notificano al fideiussore, entro tre anni dalla data di accettazione della

▼B

dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito unionale.

3. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non è stata effettuata entro i termini previsti.

4. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione o dell'appuramento del regime.

5. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 32-04.

I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di cui al paragrafo 2 figurano nell'allegato 32-05.

6. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere inviata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*Articolo 86***Richiesta di pagamento a un'associazione garante per merci scortate da carnet ATA e notifica del mancato appuramento dei carnet CPD a un'associazione garante nell'ambito del regime della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul**

[Articolo 6, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 98 del codice]

1. In caso di inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal carnet ATA o dal carnet CPD le autorità doganali regolarizzano i documenti relativi all'ammissione temporanea («richiesta di pagamento a un'associazione garante» o «notifica di mancato appuramento» rispettivamente) conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell'allegato A della convenzione di Istanbul o, se del caso, agli articoli 7, 8 e 9 della convenzione ATA.

2. L'importo del dazio all'importazione e delle tasse derivanti dalla richiesta di pagamento a un'associazione garante è calcolato sulla base di un modello di formulario di tassazione.

3. I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di pagamento a un'associazione garante di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 33-01.

4. I requisiti comuni in materia di dati per la notifica di mancato appuramento dei carnet CPD di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato 33-02.

5. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice, la richiesta di pagamento a un'associazione garante e la notifica del mancato appuramento dei carnet CPD può essere inviata all'associazione garante interessata tramite mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼B*CAPO 3***Riscossione e pagamento del dazio e rimborso e sgravio dell'importo del dazio all'importazione e all'esportazione**

Sezione 1

Determinazione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione

Sottosezione 1

Notifica dell'obbligazione doganale e richiesta di pagamento da parte dell'associazione garante*Articolo 87***Mezzi di notifica dell'obbligazione doganale**

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)

La notifica dell'obbligazione doganale a norma dell'articolo 102 del codice può essere effettuata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*Articolo 88***Esonero dalla notifica dell'obbligazione doganale**

[Articolo 102, paragrafo 1, lettera d), del codice]

1. Le autorità doganali possono astenersi dal notificare un'obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza a norma dell'articolo 79 o 82 del codice quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione è inferiore a 10 EUR.

2. Se l'obbligazione doganale è stata inizialmente notificata con un importo di dazio all'importazione o all'esportazione inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione esigibile, le autorità doganali possono astenersi dal notificare l'obbligazione doganale per la differenza tra tali importi a condizione che sia inferiore a 10 EUR.

3. La limitazione di 10 EUR di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica a ciascuna azione di recupero.

Sezione 2

Pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione*Articolo 89***Sospensione del termine di pagamento in caso di domanda di sgravio**

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale fino a quando non abbiano preso una decisione sulla domanda di sgravio, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell'articolo 118, 119 o 120 del codice, le condizioni stabilite nel pertinente articolo sono verosimilmente soddisfatte;

▼B

b) se la domanda di sgravio è stata presentata a norma dell'articolo 117 del codice, le condizioni stabilite nello stesso articolo e nell'articolo 45, paragrafo 2, del codice sono verosimilmente soddisfatte.

2. Se le merci oggetto di una domanda di sgravio non sono più soggette a vigilanza doganale al momento della presentazione della domanda, viene fornita una garanzia.

3. In deroga al paragrafo 2, le autorità doganali non richiedono una garanzia se si accerta che la fornitura di una garanzia potrebbe comportare gravi difficoltà economiche o sociali per il debitore.

*Articolo 90***Sospensione del termine di pagamento nel caso di merci destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato**

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera b), del codice]

Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale quando le merci si trovano ancora sotto sorveglianza doganale e sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato e le autorità doganali ritengono che le condizioni per la confisca, la distruzione o l'abbandono saranno probabilmente soddisfatte, fino all'adozione della decisione finale sulla loro confisca, distruzione o abbandono.

*Articolo 91***Sospensione del termine di pagamento in caso di obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza**

[Articolo 108, paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Le autorità doganali sospendono il termine di pagamento, da parte della persona di cui all'articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice, dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale quando un'obbligazione doganale è sorta in seguito a un'inosservanza di cui all'articolo 79 del codice, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno un altro debitore sia stato identificato a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice;

b) l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione è stato notificato al debitore di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 102 del codice;

c) la persona di cui all'articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del codice non è considerata un debitore a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, lettera b) o c), del codice e non le può essere attribuita alcuna frode o manifesta negligenza.

2. La sospensione è subordinata all'emissione di una garanzia, da parte della persona che beneficia della sua concessione, per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione in questione, salvo in uno dei seguenti casi:

a) una garanzia che copre l'intero importo del dazio all'importazione o all'esportazione esiste già e il fideiussore non è stato dispensato dai suoi obblighi;

▼B

b) è accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

3. La durata della sospensione è limitata a un anno. Tuttavia le autorità doganali possono prorogare questo periodo per ragioni debitamente giustificate.

Sezione 3**Rimborso e sgravio****Sottosezione 1****Disposizioni generali e procedura***Articolo 92***Domanda di rimborso o di sgravio**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), articolo 22, paragrafo 1, e articolo 103 del codice]

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui all'articolo 116 del codice è presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui l'obbligazione doganale è stata notificata.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro interessato.

*Articolo 93***Informazioni supplementari richieste se le merci si trovano in un altro Stato membro**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

I requisiti comuni in materia di dati per la richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro sono indicati nell'allegato 33-06.

La richiesta di informazioni supplementari di cui al paragrafo 1 può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*Articolo 94***Mezzi di notifica della decisione relativa al rimborso o allo sgravio**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La decisione relativa al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione può essere notificata alla persona interessata con mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼B*Articolo 95***Requisiti comuni in materia di dati relativi alle formalità da espletare quando le merci si trovano in un altro Stato membro**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per la risposta alla richiesta di informazioni relativa all'espletamento delle formalità quando la domanda di rimborso o di sgravio riguarda merci che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui l'obbligazione doganale è stata notificata sono indicati nell'allegato 33-07.

*Articolo 96***Mezzi per l'invio delle informazioni sull'espletamento delle formalità quando le merci si trovano in un altro Stato membro**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La risposta di cui all'articolo 95 può essere trasmessa utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼M3*Articolo 97***Proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio**

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, primo comma, o secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione o della notifica, da parte della Commissione, del rinvio del fascicolo per i motivi di cui all'articolo 98, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. Se si applica l'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del codice, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio è sospeso fino al ricevimento, da parte dello Stato membro interessato, della notifica della decisione della Commissione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. Se sulla decisione in materia di rimborso o sgravio può incidere l'esito di uno dei seguenti procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può, con il consenso del richiedente, essere prorogato come segue:

a) se un caso connotato da elementi di fatto e di diritto identici o comparabili è pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la data di pronuncia della sentenza della Corte di giustizia;

▼M3

- b) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una richiesta di controllo a posteriori della prova dell'origine preferenziale presentata in conformità agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o in conformità all'accordo preferenziale in questione, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per la durata del controllo menzionato agli articoli 109, 110 o 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nell'accordo preferenziale in questione e, in ogni caso, non per un periodo non superiore a 15 mesi dalla data in cui la richiesta è stata inviata; e
- c) se la decisione in materia di rimborso o sgravio dipende dall'esito di una procedura di consultazione volta a garantire, a livello dell'Unione, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine corrette e uniformi delle merci in questione, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio può essere prorogato per un periodo che termina non più tardi di 30 giorni dopo la notifica, da parte della Commissione, della revoca della sospensione dell'adozione di decisioni ITV o IVO conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione.

▼B

Sottosezione 2

Decisioni spettanti alla Commissione*Articolo 98***Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione**

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungere oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.
2. Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) una sintesi del caso;
 - b) informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all'articolo 119 o 120 del codice sono soddisfatte;
 - c) la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere.
3. La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve.
4. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo.

▼B

5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.
6. La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi:
 - a) il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l'esame da parte della Commissione;
 - b) a norma dell'articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione;
 - c) lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.

*Articolo 99***Diritto della persona interessata ad essere sentita**

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice, essa comunica alla persona interessata le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a un riferimento a tutti i documenti e a tutte le informazioni sui quali poggiano dette obiezioni. La Commissione informa la persona interessata del suo diritto di avere accesso al fascicolo.
2. La Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e dell'invio della comunicazione di cui al paragrafo 1.
3. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto alla Commissione entro il termine di 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 1.

*Articolo 100***Termini**

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione decide entro nove mesi dalla data di ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, se accordare o no il rimborso o lo sgravio.
2. Se la Commissione ha ritenuto necessario chiedere allo Stato membro elementi d'informazione complementari in conformità all'articolo 98, paragrafo 5, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo intercorrente tra la data di spedizione, da parte della Commissione, della domanda di informazioni complementari e la data del loro ricevimento. La Commissione informa della proroga la persona interessata.
3. Se la Commissione procede ad accertamenti per poter deliberare, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del tempo necessario per effettuare tali accertamenti. La durata della proroga non può superare

▼B

nove mesi. La Commissione comunica allo Stato membro e alla persona interessata le date di avvio e di conclusione degli accertamenti.

4. Se la Commissione intende adottare una decisione sfavorevole di cui all'articolo 99, paragrafo 1, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 giorni.

*Articolo 101***Notifica della decisione**

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

1. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro interessato il più presto possibile e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo specificato all'articolo 100, paragrafo 1.

2. L'autorità doganale competente a prendere la decisione emana una decisione sulla base della decisione della Commissione notificata a norma del paragrafo 1.

Lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale competente a prendere la decisione informa la Commissione inviando una copia della decisione.

3. Se la decisione nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 3, del codice è favorevole alla persona interessata, la Commissione può specificare le condizioni a cui le autorità doganali sono tenute a rimborsare o abbuonare il dazio quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

*Articolo 102***Conseguenze della mancata adozione o notifica di una decisione**

(Articolo 116, paragrafo 3, del codice)

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui all'articolo 100 o non notifica una decisione allo Stato membro in questione nel termine di cui all'articolo 101, paragrafo 1, l'autorità doganale competente a prendere la decisione adotta una decisione favorevole alla persona interessata.

*CAPO 4****Estinzione dell'obbligazione doganale****Articolo 103***Inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale**

[Articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i), del codice]

Le seguenti situazioni sono considerate inosservanze che non hanno conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale:

a) quando un termine è superato di un periodo di tempo che non eccede la proroga del termine che sarebbe stata concessa se tale proroga fosse stata chiesta;

▼B

- b) quando un'obbligazione doganale è sorta per merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o c), del codice e le merci sono state in seguito immesse in libera pratica;
- c) quando la vigilanza doganale è stata successivamente ripristinata per merci che non rientrano formalmente in un regime di transito, ma che in precedenza erano in custodia temporanea o erano vincolate a un regime speciale insieme a merci formalmente vincolate a tale regime di transito;
- d) nel caso di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito e dalle zone franche o nel caso di merci che si trovano in custodia temporanea, se è stato commesso un errore per quanto riguarda le informazioni contenute nella dichiarazione doganale che appura il regime o che pone fine alla custodia temporanea, a condizione che tale errore non abbia alcuna incidenza sull'appuramento del regime o sulla fine della custodia temporanea;
- e) se è sorta un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a) o b), del codice, a condizione che la persona interessata informi le competenti autorità doganali in merito all'inservanza prima che l'obbligazione doganale sia stata notificata o che le autorità doganali abbiano informato la persona che intendono svolgere un controllo.

TITOLO IV

MERCİ INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

CAPO 1

*Dichiarazione sommaria di entrata**Articolo 104***Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata**

[Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:
 - a) energia elettrica;
 - b) merci importate mediante conduttura;
 - c) invii di corrispondenza;
 - d) effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
 - e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale a norma dell'articolo 135 e dell'articolo 136, paragrafo 1, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

▼B

- f) merci di cui all'articolo 138, lettere da b) a d), o di cui all'articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all'articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
- g) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- h) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;
- j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione:
 - i) merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
 - ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali impianti offshore;
 - iii) articoli da utilizzare o consumare su tali impianti offshore;
 - iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;
- k) merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
- l) le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:
 - i) merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;
 - ii) merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;
 - iii) prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
- m) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dai

▼B

- comuni di Livigno e di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
- n) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del territorio doganale dell'Unione, da navi da pesca dell'Unione;
- o) le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di uno Stato membro al solo scopo di rifornirsi senza collegarsi a una delle infrastrutture portuali;
- p) merci coperte da carnet ATA o CPD purché non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto.

2. Fino al 31 dicembre 2020, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi.

Se le merci contenute in spedizioni postali il cui peso non superi i 250 grammi sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, ma non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, non si applicano sanzioni. Al momento della presentazione delle merci è effettuata un'analisi dei rischi sulla base, se disponibili, della dichiarazione per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relative a tali merci.

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la situazione delle merci contenute in spedizioni postali a norma del presente paragrafo per apportare gli adeguamenti che si rivelassero necessari, tenuto conto dell'impiego di mezzi elettronici da parte degli operatori postali che effettuano la circolazione delle merci.

▼M1

3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica e la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali.

4. Fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall'operatore economico o fornite da tale sistema.

▼B*Articolo 105***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto via mare**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

▼B

- a) per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;
- b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione;
- c) al più tardi due ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:
 - i) Groenlandia;
 - ii) Isole Faer Øer;
 - iii) Islanda;
 - iv) i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;
 - v) tutti i porti del Marocco;
- d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 106***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via aerea, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata il prima possibile.

L'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è presentato al più tardi prima che le merci siano caricate sull'aeromobile a bordo del quale devono entrare nel territorio doganale dell'Unione.

2. Nei casi in cui solo l'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato fornito entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le altre informazioni devono essere fornite entro i termini indicati di seguito:

- a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;
- b) per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell'Unione.

▼M1

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, fino alla data di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i seguenti termini:

▼M1

- a) per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile; e
- b) per i voli di durata pari o superiore a quattro ore, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile nel primo aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione.

▼B*Articolo 107***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto ferroviario**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:

- a) se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;
- b) in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

*Articolo 108***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto stradale**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione mediante trasporto stradale, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

*Articolo 109***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto per vie navigabili interne**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per vie navigabili interne, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.

*Articolo 110***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto combinato**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto che è, a sua volta, trasportato su un mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è il termine applicabile al mezzo di trasporto attivo.

▼B*Articolo 111***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di forza maggiore**

(Articolo 127, paragrafi 3 e 7, del codice)

I termini di cui agli articoli da 105 a 109 non si applicano in caso di forza maggiore.

*Articolo 112***Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto via mare o per vie navigabili interne**

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal trasportatore, e la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

2. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

▼M1

3. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano.

▼B*Articolo 113***Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo**

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto aereo, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di trasporto aereo sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

▼B

2. Se, in caso di trasporto aereo, le merci sono trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell'Unione postale universale e l'operatore postale non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, l'operatore postale fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

3. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.

▼M1

4. Fino alle date di potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano.

▼B*CAPO 2**Arrivo delle merci***▼M3***Articolo 114***Scambi con territori fiscali speciali**

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Gli Stati membri applicano gli articoli da 115 a 118 del presente regolamento e gli articoli da 133 a 152 del codice alle merci unionali che sono trasportate da o verso un territorio fiscale speciale verso o da un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e non è situata nello stesso Stato membro.

2. Se merci unionali sono spedite da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale ma è situata all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano in tale altra parte del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal territorio fiscale speciale.

Le merci sono presentate in dogana dalla persona che introduce le merci nell'altra parte del territorio doganale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte in tale parte del territorio doganale dell'Unione.

3. Se merci unionali sono spedite da una parte del territorio doganale dell'Unione, che non è un territorio fiscale speciale, verso un territorio fiscale speciale all'interno dello stesso Stato membro, tali merci sono presentate in dogana non appena arrivano nel territorio fiscale speciale. Tuttavia, fatta salva l'approvazione dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, le merci possono essere presentate all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da detta autorità doganale prima della loro partenza dal luogo di spedizione.

▼M3

Le merci sono presentate dalla persona che introduce le merci nel territorio fiscale speciale o dalla persona nel cui nome o per conto della quale le merci sono introdotte nel territorio fiscale speciale.

4. Le merci unionali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono unicamente soggette alle disposizioni doganali in conformità all'articolo 134 del presente regolamento.

*Articolo 115***Approvazione di un luogo per la presentazione in dogana e la custodia temporanea di merci**

(Articolo 139, paragrafo 1, e articolo 147, paragrafo 1, del codice)

1. Un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
- b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

Se il luogo è già autorizzato ai fini della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, tale approvazione non è necessaria.

2. Un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea può essere approvato ai fini della custodia temporanea delle merci quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le condizioni di cui all'articolo 148, paragrafi 2 e 3, del codice e all'articolo 117 del presente regolamento sono soddisfatte;
- b) le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione, o entro 6 giorni dalla loro presentazione nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del codice.

▼B*Articolo 116***Scritture**

(Articolo 148, paragrafo 4, del codice)

1. Le scritture di cui all'articolo 148, paragrafo 4, del codice contengono le informazioni e le indicazioni seguenti:

- a) il riferimento alla pertinente dichiarazione di custodia temporanea delle merci immagazzinate e il riferimento alla corrispondente conclusione della custodia temporanea;

▼B

- b) la data e le indicazioni che consentano di identificare i documenti doganali relativi alle merci immagazzinate e qualsiasi altro documento relativo alla custodia temporanea delle merci;
- c) indicazioni, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi d'identificazione del container necessari per identificare le merci;
- d) ubicazione delle merci e indicazioni di eventuali movimenti delle stesse;
- e) posizione doganale delle merci;
- f) indicazioni relative alle manipolazioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;
- g) con riguardo alla circolazione delle merci in custodia temporanea tra strutture di deposito per la custodia temporanea situate in Stati membri diversi, le indicazioni circa l'arrivo delle merci presso le strutture di deposito per la custodia temporanea di destinazione.

Quando le scritture non fanno parte della contabilità principale ai fini doganali, esse si riferiscono alla contabilità principale ai fini doganali.

2. L'autorità doganale può esonerare dall'obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 se ciò non pregiudica la vigilanza doganale e i controlli delle merci. Tale esonero non è tuttavia applicabile nel caso di movimento delle merci tra strutture di deposito per la custodia temporanea.

*Articolo 117***Vendita al dettaglio**

(Articolo 148, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148 del codice è concessa alle seguenti condizioni:

- a) le strutture di deposito per la custodia temporanea non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;
- b) se le merci immagazzinate presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi, le strutture di deposito per la custodia temporanea sono appositamente attrezzate per immagazzinarle;
- c) le strutture di deposito per la custodia temporanea sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell'autorizzazione.

*Articolo 118***Altri casi di movimento di merci in custodia temporanea**

[Articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice]

In conformità all'articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, le autorità doganali possono autorizzare lo spostamento di merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito oggetto di diverse autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea, a condizione che i titolari di tali autorizzazioni siano AEOC.



TITOLO V

**NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE,
VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA,
SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI***CAPO 1**Posizione doganale delle merci*

Sezione 1

Disposizioni generali*Articolo 119***Presunzione di posizione doganale**

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. La presunzione di posizione doganale di merci unionali non si applica alle seguenti merci:

- a) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono sotto vigilanza doganale per determinare la loro posizione doganale;
- b) merci in custodia temporanea;
- c) merci vincolate a uno dei regimi speciali, ad eccezione del transito interno, del perfezionamento passivo e dell'uso finale;
- d) prodotti della pesca marittima catturati da una nave da pesca dell'Unione al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in acque diverse dalle acque territoriali di un paese terzo, che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione secondo quanto stabilito all'articolo 129;
- e) merci ottenute a partire da prodotti di cui alla lettera d) a bordo di tale nave o di una nave officina dell'Unione, nella produzione delle quali possono essere stati utilizzati altri prodotti aventi la posizione doganale di merci unionali che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione secondo quanto stabilito all'articolo 129;
- f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione.

2. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti:

- a) quando le merci sono trasportate per via aerea e sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione a destinazione di un altro aeroporto dell'Unione, purché siano trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;
- b) quando le merci sono trasportate via mare e sono state trasportate tra porti dell'Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo autorizzato in conformità all'articolo 120;

▼B

c) quando le merci sono trasportate per ferrovia e sono state trasportate attraverso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro e tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.

3. Le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale nei casi seguenti, purché sia dimostrata la loro posizione doganale di merci unionali:

a) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e lasciano temporaneamente tale territorio per via marittima o aerea;

b) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione senza essere trasbordate e che sono trasportate con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c) le merci che sono state trasportate da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraverso un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che sono state trasbordate al di fuori del territorio doganale dell'Unione su un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state inizialmente caricate con il rilascio di un nuovo documento di trasporto che copre il trasporto dal territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, purché il nuovo documento sia accompagnato da una copia del documento di trasporto unico originale;

d) gli autoveicoli stradali a motore immatricolati in uno Stato membro che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono stati reintrodotti;

e) imballaggi, palette e altri materiali simili, esclusi i container, appartenenti a una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, utilizzati per il trasporto di merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono state reintrodotte;

f) le merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero che non sono destinate a uso commerciale e che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale dell'Unione e vi sono state reintrodotte.

Sezione 2

Servizio regolare di trasporto marittimo a fini doganali

Articolo 120

Autorizzazione ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorità doganale competente a prendere la decisione può concedere a una società di navigazione l'autorizzazione a istituire servizi regolari di trasporto marittimo che le consentano di trasportare merci unionali da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la posizione doganale di merci unionali.

▼B

2. L'autorizzazione è concessa soltanto se:
 - a) la società di navigazione è stabilita nel territorio doganale dell'Unione;
 - b) soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;
 - c) si impegna a comunicare all'autorità doganale competente a prendere la decisione le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione; e
 - d) si impegna, sulle rotte del servizio regolare di trasporto marittimo, a non effettuare scali in nessun porto situato in un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione o in nessuna zona franca situata in un porto dell'Unione e di non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.
3. Le società di navigazione cui è stata rilasciata un'autorizzazione a norma del presente articolo prestano il servizio regolare di trasporto marittimo ivi indicato.

Il servizio regolare di trasporto marittimo è fornito utilizzando navi registrate a tale scopo conformemente all'articolo 121.

*Articolo 121***Registrazione delle navi e dei porti**

(Articolo 22, paragrafo 4, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), registra le navi che intende utilizzare e i porti in cui intende fare scalo ai fini di tale servizio comunicando all'autorità doganale competente a prendere la decisione le seguenti informazioni:
 - a) i nomi delle navi destinate al servizio regolare di trasporto marittimo;
 - b) il porto da cui la nave inizia ad operare come servizio regolare di trasporto marittimo;
 - c) i porti di scalo.
2. La registrazione di cui al paragrafo 1 prende effetto il primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione da parte dell'autorità doganale competente per adottare la decisione.
3. La società di navigazione autorizzata ad istituire servizi regolari di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), comunica all'autorità doganale competente a prendere la decisione eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e la data e l'ora in cui tali modifiche prendono effetto.

▼B*Articolo 122***Circostanze impreviste che si possono verificare durante il trasporto nell'ambito di servizi regolari di trasporto marittimo**

(Articolo 153, paragrafo 1, e articolo 155, paragrafo 2, del codice)

Quando una nave registrata per un servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a seguito di circostanze impreviste trasborda merci in mare, fa scalo, carica o scarica merci in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo o in una zona franca di un porto dell'Unione, la posizione doganale delle merci in questione non è modificata a meno che esse siano state caricate o scaricate in tali luoghi.

Se le autorità doganali hanno motivo di dubitare che le merci soddisfino tali condizioni, la posizione doganale di tali merci deve essere comprovata.

▼M1*Articolo 122 bis***Sistema di informazione e comunicazione RSS**

(Articolo 155, paragrafo 2, del codice)

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri archiviano le informazioni seguenti e vi accedono tramite un sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo:

- a) i dati contenuti nelle domande;
- b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;
- c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;
- d) ogni altra informazione pertinente.

2. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda ne danno notifica alle autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

3. Se le autorità doganali destinatarie della notifica rifiutano la domanda, tale rifiuto viene comunicato tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

4. Il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1 è utilizzato per archiviare l'autorizzazione e notificare il rilascio della stessa alle autorità doganali degli Stati membri interessati.

▼ M1

5. Se un'autorizzazione è revocata dall'autorità doganale cui è stata presentata la domanda o su richiesta della compagnia di navigazione, tale autorità doganale notifica la revoca alle autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio di trasporto marittimo tramite il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 1.

▼ B

Sezione 3

Prova della posizione doganale di merci unionali

Sottosezione 1

Disposizioni generali*Articolo 123***Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci**

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all'articolo 128, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l'ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.

*Articolo 124***Mezzi di comunicazione del numero di riferimento principale (MRN) di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L'MRN di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci può essere comunicato mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

- a) un codice a barre;
- b) un documento di registrazione della posizione;
- c) altri mezzi autorizzati dall'autorità doganale destinataria.

▼ M1

Fino alle data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo comma del presente articolo non si applica.

▼ M3*Articolo 124 bis***Prova della posizione doganale di merci unionali mediante un documento «T2L» o «T2LF»**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice]

▼ M1

Fino all'introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e se è utilizzato un documento «T2L» o «T2LF» in formato cartaceo, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) la persona interessata appone il codice «T2L» o «T2LF» nella sottocasella destra della casella 1 del formulario e il codice «T2Lbis» o «T2LFbis» nella sottocasella destra della casella 1 del o dei formulari complementari utilizzati.
- b) Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona ad utilizzare distinte di carico che non sono conformi a tutti i requisiti se tali persone:
 - sono stabilite nell'Unione,
 - emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove,
 - non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale.
- c) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) sono concesse soltanto se:
 - le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata, e
 - la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci.
- d) Un documento «T2L» o «T2LF» è redatto in un unico esemplare.
- e) Se vistato dalle autorità doganali, esso reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella «C. Ufficio di partenza»:
 - per documenti «T2L» o «T2LF», il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto e un numero di registrazione o il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria,
 - per il formulario complementare o le distinte di carico, il numero indicato nel documento «T2L» o «T2LF», apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere apposto anche il timbro ufficiale di tale ufficio.

▼ M1

Tali documenti sono consegnati alla persona interessata.

▼ B

Sottosezione 2

Prove presentate con mezzi diversi dai procedimenti informatici*Articolo 125***Prova della posizione doganale di merci unionali per i viaggiatori diversi dagli operatori economici**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un viaggiatore che non sia un operatore economico può presentare una domanda cartacea di prova della posizione doganale di merci unionali.

*Articolo 126***Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione di una fattura o di un documento di trasporto**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. La prova della posizione doganale di merci unionali il cui valore non supera i 15 000 EUR può essere presentata mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

- a) fattura relativa alle merci;

- b) documento di trasporto relativo alle merci.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 riportano almeno il nome e l'indirizzo completi dello speditore, o della persona interessata se lo speditore non è indicato, l'ufficio doganale competente, il numero, la natura, i marchi e i numeri di riferimento dei colli, la descrizione delle merci e la massa lorda (in kg) e il valore delle merci nonché, se necessario, i numeri del container.

Lo speditore, o la persona interessata qualora lo speditore non sia indicato, identifica la posizione doganale delle merci unionali apponendo il codice «T2L» o «T2LF», a seconda dei casi, accompagnato dalla sua firma sulla fattura o sul documento di trasporto.

▼ M1

3. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in caso di visto delle autorità doganali, il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria.

▼ M3*Articolo 126 bis***Prova della posizione doganale di merci unionali mediante produzione del manifesto della compagnia di navigazione**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

▼ M1

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, il manifesto della compagnia di navigazione comprende almeno le informazioni seguenti:

- a) il nome e l'indirizzo completo della compagnia di navigazione;
- b) il nome della nave;
- c) il luogo e la data di carico delle merci;
- d) il luogo di scarico delle merci.

Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene le seguenti informazioni:

- e) il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
- f) il numero e la descrizione dei colli, nonché loro marche e numeri di riferimento;
- g) la descrizione commerciale usuale delle merci, con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
- h) la massa lorda in chilogrammi;
- i) se del caso, i numeri di identificazione dei container; e
- j) le menzioni seguenti relative alla posizione delle merci:
 - la lettera «C» (che equivale a «T2L») per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata,
 - la lettera «F» (che equivale a «T2LF») per le merci la cui posizione doganale di merci unionali può essere dimostrata, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE,
 - la lettera «N» per tutte le altre merci.

2. In caso di visto delle autorità doganali, il manifesto della compagnia di navigazione reca il nome e il timbro dell'ufficio doganale competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

▼ B*Articolo 127***Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA o nei formulari 302**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla Convenzione di Istanbul o alla convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo

▼ B

statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Sottosezione 3

**Prova della posizione doganale di merci unionali
rilasciata da un emittente autorizzato***Articolo 128***▼ M1****Agevolazione per il rilascio di un mezzo di prova da parte di un
emittente autorizzato****▼ B**

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1. Qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b), del codice, può essere autorizzata a rilasciare:

- a) il documento T2L o T2LF senza dover chiedere l'approvazione;
- b) il manifesto doganale delle merci senza dover chiedere l'approvazione e la registrazione della prova da parte dell'ufficio doganale competente.

▼ M1

2. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che chiede di essere autorizzata a stabilire la posizione doganale di merci unionali per mezzo di una fattura o di un documento di trasporto relativo a merci aventi posizione doganale di merci unionali il cui valore superi i 15 000 EUR, di un documento «T2L» o «T2LF» o di un manifesto della compagnia di navigazione, ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare per il visto all'ufficio doganale competente.

3. Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rilasciate dall'ufficio doganale competente su richiesta della persona interessata.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è concessa soltanto se:

- a) la persona interessata non ha commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
- b) le autorità doganali competenti possono vigilare sul regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata;
- c) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci; e

▼ M1

d) la persona interessata emette regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che è in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove.

5. Se la persona interessata ha ottenuto la qualifica di AEO in conformità all'articolo 38 del codice, le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), del presente articolo sono considerate soddisfatte.

▼ M3

Articolo ► M1 ► C3 128 bis ◀ ◀

Formalità al rilascio di un documento «T2L» o «T2LF», di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

▼ M1**▼ C3**

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento «T2L» o «T2LF» emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a) l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari «T2L» o «T2LF» utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 *ter*, paragrafo 1;

b) le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d) il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e) il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i) sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

ii) sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

▼ **C3**

- stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,
 - ufficio doganale competente,
 - data;
 - emittente autorizzato, e
 - numero di autorizzazione.
- f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell'ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
- Expedidor autorizado
 - Godkendt afsender
 - Zugelassener Versender
 - Εγκεκριμένος αποστολέας
 - Authorised consignor
 - Expéditeur agréé
 - Speditore autorizzato
 - Toegelaten afzender
 - Expedidor autorizado
 - Hyväksytty lähettäjä
 - Godkänd avsändare
 - Schválený odesílatel
 - Volitatud kaubasaatja
 - Atzītais nosūtītājs
 - Įgaliotas siuntėjas
 - Engedélyezett feladó
 - Awtorizzat li jibgħat
 - Upoważniony nadawca
 - Pooblaščeni pošiljatelj
 - Schválený odosielateľ
 - Одобрен изпращач
 - Expeditor agreed
 - Ovlašteni pošiljatelj

*Articolo 128 ter***Agevolazioni per un emittente autorizzato**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti «T2L» o «T2LF» o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 *bis*, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un

▼ **C3**

sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti «T2L» o «T2LF» o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2. I documenti «T2L» o «T2LF» o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- Δεν απαιτείται υπογραφή
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura
- Vapautettu allekirjoituksesta
- Befriad frá underskrift
- Podpis se nevyžaduje
- Allkirjanõudest loobutud
- Derīgs bez paraksta
- Leista nepasirašyti
- Aláírás alól mentesítve
- Firma mhux meħtieġa
- Zwolniony ze składania podpisu
- Opustitev podpisa
- Oslobodenie od podpisu
- Освобожден от подпис
- Dispensă de semnătură
- Oslobodeno potpisa.

Articolo 128 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

▼ M3

Articolo ► M1 ► C3 128 quinquies ◀ ◀

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

▼ M1▼ C3

1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono stabilite nell'Unione;
- b) emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;
- c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
- d) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;
- e) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

- a) le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e
- b) la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 *quater*.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

▼ C3

5. La semplificazione si applica come segue:
- a) il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
 - b) la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 *bis*;
 - c) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figurano detto manifesto;
 - d) il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figurano detto manifesto.
6. Sono effettuate le seguenti notifiche:
- a) la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;
 - b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

▼ B

Sottosezione 4

Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima e alle merci ottenute da tali prodotti*Articolo 129***Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti**

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell'Unione secondo una delle seguenti modalità:

- a) dalla nave da pesca dell'Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;
- b) dalla nave da pesca dell'Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);
- c) dalla nave officina dell'Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);

▼B

- d) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;
- e) da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell'Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).

*Articolo 130***Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Ai fini della prova della posizione doganale di cui all'articolo 129, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, comprendono le seguenti informazioni:

- a) il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell'articolo 129;
- b) i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);
- c) il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).

2. In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell'Unione o su una nave officina dell'Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati.

Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

▼ B

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.

▼ M3*Articolo 131***Trasbordo**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

▼ B

1. In caso di trasbordo di prodotti e merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), verso navi riceventi diverse da navi da pesca dell'Unione o da navi officina dell'Unione, la prova della posizione doganale di merci unionali è fornita mediante una stampa della dichiarazione di trasbordo della nave ricevente, accompagnata da una stampa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e dei dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.

2. Qualora vengano effettuati più trasbordi viene inoltre presentata una stampa di tutte le dichiarazioni di trasbordo.

*Articolo 132***Prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

La prova della posizione doganale di merci unionali di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti o catturati da navi battenti bandiera di un paese terzo all'interno del territorio doganale dell'Unione può essere fornita mediante una stampa del giornale di pesca.

▼ M3*Articolo 133***Prodotti e merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se i prodotti e le merci di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), sono trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, ai fini di provare la posizione doganale in conformità all'articolo 129 è fornita una stampa

▼ M3

del giornale di pesca della nave da pesca dell'Unione o della nave officina dell'Unione, accompagnata, ove applicabile, da una stampa della dichiarazione di trasbordo, sulla quale sono indicate, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

- a) l'approvazione dell'autorità doganale di tale paese o territorio;
- b) la data di arrivo in tale paese o territorio e di partenza dallo stesso dei prodotti e delle merci;
- c) il mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione verso il territorio doganale dell'Unione;
- d) l'indirizzo dell'autorità doganale di cui alla lettera a).

Ai fini della presentazione all'autorità doganale di un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell'Unione, la stampa del giornale di pesca di cui al primo comma non deve comprendere le informazioni relative al luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1, lettera a).

2. Se ai fini del paragrafo 1 sono utilizzati formulari o documenti diversi da una stampa del giornale di pesca, detti formulari o documenti recano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, un riferimento al giornale di pesca che consenta l'identificazione della rispettiva bordata di pesca.

▼ B*CAPO 2**Vincolo delle merci a un regime doganale*

Sezione 1

Disposizioni generali**▼ M3***Articolo 134***Dichiarazioni doganali nel quadro degli scambi con territori fiscali speciali**

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Le seguenti disposizioni si applicano mutatis mutandis agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice:

- a) titolo V, capi 2, 3 e 4, del codice;
- b) titolo VIII, capi 2, e 3, del codice;
- c) titolo V, capi 2 e 3, del presente regolamento;
- d) titolo VIII, capi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che si svolgono all'interno dello stesso Stato membro, le autorità doganali di tale Stato membro possono accettare che un documento unico possa essere utilizzato per dichiarare la spedizione («dichiarazione di spedizione») e l'introduzione («dichiarazione di introduzione») delle merci spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

▼M3

3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nel contesto di scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice che hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità doganale dello Stato membro in questione può autorizzare l'utilizzo di una fattura o di un documento di trasporto invece della dichiarazione di spedizione o di introduzione.

▼B*Articolo 135***Dichiarazione verbale di immissione in libera pratica**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

- a) le merci prive di carattere commerciale;
- b) le merci di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
- c) i prodotti ottenuti da agricoltori dell'Unione su fondi situati in un paese terzo e i prodotti della pesca, della piscicoltura e della caccia, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli da 35 a 38 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
- d) le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da coltivatori di paesi terzi per essere utilizzati su proprietà limitrofe a questi paesi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2. Le dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, a condizione che le merci beneficino dell'esenzione dai dazi all'importazione in quanto merci in reintroduzione.

*Articolo 136***Dichiarazione verbale per l'ammissione temporanea e la riesportazione**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'ammissione temporanea possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:

▼M3

- a) palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto di cui agli articoli da 208 a 216;

▼B

- b) gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva di cui all'articolo 219;
- c) materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, come indicato all'articolo 220, lettera a);
- d) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio di cui all'articolo 222;

▼B

- e) gli animali di cui all'articolo 223, a condizione che siano destinati alla transumanza o al pascolo o all'esecuzione di un lavoro o un trasporto;
- f) le attrezzature di cui all'articolo 224, lettera a);
- g) gli strumenti e gli apparecchi necessari a un medico per fornire assistenza a un paziente in attesa del trapianto di un organo che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 226, paragrafo 1;
- h) i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione;
- i) gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale;
- j) imballaggi importati pieni e che sono destinati alla riesportazione, vuoti o pieni, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;
- k) i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'Unione e riconosciuti dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'ammissione temporanea ad importare tali materiali e veicoli;
- l) altre merci, qualora l'autorità doganale lo autorizzi.

2. Le dichiarazioni di riesportazione possono essere presentate verbalmente in sede di appuramento di un regime di ammissione temporanea per le merci di cui al paragrafo 1.

*Articolo 137***Dichiarazione verbale per l'esportazione**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Le dichiarazioni in dogana per l'esportazione possono essere presentate verbalmente per le seguenti merci:
- a) le merci prive di carattere commerciale;
 - b) le merci di carattere commerciale, purché non superino 1 000 EUR di valore o 1 000 kg di massa netta;
 - c) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale dell'Unione e destinati ad essere reimportati e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali mezzi di trasporto;
 - d) gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo, che beneficiano della franchigia doganale a norma dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
 - e) i prodotti ottenuti da produttori agricoli in fondi situati nell'Unione, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1186/2009;

▼B

- f) le sementi esportate da produttori agricoli per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi, che beneficiano della franchigia doganale a norma degli articoli 119 e 120 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
 - g) i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione e che beneficiano della franchigia doganale a norma dell'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Le dichiarazioni in dogana per l'esportazione possono essere presentate verbalmente per le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, quando dette merci sono destinate ad essere reimportate.

*Articolo 138***Merci che si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141:

- a) le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1186/2009 o in quanto merci in reintroduzione;
- b) le merci di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) i mezzi di trasporto che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;
- d) gli strumenti musicali portatili reimportati dai viaggiatori e che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;
- e) invii di corrispondenza;
- f) merci contenute nelle spedizioni postali, che beneficiano di una franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

▼M1

Tuttavia, fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE dello Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la lettera f) del primo comma si applica unicamente se le merci in questione beneficiano anche dell'esenzione dalle altre imposte; e
- b) le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità all'articolo 141.

▼M2*Articolo 139*

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

▼ M2

2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.

▼ B*Articolo 140***Merci che si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le seguenti merci si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141:

- a) le merci di cui all'articolo 137;
- b) gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.

2. Se sono spedite a Heligoland, le merci si considerano dichiarate per l'esportazione in conformità all'articolo 141.

*Articolo 141***Atti assimilati a una dichiarazione in dogana**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

1. Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione in dogana:

- a) percorrere la corsia verde «niente da dichiarare» negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo;
- b) passare da un ufficio doganale privo della doppia corsia di controllo;
- c) applicare un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;

▼ M2

d) varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:

- i) se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;
- ii) se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;
- iii) se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento.

▼ B

2. Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'immissione in libera pratica dal loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione.

▼B

Gli invii di corrispondenza sono considerati dichiarati per l'esportazione o la riesportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

3. Le merci contenute in una spedizione postale, che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma degli articoli da 23 a 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009, si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all'esportazione sono considerate dichiarate per l'esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

▼M1

5. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE per lo Stato membro in cui le merci si considerano dichiarate, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

▼B*Articolo 142***Merci che non possono essere dichiarate verbalmente o in conformità all'articolo 141**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

Gli articoli da 135 a 140 non si applicano alle seguenti merci:

- a) le merci per le quali sono state espletate le formalità per la concessione di restituzioni o vantaggi finanziari all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune;
- b) le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri;
- c) le merci soggette a divieti o restrizioni;
- d) le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell'Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare.

*Articolo 143***Dichiarazioni doganali su supporto cartaceo**

(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)

I viaggiatori possono presentare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo per le merci da essi trasportate.

▼B*Articolo 144***Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Un operatore postale può presentare una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'allegato B per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:

- a) il loro valore non supera 1 000 EUR;
- b) non è stata presentata alcuna domanda di rimborso o di sgravio per le stesse;
- c) non sono soggette a divieti o restrizioni.

▼M1

Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione necessari per la presentazione di notifiche di presentazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali di cui al primo comma si considera presentata e accettata all'atto della loro presentazione in dogana, a condizione che le merci siano corredate di una dichiarazione CN 22 e/o CN 23 o di entrambe.

Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, il destinatario è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Nei casi di cui all'articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 4, lo speditore è considerato dichiarante e, se del caso, debitore. Le autorità doganali possono stabilire che gli operatori postali siano considerati dichiaranti e, se del caso, debitori.

▼B

Sezione 2

Dichiarazioni doganali semplificate*Articolo 145***Condizioni per l'autorizzazione all'utilizzo regolare di dichiarazioni doganali semplificate**

(Articolo 166, paragrafo 2, del codice)

1. L'autorizzazione a vincolare regolarmente le merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata in conformità all'articolo 166, paragrafo 2, del codice è concessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;
- b) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;

▼B

- c) assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
- d) ove applicabile, dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze d'importazione e d'esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2. Si considera che gli AEOC soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), se le loro scritture sono adeguate ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata.

*Articolo 146***Dichiarazione complementare**

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione complementare di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.

2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice e la dichiarazione complementare è di natura generale, periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.

3. Il termine per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 2 è stabilito dall'autorità doganale. Esso non supera 10 giorni dalla fine del periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.

▼M1

4. Fino alle rispettive date di introduzione dell'AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione pertinenti di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE e fatto salvo l'articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

▼B*Articolo 147***Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari**

(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)

1. I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell'articolo 146, paragrafo 1 o 3.

▼B

2. In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali possono autorizzare un termine più lungo di quello previsto al paragrafo 1 per la produzione dei documenti di accompagnamento.

3. Se il documento di accompagnamento riguarda il valore in dogana, l'autorità doganale può, in circostanze debitamente giustificate, fissare un termine più lungo rispetto a quello di cui ai paragrafi 1 o 2, tenendo conto della prescrizione di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del codice.

Sezione 3

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana*Articolo 148***Invalidamento della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci**

(Articolo 174, paragrafo 2, del codice)

1. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale che comporta un'obbligazione doganale all'importazione invece di essere dichiarate per un altro regime doganale, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;
- b) le merci non sono state utilizzate in modo incompatibile con il regime doganale nell'ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore;
- c) al momento della dichiarazione erronea erano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime doganale nell'ambito del quale sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore;
- d) è stata presentata una dichiarazione in dogana per il regime doganale nell'ambito del quale le merci sarebbero state dichiarate se non si fosse verificato l'errore.

2. Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci per un regime doganale che comporta un'obbligazione doganale all'importazione, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione;
- b) le merci erroneamente dichiarate non sono state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nel loro stato originario e sono state ripristinate al loro stato originario;

▼B

- c) lo stesso ufficio doganale è competente per le merci erroneamente dichiarate e le merci che il dichiarante intendeva dichiarare;
- d) le merci devono essere dichiarate per lo stesso regime doganale di quelle erroneamente dichiarate.

3. Se merci che sono state vendute nell'ambito di un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sono state immesse in libera circolazione e sono reintrodotte, la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata dal dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la domanda è presentata entro 90 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana;
- b) le merci sono state esportate per essere rispediti all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da tale fornitore.

4. Oltre ai casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le dichiarazioni in dogana sono invalidate dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, in uno dei seguenti casi:

- a) se le merci sono state svincolate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo e non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione;
- b) se merci unionali sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale applicabile a merci non unionali e la loro posizione doganale di merci unionali è stata successivamente dimostrata mediante un documento T2L, T2LF o un manifesto doganale delle merci in dogana;
- c) se le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali;
- d) se è concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del codice;
- e) se merci unionali sono state vincolate al regime di deposito doganale a norma dell'articolo 237, paragrafo 2, del codice e non possono più essere vincolate a tale regime in conformità dello stesso articolo.

5. Una dichiarazione doganale relativa a merci soggette al dazio all'esportazione oppure oggetto di una domanda di rimborso del dazio all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di altre misure particolari all'esportazione può essere invalidata a norma del paragrafo 4, lettera a), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

▼B

- a) il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all'ufficio doganale di vincolo la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione,
- b) se la dichiarazione doganale è effettuata su supporto cartaceo, il dichiarante ripresenta all'ufficio doganale di esportazione o, nel caso del perfezionamento passivo, all'ufficio doganale di vincolo, tutti gli esemplari della dichiarazione doganale unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione;
- c) il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le restituzioni e gli altri importi o vantaggi finanziari previsti all'esportazione delle merci in questione sono stati rimborsati o che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie affinché non siano più corrisposti;
- d) il dichiarante adempie ad eventuali altri obblighi ai quali è vincolato con riguardo alle merci;
- e) eventuali adeguamenti effettuati su una licenza di esportazione presentata a corredo della dichiarazione doganale sono annullati.

Sezione 4

Altre semplificazioni*Articolo 149***Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato**

(Articolo 179, paragrafo 1, del codice)

1. Affinché lo sdoganamento centralizzato sia autorizzato a norma dell'articolo 179 del codice, le relative domande devono riguardare una delle procedure seguenti:

- a) immissione in libera pratica;
- b) deposito doganale,
- c) ammissione temporanea;
- d) uso finale;
- e) perfezionamento attivo;
- f) perfezionamento passivo;
- g) esportazione;
- h) riesportazione.

2. Se la dichiarazione in dogana è sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, lo sdoganamento centralizzato può essere autorizzato alle condizioni stabilite all'articolo 150.

*Articolo 150***Condizioni per la concessione di autorizzazioni per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante**

(Articolo 182, paragrafo 1, del codice)

1. L'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un'iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se i richiedenti dimostrano di soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2. Affinché sia concessa l'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 182, paragrafo 1, del codice, la domanda deve riguardare una delle procedure seguenti:

- a) immissione in libera pratica;
- b) deposito doganale;
- c) ammissione temporanea;
- d) uso finale;
- e) perfezionamento attivo;
- f) perfezionamento passivo;
- g) esportazione e riesportazione.

3. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'immissione in libera pratica, l'autorizzazione non può essere concessa nei seguenti casi:

- a) contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
- b) reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci che sono esenti da IVA a norma dell'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, con sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.

4. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'esportazione e la riesportazione, l'autorizzazione è concessa unicamente se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice;
- b) l'ufficio doganale di esportazione è anche l'ufficio doganale di uscita oppure l'ufficio doganale di esportazione e l'ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all'uscita.

5. Se la domanda di autorizzazione riguarda l'esportazione e la riesportazione, l'esportazione di prodotti soggetti ad accisa non è consentita, tranne ove sia applicabile l'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE.

▼B

6. Un'autorizzazione all'iscrizione nelle scritture del dichiarante non può essere concessa quando la domanda riguarda una procedura che richiede, a norma dell'articolo 181, uno scambio di informazioni standardizzato tra le autorità doganali, a meno che queste ultime concordino di utilizzare altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni.

*Articolo 151***Condizioni di rilascio delle autorizzazioni per l'autovalutazione**

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

Se un richiedente di cui all'articolo 185, paragrafo 2, del codice è titolare di un'autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante, l'autovalutazione è autorizzata a condizione che la domanda di autovalutazione riguardi i regimi doganali di cui all'articolo 150, paragrafo 2, o la riesportazione.

*Articolo 152***Formalità e controlli doganali nell'ambito dell'autovalutazione**

(Articolo 185, paragrafo 1, del codice)

I titolari delle autorizzazioni di autovalutazione possono essere autorizzati a effettuare controlli, sotto vigilanza doganale, del rispetto di divieti e restrizioni secondo quanto specificato nell'autorizzazione.

*CAPO 3****Svincolo delle merci****Articolo 153***Svincolo non subordinato alla costituzione di una garanzia**

(Articolo 195, paragrafo 2, del codice)

Se, prima dello svincolo di merci che formano oggetto di una domanda di concessione di un contingente tariffario, si ritiene che il contingente tariffario in questione non sia in una situazione critica, lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per tali merci.

*Articolo 154***Notifica dello svincolo delle merci**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1. Se la dichiarazione relativa a un regime doganale o a una riesportazione è presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali, per notificare al dichiarante lo svincolo delle merci, possono utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼B

2. Se le merci si trovavano in deposito temporaneo prima dello svincolo e le autorità doganali devono informare in merito allo svincolo delle merci il titolare dell'autorizzazione di gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea, le informazioni possono essere fornite utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESEZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE*CAPO 1****Immissione in libera pratica****Articolo 155***Autorizzazione all'emissione di note di pesatura delle banane**

(Articolo 163, paragrafo 3, del codice)

Le autorità doganali concedono un'autorizzazione per l'emissione di documenti di accompagnamento per le dichiarazioni normali in dogana certificanti la pesatura di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all'importazione («note di pesatura delle banane») se il richiedente dell'autorizzazione soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) soddisfa il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice;
- b) partecipa all'importazione, al trasporto, allo stoccaggio o alla movimentazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 90 10 soggette al dazio all'importazione;
- c) offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento della pesatura;
- d) dispone di un impianto di pesatura adeguato;
- e) tiene scritture che permettono alle autorità doganali di effettuare i controlli necessari.

*Articolo 156***Termine**

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

*Articolo 157***Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane**

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*CAPO 2**Esenzione dai dazi all'importazione*

Sezione 1

Merci in reintroduzione*Articolo 158***Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate**

(Articolo 203, paragrafo 5, del codice)

1. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.

2. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell'Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all'uso cui erano destinate.

3. Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all'importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l'incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell'esportazione dal territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 159***Merci che all'esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune**

(Articolo 204 del codice)

1. Le merci in reintroduzione che all'esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all'importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le restituzioni o gli altri importi pagati nell'ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell'ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;

▼B

- b) le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:
- i) non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;
 - ii) sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;
 - iii) sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l'esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;
- c) le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.

2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:

- a) merci che rientrano nel territorio doganale dell'Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;
- b) merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;
- c) merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell'incapacità fisica o giuridica di quest'ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l'esportazione;
- d) merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;
- e) gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.

*Articolo 160***Mezzi di comunicazione del bollettino d'informazione INF 3**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un documento attestante che le condizioni per l'esenzione dal dazio all'importazione sono state soddisfatte («bollettino INF 3») può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.



TITOLO VII
REGIMI SPECIALI

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Domanda di autorizzazione

Articolo 161

Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione

[Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]

In deroga all'articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un'autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 162

Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci.

2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.

Articolo 163

Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana

[Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all'allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:

- a) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all'articolo 236, lettera b);
- b) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all'uso finale previsto;

▼B

- c) se merci diverse da quelle elencate nell'allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;
 - d) se merci diverse da quelle elencate nell'allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;
 - e) se è stata concessa un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;
 - f) se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l'operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale.
2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
- a) dichiarazione semplificata;
 - b) sdoganamento centralizzato;
 - c) iscrizione nelle scritture del dichiarante;
 - d) se è chiesta un'autorizzazione diversa da quella per l'ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;
 - e) se è chiesto l'uso di merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice;
 - f) se l'autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, del codice;
 - g) se si applica l'articolo 167, paragrafo 1, lettera f);
 - h) se è chiesta un'autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.
3. Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all'articolo 141. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana.
4. L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:
- a) le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;
 - b) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;

▼B

c) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.

5. I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l'ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un'associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell'allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;
- b) il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell'ambito della quale è stato rilasciato;
- c) il carnet è certificato dalle autorità doganali;
- d) il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 164***Domanda di rinnovo o modifica di un'autorizzazione**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.

*Articolo 165***Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea**

(Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l'ammissione temporanea in conformità all'articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell'allegato 71-01.

Sezione 2**Adozione della decisione in merito alla domanda***Articolo 166***Esame delle condizioni economiche**

(Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)

1. La condizione di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:

- a) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);

▼B

- b) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s);
- c) se l'importo del dazio all'importazione è calcolato conformemente all'articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall'articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).
2. La condizione di cui all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell'allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.

*Articolo 167***Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo**

(Articolo 211, paragrafo 5, del codice)

1. Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:
- a) la trasformazione di merci non elencate nell'allegato 71-02;
- b) la riparazione;
- c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;
- d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;
- e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

▼B

- f) la trasformazione di merci elencate nell'allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:
- i) l'indisponibilità di merci prodotte nell'Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;
 - ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell'Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l'operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;
 - iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;
 - iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR;
- g) la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;
- h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;
- i) la trasformazione di merci ottenute nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
- j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;
- k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati per aeromobili civili, per i quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla navigazione aerea;
- l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all'importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1).

▼B

- m) la trasformazione di merci in campioni;
 - n) il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell'informazione;
 - o) la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710, 2710 o 2902;
 - p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;
 - q) la denaturazione;
 - r) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice;
 - s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150 000 EUR per le merci che rientrano nell'allegato 71-02 e 300 000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.
2. L'indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:
- a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all'interno del territorio doganale dell'Unione;
 - b) l'indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;
 - c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l'operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.

*Articolo 168***Calcolo dell'importo del dazio all'importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo**

(Articolo 86, paragrafo 4, del codice)

1. Se non è richiesto un esame delle condizioni economiche e le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo del dazio all'importazione è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

Il primo comma non si applica se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi indicati all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p) o s).

▼ M3

▼ B*Articolo 169***Autorizzazione all'uso di merci equivalenti**

[Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no.
2. L'uso di merci equivalenti di cui all'articolo 223, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.
3. L'uso di merci equivalenti di cui all'articolo 223, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.
4. L'uso di merci equivalenti nell'ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all'allegato 71-02.
5. L'uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.
6. In deroga all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:
 - a) le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui l'operazione viene effettuata per suo conto;
 - b) in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;

▼B

c) merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.

7. In deroga all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all'allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato.

8. In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l'autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all'importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.

*Articolo 170***Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX**

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. L'autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX, su domanda del richiedente, precisa che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX, che non sono stati dichiarati per un regime doganale successivo o riesportati alla scadenza del periodo di appuramento, si considerano immessi in libera pratica a decorrere dalla data di scadenza del termine per l'appuramento.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci e ai prodotti che sono soggetti a divieti o restrizioni.

*Articolo 171***Termine per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice**

(Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1. Se una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

Se una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

2. Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all'articolo 211, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.

Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell'autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.

▼B*Articolo 172***Effetto retroattivo**

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

1. Se le autorità doganali concedono un'autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, l'efficacia dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.
2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell'allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda.
3. Se la domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.

Se, conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.

*Articolo 173***Validità dell'autorizzazione**

(Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

1. Se un'autorizzazione è concessa in conformità all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell'autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l'autorizzazione prende effetto.
2. Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l'autorizzazione si riferisca a merci di cui all'allegato 71-02.

*Articolo 174***Termine per l'appuramento di un regime speciale**

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Su richiesta del titolare del regime, il termine per l'appuramento specificato nell'autorizzazione concessa in conformità all'articolo 211, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.
2. Se il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l'appuramento sia automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.



Articolo 175

Conto di appuramento

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell'autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'appuramento.

L'ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l'obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.

2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto.

3. Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell'allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall'ufficio doganale di controllo.

4. Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all'articolo 170, paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento.

5. Se l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l'appuramento, il titolare dell'autorizzazione presenta il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1.

6. Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Articolo 176

Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un'autorizzazione per l'uso di un regime di perfezionamento

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:

- a) uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all'articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;
- b) il titolare dell'autorizzazione fornisce all'ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato 71-05;

▼B

- c) se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:
- i) dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;
 - ii) dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;
 - iii) dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;
 - iv) dichiarazioni doganali per l'appuramento del regime di perfezionamento;
 - v) dichiarazioni o notifiche di riesportazione.

2. Le autorizzazioni per l'uso del regime doganale di perfezionamento attivo IM/EX che interessano un solo Stato membro stabiliscono che, su richiesta dell'ufficio doganale di controllo, il titolare dell'autorizzazione fornisca a tale ufficio doganale, in relazione alle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, informazioni sufficienti da consentire all'ufficio doganale di controllo di calcolare l'importo del dazio all'importazione conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

*Articolo 177***Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito**

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, l'autorizzazione di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all'origine delle merci.

▼M3*Articolo 177 bis***Immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale**

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

L'autorizzazione per il regime di uso finale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice stabilisce mezzi e modalità di identificazione e di vigilanza doganale per l'immagazzinamento misto dei prodotti soggetti a vigilanza doganale di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.

Se i prodotti di cui al primo comma non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre o non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento misto può essere autorizzato soltanto se l'intera miscela è destinata a subire uno dei trattamenti di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼B

Sezione 3

Altre disposizioni*Articolo 178***Scritture**

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 214, paragrafo 1, del codice)

1. Le scritture di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi:
 - a) se del caso, il riferimento all'autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale;
 - b) l'MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento;
 - c) i dati che consentono l'identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime;
 - d) le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci;
 - e) ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse;
 - f) posizione doganale delle merci;
 - g) indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni;
 - h) indicazioni relative all'ammissione temporanea o all'uso finale;
 - i) indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento;
 - j) ove si applichi l'articolo 86, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale;
 - k) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
 - l) indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell'uso di merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice;
 - m) ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull'origine delle merci;
 - n) nei casi di ammissione temporanea di cui all'articolo 238, le indicazioni richieste da tale articolo;
 - o) nei casi di perfezionamento attivo di cui all'articolo 241, le indicazioni richieste da tale articolo;

▼B

- p) se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all'articolo 218 del codice;
 - q) se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali;
 - r) informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi.
2. Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi:
- a) indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono;
 - b) indicazioni concernenti l'uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l'applicazione di dazi all'importazione o di misure stabilite nell'ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all'articolo 247, paragrafo 2, del codice.
3. Le autorità doganali possono esonerare dall'obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ciò non pregiudica la vigilanza e i controlli doganali relativi all'uso di un regime speciale.
4. Nel caso dell'ammissione temporanea le scritture sono conservate solo se richiesto dalle autorità doganali.

*Articolo 179***Circolazione di merci tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione**

(Articolo 219 del codice)

1. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera e).
2. La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione dall'ufficio doganale di vincolo all'ufficio doganale di uscita.
3. La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti:
- a) tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione;
 - b) dall'ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure
 - c) dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale.

La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale.

▼B

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni.

4. Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull'uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale.

Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.

*Articolo 180***Manipolazioni usuali**

(Articolo 220 del codice)

Le manipolazioni usuali di cui all'articolo 220 del codice sono quelle definite nell'allegato 71-03.

*Articolo 181***Scambio di informazioni standardizzato**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. L'ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione A dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini di uno scambio di informazioni standardizzato (INF) per:

- a) il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo EX/IM che interessa uno o più Stati membri;
- b) il perfezionamento attivo IM/EX o il perfezionamento passivo IM/EX che interessa più Stati membri.

2. Se l'autorità doganale competente di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha chiesto uno scambio standardizzato di informazioni tra le autorità doganali riguardo alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessa un solo Stato membro, l'ufficio doganale di controllo rende disponibili i dati pertinenti di cui alla sezione B dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell'INF.

3. Se una dichiarazione in dogana o una dichiarazione o una notifica di riesportazione fa riferimento a un INF, le autorità doganali competenti rendono disponibili i dati specifici di cui alla sezione A dell'allegato 71-05 nel sistema elettronico predisposto a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice ai fini dell'INF.

4. Le autorità doganali comunicano informazioni aggiornate in merito all'INF al titolare dell'autorizzazione, su sua richiesta.

▼M1

5. Fino alle date di introduzione del sistema dei bollettini di informazione (INF) per i regimi speciali nell'ambito del CDU cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici.

▼B*Articolo 182***Posizione doganale di animali nati da animali vincolati a un regime speciale**

(Articolo 153, paragrafo 3, del codice)

Se il valore totale di animali nati nel territorio doganale dell'Unione da animali oggetto di una dichiarazione doganale e vincolati al regime di deposito, di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo, supera i 100 EUR, tali animali sono considerati merci non unionali e sono vincolati allo stesso regime degli animali da cui sono nati.

*Articolo 183***Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare**

[Articolo 167, paragrafo 2, lettera b), del codice]

L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona;
- b) la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale;
- c) il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

*CAPO 2****Transito****Sezione 1***Regime di transito esterno e interno***Articolo 184***Mezzi di comunicazione dell'MRN di un'operazione di transito e dell'MRN di un'operazione TIR alle autorità doganali**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

L'MRN di una dichiarazione di transito o di un'operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici:

- a) un codice a barre;
- b) un documento di accompagnamento transito;

▼B

- c) un documento di accompagnamento transito/sicurezza;
- d) in caso di un'operazione TIR, un carnet TIR;
- e) altri mezzi autorizzati dall'autorità doganale destinataria.

▼MI

Fino alle date di potenziamento del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali con uno dei mezzi specificati alle lettere b) e c) del primo comma.

▼B*Articolo 185***Documento di accompagnamento transito e documento di accompagnamento transito/sicurezza**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

I requisiti comuni in materia di dati per il documento di accompagnamento transito e, se necessario, per l'elenco degli articoli e per il documento di accompagnamento transito/sicurezza e l'elenco degli articoli transito/sicurezza sono indicati nell'allegato B-02.

*Articolo 186***Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR**

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini delle operazioni TIR, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse.

*Articolo 187***Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato per operazioni TIR**

(Articolo 230 del codice)

1. La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 230 del codice è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- b) il richiedente dichiara che riceverà regolarmente merci trasportate nell'ambito di un'operazione TIR;
- c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.

2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sulle operazioni TIR e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

3. L'autorizzazione relativa alla qualifica di destinatario autorizzato si applica alle operazioni TIR la cui conclusione è prevista nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa, nel luogo o nei luoghi di tale Stato membro specificati nell'autorizzazione.

▼B

Sezione 2

Regime di transito unionale esterno e interno*Articolo 188***Territori fiscali speciali**

(Articolo 1, paragrafo 3, del codice)

1. Quando merci unionali sono trasportate da un territorio fiscale speciale verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale e tale movimento si conclude in un luogo situato al di fuori dello Stato membro in cui le merci sono state introdotte nella suddetta parte del territorio doganale dell'Unione, tali merci sono trasportate in regime di transito unionale interno di cui all'articolo 227 del codice.

2. In situazioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 il regime di transito unionale interno può essere utilizzato per merci unionali che transitano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione.

▼M3*Articolo 189***Applicazione del regime di transito esterno in casi specifici**

(Articolo 226, paragrafo 2, del codice)

1. Quando merci dell'Unione sono esportate verso un paese terzo che è parte contraente della convenzione relativa a un regime comune di transito o quando merci dell'Unione sono esportate e attraversano uno o più paesi di transito comune e si applicano le disposizioni della convenzione relativa a un regime comune di transito, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice nei seguenti casi:

- a) le merci unionali sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- b) le merci unionali provengono da scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzo o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agricola comune;
- c) le merci unionali sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice.

2. Le merci unionali che sono ammissibili al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del codice possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 118, paragrafo 4, e all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

▼M3

3. Se merci unionali sono esportate verso un paese terzo e trasportate all'interno del territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, le merci sono vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

4. Se le merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE aventi la posizione doganale di merci unionali sono esportate, tali merci possono essere vincolate al regime di transito esterno di cui all'articolo 226, paragrafo 2, del codice.

▼B*Articolo 190***Ricevuta vistata dall'ufficio doganale di destinazione**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta vistata dall'ufficio doganale di destinazione su richiesta della persona che presenta le merci e le informazioni richieste da tale ufficio contiene i dati di cui all'allegato 72-03.

*Articolo 191***Disposizioni generali sulle autorizzazioni di semplificazioni**

(Articolo 233, paragrafo 4, del codice)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4, del codice sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- b) il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;
- c) il richiedente soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere a), b) ed), del codice.

2. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l'autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito unionale e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

*Articolo 192***Domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale**

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente.

▼ M3*Articolo 193***Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito unionale**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice]

▼ B

La qualifica di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale a norma all'articolo 89, paragrafo 5, del codice o a beneficiare di un esonero dalla garanzia a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, del codice.

*Articolo 194***Domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale**

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Ai fini del ricevimento di merci che circolano in regime di transito unionale, le domande per ottenere la qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice sono presentate all'autorità doganale competente a prendere la decisione nello Stato membro in cui si prevede che si concluderanno le operazioni di transito unionale del richiedente.

▼ M3*Articolo 195***Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito unionale**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice]

▼ B

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate ad un regime di transito unionale.

*Articolo 196***Ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Una ricevuta rilasciata dal destinatario autorizzato al trasportatore alla consegna delle merci e le relative informazioni richieste contengono i dati di cui all'allegato 72-03.

▼ M3*Articolo 197***Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice]

▼ B

1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice a utilizzare sigilli di un modello particolare su

▼B

mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito unionale se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.

2. Le autorità doganali accettano, nel contesto dell'autorizzazione, i sigilli di modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Stato membro a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

▼M3*Articolo 197 bis***Domande per l'uso di sigilli di un modello particolare**

(Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice)

Se uno speditore autorizzato o un operatore economico che presenta domanda per ottenere lo status di speditore autorizzato di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice presenta domanda di autorizzazione all'uso di sigilli di un modello particolare di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, la domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nello Stato membro in cui le operazioni di transito unionale dello speditore autorizzato devono avere inizio.

▼B*Articolo 198***Autorizzazione all'uso di una dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice]

Le autorizzazioni a norma dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice per l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale sono concesse per:

- a) il trasporto ferroviario di merci;
- b) il trasporto di merci per via aerea o marittima se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

*Articolo 199***Autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

- a) il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione;

▼B

- b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

*Articolo 200***Autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto marittimo**

[Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice]

Ai fini del trasporto marittimo, le autorizzazioni all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se:

- a) il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;
- b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.

*CAPO 3****Deposito doganale****Articolo 201***Vendita al dettaglio**

(Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice)

Le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale delle merci sono concesse a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate ai fini della vendita al dettaglio, tranne qualora le merci siano vendute al dettaglio in una delle seguenti situazioni:

- a) in esenzione dai dazi all'importazione ai viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;
- b) in esenzione dai dazi all'importazione a membri di organizzazioni internazionali;
- c) in esenzione dai dazi all'importazione a membri delle forze NATO;
- d) in esenzione dai dazi all'importazione nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;
- e) a distanza, anche via Internet.

▼B*Articolo 202***Strutture di deposito appositamente attrezzate**

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.

*Articolo 203***Tipo di strutture di deposito**

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice]

L'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci specifica quale dei seguenti tipi di deposito doganale deve essere utilizzato nell'ambito di ciascuna autorizzazione:

- a) deposito doganale pubblico di tipo I;
- b) deposito doganale pubblico di tipo II;
- c) deposito doganale privato.

*CAPO 4****Uso particolare***

Sezione 1

Ammissione temporanea

Sottosezione 1

Disposizioni generali*Articolo 204***Disposizioni generali**

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Salvo se altrimenti disposto, le autorizzazioni per l'uso del regime di ammissione temporanea sono concesse a condizione che la posizione delle merci vincolate al regime rimanga la stessa.

Possono tuttavia essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantirne la compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire il loro utilizzo nell'ambito del regime.

▼B*Articolo 205***Luogo di presentazione di una domanda**

(Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea è presentata all'autorità doganale competente per il luogo in cui le merci devono essere utilizzate per la prima volta.
2. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, una domanda di autorizzazione di ammissione temporanea effettuata mediante una dichiarazione doganale orale a norma dell'articolo 136, un atto in conformità all'articolo 139 o un carnet ATA o CPD in conformità all'articolo 163 è effettuata nel luogo in cui le merci sono presentate e dichiarate per l'ammissione temporanea.

*Articolo 206***Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione**

[Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa per le merci che non soddisfano tutte le prescrizioni pertinenti per l'esenzione totale dai dazi all'importazione stabilite negli articoli da 209 a 216 e da 219 a 236.
2. L'autorizzazione per l'uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione non è concessa per i prodotti di consumo.
3. L'autorizzazione per l'uso del regime di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione è concessa a condizione che l'importo del dazio all'importazione dovuto in conformità all'articolo 252, paragrafo 1, secondo comma, del codice sia versato quando il regime è stato appurato.

*Sottosezione 2***Mezzi di trasporto, palette e container, compresi i loro accessori e attrezzature***Articolo 207***Disposizioni generali**

(Articolo 211, paragrafo 3, del codice)

L'esenzione totale dai dazi all'importazione può essere concessa per le merci di cui agli articoli da 208 a 211 e all'articolo 213, anche se il richiedente e il titolare del regime sono stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

▼M3

Nella presente sottosezione per uso commerciale di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito. Per uso privato di un mezzo di trasporto si intende l'uso di un mezzo di trasporto diverso dall'uso commerciale.

▼B*Articolo 208***Palette**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Il beneficio dell'esenzione totale dal dazio all'importazione si applica alle palette.

*Articolo 209***Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per palette se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di palette.

*Articolo 210***Container**

[Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dai dazi all'importazione si applica ai container recanti, in un punto adeguato e ben visibile, tutte le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:

- a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, esclusi simboli come emblemi o bandiere;
- b) marchi e numeri d'identificazione del container adottati dal proprietario o dall'operatore;
- c) tara del container, comprese tutte le attrezzature fisse.

Per i container di trasporto merci destinati all'uso marittimo, o per qualsiasi altro container che utilizzi un prefisso di norma ISO (ossia quattro lettere maiuscole che terminano con una «U»), l'identificazione del proprietario o dell'operatore principale, il numero di serie del container e la cifra di controllo dello stesso devono essere conformi alla norma internazionale ISO 6346 e ai relativi allegati.

2. Se la domanda di autorizzazione è presentata in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, i container sono sottoposti alla supervisione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione o di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione che sia rappresentata nel territorio doganale dell'Unione.

Tale persona fornisce alle autorità doganali, su richiesta, informazioni dettagliate sui movimenti di ciascun container che beneficia dell'ammissione temporanea, compresi le date e i luoghi di entrata e di appuramento.

▼B*Articolo 211***Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per container se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di container.

*Articolo 212***Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Ai fini del presente articolo il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature che accompagnano il mezzo di trasporto.

▼M3

2. Per i mezzi di trasporto dichiarati verbalmente per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, o di un altro atto in conformità all'articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 141, paragrafo 1, l'autorizzazione per l'ammissione temporanea è concessa alla persona che ha il controllo fisico delle merci al momento dello svincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, a meno che tale persona agisca per conto di un'altra persona. In questo caso l'autorizzazione è concessa a quest'ultima persona.

▼B

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) sono immatricolati al di fuori del territorio doganale dell'Unione a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, sono di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) sono utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 214, 215 e 216.

Se tali mezzi di trasporto sono utilizzati per uso privato da una terza persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione è subordinata alla condizione che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

*Articolo 213***Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto non unionali**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature per mezzi di trasporto se sono temporaneamente importati per essere riesportati separatamente o come parte di mezzi di trasporto.

▼B*Articolo 214***Condizioni per la concessione dell'esenzione totale dal dazio all'importazione alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

Le persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione quando una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di tali persone in virtù di un accordo secondo cui ogni persona può utilizzare il materiale rotabile dell'altra nell'ambito di tale accordo;
- b) per i mezzi di trasporto stradale immatricolati nel territorio doganale dell'Unione, se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto;
- c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;
- d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione.

*Articolo 215***Uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso.

2. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:

- a) per tornare nel proprio luogo di residenza all'interno del territorio doganale dell'Unione;
- b) per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

▼M3

2 *bis*. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto stradale che hanno noleggiato in virtù di un contratto scritto concluso con un servizio di autonoleggio professionale e che utilizzano privatamente.

▼B

3. Le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione totale dai dazi all'importazione per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell'affittuario dei mezzi di trasporto e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori di tale territorio doganale.

▼B

L'uso privato dei mezzi di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro.

Su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo di trasporto presenta una copia del contratto di lavoro.

▼M3

▼B*Articolo 216***Esenzione dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto in altri casi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale dell'Unione all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:

- a) una persona stabilita al di fuori di tale territorio;
- b) una persona fisica che ha la propria residenza abituale in tale territorio ed è sul punto di trasferire la propria residenza normale in un luogo al di fuori di detto territorio.

2. L'esenzione totale dai dazi all'importazione può essere concessa in casi eccezionali per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale utilizzati per un periodo di tempo limitato da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 217***Termini per l'appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container**

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

L'appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:

- a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;
- b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;
- c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
 - i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell'Unione per soli motivi di studio;
 - ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell'Unione necessaria per lo svolgimento della missione;

▼B

- iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;
- d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;
- e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;
- f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.

*Articolo 218***Termini per la riesportazione nel caso di servizi di noleggio professionale**

(Articolo 211, paragrafo 1, e articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Se un mezzo di trasporto è stato temporaneamente importato nell'Unione in esenzione totale dai dazi all'importazione in conformità all'articolo 212 ed è stato restituito a un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell'Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell'Unione.

Se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall'impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori di tale territorio o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all'interno del territorio doganale dell'Unione, la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea è effettuata entro sei mesi dalla data di entrata del mezzo di trasporto nel territorio doganale dell'Unione ed entro tre settimane dalla conclusione del relativo contratto.

La data di entrata nel territorio doganale dell'Unione è considerata la data di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell'ingresso in tale territorio, a meno che la data effettiva di entrata sia stata dimostrata.

2. Un'autorizzazione per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 è concessa a condizione che il mezzo di trasporto non sia utilizzato per scopi diversi dalla riesportazione.

3. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2, entro tre settimane dalla conclusione del contratto relativo alla locazione o alla nuova locazione il mezzo di trasporto è restituito all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell'Unione se esso è utilizzato dalla persona fisica per tornare nel suo luogo di residenza nel territorio doganale dell'Unione oppure il mezzo di trasporto è riesportato se è utilizzato da quest'ultima per lasciare il territorio doganale dell'Unione.

▼M3

4. Nel caso di cui all'articolo 215, paragrafo 2 *bis*, i mezzi di trasporto stradale sono riesportati entro 8 giorni dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea.

▼B

Sottosezione 3

Merci diverse da mezzi di trasporto, palette e container*Articolo 219***Effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci importate da viaggiatori residenti al di fuori del territorio doganale dell'Unione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) le merci sono effetti personali ragionevolmente necessari per il viaggio;
- b) le merci sono destinate ad essere utilizzate per fini sportivi.

*Articolo 220***Materiale destinato al conforto dei marittimi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:

- a) il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
- b) è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;
- c) è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.

▼M3

Anche il richiedente di un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di ammissione temporanea e il titolare del regime di ammissione temporanea stabiliti nel territorio doganale dell'Unione beneficiano dell'esenzione totale dal dazio all'importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi.

▼B*Articolo 221***Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell'Unione.

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

▼B*Articolo 222***Materiale medico-chirurgico e di laboratorio**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all'interno del territorio doganale dell'Unione.

*Articolo 223***Animali**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione.

▼M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼B*Articolo 224***Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:

- a) attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell'Unione in cui le merci devono essere utilizzate;
- b) merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell'Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.

*Articolo 225***Supporti di suono, di immagini o di informazioni e materiale promozionale**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci seguenti:

- a) supporti di suono, di immagini o di informazioni forniti gratuitamente e utilizzati a fini dimostrativi prima della loro commercializzazione o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;

▼B

- b) materiali utilizzati esclusivamente a fini promozionali, inclusi i mezzi di trasporto appositamente attrezzati per tali scopi.

*Articolo 226***Materiali professionali**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da un suo dipendente stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- c) sono utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.

2. In deroga al paragrafo 1, l'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili importati temporaneamente da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:

- a) la fabbricazione industriale di merci;
- b) l'imballaggio industriale di merci;
- c) lo sfruttamento di risorse naturali;
- d) la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;
- e) lavori di sterro o lavori analoghi.

Le lettere c), d) ed e) non si applicano all'utensileria a mano.

*Articolo 227***Materiale pedagogico e scientifico**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per il materiale pedagogico e scientifico alle seguenti condizioni:

- a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
- c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione;
- d) che non sia utilizzato a fini esclusivamente commerciali.

▼B*Articolo 228***Imballaggi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci seguenti:

- a) imballaggi importati pieni e destinati alla riesportazione, vuoti o pieni;
- b) imballaggi importati vuoti e destinati alla riesportazione pieni.

▼M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼B*Articolo 229***Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per stampe, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi alle seguenti condizioni:

- a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) che siano utilizzati a fini di fabbricazione da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione e che venga esportato oltre il 50 % della produzione risultante dal loro utilizzo.

*Articolo 230***Utensili e strumenti speciali**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per utensili e strumenti speciali alle seguenti condizioni:

- a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione;
- b) che siano messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione per la fabbricazione di merci e che venga esportato oltre il 50 % delle merci risultanti.

*Articolo 231***Merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci nelle situazioni seguenti:

- a) le merci sono sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni;

▼ B

- b) le merci sono soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita;
- c) le merci sono impiegate per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.

▼ M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼ B*Articolo 232***Campioni**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i campioni utilizzati al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che la quantità dei campioni sia ragionevole rispetto a tale uso.

▼ M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼ B*Articolo 233***Mezzi di produzione sostitutivi**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.

▼ M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼ B*Articolo 234***Merci destinate a manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

1. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

In casi eccezionali, le autorità doganali possono concedere l'esenzione totale dal dazio all'importazione per le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di altri eventi o per altre merci ottenute durante simili eventi da merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

▼ B

2. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per le merci consegnate dal proprietario per esame a una persona nell'Unione che abbia il diritto di acquistarle previo loro esame.

3. L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per quanto segue:

- a) oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita;
- b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.

▼ M3

4. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼ B*Articolo 235***Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione è concessa per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che sono utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime di ammissione temporanea.

▼ M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

▼ B*Articolo 236***Altre merci**

[Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice]

L'esenzione totale dal dazio all'importazione può essere concessa per le merci non elencate negli articoli da 208 a 216 e da 219 a 235, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, in una delle seguenti situazioni:

- a) le merci sono importate a titolo occasionale per un periodo non superiore a tre mesi;
- b) le merci sono importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico nell'Unione.

▼ M3

Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione nelle situazioni di cui alla lettera b).

▼B*Articolo 237***Termini specifici per l'appuramento**

(Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Per le merci di cui all'articolo 231, lettera c), all'articolo 233 e all'articolo 234, paragrafo 2, il termine per l'appuramento è di 6 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea.
2. Per gli animali di cui all'articolo 223, il termine per l'appuramento non è inferiore a 12 mesi dal momento in cui gli animali sono vincolati al regime di ammissione temporanea.

Sottosezione 4

Attuazione della procedura*Articolo 238***Indicazioni da includere nella dichiarazione in dogana**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

▼C2

1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione «TA» e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.

▼B

2. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono riesportate a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Uso finale*Articolo 239***Obblighi del titolare dell'autorizzazione di uso finale**

[Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice]

Un'autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale è concessa a condizione che il titolare dell'autorizzazione si impegni a soddisfare uno dei seguenti obblighi:

- a) utilizzare le merci ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o della riduzione del dazio;
- b) trasferire l'obbligo di cui alla lettera a) ad un'altra persona, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali.

▼B*CAPO 5***Trasformazione***Articolo 240***Autorizzazione**

(Articolo 211 del codice)

1. Un'autorizzazione per il regime di perfezionamento specifica le misure volte a stabilire:

- a) che i prodotti siano stati ottenuti dalla lavorazione di merci vincolate a un regime di perfezionamento;
- b) che le condizioni per il ricorso a merci equivalenti in conformità all'articolo 223 del codice o al sistema degli scambi standard in conformità all'articolo 261 del codice siano soddisfatte.

2. Un'autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa per gli accessori per la produzione ai sensi dell'articolo 5, punto 37, lettera e), del codice, ad eccezione dei seguenti:

- a) carburanti e fonti energetiche diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti trasformati o per la rilevazione di difetti nelle merci vincolate al regime che necessitano di riparazioni;
- b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti trasformati;
- c) materiali e attrezzature.

3. Un'autorizzazione per il perfezionamento attivo può essere concessa soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;
- b) il ricorso al regime non può avere come conseguenza l'elusione delle norme in materia di origine e delle restrizioni quantitative applicabili alle merci importate.

Il primo comma non si applica se l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

*Articolo 241***Indicazioni da includere nella dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo**

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

1. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati risultanti sono successivamente vincolati ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione doganale per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione «PA» e il pertinente numero di autorizzazione o numero INF, se del caso.

Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a misure di politica commerciale specifiche e tali misure continuano ad applicarsi nel momento in cui le merci, anche sotto forma di prodotti

▼B

trasformati, sono vincolate a un regime doganale successivo, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo contiene le indicazioni di cui al primo comma, nonché l'indicazione «M P C».

2. Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono riesportate a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione di riesportazione contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 242***Perfezionamento passivo (IM/EX)**

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l'autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno.

2. L'importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.

*Articolo 243***Riparazione nell'ambito del perfezionamento passivo**

(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Se il regime di perfezionamento passivo è richiesto per una riparazione, le merci d'esportazione temporanea devono potere essere riparate e il regime non può essere utilizzato per migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE*CAPO I***Formalità preliminari all'uscita delle merci***Articolo 244***Termine per la presentazione delle dichiarazioni pre-partenza**

(Articolo 263, paragrafo 1, del codice)

1. La dichiarazione pre-partenza di cui all'articolo 263 del codice è presentata all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

▼B

- a) in caso di trasporto marittimo:
- i) per i movimenti dei carichi in container diversi da quelli di cui ai punti ii) e iii): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale dell'Unione;
 - ii) per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo e tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;
 - iii) per i movimenti dei carichi in container effettuati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;
 - iv) per i movimenti non riguardanti i carichi in container: almeno 2 ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;
- b) in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione;
- c) in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un'ora prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione;
- d) in caso di trasporto ferroviario:
- i) se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno all'ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di uscita;
 - ii) in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare il territorio doganale dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, se la dichiarazione pre-partenza riguarda merci per le quali è chiesta una restituzione in conformità al regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽¹⁾, essa è presentata presso l'ufficio doganale competente al più tardi al momento del carico delle merci conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.
3. Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione pre-partenza è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare il territorio doganale dell'Unione:
- a) se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare il territorio doganale dell'Unione (trasporto intermodale);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

▼B

b) se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare il territorio doganale dell'Unione (trasporto combinato).

4. I termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di forza maggiore.

*Articolo 245***Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza**

[Articolo 263, paragrafo 2, lettera b), del codice]

1. Fatto salvo l'obbligo di presentare una dichiarazione doganale a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, del codice, oppure una dichiarazione di riesportazione a norma dell'articolo 270, paragrafo 1, del codice, l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero per le seguenti merci:

- a) energia elettrica;
- b) merci esportate mediante conduttura;
- c) invii di corrispondenza;
- d) merci trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell'Unione postale universale;
- e) effetti o oggetti mobili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
- f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) le merci di cui all'articolo 140, paragrafo 1, fatta eccezione per le seguenti merci, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto:
 - i) palette e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette;
 - ii) container e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per container;
 - iii) mezzi di trasporto e pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per mezzi di trasporto;
- h) merci corredate di carnet ATA e CPD;
- i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) merci trasportate su navi che circolano tra porti dell'Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- k) merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti dell'Unione senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

▼B

- l) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

 - m) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale dell'Unione:
 - i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;

 - ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di impianti offshore;

 - iii) articoli da utilizzare o consumare su impianti offshore;

 - n) le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

 - o) le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

 - p) le merci spedite dal territorio doganale dell'Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
2. La presentazione di una dichiarazione pre-partenza non è richiesta per le merci nei casi seguenti:
- a) se una nave che trasporta le merci tra porti dell'Unione deve effettuare uno scalo in un porto situato fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;

 - b) se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti dell'Unione deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci devono rimanere a bordo dell'aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;

 - c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale dell'Unione e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

▼B

- d) se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale dell'Unione con presentazione di una dichiarazione pre-partenza o in esonero dall'obbligo di presentare tale dichiarazione, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori del territorio doganale dell'Unione, a condizione che
- i) il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci a norma dell'articolo 144 o 245 del codice o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
 - ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
 - iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
- f) se le merci sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione ma sono state respinte dall'autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.

*CAPO 2****Formalità all'uscita delle merci****Articolo 246***Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se le merci sono presentate all'ufficio doganale di uscita in conformità all'articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per:

- a) l'identificazione della dichiarazione di esportazione;
- b) le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.

*Articolo 247***Mezzi per fornire la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Al fine di certificare l'uscita delle merci, la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione può essere fornita all'ufficio doganale di esportazione utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

*CAPO 3***Esportazione e riesportazione***Articolo 248***Invalidamento della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione**

(Articolo 174 del codice)

1. Se esiste una discrepanza nella natura delle merci svincolate per l'esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto alle merci presentate all'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione invalida la dichiarazione di cui trattasi.

2. Se, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione, il perfezionamento passivo o la riesportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto né informazioni sull'uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione, tale ufficio può invalidare la dichiarazione in questione.

*Articolo 249***Mezzi per la presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione**

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Se una dichiarazione di esportazione o di riesportazione era richiesta, ma le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione senza dichiarazione, per la presentazione a posteriori della dichiarazione di esportazione o di riesportazione possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 250***Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016**

1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1° maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.

2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:

- a) le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 *tervicies* e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
- b) le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all'articolo 88 del regolamento (CEE) n. 2454/93.



Articolo 251

Validità delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016

1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1° maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

- a) per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;
- b) per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione conformemente all'articolo 250, paragrafo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorizzazioni di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettere a) e b), sono valide finché non sono ritirate dalle autorità doganali che le hanno concesse.

Articolo 252

Validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016

Le decisioni relative a informazioni vincolanti già in vigore al 1° maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni. La decisione diventa vincolante sia per le autorità doganali che per il destinatario a decorrere dal 1° maggio 2016.

Articolo 253

Validità delle decisioni che concedono dilazioni di pagamento già in vigore al 1° maggio 2016

Le decisioni che concedono una dilazione di pagamento adottate a norma dell'articolo 224 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che sono valide al 1° maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

- a) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all'articolo 226, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida senza limiti di tempo;
- b) se la decisione è stata concessa per il ricorso alla procedura di cui all'articolo 226, lettere b) o c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, essa resta valida fino al riesame dell'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale ad essa correlata.

Articolo 254

Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1° maggio 2016

Se una decisione o un'autorizzazione rimane valida dopo il 1° maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1° maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all'allegato 90.

▼B

Articolo 255

Disposizioni transitorie sull'uso dei sigilli

I sigilli doganali e i sigilli di modello speciale conformi all'allegato 46 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Articolo 256

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

INDICE

*TITOLO I***DISPOSIZIONI GENERALI**

ALLEGATO A	Requisiti comuni in materia di dati per domande e decisioni
ALLEGATO B	Requisiti comuni in materia di dati per dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale delle merci unionali
ALLEGATO B-01	Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare
ALLEGATO B-02	Documento di accompagnamento transito
ALLEGATO B-03	Elenco degli articoli
ALLEGATO B-04	Documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS)
ALLEGATO B-05	Elenco di articoli transito/sicurezza («TSLol»)
ALLEGATO 12-01	Requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici e di altre persone

*TITOLO II***PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI**

ALLEGATO 22-01	Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale
ALLEGATO 22-02	Domanda per il certificato d'informazione INF 4 e certificato d'informazione INF 4
ALLEGATO 22-03	Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario
ALLEGATO 22-04	Prodotti esclusi dal cumulo regionale
ALLEGATO 22-05	Lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG (prodotti tessili)
ALLEGATO 22-11	Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

▼C1

▼B*TITOLO III***OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE**

ALLEGATO 32-01	Impegno del garante — Garanzia isolata
ALLEGATO 32-02	Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati
ALLEGATO 32-03	Impegno del garante — Garanzia globale
ALLEGATO 32-04	Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale

▼B

ALLEGATO 32-05	Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito unionale
ALLEGATO 33-01	Richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA
ALLEGATO 33-02	Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet CPD
ALLEGATO 33-03	Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA
ALLEGATO 33-04	Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con ATA/e-ATA
ALLEGATO 33-05	Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell'associazione garante dell'obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA
ALLEGATO 33-06	Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro
ALLEGATO 33-07	Sgravio/rimborso

*TITOLO IV***MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE**

Nessun allegato

*TITOLO V***NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI**

Nessun allegato

*TITOLO VI***IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE**

ALLEGATO 61-01	Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati
ALLEGATO 61-02	Bollettino d'informazione INF 3 — Dati obbligatori

*TITOLO VII***REGIMI SPECIALI**

ALLEGATO 71-01	Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea
----------------	---

▼B

ALLEGATO 71-02	Merci e prodotti sensibili
ALLEGATO 71-03	Elenco delle manipolazioni usuali consentite
ALLEGATO 71-04	Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti
ALLEGATO 71-05	Scambio standardizzato di informazioni (INF)
ALLEGATO 71-06	Informazioni da comunicare nel conto di appuramento
ALLEGATO 72-03	TC 11 — Ricevuta

TITOLO VIII

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

Nessun allegato

TITOLO IX

ALLEGATO 90	Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 254
-------------	---

*ALLEGATO A***REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DOMANDE E DECISIONI****Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati per domande e decisioni**

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni di cui alle presenti note sono applicabili a tutti i titoli del presente allegato.
2. Le tabelle dei requisiti in materia di dati di cui ai titoli da I a XXI includono tutti gli elementi dei dati necessari ai fini delle domande e delle decisioni trattate nel presente allegato.
3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.
4. I requisiti dei dati di cui al presente allegato si riferiscono sia alle domande e alle decisioni presentate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati elettronici sia alle domande e alle decisioni in formato cartaceo.
5. I dati che possono essere forniti per diverse domande e decisioni sono indicati nei requisiti dei dati di cui al capitolo 1, titolo I, del presente allegato.
6. I dati specifici di alcuni tipi di domande e decisioni sono indicati nei titoli da I a XXI del presente allegato.
7. Le disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al capitolo 2 dei titoli da I a XXI del presente allegato, non modificano lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Ad esempio, dato 5/8, l'identificazione delle merci è indicata come obbligatoria (stato «A») nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 1, del presente allegato per quanto riguarda le autorizzazioni di perfezionamento attivo (colonna 8a) e di perfezionamento passivo (colonna 8b); tuttavia tale informazione non viene riportata in caso di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza o di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard, quale descritto nel titolo I, capitolo 2, del presente allegato.
8. Salvo quando altrimenti indicato nelle annotazioni relative ai dati in questione, i dati riportati nella relativa tabella dei requisiti in materia di dati possono essere utilizzati ai fini sia delle domande sia delle decisioni.
9. Lo stato dei dati elencato nella tabella dei requisiti in materia di dati che segue non modifica il fatto che taluni dati sono forniti soltanto qualora le circostanze lo giustifichino. Ad esempio, il dato 5/6, compensazione per equivalenza, è utilizzato soltanto qualora sia richiesto l'uso della compensazione per equivalenza a norma dell'articolo 223 del codice.
10. Qualora una domanda di utilizzo di una procedura speciale diversa dal transito sia presentata a norma dell'articolo 163, è necessario fornire la serie di dati di cui alla colonna 8f della tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I del presente allegato in aggiunta a quelli richiesti dalla dichiarazione doganale, come stabilito dal titolo I, capitolo 3, sezione 1, dell'allegato B in relazione alla procedura interessata.



TITOLO I

Domande e decisioni

CAPITOLO 1

Legenda della tabella

Colonne	Tipo di domanda/decisione	Riferimento normativo	Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati
Numero d'ordine dei dati	Numero d'ordine del dato in questione		
Nome del dato	Nome del dato in questione		

Decisioni relative a informazioni vincolanti

1a	Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti (Decisione ITV)	Articolo 33 del codice	Titolo II
1b	Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine (Decisione IVO)	Articolo 33 del codice	Titolo III

Operatori economici autorizzati

2	Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato	Articolo 38 del codice	Titolo IV
---	--	------------------------	-----------

Valutazione in dogana

3	Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci	Articolo 73 del codice	Titolo V
---	---	------------------------	----------

Garanzia globale e dilazione di pagamento

4a	Domanda e autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa	Articolo 95 del codice	Titolo VI
4b	Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione	Articolo 110 del codice	Titolo VII
4c	Domanda e decisione sul rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione	Articolo 116 del codice	Titolo VIII

Formalità relative all'arrivo di merci

5	Domanda e autorizzazione per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea	Articolo 148 del codice	Titolo IX
---	---	-------------------------	-----------

Posizione doganale delle merci

6a	Domanda e autorizzazione per istituire servizi regolari di trasporto	Articolo 120	Titolo X
6b	Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato	Articolo 128	Titolo XI

▼B

Colonne	Tipo di domanda/decisione	Riferimento normativo	Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati
Formalità doganali			
7a	Domanda e autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata	Articolo 166, paragrafo 2, del codice	Titolo XII
7b	Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato	Articolo 179 del codice	Titolo XIII
7c	Domanda e autorizzazione per presentare la dichiarazione in dogana mediante iscrizione di dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione	Articolo 182 del codice	Titolo XIV
7d	Domanda e autorizzazione di autovalutazione	Articolo 185 del codice	Titolo XV
7e	Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane	Articolo 155	Titolo XVI
Procedure speciali			
8a	Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	Titolo XVII
8b	Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	Titolo XVIII
8c	Domanda e autorizzazione per il ricorso alla procedura di uso finale	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	(¹)
8d	Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di ammissione temporanea	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice	(¹)
8e	Domanda e autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci	Articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice	Titolo XIX
8f	Domanda e autorizzazione per il ricorso ai regimi di ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento attivo o perfezionamento passivo in situazioni in cui si applica l'articolo 163	Articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice e articolo 163	(¹)
Transito			
9a	Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR	Articolo 230 del codice	(¹)
9b	Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato ai fini del transito unionale	Articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice	Titolo XX

▼B

Colonne	Tipo di domanda/decisione	Riferimento normativo	Numero del titolo dei requisiti specifici in materia di dati
9c	Domanda e autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini del transito unionale	Articolo 233, paragrafo 4, lettera b) del codice	(¹)
9d	Domanda e autorizzazione per l'uso di sigilli di tipo speciale	Articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice	Titolo XXI
9e	Domanda e autorizzazione per l'uso della dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti	Articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice	(¹)
9f	Domanda e autorizzazione per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana	Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice	—

(¹) Non sono richiesti dati specifici

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.
B	A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione del richiedente: informazioni che i richiedenti possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.

Gruppi di dati

Gruppo	Titolo del gruppo
Gruppo 1	Informazioni sulla domanda/decisione
Gruppo 2	Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3	Parti
Gruppo 4	Date, tempi, periodi e luoghi
Gruppo 5	Identificazione delle merci
Gruppo 6	Condizioni e termini
Gruppo 7	Attività e procedure
Gruppo 8	Altri

Marchi

Tipo di marchio	Descrizione del marchio
[*]	Questo dato è utilizzato esclusivamente per la domanda interessata
[+]	Questo dato è utilizzato esclusivamente per la decisione interessata



Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f	
Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione																													
1/1	Tipo di codice della domanda/decisione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
1/2	Firma/Autenticazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
1/3	Tipo di domanda			A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	
1/4	Validità geografica – Unione					A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A	
1/5	Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito					A [1]																						A	
1/6	Numero di riferimento della decisione	A [+]	A [+]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]		A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	A [2]	
1/7	Autorità doganale che adotta la decisione	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]		A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	
Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni																													
2/1	Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute	A [*]	A																										
2/2	Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari	A [*]	A																										

▼B

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
2/3	Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi	A [*]	A [*]																									
2/4	Documenti allegati	A [*]	A [*]	A [*]	A	A	A	A [3]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
2/5	Numero di identificazione del magazzino di custodia								A [+]												A [+]							

Gruppo 3 – parti

3/1	Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]			A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]
3/2	Richiedente/titolare dell'autorizzazione o identificazione della decisione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
3/3	Rappresentante	A [*] [4]	A [*] [4]		A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]		A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]	A [4]
3/4	Identificazione del rappresentante	A [*]	A [*]		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
3/5	Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali			A [*]	A [*] [5]	A [*] [5]				A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]							A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]
3/6	Referente responsabile della domanda	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	C [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]

▼B

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
3/7	Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione			A [*]	A [*] [5]	A [*] [5]				A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]							A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]
3/8	Proprietario delle merci																			A		A [6]						

Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi

4/1	Luogo	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]			A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]	A [7]
4/2	Data	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
4/3	Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]		A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]					A [*] [5]	A [*] [5]	A [*] [5]
4/4	Luogo in cui sono tenuti i registri contabili				A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*] [9]	A [*] [9]	A [*] [9]	A [*] [9]	A [*] [8]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
4/5	Primo luogo di trasformazione o utilizzazione																A [*] [10]		A [*] [10]	A [*] [10]		A [*] [10]						
4/6	Data [richiesta] di avvio della decisione	A [+]	A [+]	A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]		C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]			C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]	C [*] A [+]

▼B

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
4/7	Data di scadenza della decisione	A [+]	A [+]		A												A [+]	A [+]	A [+]	A [+]								
4/8	Ubicazione delle merci							A [*] [11]					A	A	A	A								A	A	A		
4/9	Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione																A	A	A	A		A						
4/10	Ufficio(i) doganale di vincolo																A	A	A	A	A							
4/11	Ufficio(i) doganale di appuramento																A	A	A	A	A	A						
4/12	Ufficio doganale di garanzia					A [+]	A		A								A	A [12]	A	A	A							
4/13	Ufficio doganale di controllo								A [+]			A [+]	A [+]	A [+]	A [+]		A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]						
4/14	Ufficio(i) doganale di destinazione																						C [*] A [+]		C [*] A [+]			A
4/15	Ufficio(i) doganale di partenza																							C [*] A [+]				A
4/16	Termine										A [+]		A [+]	A [+] [13]										A [+]	A [+]	A [+]		
4/17	Periodo per l'appuramento																A	A	A	A		A						

▼B

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
4/18	Conto di appuramento																A [+] [14]	A [+]				A [+] [15]						

Gruppo 5 – Identificazione delle merci

5/1	Codice delle merci	C [*] A [+]	A		A			A [*]				A	A	A			A	A	A	A	C [*]								
5/2	Descrizione delle merci	A	A		A		B	A [*]	A			A	A	A	A		A	A	A	A	A								
5/3	Quantità delle merci	A [+]						A [*]				A		A			A	A	A	A									
5/4	Valore delle merci						B										A	A	A	A									
5/5	Tasso di rendimento																A	A	A			A [16]							
5/6	Merci equivalenti																A	A	A	A	A								
5/7	Prodotti trasformati																A	A	A			A [17]							
5/8	Identificazione delle merci																A	A	A	A	A	A							
5/9	Categorie di movimenti di merci esclusi																						A [+]	A [+]	A [+]				

Gruppo 6 – Condizioni e termini

6/1	Divieti e restrizioni											A [*]	A	A	A															
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▼B

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
6/2	Condizioni economiche																A	A				A [17]						
6/3	Osservazione di carattere generale.	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]		A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]	A [+]

Gruppo 7 – Attività e procedure

7/1	Tipo di transazione	A [*]	A																										
7/2	Tipo di procedure doganali					A	A					A	A	A	A														
7/3	Tipo di dichiarazione											A		A															
7/4	Numero di operazioni					B [*]						A [*]	A [*]	A [*]	A [*]								A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	
7/5	Dettagli relativi alle attività pianificate											A					A	A	A	A	A	A							

Gruppo 8 – Altri

8/1	Tipo di contabilità principale a fini doganali					A [*]			A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]						A [*]	A [*]	A [*]
8/2	Tipo di scritture					A [*]			A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
8/3	Accesso ai dati													A														A	
8/4	Campioni ecc.	A [*]	A																										

▼B

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	1a	1b	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b	7a	7b	7c	7d	7e	8a	8b	8c	8d	8e	8f	9a	9b	9c	9d	9e	9f
8/5	Informazioni supplementari	C [*]	C [*]		C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]	C [*]
8/6	Garanzia						A		A								A [18]	A [12]	A	A	A							
8/7	Importo della garanzia								A								A [18]	A [12]	A	A	A							
8/8	Trasferimento di diritti e obblighi																A	A	A	A	A							
8/9	Parole chiave	A [+]	A [+]																									
8/10	Informazioni sulle strutture di deposito								A													A						
8/11	Deposito di merci dell'Unione								A													A						
8/12	Consenso alla pubblicazione nell'elenco dei titolari di autorizzazione			A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]		A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]	A [*]
8/13	Calcolo dell'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice																A					A [19]						

▼ **B****Note**

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Questo dato viene completato soltanto nei casi in cui l'autorizzazione a fornire una garanzia globale sarà utilizzata per il vincolo delle merci al regime di transito unionale.
[2]	Questo dato è utilizzato nella domanda solo in caso di domanda di modifica, rinnovo o revoca della decisione.
[3]	<p>Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agricola comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione o di esportazione al momento del deposito della relativa dichiarazione in dogana, la domanda deve essere corredata anche di un attestato delle autorità incaricate di rilasciare detti titoli da cui risulti che sono stati fatti i passi necessari per annullarne gli effetti.</p> <p>Tuttavia, il suddetto attestato non è richiesto se:</p> <p>a) l'autorità doganale presso cui è depositata la domanda è incaricata di rilasciare i titoli in parola;</p> <p>b) il motivo addotto a sostegno della domanda consiste in un errore che non ha incidenza sull'imputazione di detti titoli.</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di riesportazione, di vincolo delle merci in deposito doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci.</p>
[4]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è richiesto il numero EORI della persona. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo, salvo nel caso di domanda o decisione in formato cartaceo.
[5]	Tale informazione non deve essere comunicata se il richiedente è un operatore economico autorizzato.
[6]	Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di ammissione temporanea e il diritto doganale ne impone la presentazione.
[7]	Questa informazione è utilizzata solo in caso di domanda in formato cartaceo.
[8]	Questo dato non è utilizzato qualora si intenda fare uso di un deposito doganale pubblico di tipo II.
[9]	Questa informazione non è richiesta nei casi in cui si applica l'articolo 162.
[10]	<p>► M3 Questa informazione è comunicata soltanto ai fini delle domande seguenti:</p> <p>a) domande di autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di uso finale nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 162;</p> <p>b) domande di autorizzazione di ammissione temporanea di cui all'articolo 205. ◀</p>
[11]	Questa informazione può non essere fornita nei casi in cui la legislazione doganale dell'Unione non prevede l'obbligo di presentare le merci.
[12]	In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento passivo questo dato non viene utilizzato a meno che non sia presentata domanda di importazione anticipata di prodotti di sostituzione o di prodotti trasformati.
[13]	Questa informazione è comunicata nella decisione soltanto nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia esentato dall'obbligo di presentazione delle merci.
[14]	► M3 Questa informazione è utilizzata in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all'articolo 176 e in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX. ◀

▼ B

Numero della nota	Descrizione della nota
[15]	► M3 Questa informazione è comunicata soltanto in caso di autorizzazione all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di uso finale. ◀
[16]	Questa informazione è comunicata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale e prevede la trasformazione delle merci.
[17]	Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo.
[18]	In caso di domanda di utilizzo del regime di perfezionamento attivo EX/IM questo dato non viene utilizzato salvo quando siano applicabili i dazi all'esportazione.
[19]	Questa informazione è utilizzata soltanto nei casi in cui la domanda si riferisce al ricorso al regime di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti in materia di dati**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**Gruppo 1 – Informazioni sulla domanda/decisione****1/1. Tipo di codice della domanda/decisione**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Domanda:

Utilizzando i codici pertinenti, indicare per quale autorizzazione o decisione viene presentata domanda.

Decisione:

Indicare il tipo di autorizzazione o decisione utilizzando i codici pertinenti.

1/2. Firma/Autenticazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

le domande in formato cartaceo sono firmate dalla persona che presenta la domanda. Il firmatario deve precisare la sua funzione.

Le domande presentate utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati sono autentiche dalla persona che presenta la domanda (richiedente o suo rappresentante).

Una domanda presentata mediante l'interfaccia armonizzata a livello UE definita di concerto tra la Commissione e gli Stati membri si considera autenticata.

Decisione:

firma delle decisioni in formato cartaceo o autentica delle decisioni effettuata utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati dalla persona che adotta la decisione che concede l'autorizzazione o la decisione relativa al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Colonna 1a della tabella:

se il richiedente dispone di un riferimento lo può inserire qui.

Colonna 2 della tabella:

Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

▼B**1/3. Tipo di domanda****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare il tipo di domanda utilizzando il codice pertinente. In caso di domanda di modifica o, se applicabile, di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, indicare inoltre nei dati il pertinente numero di riferimento della decisione. 1/6 Numero di riferimento della decisione

1/4. Validità geografica – Unione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

In deroga all'articolo 26 del codice, indicare se l'effetto della decisione è limitato a uno o più Stati membri, indicando esplicitamente lo o gli Stati membri interessati.

1/5. Validità geografica – Paesi interessati dal regime comune di transito**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare i paesi interessati dal regime comune di transito in cui può essere utilizzata l'autorizzazione.

1/6. Numero di riferimento della decisione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Riferimento unico attribuito alla decisione dalle autorità doganali competenti.

1/7. Autorità doganale che adotta la decisione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Numero di identificazione o nome e indirizzo dell'autorità doganale che adotta la decisione.

Colonna 1b della tabella:

Numero di identificazione o firma e nome dell'autorità doganale dello Stato membro che ha adottato la decisione.

Colonna 2 della tabella:

Autenticazione e nome dell'amministrazione doganale dello Stato membro. Il nome dell'amministrazione doganale dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

Gruppo 2 – Riferimenti a documenti di accompagnamento, certificati e autorizzazioni**2/1. Altre domande e decisioni relative alle informazioni vincolanti detenute****Colonna 1a della tabella:**

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente ha presentato domanda di decisione ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe (a quelle riportate nei dati) all'interno dell'Unione. 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati. II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni:

Paese della domanda: il paese in cui è stata presentata la domanda

Luogo della domanda: il luogo in cui è stata presentata la domanda

Data della domanda: la data in cui le competenti autorità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma del codice hanno ricevuto la domanda.

numero di riferimento della decisione ITV: numero di riferimento della decisione ITV che il richiedente ha già ricevuto. Questa parte è obbligatoria se il richiedente ha ricevuto decisioni ITV a seguito della sua domanda.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

▼B

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se il richiedente ha presentato domanda di decisione IVO e/o ITV, o ha ricevuto una tale decisione, per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati. 5/1 Codice delle merci e dati. 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 nel titolo III; fornendo le informazioni pertinenti. In caso affermativo è necessario fornire il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui trattasi.

2/2. Decisioni relative a informazioni vincolanti comunicate ad altri titolari**Colonna 1a della tabella:**

Indicare se il richiedente è o no al corrente di decisioni ITV rilasciate ad altri titolari per merci identiche o analoghe a quelle riportate nei dati 5/2 Descrizione delle merci nel presente titolo e nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. Le informazioni relative a decisioni ITV esistenti possono essere consultate nella banca dati pubblica EBTI accessibile su Internet.

In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:

numero di riferimento della decisione ITV: il numero di riferimento della decisione ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione ITV.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, è stata già presentata nell'Unione una domanda di decisione IVO e/o ITV per merci identiche o analoghe, o se tale decisione è stata rilasciata.

In caso affermativo le seguenti informazioni complementari sono facoltative:

numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV: il numero di riferimento della decisione IVO e/o ITV di cui il richiedente è a conoscenza.

Data di avvio della decisione: la data in cui ha inizio la validità della decisione IVO e/o ITV.

Codice delle merci: il codice della nomenclatura indicato sulla decisione IVO e/o ITV.

2/3. Procedimenti legali o amministrativi in corso o conclusi**Colonna 1a della tabella:**

Indicare se il richiedente è a conoscenza o no di procedimenti legali o amministrativi in corso nell'Unione in materia di classificazione tariffaria o di una sentenza sulla stessa materia già pronunciata nell'Unione in relazione alle merci descritte nei dati 5/2. Descrizione delle merci e dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II. In caso affermativo è necessario fornire anche le seguenti informazioni complementari:

▼B

nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

Colonna 1b della tabella:

Indicare se, stando alle informazioni di cui dispone il richiedente, le merci descritte nei dati 5/1. Codice delle merci e dati 5/2. Descrizione delle merci nel presente titolo o nei dati III/3 Le condizioni che consentono di determinare l'origine nel titolo III sono soggette a procedimenti legali o amministrativi in corso nell'Unione in relazione all'origine o una sentenza in materia è già stata pronunciata nell'Unione.

nome e indirizzo del tribunale, numero di riferimento della causa in corso e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

2/4. Documenti allegati**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o la data di rilascio del o dei documenti allegati alla domanda o alla decisione. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati.

Se il documento contiene il seguito di informazioni fornite altrove nella domanda o nella decisione, indicare il riferimento ai dati di cui trattasi.

2/5. Numero di identificazione del magazzino di custodia**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Se pertinente, fornire l'eventuale numero di identificazione assegnato al magazzino di custodia dall'autorità doganale che adotta la decisione.

Gruppo 3 – parti**3/1. Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Domanda:

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

Indicare il nome e indirizzo della persona interessata.

Decisione:

Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.

Il titolare dell'autorizzazione è la persona a cui l'autorizzazione è rilasciata.

3/2. Richiedente/titolare dell'autorizzazione o identificazione della decisione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Domanda:

Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali.

▼B

Indicare il numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) della persona interessata, come stabilito dall'articolo 1, punto 18.

In caso di domanda presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, deve essere sempre indicato il numero EORI del richiedente.

Decisione:

Il destinatario della decisione è la persona a cui la decisione è rilasciata.

Il titolare dell'autorizzazione è la persona a cui l'autorizzazione è rilasciata.

3/3. Rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione è rappresentato, fornire le pertinenti informazioni sulla persona che lo rappresenta.

Se richiesto dall'autorità doganale che adotta la decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.

3/4. Identificazione del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se il richiedente indicato nei dati 3/1 Richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione o dati 3/2 Identificazione del richiedente/titolare dell'autorizzazione o decisione è rappresentato, indicare il numero EORI della persona che lo rappresenta.

Se richiesto dall'autorità doganale che adotta la decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del codice, fornire copia del pertinente contratto, procura o qualsiasi altro documento attestante che la persona in questione è abilitata ad agire come rappresentante doganale.

3/5. Nome e estremi di contatto della persona responsabile delle questioni doganali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Estremi di contatto, incluso il numero di fax, se pertinente, della persona interessata, che possono essere utilizzate per ulteriori contatti e comunicazioni relativi a questioni doganali.

3/6. Referente responsabile della domanda

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda.

Queste informazioni sono fornite soltanto quando il referente sia diverso dalla persona responsabile delle questioni doganali indicata nei dati 3/5 Nome e estremi di contatto della persona responsabile per le questioni doganali

Indicare il nome del referente e qualsiasi delle seguenti informazioni: numero di telefono, indirizzo email (di preferenza quello di una casella funzionale di posta elettronica) e, se pertinente, numero di fax.

▼ B**3/7. Persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Ai fini dell'articolo 39, lettera a), del codice, indicare il nome e tutte le informazioni della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente della società, consiglio e consiglieri di amministrazione, se pertinente. Tra le informazioni devono figurare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita numero di identificazione nazionale.

3/8. Proprietario delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Se applicabile a norma dell'articolo pertinente, inserire il nome e l'indirizzo del proprietario (non cittadino dell'Unione) delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea, come indicato nei dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. Designazione delle merci

Gruppo 4 – Date, tempi, periodi e luoghi**4/1. Luogo**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

luogo in cui la domanda è stata firmata o altrimenti autenticata.

Decisione:

luogo in cui sono state adottate l'autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull'origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

4/2. Data

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

Domanda:

data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda.

Decisione:

data in cui sono state adottate l'autorizzazione o la decisione relative a informazioni vincolanti sull'origine o sul rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione.

4/3. Luogo in cui è tenuta o è accessibile a fini doganali la contabilità principale del richiedente

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:

▼ M3

La contabilità principale a fini doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, è la contabilità che deve essere considerata dalle autorità doganali la contabilità principale a fini doganali che permette a dette autorità di vigilare su e monitorare tutte le attività contemplate dall'autorizzazione o dalla decisione di cui trattasi. La contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal richiedente può essere accettata come contabilità principale a fini doganali nella misura in cui faciliti i controlli doganali mediante audit.

▼ B

Indicare l'indirizzo completo del luogo (compreso lo Stato membro) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest'ultimo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

▼B**Colonne 1a e 1b della tabella:**

Le informazioni vincolanti devono essere fornite soltanto se il paese è differente da quello indicato nei dati trasmessi per l'identificazione del richiedente.

4/4. Luogo in cui sono tenuti i registri contabili**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi (compreso lo o gli Stati membri) in cui si intende conservare o rendere accessibile la contabilità principale. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest'ultimo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Queste informazioni sono necessarie per individuare il luogo in cui è conservata la documentazione relativa alle merci che si trovano all'indirizzo indicato nei dati 4/8. Ubicazione delle merci.

4/5. Primo luogo di trasformazione o utilizzazione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Indicare l'indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.

4/6. Data [richiesta] di avvio della decisione**Colonne 1a e 1b della tabella:**

La data di inizio della validità della decisione relativa alle informazioni vincolanti.

Colonna 2 della tabella:

Indicare il giorno, il mese e l'anno, in conformità all'articolo 29.

Colonne 3; 4a; 5; 6a; 6b; da 7a a 7e, da 8a a 8e e da 9a a 9f della tabella:*Domanda:*

il richiedente può chiedere che la validità dell'autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all'articolo 22, paragrafo 4, del codice.

Decisione:

la data in cui prende effetto l'autorizzazione.

Colonna 4b della tabella:*Domanda:*

il richiedente può chiedere che la validità dell'autorizzazione abbia inizio un giorno specifico. Tale data deve, tuttavia, tenere conto dei termini indicati all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del codice e non può essere antecedente a quella indicata all'articolo 22, paragrafo 4, del codice.

Decisione:

la data di inizio del primo periodo operativo fissato dall'autorità ai fini del calcolo del termine differito di pagamento.

4/7. Data di scadenza della decisione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

La data di fine validità dell'autorizzazione o della decisione relativa alle informazioni vincolanti.

▼ B**4/8. Ubicazione delle merci****Colonna 4c della tabella:**

Indicare il nome e l'indirizzo della località in questione, nonché l'eventuale CAP. Qualora la domanda sia presentata utilizzando una tecnica elettronica di elaborazione dei dati, al posto dell'indirizzo può essere indicato il codice pertinente, purché garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

Colonna 7e della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo in cui avviene la pesatura delle banane.

Colonne da 7b a 7d della tabella:**▼ M3**

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo o dei luoghi in cui possono essere ubicate le merci vincolate a un regime doganale.

▼ B**Colonna 9a della tabella:**

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell'ambito di un'operazione TIR.

Colonna 9b della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo(i) in cui le merci saranno vincolate al regime di transito unionale.

Colonna 9c della tabella:

Utilizzando il codice pertinente, inserire l'identificativo del luogo(i) in cui saranno prese in consegna le merci nell'ambito del regime di transito unionale.

4/9. Luogo (luoghi) di trasformazione o utilizzazione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare l'indirizzo del luogo di cui trattasi utilizzando il codice pertinente.

4/10. Ufficio(i) doganale di vincolo**▼ M3****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo suggeriti, quali definiti all'articolo 1, punto 17.

▼ B**4/11. Ufficio(i) doganale di appuramento****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare gli uffici doganali suggeriti.

4/12. Ufficio doganale di garanzia**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare l'ufficio doganale interessato.

4/13. Ufficio doganale di controllo**▼ M3****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare l'ufficio doganale di controllo competente, quale definito all'articolo 1, punto 36.

▼B**4/14. Ufficio(i) doganale di destinazione****Colonne 9a e 9c della tabella:**

Indicare l'ufficio(i) doganale di destinazione competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna dal destinatario autorizzato.

Colonna 9f della tabella:

Indicare l'ufficio(i) doganale di destinazione competente per l'aeroporto(i)/porto(i) di destinazione.

4/15. Ufficio(i) doganale di partenza**Colonna 9b della tabella:**

Indicare l'ufficio(i) doganale di partenza competente per il luogo in cui le merci sono vincolate al regime di transito unionale.

Colonna 9f della tabella:

Indicare l'ufficio(i) doganale di partenza competente per l'aeroporto(i)/porto(i) di partenza.

4/16. Termine**Colonna 6b della tabella:**

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l'ufficio doganale deve effettuare i controlli prima della partenza delle merci.

Colonna 7b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l'ufficio doganale di presentazione deve informare l'ufficio doganale di controllo della propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.

Colonna 7c della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale l'ufficio doganale può comunicare la propria intenzione di effettuare un controllo prima che le merci si considerino svincolate.

Colonne 9a e 9c della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo entro il quale il destinatario autorizzato riceve l'autorizzazione di scarico.

Colonne 9b della tabella:

Indicare (in minuti) il limite di tempo a disposizione dell'ufficio doganale di partenza dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato entro il quale le autorità doganali possono procedere agli eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci.

4/17. Periodo per l'appuramento**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare (in mesi) il periodo di tempo stimato necessario per le operazioni da effettuare o usare nell'ambito del regime doganale speciale cui si riferisce la domanda.

Indicare se è applicabile la proroga automatica del periodo per l'appuramento a norma dell'articolo 174, paragrafo 2.

Colonna 8a della tabella:

L'autorità doganale che adotta la decisione può specificare nell'autorizzazione che un periodo di appuramento scade l'ultimo giorno del mese/trimestre/semestre successivo al mese/trimestre/semestre nel corso del quale ha preso inizio il periodo di appuramento.

▼B**4/18. Conto di appuramento****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare se è necessario utilizzare il conto di appuramento.

In caso affermativo indicare il termine di cui all'articolo 175, paragrafo 1, entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere il conto di appuramento all'ufficio doganale di controllo.

Se pertinente, specificare il contenuto del conto di appuramento in conformità all'articolo 175, paragrafo 3.

Gruppo 5 – Identificazione delle merci**5/1. Codice delle merci****Colonna 1a della tabella:***Domanda:*

indicare il codice della nomenclatura doganale in cui il richiedente si aspetta che le merci vengano classificate.

Decisione:

il codice della nomenclatura doganale in cui le merci devono essere classificate.

Colonna 1b della tabella:*Domanda:*

La voce/sottovoce (codice della nomenclatura doganale) alla quale sono classificate le merci con un livello sufficiente di dettaglio tale da consentire l'individuazione della regola per la determinazione dell'origine. Se il richiedente una decisione IVO è titolare di una decisione ITV per le stesse merci, indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.

Decisione:

La voce/sottovoce o il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre quale indicati nella domanda.

Colonna 3 della tabella:

Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre delle merci.

Colonna 4c della tabella:

Indicare il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre, il codice TARIC e, se pertinente, il o i codici aggiuntivi TARIC e il o i codici aggiuntivi nazionali delle merci in questione.

▼M3**Colonne da 7b a 7d della tabella:****▼B**

Indicare almeno le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci in questione.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo o passivo.

Il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre deve essere fornito quando:

vengono utilizzate merci equivalenti o si ricorre al sistema degli scambi standard,

le merci sono contemplate dall'allegato 71-02,

▼B

le merci non sono contemplate dall'allegato 71-02 e viene utilizzato il codice 22 delle condizioni economiche (regola de minimis).

Colonna 8c della tabella:

- 1) Se la domanda riguarda merci da vincolare a un regime speciale diverso da quello di cui al successivo punto 2), inserire - laddove pertinente - il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre (1^a suddivisione), il codice TARIC (2^a suddivisione) e, se applicabile, il codice TARIC supplementare (3^a suddivisione).
- 2) Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), i codici della nomenclatura combinata non sono richiesti.

Colonna 8d della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.

Colonna 8e della tabella:

Indicare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura combinata delle merci da vincolare al regime di deposito doganale.

Se la domanda riguarda una serie di articoli di merci differenti, i dati possono non essere completi. In questo caso si prega di descrivere la natura delle merci da immagazzinare nella struttura di deposito interessata nel dato 5/2 Descrizione delle merci.

Qualora siano utilizzate merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, è necessario fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre.

5/2. Descrizione delle merci**Colonna 1a della tabella:***Domanda:*

Descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale, includendo anche informazioni dettagliate sulla composizione della merce e i metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano essenziali per la sua classificazione. Eventuali informazioni che il richiedente considera riservate dovrebbero essere inserite nei dati II/3 Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo II.

Decisione:

Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione ITV a quelle presentate per lo sdoganamento. Non devono figurare informazioni che il richiedente ha indicato come confidenziali nella domanda ITV.

Colonna 1b della tabella:*Domanda:*

Descrizione dettagliata delle merci tale da consentirne l'identificazione.

▼B*Decisione:*

Descrizione delle merci sufficientemente precisa da consentirne il riconoscimento sicuro e da permettere di collegare con facilità le merci descritte nella decisione IVO a quelle presentate.

Colonna 3 della tabella:

Indicare la denominazione commerciale delle merci.

Colonna 4c della tabella:

Indicare la denominazione commerciale consueta delle merci o la loro descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella utilizzata nella dichiarazione doganale riportata nei dati. VIII/1 Titolo per il recupero.

Indicare il numero, la natura, le marche e i numeri di identificazione dei colli. Nel caso di merci non imballate, indicare il numero di oggetti o «merce alla rinfusa».

Colonne da 7a a 7d e 8d della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci.

La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda. Quando si prevede di utilizzare merci equivalenti o il sistema degli scambi standard, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci.

Colonna 8c della tabella:

Indicare la denominazione commerciale e/o tecnica delle merci. La denominazione commerciale e/o tecnica dovrebbe essere sufficientemente chiara e dettagliata da consentire di adottare una decisione in relazione alla domanda.

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte I, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), il richiedente dovrebbe indicare ad esempio: «Aeromobili civili e loro parti/disposizioni speciali, parte B della nomenclatura combinata».

Colonne 5 e 8e della tabella:

Indicare quantomeno se si tratta di prodotti agricoli e/o industriali.

5/3. Quantità delle merci**Colonna 1a della tabella:**

Questo dato viene utilizzato soltanto nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicando le quantità di merci che possono essere sdoganate in tale periodo di uso esteso e le relative unità. Le unità sono espresse in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].

▼ B**Colonna 4c della tabella:**

Indicare la quantità netta delle merci espressa in unità supplementari a norma della nomenclatura combinata [allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio].

Colonne 7b e 7d della tabella:

Indicare la quantità stimata di merci da vincolare a un regime doganale, utilizzando la semplificazione data, su base mensile.

Colonne da 8a a 8d della tabella:

Indicare il quantitativo massimo stimato delle merci da vincolare al regime speciale durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

Se la domanda riguarda merci contemplate dalle disposizioni speciali (parti A e B) contenute nella parte 1, «Disposizioni preliminari», sezione II della nomenclatura combinata (prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione/aeromobili civili e prodotti destinati all'uso in aeromobili civili), non è necessario fornire indicazioni sul quantitativo delle merci.

5/4. Valore delle merci**Colonna 4b della tabella:**

Fornire informazioni sul valore stimato delle merci per le quali si chiede l'autorizzazione.

▼ M3**Colonne da 8a a 8d della tabella:****▼ B**

Indicare il valore massimo stimato in euro delle merci da vincolare al regime speciale. In aggiunta a quello in euro è possibile indicare il valore in una valuta diversa.

▼ M3

▼ B**5/5. Tasso di rendimento****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare il tasso di rendimento stimato o il tasso medio di rendimento stimato o, se pertinente, il metodo utilizzato per calcolare tale tasso.

5/6. Merci equivalenti**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito.

Domanda:

Se si prevede di utilizzare merci equivalenti, indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci equivalenti e le merci che queste ultime sostituiscono.

I codici pertinenti forniti per il dato 5/8 Identificazione delle merci possono essere utilizzati per suggerire misure di sostegno che potrebbero essere utili per tale comparazione.

▼ B

Indicare se le merci non unionali sarebbero soggette a dazi antidumping, di compensazione o di salvaguardia o a qualsiasi altro dato aggiuntivo derivante da una sospensione delle concessioni, qualora fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Autorizzazione:

Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per l'utilizzo di merci equivalenti.

Colonna 8a della tabella:

Se le merci equivalenti si trovano in una fase più avanzata di produzione o in condizioni migliori delle merci unionali (in caso di riparazione), indicare le informazioni pertinenti.

5/7. Prodotti trasformati

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Inserire informazioni su tutti i prodotti trasformati risultanti dalle operazioni, indicando, se del caso, il principale prodotto trasformato e i prodotti secondari trasformati che sono sottoprodotti delle operazioni di perfezionamento diversi dal principale prodotto trasformato.

Codice della nomenclatura combinata e descrizione: note in relazione ai dati 5/1. Codice delle merci e 5/2. È applicabile la descrizione delle merci.

5/8. Identificazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare le misure di identificazione previste, utilizzando almeno uno dei codici pertinenti.

Colonne della tabella 8a; 8b e 8c:

Non è necessario fornire questa informazione in caso di deposito doganale o di perfezionamento attivo o passivo con compensazione per equivalenza. In questo caso si usa invece il dato 5/6 Merci equivalenti.

Non è necessario fornire questa informazione in caso di perfezionamento passivo con il sistema degli scambi standard. In questo caso si deve compilare invece il dato XVIII/2 Prodotti di sostituzione di cui al titolo XVIII.

5/9. Categorie di movimenti di merci esclusi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

▼ M3

Specificare i movimenti o, utilizzando le prime sei cifre del codice della nomenclatura combinata, le merci escluse dalla semplificazione.

▼ B**Gruppo 6 – Condizioni e termini****6/1. Divieti e restrizioni**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:

Indicare eventuali divi divieti o restrizioni a livello nazionale o unionale applicabili alle merci e/o Al regime interessati nello o negli Stati membri di presentazione.

Specificare le autorità competenti responsabili dei controlli o formalità da effettuare prima dello sdoganamento delle merci.

▼B**6/2. Condizioni economiche****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Il regime di perfezionamento attivo o passivo può essere utilizzato soltanto quando gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

Nella maggior parte dei casi non è necessario un esame delle condizioni economiche. Tuttavia, in alcuni casi tale esame deve essere effettuato a livello unionale.

Per ciascun codice di nomenclatura combinata indicato nei dati deve essere utilizzato almeno uno dei codici pertinenti definiti per le condizioni economiche indicati nel dato 5/1 Codice delle merci Il richiedente può fornire ulteriori indicazioni, in particolare laddove è necessario un esame delle condizioni economiche.

6/3. Osservazione di carattere generale.**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Informazioni generali sugli obblighi e/o le formalità derivanti dall'autorizzazione.

Obblighi derivanti dall'autorizzazione con particolare riguardo all'obbligo di informare le autorità che adottano la decisione di modifiche dei fatti e delle condizioni sottostanti, come stabiliti dall'articolo 23, paragrafo 2, del codice.

L'autorità doganale che adotta la decisione comunica informazioni in merito al diritto di ricorso in conformità all'articolo 44 del codice.

Colonna 4c della tabella:

Indicare i dettagli degli eventuali requisiti alle quali resta soggetta la merce fino all'esecuzione della decisione.

Se pertinente, la decisione deve riportare una menzione per informare il beneficiario che deve consegnare l'originale della decisione all'ufficio doganale di esecuzione da lui prescelto contestualmente alla presentazione della merce.

Colonne 7a e 7c della tabella:

La decisione deve specificare che si può derogare all'obbligo di presentare una dichiarazione supplementare nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 2, del codice.

L'obbligo di presentare una dichiarazione supplementare può venire meno se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 167, paragrafo 3, del codice.

Colonne 8a e 8b della tabella:

Le autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più di uno Stato membro includono gli obblighi di cui all'articolo 176, paragrafo 1.

Le autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX che interessano uno Stato membro includono l'obbligo di cui all'articolo 175, paragrafo 5.

Specificare se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica conformemente all'articolo 170, paragrafo 1.

▼B**Colonne 9a e 9c della tabella:**

Specificare se sono necessari eventuali altri interventi prima che il destinatario autorizzato possa disporre delle merci ricevute.

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il destinatario autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

Colonna 9b della tabella:

Specificare se lo speditore autorizzato intende presentare una dichiarazione di transito all'ufficio doganale di partenza prima dello sdoganamento delle merci.

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, indicare eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

Colonna 9d della tabella:

Specificare che le pratiche in materia di sicurezza di cui all'allegato A della norma ISO 17712 si applicano all'uso di sigilli di tipo speciale.

Illustrare le modalità per effettuare un controllo e una registrazione adeguati dei sigilli prima della loro applicazione e uso.

Descrivere gli interventi da attuare qualora siano constatate anomalie o manomissioni.

Specificare il trattamento dei sigilli dopo l'utilizzo.

La persona che utilizza i sigilli di tipo speciale non riordina, riutilizza o duplica i numeri o gli identificativi unici dei sigilli, a meno che non ne sia autorizzata dall'autorità doganale.

Colonna 9f della tabella:

Indicare le misure operative e di controllo cui si deve conformare il titolare dell'autorizzazione.

Gruppo 7 – Attività e procedure**7/1. Tipo di transazione****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Indicare (SÌ/NO) se la domanda fa riferimento a una operazione di importazione o esportazione, specificando per quale operazione si intende utilizzare la decisione ITV o IVO. È necessario specificare il tipo di regime speciale.

7/2. Tipo di procedure doganali**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:****▼M3**

Indicare, utilizzando i pertinenti codici unionali, se l'autorizzazione è destinata ad essere utilizzata per procedure doganali o per la gestione di strutture di deposito. Se del caso, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.

▼B**7/3. Tipo di dichiarazione****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare il tipo di dichiarazione doganale che il richiedente intende utilizzare (normale, semplificata o iscrizione nelle scritture del dichiarante).

Nel caso di dichiarazioni semplificate, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione per la dichiarazione semplificata non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

Nel caso iscrizione nelle scritture, inserire il numero di riferimento dell'autorizzazione, qualora non sia possibile ricavarlo da altre informazioni contenute nella domanda. Se l'autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della corrispondente domanda.

7/4. Numero di operazioni (spedizioni)**Colonna 4a della tabella:**

Quando la garanzia globale viene utilizzata per coprire obbligazioni doganali in essere o per vincolare le merci a un regime speciale, indicare il numero di spedizioni relative al recente periodo di 12 mesi.

Colonne 6b, 7a, 7c e 7d della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.

Colonna 7b della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile (e relativo Stato membro di presentazione) con cui il richiedente intende utilizzare la dichiarazione semplificata.

Colonna 9a della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell'ambito di un'operazione TIR.

Colonna 9b della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente invierà merci nell'ambito del regime di transito unionale.

Colonna 9c della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente riceverà merci nell'ambito del regime di transito unionale.

Colonne da 9d a 9f della tabella:

Indicare una stima sulla frequenza mensile con cui il richiedente utilizzerà gli accordi sul transito unionale.

7/5. Dettagli relativi alle attività pianificate**Colonne 8a, 8b, 8c, 8e e 8f della tabella:**

Descrivere la natura delle attività o degli utilizzi programmati (ad esempio informazioni sulle operazioni nell'ambito di un contratto per la trasformazione o sul tipo di manipolazioni usuali nell'ambito del regime di perfezionamento attivo) da eseguire sulle merci nell'ambito del regime speciale.

Il richiedente che intenda effettuare il perfezionamento delle merci nell'ambito dei regimi di perfezionamento attivo o uso finale in deposito doganale, a norma dell'articolo 241 del codice, deve fornire tutte le pertinenti informazioni.

▼B

Se del caso, indicare nome, indirizzo e funzione di tutte le persone partecipanti.

La manipolazione usuale delle merci, vincolate in deposito doganale o nell'ambito di un regime di perfezionamento, permette di garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o di prepararle per la distribuzione o la rivendita. Qualora si intenda procedere alla manipolazione usuale nell'ambito dei regimi di perfezionamento attivo o passivo, è necessario fare riferimento ai punti pertinenti dell'allegato 71-03.

Colonna 7b della tabella:

Fare il punto sulle operazioni/transazioni commerciali e i movimenti di merci nell'ambito dello sdoganamento centralizzato.

Colonna 8d della tabella:

Descrivere l'uso previsto delle merci da vincolare al regime di ammissione temporanea.

Indicare l'articolo pertinente da applicare per beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione.

Qualora si richieda l'esonero totale dai dazi all'importazione, in conformità agli articoli 229 o 230, fornire la descrizione e i quantitativi delle merci da produrre.

Gruppo 8 – Altri**8/1. Tipo di contabilità principale****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Specificare il tipo di contabilità principale, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.

8/2. Tipo di scritture**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Specificare il tipo di scritture, fornendo indicazione sui sistemi che si intende utilizzare, software compresi.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

8/3. Accesso ai dati**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Specificare in che modo i dati relativi alla dichiarazione doganale o di transito sono messi a disposizione delle autorità doganali.

8/4. Campioni ecc.**Colonna 1a della tabella:**

Indicare (SÌ/NO) se sono allegati eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

Qualora venga fornito un campione, è necessario indicare se ne richiede la restituzione.

▼B**Colonna 1b della tabella:**

Indicare eventuali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione disponibile sulla composizione delle merci e dei loro materiali costitutivi e che possano aiutare a descrivere il processo produttivo o la trasformazione cui sono stati sottoposti i materiali.

8/5. Informazioni supplementari**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Inserire eventuali altre informazioni ritenute utili.

8/6. Garanzia**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare se è richiesta una garanzia per l'autorizzazione in questione. In caso affermativo inserire il numero di riferimento della garanzia fornita in relazione all'autorizzazione di cui trattasi.

8/7. Importo della garanzia**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Inserire l'importo della garanzia individuale o, in caso di garanzia globale, l'importo equivalente alla parte dell'importo di riferimento destinato all'autorizzazione specifica per i regimi speciale o della custodia temporanea.

8/8. Trasferimento di diritti e obblighi**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:***Domanda:*

Qualora si richieda l'autorizzazione al trasferimento dei diritti e degli obblighi tra titolari di un regime in conformità all'articolo 218 del codice, fornire informazioni sulla persona cui tali diritti e obblighi sono trasferiti e sulle formalità proposte per il trasferimento. Tale richiesta può anche essere presentata alle autorità doganali competenti in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l'autorizzazione al regime speciale.

Autorizzazione:

Specificare le condizioni alle quali può essere effettuato il trasferimento di diritti e obblighi. Se la richiesta di trasferimento di diritti e obblighi è stata respinta, specificarne i motivi.

8/9. Parole chiave**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella:**

Indicare le pertinenti parole chiave con cui le autorità doganali competenti dello Stato membro di rilascio hanno repertoriato la decisione relativa a informazioni vincolanti. Il fatto di repertoriare le decisioni (mediante aggiunta di parole chiave) facilita l'identificazione delle pertinenti decisioni relative a informazioni vincolanti pubblicate dalle autorità doganali in altri Stati membri.

8/10. Informazioni sulle strutture di deposito**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Fornire informazioni sull'ubicazione delle strutture o su eventuali altri luoghi per la custodia temporanea o il deposito doganale che si intende utilizzare come strutture di deposito.

A questo proposito si possono comunicare informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisiche delle strutture, sulle attrezzature utilizzate per le attività di stoccaggio e, nel caso di strutture di deposito dotate di attrezzature speciali, altre informazioni necessarie a verificare la conformità agli articoli 117, lettera b) e 202.

▼B**8/11. Deposito di merci dell'Unione****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Indicare (SÌ/NO) se si prevede di depositare beni unionali in un deposito doganale o in un magazzino di custodia temporanea.

Una richiesta di custodia di beni unionali può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l'autorizzazione all'esercizio di strutture di deposito.

Colonna 8e della tabella:*Autorizzazione:*

Se si intende procedere al magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale, e in caso di applicazione delle condizioni di cui all'articolo 177, specificare le condizioni della contabilità separata.

8/12. Consenso alla pubblicazione nell'elenco dei titolari di autorizzazione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:**

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente a divulgare nell'elenco pubblico di titolari di autorizzazione le seguenti informazioni sull'autorizzazione per cui ha presentato domanda:

Titolare dell'autorizzazione

Tipo di autorizzazione

Data o, se del caso, periodo di validità

Stato membro dell'autorità doganale che adotta la decisione

Ufficio doganale competente/di controllo

8/13. Calcolo dell'importo dei dazi all'importazione dovuti in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti delle tabelle:***Domanda:*

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente desidera calcolare l'importo dei dazi all'importazione in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice.

In caso di risposta negativa, si deve applicare l'articolo 85 del codice, ovvero il calcolo dell'importo del dazio all'importazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

Decisioni:

Qualora il richiedente desideri calcolare l'importo dei dazi all'importazione in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice, l'autorizzazione del regime di perfezionamento attivo stabilisce che i pertinenti prodotti trasformati non possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione. Tuttavia, i prodotti trasformati possono essere importati direttamente o indirettamente dal titolare dell'autorizzazione ed essere immessi in libera pratica entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione se l'importo del dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.



TITOLO II

Domanda e decisione relative a informazioni tariffarie vincolanti

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
II/1.	Nuovo rilascio di una decisione ITV	A [*]
II/2.	Nomenclatura doganale	A [*]
II/3.	Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo	C [*] A [+]
II/4.	Giustificazione della classificazione delle merci	A [+]
II/5.	Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV	A [+]
II/6.	Immagini	B
II/7.	Data della domanda	A [+]
II/8.	Data di fine del periodo di uso esteso	A [+]
II/9.	Ragione dell'invalidamento	A [+]
II/10.	Numero di registrazione della domanda	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**II/1. Nuovo rilascio di una decisione ITV**

Indicare (SÌ/NO) se la domanda riguarda il nuovo rilascio di una decisione ITV. In caso affermativo, fornire le informazioni pertinenti.

II/2. Nomenclatura doganale

Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci, contrassegnando una sola casella con una «x».

Sono previste le seguenti nomenclature:

- la nomenclatura combinata (NC) che determina la classificazione tariffaria delle merci nell'Unione utilizzando un codice a 8 cifre;
- TARIC, con l'aggiunta di una nona e di una decima cifra, che prende in conto misure tariffarie e non tariffarie nell'Unione, quali sospensioni tariffarie, contingenti tariffari, dazi antidumping ecc.; può comportare inoltre codici aggiuntivi TARIC e codici aggiuntivi nazionali a partire dalla undicesima cifra;

▼B

— la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione che fa riferimento alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

Se la nomenclatura non figura tra quelle citate, specificare di quale nomenclatura si tratta.

II/3. Denominazione commerciale e informazioni complementari nel titolo*Domanda:*

Indicare eventuali informazioni che richiedente ritiene debbano essere considerate riservate, compresi il marchio commerciale e il numero di modello delle merci.

In alcuni casi, compresi quelli in cui sono forniti campioni, l'amministrazione interessata può effettuare riprese fotografiche (ad esempio dei campioni forniti) o chiedere a un laboratorio di effettuare analisi. Il richiedente deve indicare in modo univoco se tali fotografie, analisi, risultati ecc., vadano considerati riservati. Se non sono considerate riservate, le informazioni di cui sopra saranno inserite nella banca dati pubblica EBTI e accessibili su Internet.

Decisione:

Questo campo di dati contiene tutti i particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda ITV come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate.

II/4. Giustificazione della classificazione delle merci

Indicazione delle pertinenti disposizioni degli atti o misure sulla base dei quali le merci sono state classificate nella nomenclatura doganale di cui al dato 5/1 Codice delle merci nel titolo I.

II/5. Materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la decisione ITV

Indicazione che specifica se la decisione ITV è stata rilasciata sulla base di una descrizione, di opuscoli, fotografie, campioni o altri documenti forniti dal richiedente.

II/6. Immagini

Se del caso, eventuali immagini relative alle merci che devono essere classificate.

II/7. Data della domanda

La data in cui le competenti autorità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice hanno ricevuto la domanda.

II/8. Data di fine del periodo di uso esteso

Solo nei casi in cui è stato concesso un periodo di uso esteso, indicare la data di fine del periodo in relazione al quale può continuare a essere usata la decisione ITV.

II/9. Ragione dell'invalidamento

Solo nei casi in cui la decisione ITV sia annullata prima della normale scadenza della validità, indicare i motivi dell'annullamento inserendo il codice pertinente.

II/10. Numero di registrazione della domanda

Riferimento unico della domanda accolta assegnato dall'autorità doganale competente.



TITOLO III

Domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
III/1.	Base giuridica	A [*]
III/2.	Composizione delle merci	A
III/3.	Informazioni che consentono di determinare l'origine	A [*]
III/4.	Indicare i dati da trattare con riservatezza	A
III/5.	Paese di origine e quadro giuridico	A [+]
III/6.	Giustificazione della valutazione dell'origine	A [+]
III/7.	Prezzo franco fabbrica	A
III/8.	Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore	A [+]
III/9.	Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l'origine	A [+]
III/10.	Lingua	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domanda e decisione relative a informazioni vincolanti in materia di origine**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**III/1. Base giuridica**

Indicare il quadro giuridico applicabile ai sensi degli articoli 59 e 64 del codice.

III/2. Composizione delle merci

Indicare, se necessario, la composizione delle merci e i metodi di esame eventualmente utilizzati per la loro determinazione e il loro prezzo franco fabbrica

III/3. Informazioni che consentono di determinare l'origine

Fornire informazioni che consentano di determinare l'origine, i materiali utilizzati e la loro origine, la classificazione tariffaria, i valori corrispondenti e una descrizione delle circostanze (norme sulla modifica della voce tariffaria, valore

▼B

aggiunto, descrizione dell'operazione o processo o qualsiasi altra norma specifica) che consentano di rispettare le condizioni relative alla determinazione dell'origine. In particolare sono menzionate l'esatta norma di origine applicata e l'origine prevista per le merci.

III/4. Indicare i dati da trattare con riservatezza*Domanda:*

Il richiedente può indicare eventuali particolari considerati riservati.

Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella domanda può essere resa pubblica su Internet una volta rilasciata la decisione.

Decisione:

I particolari che il richiedente ha indicato come riservati nella domanda IVO, come pure eventuali informazioni aggiunte dalle autorità doganali nello Stato membro di rilascio che dette autorità ritengono riservate, devono essere indicati come tali nella decisione.

Qualsiasi informazione non indicata come riservata nella decisione può essere resa pubblica su Internet.

III/5. Paese di origine e quadro giuridico

Il paese di origine quale determinato dall'autorità doganale in relazione alle merci per le quali è stata rilasciata la decisione e un'indicazione del quadro giuridico (preferenziale/non preferenziale; riferimento all'accordo, convenzione, decisione, regolamento; altro).

Qualora non sia possibile determinare l'origine preferenziale per le merci interessate, è necessario menzionare nella decisione IVI il termine «non originarie» e un'indicazione del quadro giuridico.

III/6. Giustificazione della valutazione dell'origine

Giustificazione della valutazione dell'origine da parte dell'autorità doganale (merci interamente ottenute, ultima trasformazione sostanziale, lavorazioni o trasformazioni sufficienti, cumulo dell'origine, altro).

III/7. Prezzo franco fabbrica

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell'origine.

III/8. Materiali utilizzati, paese di origine, codice della nomenclatura combinata e valore

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell'origine.

III/9. Descrizione delle trasformazioni richieste al fine di ottenere l'origine

Si tratta di un dato obbligatorio quando è richiesto per la determinazione dell'origine.

III/10. Lingua

Indicazione della lingua in cui è redatta la IVO.



TITOLO IV

Domanda e autorizzazione per la qualifica di operatore economico autorizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
IV/1.	Forma giuridica del richiedente	A [*]
IV/2.	Data di stabilimento	A [*]
IV/3.	Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.	A [*]
IV/4.	Stati membri in cui sono effettuate attività doganali	A [*]
IV/5.	Informazioni sull'attraversamento di frontiera	A [*]
IV/6.	► M3 Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo. ◀	A [*]
IV/7.	Consenso allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO per garantire l'adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.	A [*]
IV/8.	Ufficio stabile	A
IV/9.	Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale	A [*]
IV/10.	Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica	A [*]
IV/11.	Attività economica	A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di operatore economico autorizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

▼ B**Requisiti in materia di dati****IV/1. Forma giuridica del richiedente**

La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

IV/2. Data di stabilimento

In cifre – il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

IV/3. Ruolo o ruoli del richiedente nella catena internazionale di approvvigionamento.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il ruolo del richiedente nella catena di approvvigionamento.

IV/4. Stati membri in cui sono effettuate attività doganali

Inserire il pertinente codice del paese/i. Qualora il richiedente gestisca una struttura di deposito o disponga di altri locali in un altro Stato membro, indicare anche gli indirizzi e i tipi di strutture.

IV/5. Informazioni sull'attraversamento di frontiera

Indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera. Qualora il richiedente sia un rappresentante doganale, indicare i numeri di riferimento degli uffici doganali utilizzati generalmente da tale rappresentante doganale per l'attraversamento della frontiera.

▼ M3**IV/6. Semplificazioni e agevolazioni già concesse, certificati di sicurezza rilasciati sulla base di convenzioni internazionali, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o di una norma europea di uno degli organismi europei di normalizzazione o di certificati che concedono uno status equivalente a quello di AEO rilasciati in paesi terzi e riconosciuti in un accordo****▼ B**

Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione. Se sono già state concesse agevolazioni, precisarne la natura e il numero del certificato. In caso di approvazione della qualifica di agente regolamentato o mittente conosciuto, indicare l'approvazione concessa: agente regolamentato o mittente conosciuto, indicando il numero dell'approvazione. Qualora il richiedente sia titolare di un certificato equivalente ai certificati AEO rilasciati in paesi terzi, indicare il numero del certificato e il paese di rilascio.

IV/7. Consenso allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO per garantire l'adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente acconsente allo scambio di informazioni nell'autorizzazione AEO per garantire l'adeguato funzionamento dei sistemi previsti dagli accordi/intese internazionali con paesi terzi in relazione al riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato e delle misure in materia di sicurezza.

In caso di risposta affermativa il richiedente deve fornire informazioni sulla traslitterazione del nome e dell'indirizzo della sua impresa.

IV/8. Ufficio stabile

Se la domanda è presentata conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, è necessario fornire il nome completo del o degli uffici stabili e i numeri di partita IVA.

▼B**IV/9. Uffici presso i quali è disponibile la documentazione doganale**

Indicare l'indirizzo completo dei pertinenti uffici. Qualora l'ufficio competente a fornire tutta la pertinente documentazione doganale sia diverso da quello in cui è conservata tale documentazione, fornire l'indirizzo completo di tale ufficio.

IV/10. Luoghi in cui sono effettuate attività generali di gestione logistica

Questo dato viene utilizzato soltanto se l'autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice. In questi casi inserire l'indirizzo completo del luogo pertinente.

IV/11. Attività economica

Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente.

*TITOLO V**Domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
V/1.	Oggetto e natura della semplificazione	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi che costituiscono parte del valore in dogana delle merci**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**V/1. Oggetto e natura della semplificazione****▼M3**

Indicare a quali elementi da aggiungere o detrarre dal prezzo a norma degli articoli 71 e 72 del codice, o a quali elementi che formano parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del codice, si applica la semplificazione (ad esempio, averi, royalty, costi di trasporto ecc.), nonché un riferimento al metodo di calcolo utilizzato per determinare i rispettivi importi.

▼B*TITOLO VI**Domanda e autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
VI/1.	Importo del dazio e altri oneri	A [*]
VI/2.	Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l'appuramento di tale regime	A [*]
VI/3.	Livello della garanzia	A
VI/4.	Forma della garanzia	C [*]
VI/5.	Importo di riferimento	A
VI/6.	Termine di pagamento	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione alla fornitura di una garanzia globale, compresa un'eventuale riduzione o dispensa**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**VI/1. Importo del dazio e altri oneri**

Indicare l'importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione in relazione al recente periodo di 12 mesi. Se tale informazione non è disponibile, indicare il probabile importo più elevato del dazio e degli altri oneri applicabile a una qualsiasi spedizione nel recente periodo di 12 mesi.

VI/2. Periodo medio che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime e l'appuramento di tale regime**▼M3**

Indicare il periodo medio, calcolato sulla base del precedente periodo di 12 mesi, che intercorre tra il vincolo delle merci a un regime doganale e l'appuramento di tale regime o, se del caso, tra il collocamento delle merci in custodia temporanea e la conclusione della custodia temporanea. Questa informazione viene fornita soltanto nei casi in cui la garanzia globale deve essere utilizzata per il vincolo delle merci a un regime speciale o per il funzionamento di una struttura di deposito per la custodia temporanea.

▼B**VI/3. Livello della garanzia**

Indicare se il livello della garanzia finalizzata a coprire obbligazioni doganali in essere e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 % o al 30 % della parte pertinente dell'importo di riferimento e/o se il livello della garanzia destinata a coprire le potenziali obbligazioni doganali e, se del caso, altri oneri, è pari al 100 %, al 50 %, al 30 % o allo 0 % della parte pertinente dell'importo di riferimento.

L'autorità doganale di rilascio può, se del caso, formulare osservazioni.

▼B**VI/4. Forma della garanzia**

Indicare quale forma avrà la garanzia.

Se la garanzia è fornita in forma di fideiussione, indicare il nome e l'indirizzo completo del fideiussore.

Se la garanzia è valida in più di uno Stato membro, indicare il nome e l'indirizzo completi dei rappresentanti del fideiussore negli altri Stati membri.

VI/5. Importo di riferimento

Domanda:

Fornire informazioni sull'importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del richiedente a norma dell'articolo 89, paragrafo 5, del codice.

Autorizzazione:

Indicare l'importo di riferimento che copre tutte le operazioni, dichiarazioni o procedure del titolare dell'autorizzazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 5, del codice.

Se l'importo di riferimento stabilito dall'autorità doganale di rilascio è differente da quello indicato nella domanda, giustificare le ragioni di tale differenza.

VI/6. Termine di pagamento

Se la garanzia globale è fornita a copertura del dazio all'importazione o all'esportazione pagabile in caso di immissione in libera pratica o di uso finale, indicare se la garanzia coprirà:

il periodo normale che precede il pagamento, ovvero un massimo di 10 giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale in conformità all'articolo 108 del codice.

Dilazione di pagamento

TITOLO VII

Domanda e autorizzazione per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione alla dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
VII/1.	Tipo di dilazione di pagamento	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la dilazione del pagamento del dazio dovuto, qualora l'autorizzazione non sia concessa in relazione a una singola operazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

▼B**Requisiti in materia di dati****VII/1. Tipo di dilazione di pagamento**

Indicare in che modo il richiedente desidera applicare la dilazione del pagamento del dazio dovuto.

Articolo 110, lettera b), del codice, ovvero globalmente per ciascun importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fisso che non può superare 31giorni;

articolo 110, lettera c), del codice, ovvero globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.

*TITOLO VIII**Domanda e decisione per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
VIII/1.	Titolo per il recupero	A
VIII/2.	Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l'obbligazione doganale	A
VIII/3.	Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci	A
VIII/4.	Osservazioni dell'ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci	A [+]
VIII/5	Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)	A
VIII/6.	Valore in dogana	A
VIII/7.	Importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso	A
VIII/8.	Tipo di dazio all'importazione o all'esportazione	A
VIII/9.	Base giuridica	A
VIII/10	Uso o destinazione delle merci	A [+]
VIII/11	Termine per l'espletamento delle formalità	A [+]
VIII/12	Dichiarazione dell'autorità doganale di rilascio	A [+]
VIII/13	Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio	A
VIII/14	Banca e coordinate bancarie	A [*]

▼B

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e la decisione per il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**VIII/1. Titolo per il recupero**

Indicare l'MRN della dichiarazione doganale o il riferimento a qualsiasi altro documento che ha dato luogo alla notifica di un dazio all'importazione o all'esportazione, per il quale si chiede il rimborso o lo sgravio.

VIII/2. Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l'obbligazione doganale

Indicare l'identificativo dell'ufficio doganale presso il quale è stato notificato il dazio all'importazione o all'esportazione a cui fa riferimento la domanda.

In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l'indirizzo completo, incluso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale in questione.

VIII/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

Queste informazioni sono fornite soltanto quando l'ufficio doganale sia diverso da quello indicato nei dati. VIII/2 Ufficio doganale presso il quale è stata notificata l'obbligazione doganale

Indicare l'identificativo dell'ufficio doganale in questione.

In caso di domanda in formato cartaceo, indicare il nome e l'indirizzo completo, incluso l'eventuale codice postale, dell'ufficio doganale in questione.

VIII/4. Osservazioni dell'ufficio doganale responsabile per il luogo dove si trovano le merci

Questo dato viene compilato nei casi in cui il rimborso o lo sgravio è subordinato alla distruzione, all'abbandono all'erario o al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione di un articolo ma le corrispondenti formalità sono completate soltanto per una o più parti o componenti di tale articolo.

In questo caso indicare il quantitativo, la natura e il valore delle merci che devono rimanere nel territorio doganale dell'Unione.

Qualora le merci siano destinate a un ente di beneficenza, indicare il nome e l'indirizzo completo, incluso l'eventuale codice postale, dell'ente in questione.

VIII/5. Procedura doganale (richiesta di espletamento previo delle formalità)

Fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, primo comma, lettera a), indicare il codice pertinente del regime doganale al quale il richiedente desidera vincolare le merci.

Se il regime doganale è subordinato a un'autorizzazione, indicare l'identificativo di tale autorizzazione.

▼B

Indicare se è richiesto l'espletamento previo delle formalità.

VIII/6. Valore in dogana

Indicare il valore in dogana delle merci.

VIII/7. Importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso

Utilizzando il codice pertinente della valuta nazionale, indicare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.

VIII/8. Tipo di dazio all'importazione o all'esportazione

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il tipo di dazio all'importazione o all'esportazione che deve essere oggetto di sgravio o rimborso.

VIII/9. Base giuridica

Utilizzando il codice pertinente, indicare la base giuridica della domanda di sgravio o rimborso del dazio all'importazione o all'esportazione.

VIII/10. Uso o destinazione delle merci

Fornire informazioni sull'utilizzazione o la destinazione cui deve essere assegnata la merce, secondo quanto previsto nel caso in oggetto dal codice e, all'occorrenza, sulla base di un'autorizzazione specifica dell'autorità doganale di rilascio.

VIII/11. Termine per l'espletamento delle formalità

Indicare il termine entro il quale devono essere espletate le formalità cui è subordinato il rimborso o lo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione.

VIII/12. Dichiarazione dell'autorità doganale di rilascio

Se del caso, l'autorità doganale di rilascio indica che il dazio all'importazione o all'esportazione non saranno oggetto di rimborso o sgravio fino a quando l'ufficio doganale di esecuzione non abbia comunicato all'autorità doganale di rilascio il completamento delle formalità cui sono soggetti il rimborso o lo sgravio.

VIII/13. Descrizione delle ragioni per il rimborso o lo sgravio*Domanda:*

Descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione.

Questo dato viene compilato nei casi in cui l'informazione non possa essere ricavata da altre parti della domanda.

Decisione:

Qualora le ragioni per il rimborso o lo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione della decisione siano differenti da quelle della domanda, fornire una descrizione dettagliata della giustificazione su cui si basa la decisione.

VIII/14. Banca e coordinate bancarie

Se del caso le coordinate bancarie per il rimborso o lo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione.



TITOLO IX

Domanda e autorizzazione per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
IX/1	Circolazione delle merci	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'utilizzo di magazzini di custodia temporanea

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati

IX/1. Circolazione delle merci

Indicare la base giuridica per la circolazione delle merci.

Indicare l'indirizzo della struttura (o strutture) di custodia temporanea di destinazione.

Se è previsto che la circolazione delle merci avvenga a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, lettera c), del codice, indicare il numero EORI del titolare dell'autorizzazione a gestire la struttura (o le strutture) di custodia temporanea di destinazione.

TITOLO X

Domanda e autorizzazione di un servizio regolare di trasporto

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
X/1	Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto	A
X/2	Nome delle imbarcazioni	C[*]
X/3	Porti di scalo	C[*]
X/4	Impresa	A [*]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

▼B

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per un servizio regolare di trasporto**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**X/1. Stato o Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto**

Indicare gli Stati membri interessati o potenzialmente interessati.

X/2. Nome delle imbarcazioni

Indicare le informazioni pertinenti relative alle navi destinate al servizio regolare di trasporto.

X/3. Porti di scalo

Indicare il riferimento degli uffici doganali responsabili per i porti di scalo delle navi destinate o che si prevede saranno destinate al servizio regolare di trasporto.

X/4. Impresa

Indicare (SÌ/NO) se il richiedente si impegna:

— a comunicare all'autorità doganale di rilascio le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1 e

— a non effettuare scali in nessun porto di territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione e in nessuna zona franca dell'Unione lungo le rotte interessate dal servizio regolare di trasporto, né trasbordi di merci in mare.

TITOLO XI

Domanda e autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XI/1	Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di emittente autorizzato**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

▼B**Requisiti in materia di dati****XI/1. Ufficio o uffici doganali responsabili per la registrazione della prova della posizione doganale delle merci unionali.**

Indicare l'ufficio o gli uffici doganali ai quali l'emittente autorizzato trasmette la prova della posizione doganale delle merci unionali ai fini della sua registrazione.

*TITOLO XII**Domanda e autorizzazione per l'uso della dichiarazione semplificata*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso della procedura di dichiarazione semplificata**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XII/1.	Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare	A [+]
XII/2.	Subcontraente	A [1][2]
XII/3.	Identificazione del subcontraente	A [2]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI del subcontraente. Quando è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo.
[2]	Queste informazioni possono essere utilizzate soltanto per i regimi di esportazione in cui la dichiarazione doganale viene presentata dal subcontraente.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso della procedura di dichiarazione semplificata**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XII/1. Termini per la presentazione di una dichiarazione complementare**

Se del caso, l'autorità doganale di rilascio determina il relativo termine (espresso in giorni).

XII/2. Subcontraente

Se del caso, indicare il nome e l'indirizzo del subcontraente.

XII/3. Identificazione del subcontraente

Indicare il numero EORI della persona interessata.



TITOLO XIII

Domanda e autorizzazione di sdoganamento centralizzato

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XIII/1	Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri	A [1]
XIII/2	Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri - identificazione	A
XIII/3	Ufficio(i) doganale di presentazione	A
XIII/4	Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche	C [*] A [+]
XIII/5	Metodo di pagamento dell'IVA	A[+]
XIII/6	Rappresentante fiscale	A ► M3 — ◀
XIII/7	Identificazione del rappresentante fiscale	A
XIII/8	Codice di qualifica del rappresentante fiscale	A
XIII/9	Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise	A [1]
XIII/10	Persona responsabile per l'identificazione delle formalità riguardanti le accise	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è disponibile il numero EORI della persona interessata. Se è comunicato il numero EORI, non è necessario comunicare anche il nome e l'indirizzo.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per lo sdoganamento centralizzato

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

▼B**Requisiti in materia di dati****XIII/1. Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri**

Se del caso, indicare il nome e l'indirizzo delle imprese interessate.

XIII/2. Società interessate dall'autorizzazione in altri Stati membri - identificazione

Se del caso, indicare il numero EORI delle imprese interessate.

XIII/3. Ufficio(i) doganale di presentazione

Indicare gli uffici doganali interessati

XIII/4. Identificazione delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche

Indicare il nome e l'indirizzo delle autorità responsabili per IVA, accise e statistiche negli Stati membri interessati dall'autorizzazione e indicate nei dati. 1/4 Validità geografica – Unione

XIII/5. Metodo di pagamento dell'IVA

Gli Stati membri interessati specificano i rispettivi requisiti in materia di presentazione dei dati sull'IVA per l'importazione, indicando il metodo applicabile per il pagamento dell'IVA.

XIII/6. Rappresentante fiscale

Indicare il nome e l'indirizzo del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione.

XIII/7. Identificazione del rappresentante fiscale

Indicare il numero di partita IVA del rappresentante fiscale del richiedente nello Stato membro di presentazione. Qualora non sia nominato un rappresentante fiscale, fornire il numero di partita IVA del richiedente.

XIII/8. Codice di qualifica del rappresentante fiscale

Indicare se il richiedente agisce per conto proprio nelle questioni fiscali o se intende designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione.

XIII/9. Persona responsabile per le formalità riguardanti le accise

Indicare il nome e l'indirizzo della persona incaricata del pagamento o della presentazione della garanzia per i diritti di accisa.

XIII/10. Persona responsabile per l'identificazione delle formalità riguardanti le accise

Indicare il numero EORI della persona interessata, se tale persona dispone di un numero EORI valido e se il richiedente ne è a conoscenza.

▼ B*TITOLO XIV*

Domanda e autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per presentare una dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XIV/1.	Esonero dalla notifica della presentazione	A
XIV/2.	Esonero dalla dichiarazione di prepartenza	A
XIV/3.	Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli	C [*] A [+]
XIV/4.	► M3 Termine di presentazione della dichiarazione complementare ◀	A [+]

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione a presentare la dichiarazione in dogana mediante un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XIV/1. Esonero dalla notifica della presentazione***Domanda:*

Indicare (SÌ/NO) se l'operatore desidera beneficiare della dispensa di notifica della disponibilità delle merci per i controlli doganali. In caso affermativo, specificarne le ragioni

Decisione:

Qualora l'autorizzazione non preveda la dispensa di notifica, l'autorità doganale di rilascio determina il termine che intercorre tra il ricevimento della notifica e lo sdoganamento delle merci.

XIV/2. Esonero dalla dichiarazione di prepartenza**▼ M3***Domanda*

Se la domanda riguarda il regime di esportazione o riesportazione, fornire le prove che le condizioni di cui all'articolo 263, paragrafo 2, del codice sono soddisfatte.

Autorizzazione

Se l'autorizzazione riguarda il regime di esportazione o riesportazione, indicare i motivi per cui si dovrebbe applicare un esonero a norma dell'articolo 263, paragrafo 2, del codice.

▼ B**XIV/3. Ufficio doganale responsabile per il luogo in cui le merci sono disponibili per i controlli**

Indicare l'identificativo dell'ufficio doganale in questione.

▼M3**XIV/4. Termine di presentazione della dichiarazione complementare**

L'autorità doganale che adotta la decisione stabilisce nell'autorizzazione il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere le indicazioni relative alla dichiarazione complementare all'ufficio doganale di controllo.

Il termine è formulato in giorni.

▼B*TITOLO XV**Domanda e autorizzazione di autovalutazione*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XV/1.	Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all'operatore economico.	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni di autovalutazione**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XV/1. Identificazione delle formalità e dei controlli da delegare all'operatore economico.**

Indicare a quali condizioni può essere effettuato dal titolare delle autorizzazioni il controllo del rispetto di divieti e restrizioni, quali specificati nel dato 6/1 Divieti e restrizioni.

*TITOLO XVI**Domanda e autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XVI/1.	Attività economica	A
XVI/2.	Apparecchiature di pesatura	A
XVI/3.	Garanzie complementari	A
XVI/4.	Notifica previa alle autorità doganali	A

▼B

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di pesatore autorizzato di banane**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XVI/1. Attività economica**

Indicare l'attività economica relativa al commercio di banane fresche.

XVI/2. Apparecchiature di pesatura

Fornire la descrizione delle apparecchiature di pesatura.

XVI/3. Garanzie complementari

Documentazione adeguata, quale riconosciuta a norma della legislazione nazionale, attestante che:

- sono utilizzate esclusivamente apparecchiature adeguatamente calibrate e conformi ai pertinenti standard tecnici che garantiscono l'accertamento sicuro del peso netto delle banane;
- la pesatura delle banane è effettuata solo da pesatori autorizzati in luoghi sotto il controllo delle autorità doganali;
- il peso netto delle banane, la loro origine e imballaggio come pure il momento della pesatura e il luogo di scarico sono riportati immediatamente nel certificato di pesatura delle banane una volta ultimata la pesatura;

▼M3

- le banane sono state pesate conformemente alla procedura di cui all'allegato 61-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

▼B

- i risultati della pesatura sono immediatamente riportati nel certificato di pesatura, come previsto dalla legislazione doganale dell'Unione.

XVI/4. Notifica previa alle autorità doganali

Indicare il tipo di notifica e la copia della stessa.

*TITOLO XVII**Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine	Nome del dato	Stato
XVII/1	Esportazione anticipata (IP EX/IM)	A
XVII/2	Immissione in libera pratica mediante l'uso del conto di appuramento	A

▼B

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento attivo**Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XVII/1. Esportazione anticipata**

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono (IP EX/IM). In caso affermativo, indicare il periodo suggerito espresso in mesi entro il quale le merci non unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nell'Unione.

XVII/2. Immissione in libera pratica mediante l'uso del conto di appuramento

Indicare (SÌ/NO) se i prodotti o merci soggetti al regime di perfezionamento attivo IM/EX sono destinati a essere immessi in libera pratica se non sono stati vincolati a un successivo regime doganale o riesportati alla scadenza del periodo per l'appuramento e se la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e l'immissione in libera pratica concessa alla data di scadenza del periodo di appuramento.

TITOLO XVIII

Domanda e autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento passivo

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento passivo**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine	Nome del dato	Stato
XVIII/1	Sistema degli scambi standard	A
XVIII/2	Prodotti di sostituzione	A
XVIII/3	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione	A
XVIII/4	Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),	A

La qualifica indicata nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrisponde alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.



CAPITOLO 2

Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni all'uso del regime di perfezionamento passivo
Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati
XVIII/1. Sistema degli scambi standard
Domanda:

In caso di riparazione delle merci, un prodotto importato (prodotto di sostituzione) può sostituire un prodotto trasformato (il cosiddetto sistema degli scambi standard).

Indicare (SÌ/NO) se si intende utilizzare il sistema degli scambi standard. In caso affermativo inserire il pertinente codice.

Autorizzazione:

Specificare le misure atte a stabilire che sono soddisfatte le condizioni per il sistema degli scambi standard.

XVIII/2. Prodotti di sostituzione

Se si prevede di utilizzare il sistema degli scambi standard (possibile solo in caso di riparazione), indicare il codice a 8 cifre della nomenclatura combinata, fornire informazioni sulla qualità commerciale e le caratteristiche tecniche dei prodotti di sostituzione per consentire alle autorità doganali di effettuare la necessaria comparazione tra le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Ai fini di tale comparazione utilizzare almeno uno dei codici pertinenti forniti in relazione al dato 5/8 Identificazione delle merci.

XVIII/3. Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l'importazione di prodotti di sostituzione ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione dei prodotti difettosi. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale i beni unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo.

XVIII/4. Importazione anticipata di prodotti trasformati (OP IM/EX),

Indicare (SÌ/NO) se si prevede l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima che le merci unionali siano vincolate al regime di perfezionamento passivo. In caso affermativo, indicare il periodo in mesi entro il quale le merci unionali devono essere dichiarate per il regime di perfezionamento passivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento delle merci unionali e il loro trasporto all'ufficio di esportazione.

TITOLO XIX

Domanda e autorizzazione all'utilizzo di magazzini di custodia per il deposito doganale delle merci

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci
Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XIX/1	Rimozione temporanea	A
XIX/2	Percentuale di perdite	A

▼B

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'utilizzo di magazzini di custodia per il deposito doganale delle merci

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XIX/1. Rimozione temporanea***Domanda:*

Indicare (SÌ/NO) se si prevede la rimozione temporanea dal deposito doganale delle merci vincolate a tale regime. Fornire tutte le informazioni necessarie considerate pertinenti per la rimozione temporanea delle merci.

Una richiesta di rimozione temporanea può anche essere presentata alle autorità doganali che adottano la decisione in una fase successiva, una volta che sia stata accettata la domanda e concessa l'autorizzazione all'esercizio di strutture di deposito.

Autorizzazione:

Specificare le condizioni alle quali può avvenire la rimozione delle merci vincolate al regime del deposito doganale. Se la richiesta è respinta, specificarne i motivi.

XIX/2. Percentuale di perdite

Se del caso, fornire informazioni sulle percentuali delle perdite.

TITOLO XX

Domanda e autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di di speditore autorizzato ai fini del transito unionale

Tabella dei requisiti in materia di dati

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XX/1	Misure di identificazione	A [+]
XX/2	Garanzia globale	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

▼B**Requisiti in materia di dati****XX/1. Misure di identificazione**

Dettagli sulle misure di identificazione che deve applicare lo speditore autorizzato. Se lo speditore autorizzato è titolare di un'autorizzazione per l'uso di sigilli di tipo speciale in conformità all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c) del codice, l'autorità doganale di rilascio può richiedere l'uso di tali sigilli come misura di identificazione. È necessario indicare il numero della decisione relativa all'uso dei sigilli di tipo speciale.

XX/2. Garanzia globale**▼M3***Domanda*

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia. Se detta autorizzazione non è stata ancora rilasciata, indicare il numero di registrazione della domanda.

Autorizzazione

Indicare il numero di riferimento della decisione relativa alla fornitura di una garanzia globale o all'esonero dalla garanzia.

▼B*TITOLO XXI**Domanda e autorizzazione per l'uso di sigilli di tipo speciale*

CAPITOLO 1

Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso dei sigilli di tipo speciale**Tabella dei requisiti in materia di dati**

N. d'ordine dei dati	Nome del dato	Stato
XXI/1.	Tipo di sigillo	A

La qualifica e le annotazioni indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati di cui sopra corrispondono alla descrizione di cui al titolo I, capitolo 1.

CAPITOLO 2

Note relative a requisiti specifici in materia di dati **Requisiti specifici in materia di dati per domande e autorizzazioni per l'uso dei sigilli di tipo speciale****Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente capitolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del capitolo 1.

Requisiti in materia di dati**XXI/1. Tipo di sigillo***Domanda:*

Indicare tutte le informazioni sul sigillo (ad esempio modello, costruttore, prova della certificazione da parte di un organismo competente in conformità con la norma ISO internazionale 17712:2013, «Contenitori per merci», «Sigilli meccanici»).

Decisione:

Conferma dell'autorità doganale di rilascio che il sigillo è conforme alle caratteristiche essenziali e rispetta le specifiche tecniche richieste e che l'utilizzo dei sigilli di tipo speciale è documentato, ad esempio dal fatto che è stabilita una pista di controllo e che è stata approvata dalle autorità di competenti.

*ALLEGATO B***REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER DICHIARAZIONI,
NOTIFICHE E PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DELLE
MERCİ UNIONALI***TITOLO I**Requisiti in materia di dati*

CAPITOLO 1

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

- 1) I messaggi di dichiarazione contengono una serie di dati ma soltanto alcuni di essi vengono utilizzati in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.
- 2) I dati che possono essere forniti per ciascun regime sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate alla voce «Sono utilizzate tutte le colonne della pertinente tabella dei requisiti in materia di dati». Inoltre, le disposizioni che si applicano alle specifiche colonne della tabella sono incluse in sezioni specifiche che fanno riferimento precisamente a tali colonne. Entrambe le serie di disposizioni devono essere combinate per tener conto della situazione di ciascuna colonna della tabella.
- 3) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto le circostanze lo richiedono. Per esempio, le unità supplementari (possibilità «A») sono raccolte solo se lo prevede la TARIC.
- 4) I simboli «A», «B» o «C» di cui alla sezione 3 del capitolo 2, possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note relative alla tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.
- 5) Se lo Stato membro che accetta la dichiarazione doganale lo consente, una dichiarazione doganale (serie delle colonne B e H) o una dichiarazione semplificata (serie delle colonne C e I) possono comprendere articoli di merci soggetti a differenti codici dei regimi doganali, a condizione che tali codici utilizzino tutti la stessa serie di dati definita nella sezione 1 del capitolo 3 e appartengano alla stessa colonna della matrice, quale definita al capitolo 2. Tale possibilità, tuttavia, non viene utilizzata per le dichiarazioni doganali presentate nell'ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell'articolo 179 del codice.
- 6) Lasciando del tutto impregiudicato l'obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l'articolo 15 del codice, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito si devono basare sulle informazioni in possesso dell'operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.
- 7) La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita che deve essere presentata per le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione o in uscita dallo stesso contiene, per ciascuna situazione o modo di trasporto interessati, le informazioni di cui alle colonne A1 e A2 e da F1a a F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3.
- 8) Nel presente allegato l'uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui all'articolo 5, paragrafi 9 e 10, del codice.

▼B

- 9) Le colonne A2, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3, si riferiscono ai dati richiesti forniti alle autorità doganali soprattutto ai fini dell'analisi dei rischi per la sicurezza prima della partenza, dell'arrivo o del carico delle spedizioni per espresso.
- 10) Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.
- 11) Quando la colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati della sezione 1 del capitolo 3 si applica al trasporto su strada, la sua applicazione si estende anche ai casi di trasporto multimodale, salvo se disposto diversamente al titolo II.
- 12) Le dichiarazioni semplificate di cui all'articolo 166 contengono le informazioni elencate nelle colonne C1 e I1.
- 13) L'elenco ridotto dei dati forniti per le procedure delle colonne C1 e I1 non limita né influenza i requisiti indicati per i regimi nelle altre colonne della tabella dei requisiti in materia di dati, segnatamente in relazione alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.
- 14) I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice.
- 15) Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui al presente allegato. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati.

CAPITOLO 2

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
Numero del dato	Numero d'ordine assegnato al dato in questione	
Nome del dato	Nome del dato in questione	
Casella n.	Riferimenti alla casella che contiene il dato in questione nelle dichiarazioni doganali in formato cartaceo. I riferimenti corrispondono alle caselle del DAU o, quando iniziano con una «S», a elementi correlati alla sicurezza nel DAE, nel DES, nel DATS o nel DS.	
A1	Dichiarazione sommaria di uscita	Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice
A2	Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso	Articolo 5, paragrafo 10 e articolo 271 del codice

▼B

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
A3	Notifica di riesportazione	Articolo 5, paragrafo 14 e articolo 274 del codice
B1	Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione	Dichiarazione di esportazione: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 269 del codice Dichiarazione di riesportazione: articolo 5, paragrafo 13 e articolo 270 del codice
B2	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 259 del codice
B3	Dichiarazione di deposito doganale di merci unionali	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 237, paragrafo 2, del codice
B4	Dichiarazione per la spedizione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali	Articolo 1, paragrafo 3, del codice
C1	Dichiarazione semplificata di esportazione	Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice
C2	Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'esportazione	Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice
D1	Regime speciale - dichiarazione di transito	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210, articolo 226 e articolo 227 del codice
D2	Regime speciale - dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera d), del codice
D3	Regime speciale – transito – uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana (trasporto aereo e marittimo)	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice
E1	Prova della posizione doganale delle merci unionali (T2L/T2LF)	Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice
E2	Manifesto doganale delle merci	Articolo 5, paragrafo 23, articolo 153, paragrafo 2, e articolo 155 del codice
F1a	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F1b	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata dal vettore	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

▼B

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
F1c	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F1d	Dichiarazione sommaria di entrata – Mare e vie navigabili interne – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2a	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2b	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata dal vettore	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2c	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati parziale presentata da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F2d	Dichiarazione sommaria di entrata – Trasporto aereo di merci (generale) – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F3a	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F3b	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4a	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati completa	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4b	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale presentata dal vettore	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4c	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati minima da presentare prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma ⁽¹⁾ e in conformità all'articolo 113, paragrafo 2.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
F4d	Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni a mezzo posta – Serie di dati parziale a livello di contenitori presentata prima del carico in relazione alle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma e in conformità all'articolo 113, paragrafo 2.	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice

▼B

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale delle merci unionali	Base giuridica
F5	Dichiarazione sommaria di entrata – Strada e ferrovia	Articolo 5, paragrafo 9 e articolo 127 del codice
G1	Notifica di deviazione	Articolo 133 del codice
G2	Notifica dell'arrivo	Articolo 133 del codice
G3	Presentazione delle merci in dogana	Articolo 5, paragrafo 33 e articolo 139 del codice
G4	Dichiarazione di custodia temporanea	► M3 Articolo 5, punto 17, e articolo 145 del codice ◀
G5	Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea	► M3 Articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del codice ◀
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale	Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice Dichiarazione per uso finale: articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 254 del codice
H2	Regime speciale - custodia - dichiarazione per il deposito doganale	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 240 del codice
H3	Regime speciale - uso specifico - dichiarazione per l'ammissione temporanea	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 250 del codice
H4	Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento attivo	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162, articolo 210 e articolo 256 del codice
H5	Dichiarazione per l'introduzione di merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali	Articolo 1, paragrafo 3, del codice
H6	Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica	Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice
I1	Dichiarazione semplificata di importazione	Articolo 5, paragrafo 12 e articolo 166 del codice
I2	Presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all'importazione	Articolo 5, paragrafo 33, articolo 171 e articolo 182 del codice

(1) I dati minimi di prearico corrispondono ai dati CN23.



Sezione 2
Gruppi di dati

Gruppo	Titolo del gruppo
Gruppo 1	Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
Gruppo 2	Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3	Parti
Gruppo 4	Informazioni relative al valore/Imposte
Gruppo 5	Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
Gruppo 6	Identificazione delle merci
Gruppo 7	Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
Gruppo 8	Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3
Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.
B	A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione degli operatori economici: informazioni che gli operatori economici possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere.
X	Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.
Y	Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione delle merci. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

▼B

Dato n.	Nome del dato	Cassa n.	A			B				C				D				E				F				G				H					I																		
			1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2				
3/32	N. di identificazione del vettore		A Y	A Y	A Y																A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y		A Y																									
3/33	Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master																				A [12] XY	A [12] XY			A [12] XY	A [12] XY																											
3/34	N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master																				A XY	A XY			A XY	A XY																											
3/35	Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master																				A [12] XY	A [12] XY			A [12] XY	A [12] XY																											

▼B

Dato n.	Nome del dato	Casella n.	A		B				C				D		E		F				G				H					I																							
			1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2									
3/36	N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house																A XY	A XY	A XY	A XY																																	
3/37	N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento	44	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY		C XY	C XY	C XY				C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY					C XY			C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY	C XY						
3/38	N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS																A XY	A XY		A XY	A XY							A Y																									
3/39	N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione	44				A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A [3] Y																																			A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A [3] Y

▼B

Dato n.	Nome del dato	Casella n.	A			B				C				D				E					F					G					H					I									
			1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	3	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2		
4/7	Calcolo delle imposte – Totale	47 (Totale)				B [17] X	B [17] X																									B [18] [17] X		B [17] X	B [17] X	B [18] [17] X											
4/8	Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento	47 (MP)				B X	B X																									B [18] X		B X	B X	B [18] [17] X											
4/9	Aggiunte e detrazioni	45																														A [20] [16] XY				B XY											
4/10	Valuta di fatturazione	22 (1)				B Y	B Y		B Y																							A Y		A Y	A Y	A Y		A [5] Y									
4/11	Importo totale fatturato	22 (2)				B Y	B Y		B Y																							C Y		C Y	C Y	C Y		C Y									
4/12	Unità di valuta interna	44				B Y	B Y																									A Y		A Y	A Y												

▼B

Dato n.	Nome del dato	Casella n.	A			B				C		D			E		F				G					H					I																					
			1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2								
5/4	Data della dichiarazione	50,54										B [1] Y	B [1] Y		B [1] Y																																					
5/5	Luogo della dichiarazione	50,54										B [1] Y	B [1] Y		B [1] Y																																					
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	53										A Y	A Y	A Y																																						
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paesi)	51										A Y	A Y																																							
5/8	Codice del paese di destinazione	17a				A XY	A XY	A XY	A XY	A [25] XY		A XY	A XY	A XY																																						
5/9	Codice della regione di destinazione	17b																																																		
5/10	Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master															A Y	A Y																																			

▼B

Dato n.	Nome del dato	Casella n.	A			B			C			D			E			F					G					H					I																		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2						
5/11	Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house																					A Y				A Y				A Y				A Y																	
5/12	Ufficio doganale di uscita	29	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y	A Y																																									
5/13	Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata																	A Y	A Y			A Y	A Y					A Y		A Y	A Y	A Y																			
5/14	Codice del paese di spedizione/esportazione	15a				A Y	A Y	A Y	B Y																													A XY	B XY	A XY	A XY	A XY	A [5] XY								
5/15	Codice del paese di origine	34a				C [26] X	C X	A X	C [27] X	C X																		C X		C X								A [28] X	A X	A [28] X	A [28] X	B [28] X	C X	A [5] [28] X							

▼B

Dato n.	Nome del dato	Casella n.	A					B				C				D					E					F					G					H					I							
			1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2				
6/14	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	33 (1)	A [36] X	A [36] X		A X	A X	A X	A X	A [5] X		A [37] X	A [37] X	A [37] X	A [23] X	A [36] X	A X	A X	A X		A X		A X	C X	A X	C X	A X		C X		A X								A [36] X	A [36] X	A X	B X	A X	A X	A X	A X	A X	A [5] X
6/15	Codice delle merci – Codice TARIC	33 (2)																																						A X	B X	A X	A X	B X	B X	A [5] X		
6/16	Codice delle merci – Codice TARIC	33 (3)(4)				A X	A X	A X		A [5] X																														A X	B X	A X	A X	B X	A [5] X			
6/17	Codice delle merci – Codici aggiuntivi nazionali	33 (5)				B X	B X	B X		B [5] X																																			B [5] X			
6/18	Totale dei colli	6				B Y	B Y					A Y	A Y	A Y	B Y																																	
6/19	Tipo di merci																																														C X	

▼ B

Dato n.	Nome del dato	Cassa- n.	A			B				C				D		E		F				G				H					I																					
			1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	4a	4b	4c	4d	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2					
7/13	► M3 Co- dice del tipo di for- nitore del contai- ner ◀																		A XY	C XY	A XY																															
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21 (1)				B [47] Y		A [46] Y					B [46] XY						A Y	A Y	A Y	C Y																														
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21 (2)				A [46] Y	A [46] Y						A [46] XY							A Y	A Y																															
7/16	Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera																			A XY		A XY																														



Sezione 2

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[1]	Gli Stati membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto dei regimi basati su supporto cartaceo.
[2]	Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.
[3]	Questa informazione non viene richiesta se la dichiarazione doganale è stata introdotta prima della presentazione delle merci a norma dell'articolo 171 del codice.
[4]	Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore economico.
[5]	Nei casi in cui si applica l'articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni), gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire tali informazioni ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.
[6]	Questo dato deve essere fornito quando manca almeno una delle seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> — Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera — Data di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione, quale menzionata nella dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci interessate.
[7]	Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.
[8]	Questo dato costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile. Funge da collegamento con altre fonti di informazione utili.
[9]	Questa informazione deve essere fornita quando si applica l'articolo 166, paragrafo 2 del codice (dichiarazioni semplificate basate su autorizzazioni); in questo caso è il numero di autorizzazione per la procedura semplificata. Questo dato, tuttavia, può contenere anche il numero del documento di trasporto interessato.
[10]	Questa informazione deve essere fornita quando non è disponibile il numero del documento di trasporto.
[11]	L'informazione è richiesta se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale.
[12]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.
[13]	Questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo.
[14]	Questa informazione è comunicata solo se disponibile.
[15]	Questa informazione non è comunicata in relazione alle merci che rimangono a bordo (FROB) o alle merci trasbordate, la cui destinazione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
[16]	Gli Stati membri possono esonerare dalla presentazione di tale informazione se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell'articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.
[17]	Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi.

▼ B

Numero della nota	Descrizione della nota
[18]	Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa.
[19]	Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori economici sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione.
[20]	Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall'obbligo di fornire questa informazione: <ul style="list-style-type: none"> — quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; oppure — se l'importazione è di natura non commerciale oppure — nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.
[21]	Questa informazione viene fornita soltanto se il dazio doganale è calcolato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice.
[22]	Gli Stati membri possono richiedere questa informazione solo nei casi in cui il tasso di cambio sia fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.
[23]	Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dell'Unione.
[24]	Non è necessario fornire questo dato quando l'MRN è indicato nel dato 2/1 Dichiarazione semplificata/ Documenti precedenti
[25]	Questa informazione è richiesta solo quando la dichiarazione semplificata non è presentata insieme a una dichiarazione sommaria di uscita.
[26]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione.
[27]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli soggetti alla restituzione e per le merci per le quali l'Unione richiede l'origine delle merci nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali.
[28]	Questa informazione è richiesta se <ul style="list-style-type: none"> a) non è applicato alcun trattamento preferenziale, oppure b) il paese di origine non preferenziale è differente dal paese di origine preferenziale.
[29]	Questa informazione è richiesta quando è applicato un trattamento preferenziale utilizzando il codice adeguato riportato nel dato 4/17 Preferenza.
[30]	Questa informazione è utilizzata solo in caso di sdoganamento centralizzato.
[31]	Questa informazione è utilizzata solo in caso di dichiarazione di custodia temporanea o di dichiarazione in dogana per vincolare le merci a un regime speciale diverso dal transito sia presentata in ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale di controllo quale indicato nella rispettiva autorizzazione.
[32]	Questa informazione è richiesta soltanto in caso di transazioni commerciali con la partecipazione di almeno due Stati membri.
[33]	Questa informazione è fornita se lo scarico delle merci in custodia temporanea riguarda soltanto parti della dichiarazione di custodia temporanea precedentemente presentata in relazione alle merci interessate.
[34]	Questo dato costituisce un'alternativa al codice delle merci, qualora quest'ultimo non sia fornito.
[35]	Questo dato può essere fornito per identificare le merci contemplate da una notifica di riesportazione di merci in custodia temporanea, qualora non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

▼ **B**

Numero della nota	Descrizione della nota
[36]	Questo dato costituisce un'alternativa alla descrizione delle merci, qualora quest'ultima non sia fornito.
[37]	Questa suddivisione deve essere compilata: — se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice «merce», o — se lo prevede una normativa dell'Unione.
[38]	Questa informazione è fornita solo in relazione a dichiarazioni in formato cartaceo.
[39]	Gli Stati membri possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia.
[40]	Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale dell'Unione.
[41]	Questo dato non deve essere fornito se le formalità di importazione sono espletate al punto di entrata nel territorio doganale dell'Unione.
[42]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse. [Nei casi di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni di trasporto fisse questa informazione non è richiesta]
[43]	Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse.
[44]	Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimediale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimediali rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nei dati. 7/10 Numero di identificazione del container.
[45]	Nei seguenti casi gli Stati membri esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: — quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC e — quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.
[46]	Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario.
[47]	Questo dato è obbligatorio per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, salvo nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia. [Nei casi di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni di trasporto fisse o per ferrovia questa informazione non è richiesta]
[48]	Gli Stati membri non richiedono questa informazione se il trasporto avviene per via aerea.
[49]	Questa informazione è fornita soltanto in caso di vincolo delle merci al regime di uso finale o in caso di importazione anticipata di prodotti trasformati o di prodotti di sostituzione.
[50]	Lo Stato membro che accetta la dichiarazione può esonerare dall'obbligo di fornire questa informazione se è in grado di fornire una valutazione corretta e ha attuato sistemi di calcolo atti a garantire un sistema compatibile con i requisiti statistici.
▼ M3	[51] Questo dato è utilizzato unicamente nelle dichiarazioni complementari.

▼ B*TITOLO II**Note in relazione ai requisiti in materia di dati***Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

Requisiti in materia di dati**Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)****1/1. Tipo di dichiarazione****▼ M3**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

Inserire il pertinente codice unionale.

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare**▼ M3**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

Inserire il pertinente codice unionale.

1/3. Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale**▼ M3**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

Inserire il pertinente codice unionale.

1/4. Formulari**▼ M3**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo inserire il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Se la dichiarazione in formato cartaceo è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5. Distinte di carico**▼ M3**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

In caso di uso di dichiarazioni in formato cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6. Numero di articolo**▼ M3**

Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella prova della posizione doganale delle merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

Colonne C2 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di articolo assegnato alle merci all'atto dell'inserimento nelle scritture del dichiarante.

Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di articolo assegnato alle merci nei dati CN23 interessati.

▼ B**1/7. *Indicatore di circostanze particolari*****Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Utilizzando i codici pertinenti indicare la circostanza speciale invocata dal dichiarante.

Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2d, F3a, F3b, da F4a a F4d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti indicare la pertinente serie di dati o combinazione di serie di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentata dal dichiarante.

1/8. *Firma/Autenticazione***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Firma o autenticazione della pertinente dichiarazione, notifica o prova della posizione doganale delle merci unionali.

In caso di dichiarazioni in formato cartaceo sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata nell'ufficio di esportazione/spedizione/importazione deve essere riportata la firma originale autografa della persona interessata seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9. *Numero totale di articoli***▼ M3****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:****▼ B**

Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate nella dichiarazione o nella prova della posizione doganale delle merci unionali che hanno in comune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

1/10. *Regime***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Utilizzando il codice pertinente, indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci.

1/11. *Regime aggiuntivo***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare i pertinenti codici unionali o il codice del regime aggiuntivo fornito dallo Stato membro interessato.

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni**2/1. *Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti*****Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è fornita soltanto se le merci in custodia temporanea o in zona franca sono riesportate.

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.

Il quarto componente del dato (identificativo dell'articolo) si riferisce al numero dell'articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

▼ B**Colonna A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea cui sono vincolate le merci.

Il quarto componente del dato (identificativo dell'articolo) si riferisce al numero dell'articolo delle merci nella dichiarazione di custodia temporanea per le quali è presentata una notifica di riesportazione. Questa informazione deve essere fornita in tutti i casi in cui non sia riesportata una parte delle merci contemplate dalla dichiarazione di custodia temporanea.

Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare i dati di riferimento dei documenti che precedono l'esportazione verso uno Stato terzo/la spedizione verso uno Stato membro.

Se la dichiarazione riguarda merci riesportate, indicare i dati di riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci al precedente regime doganale nel quale erano vincolate. L'identificativo dell'articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l'articolo di cui trattasi.

▼ M3**Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea.

Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

▼ B**Colonna da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

In caso di dichiarazione di transito indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o i corrispondenti documenti doganali.

Se, nel quadro delle dichiarazioni di transito in formato cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, gli Stati membri possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale delle merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli.

▼ M3**Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci prima del loro arrivo nel territorio doganale dell'Unione.

In caso di merci unionali, se applicabile e noto alla persona che presenta il manifesto doganale delle merci, indicare il riferimento della dichiarazione doganale con la quale le merci sono state immesse in libera pratica.

▼ M3

Se è fornito l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e il manifesto doganale delle merci o la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci della dichiarazione sommaria di entrata o della dichiarazione doganale, indicare nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione doganale i rispettivi numeri degli articoli, se noti alla persona che presenta il manifesto elettronico.

▼ B**Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata alle condizioni di cui al titolo I, capitolo 3, del presente allegato.

▼ M3**Colonna G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Fatto salvo l'articolo 139, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata o, nei casi di cui all'articolo 130 del codice, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della o delle dichiarazioni doganali presentate in relazione alle merci.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea in conformità all'articolo 145, paragrafo 3, del codice, in relazione alle merci considerate, inserire il riferimento a tale dichiarazione di custodia temporanea.

Se la notifica di presentazione non riguarda tutti gli articoli delle merci contenuti nella dichiarazione precedente, la persona che presenta le merci fornisce i pertinenti numeri degli articoli attribuiti alle merci in tale dichiarazione precedente.

▼ B**Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Fatto salvo l'articolo 145, paragrafo 4, del codice, indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alla spedizione interessata.

Se è presentata una dichiarazione di custodia temporanea dopo la fine del regime di transito conformemente all'articolo 145, paragrafo 11, del codice, deve essere fornito l'MRN della dichiarazione di transito.

Se viene presentato l'MRN della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di transito o, nei casi di cui all'articolo 130, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di custodia temporanea oppure della dichiarazione doganale, il dichiarante fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata, nella dichiarazione di custodia temporanea oppure nella dichiarazione doganale originarie.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'MRN della o delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione alle merci nel luogo in cui il movimento ha avuto inizio.

Se l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea non riguarda tutti gli articoli della dichiarazione di custodia temporanea in questione, la persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea fornisce i pertinenti numeri degli elementi attribuiti alle merci nella dichiarazione di custodia temporanea.

Colonne da H1 a H5, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare l'MRN della dichiarazione di custodia temporanea o altri riferimenti a eventuali documenti precedenti.

▼ B

L'identificativo dell'articolo è fornito soltanto nei casi in cui sia necessario per identificare con certezza l'articolo di cui trattasi.

2/2. Informazioni supplementari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato.

Se il diritto dell'Unione non specifica in quale campo debba essere inserita l'informazione, quest'ultima deve essere specificata nel dato 2/2 Informazioni supplementari.

Colonne da A1 a A3, da F1a a F1c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice.

2/3. Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

- a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici unionali, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione oltre a riferimenti aggiuntivi.

Nei casi in cui il dichiarante, o l'importatore per dichiarazioni di importazioni o l'esportatore per dichiarazioni di esportazione, è titolare di una valida decisione ITV e/o IVO relativa alle merci contemplate dalla dichiarazione, il dichiarante indica il numero di riferimento della decisione ITV e/o IVO.

- b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Colonne A1, A3, F5 e G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale dell'Unione.

Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Quando la dichiarazione è presentata da una persona diversa dal vettore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del vettore.

▼ M3

Colonne B1 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione a titoli e certificati di importazione/esportazione.

Tra le informazioni devono figurare il riferimento all'autorità che rilascia il titolo o il certificato interessati, il periodo di validità degli stessi, gli importi o i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

▼ B

Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di riferimento dell'autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

▼B**Colonne C1 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Numero di riferimento dell'autorizzazione alle dichiarazioni semplificate. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonna D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonna E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali, indicare il riferimento al documento di trasporto relativo al futuro trasporto delle merci nel territorio doganale dell'Unione a seguito della presentazione alla dogana della dichiarazione doganale delle merci.

In caso di traffico marittimo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di un accordo contrattuale analogo, il documento di trasporto da fornire fa riferimento al documento di trasporto rilasciato dalla persona che ha concluso un contratto e che ha emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

Il numero del documento di trasporto costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

Colonne F1a, F2a, F2b, F3a e F3b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Se il trasporto di merci è coperto da due o più documenti di trasporto, ad esempio un contratto di trasporto di livello master e uno di livello house, entrambi tali contratti devono essere menzionati. Il numero di riferimento della polizza di carico master, della polizza di carico nominativo, della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Colonna F1b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Riferimento alla polizza di carico master relativa al trasporto delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione. Il numero di riferimento della polizza di carico master rilasciata dal vettore rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio.

▼B**Colonne F1c e F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Se, a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo comma, e 113, paragrafo 2, una persona diversa dal vettore presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, è necessario fornire anche il numero della polizza di carico master e della lettera di trasporto aereo master in aggiunta al numero della polizza di carico house e della lettera di trasporto aereo house.

Colonna F1d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se, a norma dell'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, un destinatario presenta indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata deve presentare il numero corrispondente:

- a) della polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o, se del caso,
- b) della polizza di carico master rilasciata dal vettore e della polizza di carico di livello più basso rilasciata da un'altra persona in conformità all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, qualora una polizza di carico aggiuntiva rilasciata per le stesse merci sia subordinata alla polizza di carico master del vettore.

Colonna F2d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero di riferimento delle lettere di trasporto aereo house e master, se disponibile al momento della presentazione. In alternativa, qualora non sia disponibile il numero della lettera master al momento della presentazione, la persona interessata può fornire separatamente il numero della lettera di trasporto master e ciò prima che le merci siano caricate sull'aeromobile. In questo caso le informazioni contengono inoltre riferimenti a tutte le lettere di trasporto aereo house che fanno capo al contratto di trasporto master. Il numero di riferimento della lettera di trasporto aereo master e della lettera di trasporto aereo house rimane unico per un minimo di tre anni dopo il rilascio da parte degli operatori economici interessati.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere fornito il numero della lettera di trasporto aereo postale. Comprende il pertinente codice del tipo di documento di trasporto seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Colonna F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero ITMATT che corrisponde alla dichiarazione NC 23 in questione.

Colonna F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Il numero (o numeri ITMATT) che corrisponde dichiarazione NC 23 relativa alle merci contenute nel contenitore con cui sono trasportate.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto su strada tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato l'eventuale numero di identificazione del contratto di vendita delle merci interessate. Se del caso, indicare anche la data del contratto di vendita.

▼B

Salvo quando ciò sia essenziale per la corretta determinazione del valore in dogana, lo Stato membro che accetta la dichiarazione esonera dall'obbligo di fornire informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita:

- quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 20 000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario; oppure
- se l'importazione è di natura non commerciale oppure
- nel caso di un traffico continuo di merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali.

Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di produrre informazioni sulla data e il numero del contratto di vendita se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma delle disposizioni dell'articolo 70 del codice. In questi casi il dichiarante è tenuto a trasmettere o a far trasmettere alle autorità doganali tutte le altre informazioni che possano essere richieste allo scopo di determinare il valore in dogana.

Colonna II della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se per le merci riportate nella dichiarazione semplificata si chiede di beneficiare del contingente tariffario gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», tutti i documenti richiesti devono essere indicati nella dichiarazione semplificata ed essere a disposizione del dichiarante e delle autorità doganali per consentire al dichiarante di beneficiare del contingente tariffario sulla base della data di accettazione della dichiarazione semplificata.

2/4. Numero di riferimento/UCR

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Tale indicazione concerne il riferimento commerciale unico attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa. Esso può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.

2/5. LRN

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il numero di riferimento locale (LRN) dev'essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

2/6. Dilazione di pagamento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare, se necessario, i dati di riferimento dell'autorizzazione in causa; con dilazione di pagamento si può intendere qui la dilazione di pagamento sia del dazio all'importazione o all'esportazione sia al credito di imposta.

2/7. Identificazione del deposito

Colonne da B1 a B4, G4 e H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia seguito dal numero di autorizzazione del deposito o della struttura di custodia temporanea.

▼B**Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Utilizzando il pertinente codice doganale, indicare il tipo di struttura di custodia temporanea di destinazione seguito dal pertinente numero di autorizzazione.

Gruppo 3 – parti**3/1. Esportatore****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

L'esportatore è la persona definita all'articolo 1, punto 19.

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

Colonna D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nell'ambito del regime di transito unionale l'esportatore è la persona che agisce come mittente.

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito o prove della posizione doganale delle merci unionali in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che sia utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco degli esportatori.

Colonne H1, H3, H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nell'Unione.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome del mittente che agisce come «esportatore» nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.

3/2. N. di identificazione dell'esportatore**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

L'esportatore è la persona definita all'articolo 1, punto 19.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18.

Colonne B1, da B2 a B4, C1, D1 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

▼M3**Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:****▼B**

Indicare il numero EORI dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nell'Unione.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

▼B**Colonne H1 e da H3 a H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI del mittente che agisce come «esportatore» nell'ambito degli scambi con territori fiscali speciali. Il mittente è l'ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nel territorio fiscale in cui deve avvenire lo sdoganamento.

3/3. *Speditore – Contratto di trasporto di livello master***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l'indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.

Colonna F3a della tabella dei requisiti in materia di dati:

La parte che spedisce le merci come stipulato nella lettera di trasporto aereo.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.

3/4. *Numero di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/5. *Speditore – Contratto di trasporto di livello house***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l'indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Può essere fornito un numero telefonico di contatto della parte interessata.

▼B**Colonne F1c, F2c, F2d, F3b e F4c della tabella dei requisiti in materia di dati:**

La parte che consegna le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso. Questa persona deve essere differente dal vettore, dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall'operatore postale o dall'agente doganale.

L'indirizzo del mittente deve fare riferimento a un indirizzo al di fuori dell'Unione.

3/6. N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto di livello house dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/7. Speditore**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il nome e l'indirizzo del mittente ogniqualvolta il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all'articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde al dato 3/1 Esportatore della dichiarazione doganale.

3/8. N. di identificazione dello speditore**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Indicare il numero EORI del mittente di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

Quando i dati richiesti per una dichiarazione sommaria di uscita sono inclusi in una dichiarazione doganale conformemente all'articolo 263, paragrafo 3, del codice, questa informazione corrisponde ai dati 3/2. Numero di identificazione dell'esportatore della dichiarazione doganale.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

▼B**3/9. Destinataro**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato. 2/2. Informazioni supplementari

Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando le merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all'esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, gli Stati membri possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

3/10. N. di identificazione del destinatario

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Nei casi di subappalto questa informazione è fornita quando disponibile.

Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» e il destinatario non sia noto, l'informazione a lui relativa è sostituita dal pertinente codice indicato nel dato 2/2. Informazioni supplementari

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonne B1, da B2 a B4, D1 e D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18. Se il destinatario non è un operatore economico, non è registrato nel sistema EORI, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

▼B**Colonne B1 e B2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando le merci che beneficiano di restituzioni all'esportazione sono introdotte in deposito doganale, il destinatario è la persona responsabile delle restituzioni all'esportazione o il responsabile del deposito dove sono immagazzinati i prodotti.

3/11. *Destinatario – Contratto di trasporto di livello master***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Non è necessario indicare questo elemento qualora possa essere ricavato automaticamente dai dati. 7/20 Numero di identificazione del contenitore.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione e si utilizza invece il dato 3/26 Acquirente.

3/12. *Numero di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata a nome di una parte menzionata»,

- a) nei casi in cui la polizza di carico master è rilasciata dal vettore, può essere indicata come destinatario l'identità dello spedizioniere, dell'operatore del servizio di stazionamento o di altro vettore;
- b) nei casi coperti da una polizza di carico nominativo rilasciata dal vettore o da una polizza di carico house rilasciata dalla persona di cui all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, è indicata come destinatario la parte citata.

▼B

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Qualora i dati della dichiarazione sommaria di entrata siano forniti nello stesso messaggio dei dati della dichiarazione di transito, non è necessario fornire questa informazione nel dato 3/27. Viene utilizzato il numero di identificazione dell'acquirente.

3/13. Destinatario – Contratto di trasporto di livello house**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

La parte che riceve le merci come stipulato nella polizza di carico house e nella lettera di trasporto aereo house di livello più basso.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

O questa persona è differente dallo spedizioniere, dal consolidatore, dall'operatore postale o dall'agente doganale o la persona che presenta le indicazioni complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2, è indicata nel dato 3/38 N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS.

In caso di polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull'ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.

3/14. N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18, della parte alla quale le merci sono effettivamente consegnate.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante. Quando le merci sono trasportate con una polizza di carico vendibile, ovvero «con girata in bianco» e qualora non sia conosciuto il destinatario, vengono fornite informazioni sull'ultimo proprietario delle merci conosciuto o sul rappresentante del proprietario.

Il numero EORI del destinatario ogniqualvolta esso è disponibile al dichiarante. Se il destinatario non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

▼ B

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/15. Importatore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nome e indirizzo della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.

3/16. N. di identificazione dell'importatore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero di identificazione della parte che presenta una dichiarazione di importazione o per conto della quale viene presentata una dichiarazione di importazione.

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18, della persona interessata. Se l'importatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Se l'importatore non è registrato nel sistema EORI in quanto non è un operatore economico o non è registrato nell'Unione, indicare il numero previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato.

3/17. Dichiarante

Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

Se il dichiarante e l'esportatore/speditore sono la stessa persona, indicare i pertinenti codici definiti per il dato 2/2 Informazioni supplementari.

Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata.

▼ M3

Se il dichiarante e l'importatore sono la stessa persona, indicare il codice pertinente definito per il dato 2/2 Informazioni supplementari.

▼ B**3/18. N. di identificazione del dichiarante**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18.

Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Colonne F1c, F1d, F2c, F2d, F3b, F4c e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI della persona che presenta le indicazioni complementari della ENS a norma degli articoli 112, paragrafo 1, primo e secondo comma e 113, paragrafi 1 e 2.

▼ B**3/19. Rappresentante**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20. Identificazione del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione viene richiesta soltanto se è differente dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito, dal dato 3/30 Numero di identificazione della persona che presenta le merci in dogana, dal dato 3/42 Numero di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci, dal dato 3/43 Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali o dal dato 3/44 Numero di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea.

Indicare il numero EORI della persona interessata di cui all'articolo 1, punto 18.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il codice pertinente relativo alla situazione del rappresentante.

3/22. Titolare del regime di transito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome completo (persona e società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona e società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito in formato cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione in formato cartaceo che deve essere conservata nell'ufficio doganale di partenza.

3/23. N. di identificazione del titolare del regime di transito

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero EORI del titolare del regime di transito, di cui all'articolo 1, punto 18.

Se il titolare di un regime di transito non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.

Tuttavia, deve essere utilizzato il suo numero di identificazione commerciale quando:

— il titolare del regime di transito è stabilito in una parte contraente della convenzione sul regime comune di transito diversa dall'Unione;

— il titolare del regime di transito è stabilito a Andorra o a San Marino.

▼B**3/24. Venditore****Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Il venditore è l'ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all'acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Quando il numero EORI del venditore delle merci non è disponibile, indicare il nome e l'indirizzo completi del venditore. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare il nome e l'indirizzo completi del venditore delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

3/25. N. di identificazione del venditori**Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Il venditore è l'ultima entità conosciuta che vende, o che concorda di vendere, le merci all'acquirente. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci. Indicare il numero EORI del venditore delle merci di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando il venditore è differente dalla persona indicata nel dato 3/1. Esportatore, indicare, se disponibile, il numero EORI del venditore delle merci. Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/26. Acquirente**Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

L'acquirente è l'ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.

Quando il numero EORI dell'acquirente delle merci non è disponibile, indicare il nome e l'indirizzo dello stesso. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando l'acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/15 Importatore, indicare il nome e l'indirizzo dell'acquirente delle merci se il suo numero EORI non è disponibile al dichiarante.

▼B

Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

3/27. N. di identificazione dell'acquirente**Colonne F1a, F1d e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

L'acquirente è l'ultima entità conosciuta a cui le merci sono vendute o si è concordato che saranno vendute. Se le merci devono essere importate con modalità differenti dall'acquisto, è necessario riportare informazioni sul proprietario delle merci.

Indicare il numero EORI dell'acquirente delle merci ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

Colonna H1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando l'acquirente è differente dalla persona indicata nel dato 3/16 Importatore, questa informazione è data in forma di numero EORI dell'acquirente delle merci di cui all'articolo 1, punto 18, se tale numero è disponibile.

Se il valore in dogana è calcolato in conformità all'articolo 74, del codice, questa informazione è fornita se disponibile.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/28. N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che notifica l'arrivo del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.

3/29. N. di identificazione della persona che notifica la deviazione**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che notifica la deviazione.

3/30. N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana dopo il loro arrivo.

3/31. Vettore**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

▼ B**3/32. N. di identificazione del vettore**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita nei casi in cui il vettore è diverso dal dichiarante.

Se la dichiarazione sommaria di entrata, o elementi della dichiarazione sommaria di entrata, sono presentati o modificati da una persona di cui all'articolo 127, paragrafo 4, secondo comma del codice, o sono presentati in casi specifici a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice, deve essere fornito il numero EORI del vettore.

Il numero EORI del vettore è indicato anche nei casi contemplati dagli articoli 105, 106 e 109.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il vettore e il dichiarante sono la stessa persona.

Colonne da A1 a A3, F3a, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, del vettore ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Colonne da F1a a F1d, da F2a a F2c della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, del vettore.

3/33. Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e l'indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all'arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico master o della lettera di trasporto aereo master. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.

3/34. N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta tale numero è disponibile al dichiarante.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

▼ B**3/35. Parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il nome e l'indirizzo completi della parte che deve essere notificata in entrata all'arrivo delle merci, come stabilito dalla polizza di carico house o della lettera di trasporto aereo house. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Può essere fornito un numero telefonico di contatto.

Qualora le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco», in cui il destinatario non sia menzionato e sia inserito il pertinente codice per il dato 2/2. Informazioni complementari, si deve sempre comunicare la parte notificante.

3/36. N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

▼ M3

Questa informazione è data in forma di codice EORI della parte destinataria della notifica, di cui all'articolo 1, punto 18, ogniqualvolta il dichiarante dispone di tale codice.

▼ B

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.

3/37. N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade*, (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall'Unione europea.

L'identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

3/38. N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI della persona che rilascia il contratto di trasporto di cui all'articolo 112, paragrafo 1, primo comma, o del destinatario di cui all'articolo 112, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 113, paragrafi 1 e 2 (ad esempio, spedizioniere, operatore postale) che presenta elementi complementari della dichiarazione sommaria di entrata a norma dell'articolo 112 o 113.

3/39. N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di autorizzazione e il numero EORI del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, punto 18.

▼ B**3/40. N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se sono utilizzati i codici del regime 42 o 63, è necessario fornire le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

3/41. N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazione in dogana inoltrata prima della presentazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presenta le merci in dogana nei casi in cui la dichiarazione avviene mediante inserimento nelle scritture del dichiarante.

3/42. N. di identificazione della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presenta la dichiarazione doganale delle merci.

3/43. Numero di identificazione della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che richiede la prova della posizione doganale delle merci unionali.

3/44. N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di numero EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del vincolo delle merci al regime di custodia temporanea.

▼ M3**3/45. N. di identificazione della persona che presta la garanzia**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che presta la garanzia, se diversa dal dichiarante.

3/46. N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è data in forma di codice EORI, di cui all'articolo 1, punto 18, della persona che paga il dazio doganale, se diversa dal dichiarante.

▼ B**Gruppo 4 – Informazioni relative al valore/Imposte****4/1. Condizioni di consegna**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, fornire indicazioni sui termini del contratto commerciale.

▼ B**4/2. Metodo di pagamento delle spese di trasporto**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare i codici pertinenti che specificano il metodo di pagamento delle spese di trasporto.

4/3. Calcolo delle imposte – Tipo di imposta

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici unionali e, se del caso, il codice o i codici forniti dallo Stato membro interessato, indicare i tipi di imposta per ciascun tipo di dazio o imposta applicabile alle merci in questione.

4/4. Calcolo delle imposte – Base imponibile

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il dazio o la base imponibile applicabili (valore, peso o altro).

4/5. Calcolo delle imposte – Aliquota

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.

4/6. Calcolo delle imposte – Debito fiscale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare le aliquote per ciascuno dei dazi e imposte applicabili.

Gli importi in questo campo devono essere espressi nell'unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.

4/7. Calcolo delle imposte – Totale

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l'importo totale dei dazi e delle imposte relativi alle merci in questione.

Gli importi in questo campo devono essere espressi nell'unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12. Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di importazione.

4/8. Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.

4/9. Aggiunte e detrazioni

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Per ciascun tipo di aggiunta o detrazione pertinente per un dato articolo, inserire il codice pertinente seguito dal corrispondente importo in valuta nazionale che non è stato ancora aggiunto al prezzo dell'articolo o dedotto dal medesimo.

▼ B**4/10. Valuta di fatturazione**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta che figura nella fattura commerciale.

Questa informazione è utilizzata in combinazione con il dato 4/11 Importo totale fatturato e nel dato 4/14 Prezzo/importo dell'articolo, se è necessario per il calcolo dei dazi all'importazione.

4/11. Importo totale fatturato

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare l'importo fatturato per tutte le merci riportate nella dichiarazione nell'unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.

4/12. Unità di valuta interna

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Le dichiarazioni presentate in Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offrono agli operatori economici la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, devono inserire in questo campo, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro).

4/13. Indicatori del valore

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la combinazione degli indicatori da dichiarare se il valore delle merci è determinato da fattori specifici.

4/14. Prezzo/importo dell'articolo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Prezzo delle merci per l'articolo di cui trattasi espresso nell'unità di valuta dichiarata nel dato 4/10 Valuta di fatturazione.

4/15. Tasso di cambio

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Questo dato contiene il tasso di cambio fissato in anticipo da un contratto tra le parti interessate.

4/16. Metodo di valutazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il metodo di pagamento applicato.

4/17. Preferenze

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il dato riguarda informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se il suo utilizzo è previsto come obbligatorio nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo I, capitolo 3, sezione 1, del presente allegato, tale obbligo vale anche quando non sia richiesto alcun trattamento tariffario preferenziale. Inserire il pertinente codice unionale.

La Commissione pubblica, con cadenza periodica, l'elenco delle combinazioni di codici utilizzabili, unitamente a esempi e note.

▼ B**4/18. *Valore postale***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Valore dichiarato del contenuto: Codice della valuta e valore monetario del contenuto dichiarato a fini doganali.

4/19. *Oneri postali*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Articolo; porto pagato: Codice della valuta e importo del porto pagato dal mittente o imputato allo stesso.

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni**5/1. *Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali previste per l'arrivo nell'Unione del mezzo di trasporto attivo al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare). In caso di trasporto via mare questa informazione si limita alla data di arrivo.

▼ M3

Colonne G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

Questa informazione si limita alla data di arrivo nel primo luogo di arrivo nel territorio doganale dell'Unione riportato nella dichiarazione sommaria di entrata.

5/2. *Data e ora di arrivo stimate nel porto di scarico*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali previste per l'arrivo della nave nel porto in cui devono essere scaricate le merci.

5/3. *Data e ora di arrivo effettive sul territorio doganale dell'Unione*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data e ora locali in cui il mezzo di trasporto attivo arriva effettivamente nell'Unione al primo valico di frontiera (terra), al primo aeroporto (via aerea) o al primo porto (mare).

5/4. *Data della dichiarazione*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

5/5. *Luogo della dichiarazione*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Luogo in cui sono state rilasciate le rispettive dichiarazioni in formato cartaceo.

5/6. *Ufficio di destinazione (e paese)*

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha termine l'operazione di transito unionale.

▼B**5/7. Uffici di passaggio previsti (e paesi)**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascuna parte contraente della convenzione di transito diversa dall'Unione (nel prosieguo («paese al di fuori dell'Unione interessato dal regime comune di transito»)) di cui si prevede di attraversare il territorio e dell'ufficio di entrata da quale le merci rientrano nel territorio doganale dell'Unione dopo l'attraversamento di un paese al di fuori dell'Unione interessato dal regime comune di transito o, se la spedizione deve attraversare diverso da quello dell'Unione o di un paese al di fuori dell'Unione interessato dal regime comune di transito, il codice dell'ufficio doganale di uscita da cui la spedizione lascia l'Unione dell'ufficio doganale di entrata da cui rientra nell'Unione.

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8. Codice del paese di destinazione

Colonne da B1 a B4 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il paese nel quale devono essere consegnate le merci, quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Colonne H1, H2 e H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il codice del paese in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale o, se si tratta della colonna H5, dell'immissione in consumo.

Tuttavia, se al momento di redigere la dichiarazione doganale è noto che le merci saranno inviate in un altro Stato membro dopo lo svincolo, inserire il codice di quest'ultimo.

Colonna H3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di ammissione temporanea, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui le merci sono utilizzate per la prima volta.

Colonna H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Quando sono importate merci in prospettiva di vincolarle al regime di perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di trasformazione.

5/9. Codice della regione di destinazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di destinazione delle merci all'interno dello Stato membro interessato.

5/10. Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico master.

▼B

In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito dalla lettera di trasporto aereo master.

5/11. Codice del luogo di consegna – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

In caso di trasporto marittimo, indicare il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località in cui avviene la consegna oltre il porto di scarico, come stabilito dalla polizza di carico house.

In caso di trasporto aereo, indicare la destinazione delle merci utilizzando il codice UN/LOCODE o, se non è disponibile, il codice del paese seguito dal codice postale della località, come stabilito dalla lettera di trasporto aereo house.

5/12. Ufficio doganale di uscita

Colonne A1, A2 e A3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale.

Colonne da B1 a B3 e C1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione.

Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale dal quale si intendono far uscire le merci dal territorio fiscale interessato.

5/13. Ufficio(i) doganale(i) successivo(i) di entrata

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione degli uffici doganali successivi di entrata nel territorio doganale dell'Unione.

Questo codice deve essere indicato quando il codice per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera è 1, 4 o 8.

5/14. Codice paese di spedizione/esportazione

Colonne da B1 a B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il pertinente codice unionale dello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Tuttavia, se è noto che le merci sono state inviate da un altro Stato membro allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale, indicare l'altro Stato membro, purché

- i) le merci siano state inviate da tale Stato membro esclusivamente a fini di esportazione, e
- ii) l'esportatore è stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale,
- iii) l'ingresso nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale non si configurava come un'acquisizione intraunionale di merci o una transazione ad essa assimilabile, di cui alla direttiva 2006/112/CE.

Tuttavia, quando le merci sono esportate a seguito di un regime di perfezionamento attivo, indicare lo Stato membro in cui è stata effettuata la l'ultima attività di trasformazione.

▼B**Colonne H1, da H2 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Se nel paese intermedio non è avvenuta né una transazione commerciale (ad esempio, vendita o trasformazione), né un blocco delle merci non correlato al trasporto delle stesse, indicare il pertinente codice unionale del paese da cui sono state originariamente spedite le merci allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. Se si è verificato un tale blocco o transazione commerciale, indicare l'ultimo paese intermedio.

Ai fini di tale requisito in materia di dati, un blocco delle merci per consentirne il consolidamento «en-route» è considerato come relativo al trasporto delle merci.

5/15. Codice del paese di origine**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare il pertinente codice unionale per il paese di origine non preferenziale, di cui al titolo II, capitolo 2 del codice.

5/16. Codice del paese di origine preferenziale**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Se un trattamento preferenziale basato sull'origine delle merci è richiesto nel dato 4/17 Preferenza, indicare il paese di origine, come riportato nella prova di origine. Se la prova dell'origine fa riferimento a un gruppo di paesi, indicare tale gruppo utilizzando i pertinenti codici unionali.

5/17. Codice della regione di origine**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Utilizzando il codice pertinente definito dagli Stati membri, indicare la regione di spedizione o produzione delle merci in questione all'interno dello Stato membro interessato.

5/18. Codici dei paesi di transito**Colonna A1 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Colonna A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

5/19. Codici dei paesi di transito dei mezzi di trasporto**Colonne F1a, F1b, F2a e F2b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i mezzi di trasporto sono trasportati dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.

Colonne F3a, F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Deve essere indicato soltanto il paese di partenza iniziale del mezzo di trasporto.

▼M3**5/20. Codici dei paesi di transito delle spedizioni****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale, come stabilito nella polizza di carico house e nella lettera di

▼ M3

trasporto aereo house di livello più basso o nel documento di trasporto stradale/ferroviario. Comprende inoltre il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci.

▼ B**5/21. Luogo di carico**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando, se richiesto, il codice pertinente, indicare il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera dell'Unione.

Colonne F4a e F4b della tabella dei requisiti in materia di dati:

Spedizioni postali: non è necessario indicare questo dato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore economico.

Colonna F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l'ufficio doganale di partenza TIR.

5/22. Luogo di scarico

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

5/23. Ubicazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

5/24. Codice dell'ufficio doganale di prima entrata

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo previsto per il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell'Unione.

Colonne da G1 a G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui, secondo quanto riportato nella dichiarazione sommaria di entrata, è previsto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell'Unione.

▼ B**5/25. Codice dell'ufficio doganale di prima entrata effettivo**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'ufficio doganale responsabile delle formalità nel luogo in cui avviene di fatto il primo arrivo del mezzo di trasporto attivo nel territorio doganale dell'Unione.

5/26. Ufficio doganale di presentazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale in cui le merci sono presentate al fine di vincolarle a un regime doganale.

5/27. Ufficio doganale di controllo

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare l'ufficio doganale riportato nella rispettiva autorizzazione a sorvegliare la procedura.

Colonna G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione prende la forma dell'identificativo dell'ufficio doganale di controllo competente per la struttura di custodia temporanea a destinazione.

5/28. Periodo di validità richiesto per la prova

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il periodo di validità richiesto per la prova della posizione doganale delle merci unionali espresso in giorni, qualora la persona che richiede una prova della posizione doganale di merci unionali desideri fissare un periodo di validità più lungo di quello stabilito all'articolo 123. La giustificazione di questa richiesta deve figurare nel dato 2/2 Informazioni supplementari.

5/29. Data di presentazione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la data in cui le merci sono state presentate alla dogana a norma dell'articolo 139 del codice.

5/30. Luogo di accettazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Luogo in cui la persona che rilascia la polizza di carico prende in consegna le merci dalle merci dal mittente.

Identificazione del porto marittimo, autoporto o altro luogo in cui le merci sono consegnate dal mittente, compreso il paese in cui questo luogo è situato. Se disponibile deve essere fornito un codice che permetta l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice del paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

▼ M3**5/31. Data di accettazione**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Inserire la data di accettazione della dichiarazione semplificata o la data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.

▼B**Gruppo 6 – Identificazione delle merci****6/1. Massa netta (kg)**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo della pertinente dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/2. Unità supplementari

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se necessario, indicare la quantità dell'articolo in questione espressa nell'unità prevista dalla legislazione dell'Unione e pubblicata in TARIC.

6/3. Massa lorda (kg) N. – Contratto di trasporto di livello master

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello master. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l'operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

6/4. Massa lorda (kg) – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dal pertinente articolo, quale indicato nel documento di trasporto di livello house. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e altro materiale di trasporto.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

▼B

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Colonne F1a, F1c, F2a, F2c, F2d, F3a, F3b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Laddove possibile l'operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

6/5. Massa lorda (kg)

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso l'apparecchiatura del vettore per la dichiarazione.

Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Colonne da B1 a B4, da H1 a H6, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Quando il peso dei pellet è incluso nei documenti di trasporto, tale peso deve essere incluso inoltre nel calcolo della massa lorda, salvo nei casi indicati di seguito:

- a) il pellet costituisce un articolo distinto nella dichiarazione doganale;
- b) l'aliquota del dazio per l'articolo in questione è basata sul peso lordo e/o il contingente tariffario per l'articolo in questione è gestito in unità di misura «peso lordo».

Colonne A1, A2, E1, E2, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Laddove possibile l'operatore economico può indicare il peso nella dichiarazione a livello di articolo.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Quando una dichiarazione di transito in formato cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nel primo campo n. 35; gli altri campi n. 35 non vanno compilati. Gli Stati membri possono estendere questa regola a tutte le pertinenti procedure di cui alla tabella del titolo I

▼B**6/6. Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello master**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

6/7. Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

6/8. Descrizione delle merci

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, gli Stati membri possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Non possono essere accettati termini generali (ad esempio, «consolidate», «merci varie», «parti» o «merci di tutti i tipi») o descrizioni non sufficientemente precise. Un elenco non esaustivo di questi termini e descrizioni generali è pubblicato dalla Commissione.

Colonne B3, B4, C1, D1, D2, E1 e E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

Colonne B1, B2, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Per descrizione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Fatta eccezione per le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale in un deposito doganale pubblico di tipo I, II e III o in un deposito doganale privato, la descrizione deve essere sufficientemente precisa da consentire l'immediata e univoca identificazione e classificazione delle merci.

Colonne D3, G4, G5 e H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:

È la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci.

▼ B**6/9. Tipo di imballaggio**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Codice che specifica il tipo di imballaggio.

6/10. Numero di imballaggi

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Numero totale di imballaggi sulla base dell'unità di imballaggio più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. Marchi di spedizione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.

Colonne A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall'operatore economico se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico (UCR) o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

6/12. Codice ONU delle merci pericolose

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

6/13. Codice CUS

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) ai principali e preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

Colonne B1 e H1 della tabella:

Se le merci di cui trattasi sono soggette a una misura TARIC in relazione a un codice CUS, è necessario fornire quest'ultimo codice.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di codice della nomenclatura combinata corrispondente all'articolo in questione.

▼ B**Colonne A1 e A2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Si utilizza il codice della nomenclatura del sistema armonizzato indicando almeno le prime quattro cifre.

Colonne da D1 a D3 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si utilizza il codice della nomenclatura combinata con almeno le prime quattro cifre e fino a un massimo di 8 cifre, conformemente al titolo I, capitolo 3, sezione 1 del presente allegato.

In caso di regime di transito unionale, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale.

Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede la legislazione dell'Unione.

Colonna E2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numero di codice corrispondente all'articolo in questione. Se del caso, questa informazione è comunicata in forma di codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato. L'operatore può fornire il codice di nomenclatura combinata a 8 cifre. Se sono disponibili sia la descrizione sia il codice delle merci, di preferenza si deve utilizzare quest'ultimo.

Colonne F1a, F1b, F1c e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Nei casi di trasporto combinato, indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci trasportate dal mezzo di trasporto passivo.

Colonne F2a, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4c, G4 e G5: della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate. Questa informazione non è richiesta per le merci di natura non commerciale.

6/15. Codice delle merci – Codice TARIC**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare la sottovoce TARIC corrispondente all'articolo in questione.

▼ M3**6/16. Codice delle merci - Codice/i addizionale/i TARIC****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare il codice o i codici addizionali TARIC corrispondenti all'articolo in questione.

6/17. Codice delle merci – Codice/i addizionale/i nazionale/i**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare il codice o i codici addizionali nazionali corrispondenti all'articolo in questione.

▼ B**6/18. Totale dei colli****Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

▼ B**6/19. Tipo di merci**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Natura della transazione per quanto concerne l'articolo, codice.

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)**7/1. Trasbordi**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito possano proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito.

— Altri incidenti: Utilizzare la casella 56 della dichiarazione doganale in formato cartaceo.

▼ M3**▼ B****7/2. Container**

Colonne B1, B2, B3, D1, D2 e E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito o la presentazione della richiesta di prova della posizione doganale delle merci unionali, utilizzando il pertinente codice unionale.

Colonne H1 e da H2 a H4 della tabella:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la situazione al passaggio della frontiera esterna dell'Unione

▼ M3**7/3. Numero di riferimento del trasporto**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto marittimo e aereo, nei casi in cui l'operatore della nave o dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di scambio di navi, di code-sharing o di un accordo contrattuale analogo con altri partner, si utilizzano i numeri di viaggio o di volo dei partner.

▼ B**7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera**

Colonne B1, B2, B3, D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

Colonna B4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio fiscale interessato.

▼B**Colonne da F1a a F1c, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 e G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci entrino nel territorio doganale dell'Unione.

In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nel dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera e nel dato 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Colonne da H1a H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione.

Colonna H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio fiscale interessato.

7/5. *Modo di trasporto interno***Colonne B1, B2, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto alla partenza.

Colonne H1 e da H2 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la natura del modo di trasporto all'arrivo.

7/6. *Identificazione dell'effettivo mezzo di trasporto che attraversa la frontiera***Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo o numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

7/7. *Identità del mezzo di trasporto alla partenza***▼M3****Colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati:****▼B**

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

▼B

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:**▼M3**

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne B1, B2 e B3 della tabella dei requisiti in materia di dati.

▼B

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/9. Identità del mezzo di trasporto all'arrivo**Colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:**

Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

▼ M3**Colonna G4 della tabella dei requisiti in materia di dati:****▼ B**

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne. Per altri modi di trasporto, il metodo di identificazione è identico a quello indicato per le colonne H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati.

7/10. Numero di identificazione del container**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers - BIC), viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/11. ► M3 Tipo e dimensioni del container ◀**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Informazioni codificate che specificano le caratteristiche, ovvero le dimensioni e il tipo dell'equipaggiamento per il trasporto (container).

7/12. Situazione del container imballato**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Informazioni codificate che specificano il livello di riempimento di un elemento dell'equipaggiamento per il trasporto (container).

7/13. Codice del tipo di fornitore del container**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Codice che identifica il tipo di parte che fornisce l'equipaggiamento per il trasporto (container).

7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera**Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:**

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna dell'Unione.

Colonne B1, B3 e D1 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

▼ B

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Targa di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

▼ M3

Colonne E2, da F1a a F1c, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

Sono utilizzate le definizioni richieste in relazione al dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI).

Colonne G1 e G3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

Colonna G2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita come numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo e numero di volo IATA per il trasporto aereo, quali indicati nella dichiarazione sommaria di entrata precedentemente inoltrata in relazione alle merci di cui trattasi.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Colonne B1, B2, D1, H1 e da H3 a H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

▼ M3

Colonne F1a, F1b, F4a, F4b e F5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

▼ B

I pertinenti codici sono utilizzati per la nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell'identità.

▼B**7/16. Identità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Nei casi di trasporto combinato, indicare l'identità del mezzo di trasporto passivo che è trasportato sul mezzo di trasporto attivo di cui al dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l'autocarro.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzi di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare o per via navigabile interna	Nome dell'imbarcazione
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio.
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

7/17. Nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione.

Nei casi di trasporto combinato, indicare la nazionalità del mezzo di trasporto passivo, utilizzando il pertinente codice unionale. Il mezzo di trasporto passivo è quello trasportato sul mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna dell'Unione, come previsto dal dato 7/14 Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Ad esempio, se si tratta di autocarro su nave, il mezzo di trasporto passivo è l'autocarro.

Questo dato viene utilizzato se l'informazione sulla nazionalità non è ancora inclusa nell'identità.

7/18. Numero del sigillo

Colonne A1, da F1a a F1c, F5, G4 e G5 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.

Colonne da D1 a D3 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli o al titolare del regime di transito sia garantito l'uso di sigilli di tipo speciale.

7/19. Altri incidenti durante il trasporto

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti nel regime di transito unionale.

▼ B

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

▼ M3**▼ B****7/20. Numeri di identificazione del contenitore**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Un contenitore è un'unità di carico adibita al trasporto di invii.

Colonne F4a, F4b e F4d della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare i numeri di identificazione dei contenitori che costituiscono una spedizione consolidata assegnata da un operatore postale.

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)**8/1. Numero d'ordine del contingente**

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario sollecitato.

8/2. Tipo di garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando il pertinente codice unionale, indicare il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione.

8/3. Riferimento della garanzia

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il numero di riferimento della garanzia utilizzata per l'operazione, il codice di accesso e l'ufficio di garanzia.

Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare l'importo della garanzia da utilizzare per l'operazione, ad eccezione per le merci trasportate per ferrovia.

8/4. Garanzia non valida in

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Se una garanzia non è valida per i paesi interessati dal regime comune di transito, aggiungere dopo la menzione «Non valido per» i codici relativi al o ai paesi interessati dal regime comune di transito.

8/5. Natura della transazione

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Utilizzando i pertinenti codici e voci unionali, indicare il tipo di transazione effettuato.

▼ B**8/6. *Valore statistico***

Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:

Indicare il valore statistico espresso nell'unità di valuta, il codice della quale può figurare nel dato 4/12 Unità di valuta interna o, in assenza di tale codice, nel dato 4/12 Unità di valuta interna, nella valuta dello Stato membro nel quale sono completate le formalità di esportazione/importazione, in conformità alle disposizioni unionali in vigore.

▼ M3

*ALLEGATO B-01***Dichiarazioni normali in formato cartaceo - Note e formulari da utilizzare***TITOLO I***DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Requisiti in materia di dati per le dichiarazioni doganali in formato cartaceo**

Le dichiarazioni doganali in formato cartaceo contengono la serie di dati di cui all'allegato B e sono corredate dei documenti previsti dall'articolo 163 del codice.

*Articolo 2***Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo**

- 1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo deve essere presentata in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.
- 2) Quando il regime di transito unionale o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.
- 3) Le serie di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono estratte da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo III del presente allegato.
- 4) I formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.

I fascicoli complementari sono estratti da un insieme di otto esemplari in conformità al modello di cui al titolo IV del presente allegato.

I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.

- (5) Le note per la dichiarazione doganale in formato cartaceo, redatte sulla base del documento amministrativo unico, sono illustrate nel titolo II.

*Articolo 3***Uso della dichiarazione doganale in formato cartaceo per regimi successivi**

- (1) Ove si applichi l'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, titolare del regime di transito o rappresentante dell'uno o dell'altro.
- (2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento amministrativo unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

▼B

Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

- (3) Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.

*Articolo 4***Uso speciale della dichiarazione doganale in formato cartaceo**

L'articolo 1, paragrafo 3, del codice si applica, *mutatis mutandis*, alle dichiarazioni in formato cartaceo. A tal fine i formulari di cui agli articoli 1 e 2 del presente allegato sono utilizzati anche negli scambi di merci unionali consegnate a, da o tra territori fiscali speciali.

*Articolo 5***Eccezioni**

Le condizioni di cui alla presente sottosezione non precludono la possibilità di stampare dichiarazioni doganali in formato cartaceo e documenti che certificano la posizione doganale di merci unionali per merci che non circolano nell'ambito della procedura di transito unionale interna per mezzo di sistemi di elaborazione dei dati, su carta vergine, alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

*TITOLO II**Note*

CAPITOLO 1

Descrizione generale

- (1) La dichiarazione doganale in formato cartaceo è stampata su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g/m². L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
- (2) La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito unionale (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.
- I formulari sono stampati in verde.
- (3) Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.
- (4) I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore sui formulari conformi ai modelli di cui titoli III e IV del presente allegato:
- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
 - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo.
- (5) Gli esemplari sui quali i dati contenuti nei formulari riportati nei titoli III e IV del presente allegato devono figurare a ricalco sono indicati al titolo V, capitolo 1 del presente allegato.

▼B

- (6) Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
- (7) Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.
- (8) I formulari e i formulari complementari impiegati comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative a uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari:

- l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (spedizione) o di transito unionale,
- l'esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di spedizione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con un regime fiscale differente;
- l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane,
- l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito unionale o è utilizzato come documento per comprovare la posizione doganale delle merci unionali,
- l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito unionale,
- l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione,
- l'esemplare n. 7, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione, Questo esemplare può essere utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di importazione in caso di scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione con un regime fiscale differente;
- l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

- esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, 2 e 3,
 - Transito unionale esemplari n. 1, 4 e 5,
 - regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, 7 e 8.
- (9) Inoltre, conformemente all'articolo 125, la posizione doganale delle merci unionali può essere attestata mediante prova scritta stabilita su un esemplare 4.
- (10) Gli operatori economici hanno quindi la possibilità di far stampare privatamente tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dal titolare del regime di transito sull'esemplare n. 1 e figurati a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

▼B

(11) Quando, in applicazione dell'articolo 5 del presente allegato, le dichiarazioni di vincolo a un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti la posizione doganale delle merci unionali che non circolano in regime di transito unionale interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice doganale dell'Unione o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

- il colore della stampa,
- l'impiego dei caratteri corsivi,
- la stampa del fondo delle caselle relative al transito unionale.

CAPITOLO 2

Requisiti in materia di dati

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle corrispondenti ai dati che possono essere completati per ciascun regime sono indicate nella tabella dei requisiti in materia di dati dell'allegato B, titolo I. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella corrispondente ai dati quali descritti nell'allegato B, titolo II, si applicano fatto salvo lo stato dei dati di cui trattasi.

FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento amministrativo unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate durante lo svolgimento delle operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello. Tali dati, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

- Trasbordi (55)
- Altri incidenti durante il trasporto (56)

CAPITOLO 3

Istruzioni per l'uso dei formulari

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per i dati che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito unionale.

I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando i dati errati e aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti, le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

▼B

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

- l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma del titolare del regime di transito o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti i dati relativi all'operazione di transito unionale risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito unionale previste dal codice doganale dell'Unione e dal presente regolamento, e descritti all'allegato B, titolo I.

Salvo se diversamente disposto dal capitolo 4, una casella non viene utilizzata deve restare priva di indicazioni o segni.

CAPITOLO 4

Osservazioni relative ai formulari complementari

- A. I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (cfr. casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO).
- B. Le osservazioni di cui ai presente titolo si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

- la prima suddivisione della casella n. 1 deve contenere la sigla «IM/c», «EX/c» o «EU/c» (o eventualmente «CO/c»); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se:
 - il formulario è utilizzato ai soli fini del transito unionale, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione della casella n. 1 la sigla «T1 bis», «T2 bis», «T2Fbis» o «T2SMbis», a seconda del regime di transito unionale applicabile alle merci in questione,
 - il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione della posizione doganale delle merci unionali, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla «T2Lbis», «T2LFbis» o «T2LSMbis», a seconda della posizione delle merci in questione,
- la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto l'eventuale numero di identificazione e/o il nome della persona interessata,

▼B

- la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione.
- C. Se vengono utilizzati formulari complementari:
- le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte,
 - quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l'indicazione «T», le caselle n. 32 (numero dell'articolo), n. 33 (codice delle merci), n. 35 (massa lorda (kg)), n. 38 (massa netta (kg)), n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (informazioni complementari, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 della dichiarazione si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1 *bis*, T2 *bis*, T2Fbis.

▼ B

TITOLO III

Modello di documento amministrativo unico (serie in otto esemplari)

▼ C2

UNIONE EUROPEA					1 DICHIARAZIONE			A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
Esemplare per lo speditore/esportatore	1	2 Speditore/Esportatore N.			3 Formulari		4 Dist di carico		7 Numero di riferimento		
	6 Destinatario N.	9 Responsabile finanziario N.			10 Paese prima destinaz.		11 Paese di transazione		13 P.A.C.		
	14 Dichiarante/Rappresentante N.	15 Paese di spedizione/esportazione			15 C.P. sped./esport.		17 Cod P. destinaz.				
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.	20 Condizioni di consegna			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	25 Modo di trasp. fino alla frontiera			26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di carico	28 Dati finanziari e bancari				
	29 Ufficio d'uscita	30 Localizzazione delle merci			32 Art. N.			33 Codice delle merci		34 Cod. P. d'origine	
	31 Colli edesignazione delle merci	Marché e numeri - N., contenitori - Quantità e natura			35 Massa lorda (kg)		37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
	44 Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati ed autorizzazioni	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			41 Unità supplementari		Codice MS		46 Valore statistico		
	47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	48 Dilazione di pagamento			49 Identificazione del deposito	
	Totale:					B DATI CONTABILI					
50 Obbligato principale N.	Firma:			C UFFICIO DI PARTENZA			51 Uffici di passaggio previsti (e paese)				
52 Garanzia non valida per	Codice			53 Ufficio di destinazione (e paese)			54 Luogo e data:				
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA					Timbro:			Firma e nome del dichiarante/rappresentante:			
Risultato:					Suggerimenti apposti: Numero:			marche:			
Termine limite (data):					Firma:						

▼ C2

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE


▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE							
Esemplare per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione	2	2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE							
	3	3 Formulari		4 Diet di carico								
	5	5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento						
	8	8 Destinatario N.			9 Responsabile finanziario N.							
	10	10 Paese prima destinaz.		11 Paese di transazione		13 P.A.C.						
	14	14 Dichiarante/Rappresentante N.			15 Paese di spedizione/esportazione		15 C.P. sped./esport.		17 Cod P. destinaz.			
	16	16 Paese d'origine			17 Paese di destinazione							
	18	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.	20 Condizioni di consegna							
	21	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della			
	25	25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari				
2	29 Ufficio d'uscita		30 Localizzazione dello merci									
31	31 Colli edesignazione delle merci				32 Artic N.		33 Codice delle merci					
44	Menzioni speciali/Documents presentati/ Certificati ed autorizzazioni				34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)					
					37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti			
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente							
					41 Unità supplementari							
								Codice MS				
								45 Valore statistico				
47	Calcolo delle imposizioni					48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	B DATI CONTABILI						
Totale:												
50	50 Obligato principale N.			Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA						
51	51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)											
rappresentato da												
Luogo e data:												
52	52 Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)					
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA					Timbro:		54 Luogo e data:					
Risultato:					Firma e nome del dichiarante/rappresentante:							
Suggeriti apposti: Numero:												
marche:												
Termine limite (data):												
Firma:												

▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
Esemplare per lo spedite/espeditore	3 <input type="checkbox"/> 2 Speditore/Esportatore N.				1 DICHIARAZIONE		
					3 Formulari		4 Dlet di carico
					5 Articoli		6 Totale dei colli
					7 Numero di riferimento		
	8 Destinataro N.				9 Responsabile finanziario N.		
					10 Paese prima destinaz		11 Paese di transazione
					13 P.A.C.		
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		15 C.P. sped./esport.
					a b		a b
					16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione
18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza			19 Ctr.	20 Condizioni di consegna			
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	
25 Modo di trasp. fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari	
29 Ufficio d'uscita				30 Localizzazione delle merci			
31 Colli edesignazione delle merci				32 Artic N.		33 Codice delle merci	
				34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)	
				a b			
				37 REGIME		38 Massa netta (kg)	
						39 Contingenti	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
				41 Unità supplementari			
44 Menzioni speciali/Documents presentati/Certificati ed autorizzazioni				Codice MS			
				46 Valore statistico			
47 Calcolo delle imposizioni				48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito	
Tipo		Base imponibile		Aliquota		Importo	
						MP	
				B DATI CONTABILI			
				Totale:			
50 Obligato principale N.				Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA	
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				rappresentato da			
				Luogo e data:			
52 Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)	
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA				Timbro:		54 Luogo e data:	
Risultato:						Firma e nome del dichiarante/rappresentante:	
Suggeriti apposti: Numero:							
marche:							
Termine limite (data):							
Firma:							

▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		
		2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>	3 Formulari	4 Dist di carico	5 Articoli	6 Totale dei colli
"Esemplare per l'ufficio di destinazione"	4	8 Destinatario N.	NOTE IMPORTANTI Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44			
		14 Dichiarante/Rappresentante N.	15 Paese di spedizione/esportazione		17 Cod P. destinaz.	
		18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.			
		21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				
		25 Modo di trap. Fino	27 Luogo di carico			
	4					
31 Colli edesignazione delle merci	Marche e numeri - N, contenitori - Quantità e natura		32 Artic N.	33 Codice delle merci		
				35 Massa lorda (kg)	38 Massa netta (kg)	
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
44 Mendoni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS			
55 Trasbordi	Luogo e paese:		Luogo e paese:			
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:			
	Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore: (1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.			
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero: marche:		Nuovi suggelli: Numero: marche:			
	Firma: Timbro:		Firma: Timbro:			
	50 Obbligato principale N.	Firma:				
	C UFFICIO DI PARTENZA					
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	rappresentato da					
	Luogo e data:					
52 Garanzia non valida per			Codice	53 Ufficio di destinazione (e paese)		
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Timbro:		54 Luogo e data:		
Risultato:				Firma e nome del dichiarante/rappresentante		
Suggelli apposti: Numero:						
marche:						
Termine limite (data):						
Firma:						

▼ C2

<p>56 Altri incidenti durante il trasporto</p> <p>Rapporto dei fatti e delle misure adottate</p>		<p>G. VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>	
<p>H. CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)</p>			
<p>DOMANDA DI CONTROLLO</p> <p>È richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti.</p> <p>Luogo e data:</p> <p>Firma: Timbro:</p>		<p>RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il presente documento (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente visto dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).</p> <p>Luogo e data:</p> <p>Firma: Timbro:</p>	
<p>Remarks:</p> <p>(1) indicare con X la menzione applicabile.</p>			
<p>I. CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)</p>			
<p>Data di arrivo:</p> <p>Controllo dei sigilli:</p> <p>Osservazioni:</p>		<p>Esemplare n. 5 rinviato</p> <p>il</p> <p>dopo iscrizione al</p> <p>N.</p> <p>Firma: Timbro:</p>	

▼ C2

UNIONE EUROPEA		1 DICHIARAZIONE	
5 Esemplare per il rinvio - Transito comunitario	2 Speditore/Esportatore N.		
	3 Formulari	4 Dist di carico	
	5 Articoli	6 Totale dei colli	
	8 Destinatario N.		
	15 Paese di spedizione/esportazione		
	RINVIARE A:		17 Cod P. destinaz.
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	19 Ctr.	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		
	25 Modo di trasp. Fino	27 Luogo di carico	
5	29 Ufficio d'uscita		
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità o natura		32 Artic N.
			33 Codice delle merci
			35 Massa lorda (kg)
			38 Massa netta (kg)
	40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			Codice MS
55 Trasbordi	Luogo e paese:		Luogo e paese:
	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
	Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo contenitore:
	(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.
F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	Nuovi suggelli: Numero: marche:	Firma: Timbro:	Nuovi suggelli: Numero: marche:
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)	50 Obbligato principale N.	Firma:	C UFFICIO DI PARTENZA
	rappresentato da		
	Luogo e data:		
52 Garanzia non valida per		Codice	53 Ufficio di destinazione (e paese)
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Timbro:	
Risultato:			
Suggelli apposti: Numero:			
marche:			
Termine limite (data):			
Firma:			

▼ C2

<p>56 Altri incidenti durante il trasporto</p> <p>Rapporto dei fatti e delle misure adottate</p>	<p>G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</p>
<p>I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)</p>	
<p>Data di arrivo:</p> <p>Controllo dei sigilli:</p> <p>Osservazioni:</p>	<p>Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N.</p> <p>Firma: Timbro:</p>
<p>-----</p>	
<p>TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)</p>	
<p>Si certifica con la presente che il documento rilasciato dall'ufficio di (nome e paese) sotto il N è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregolarità concernente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.</p>	
<p>Data:</p>	<p>Firma:</p>

▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE									
Esemplare per il paese di destinazione	6	2	Speditore/Esportatore N.	1 DICHIARAZIONE										
					3	Formulari		4	Dist di carico					
					5	Articoli		6	Totale dei colli		7	Numero di riferimento		
					8 Destinatario N.				9 Responsabile finanziario N.					
					10 Paese prima destinaz.		11 Paese di transazione		12 Elementi del valore		13 P.A.C.			
					14 Dichiarante/Rappresentante N.				15 Paese di spedizione/esportazione		16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione	
					15 C.P. sped./esport.		16 C.P. sped./esport.		17 Cod P. destinaz.					
					a		b		a		b			
					18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.		20 Condizioni di consegna					
					21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio		24 Natura della	
				25 Modo di trasp. Fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno		27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari				
				29 Ufficio d'uscita		30 Localizzazione delle merci								
				31 Colli edesignazione delle merci				32 Artic N.		33 Codice delle merci				
				34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze						
				a		b		37 REGIME		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti		
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										
				41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod M.V.						
				44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS						
				47 Calcolo delle impostazioni				48 Dilazione di pagamento						
				Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP		B DATI CONTABILI				
				Totale:										
				50 Obbligato principale N.				Firma:				C UFFICIO DI PARTENZA		
				51 Uffici di passaggio previsti (e paesi) rappresentato da				Luogo e data:						
				52 Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)				
				J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE				54 Luogo e data:						
								Firma e nome del dichiarante/rappresentante:						


▼ C2

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE		
Esemplare per la statistica - Paese di destinazione	7	2 Spedilore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE		
		3 Destinatario N.			3 Formulari	4 Diet di carico	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.			5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento	
	16 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza 19 Ctr.			9 Responsabile finanziario N.			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			10 Paese prima destinaz.	11 Paese di transazione	12 Elementi del valore	13 P.A.C.
	25 Modo di trasp. Fino alla frontiera			15 Paese di spedizione/esportazione		15 C.P. sped./esport.	
	26 Modo di trasporto intorno			16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione	
	27 Place of unloading			20 Condizioni di consegna			
	28 Dati finanziari e bancari			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	24 Natura della
	29 Ufficio d'uscita			30 Localizzazione delle merci			
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura			32 Artic. N.	33 Codice delle merci		
	44 Menzioni speciali/Documents presentati/ Certificati ed autorizzazioni			34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze
				37 REGIME		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente			
47 Calcolo delle imposizioni			Type	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
			48 Dizione di pagamento				
			B DATI CONTABILI				
			Totale:				
50 Obbligato principale N.			Firma:				C UFFICIO DI PARTENZA
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)			rappresentato da: Lungo e data:				
52 Garanzia non valida per			Codice				53 Ufficio di destinazione (e paese)
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE			54 Luogo e data: Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				


▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE	
Esemplare per il destinatario	8	2 Speditore/Esportatore N.			1 DICHIARAZIONE	
	3 Formulari			4 Dist di carico		
	5 Articoli		6 Totale dei colli		7 Numero di riferimento	
	8 Destinatario N.			9 Responsabile finanziario N.		
	10 Paese prima destinaz.		11 Paese di transazione	12 Elementi del valore		13 P.A.C.
	14 Dichiarante/Rappresentante N.			15 Paese di spedizione/esportazione		16 C.P. sped./esport.
				a	b	17 Cod P. destinaz.
				a	b	17 Paese di destinazione
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.		20 Condizioni di consegna	
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera			22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio
	24 Natura della					
25 Modo di trasp. Fino alla frontiera		26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di carico		28 Dati finanziari e bancari	
8	29 Ufficio d'uscita		30 Localizzazione delle merci			
31 Colli edesignazione delle merci		Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Artic N.	33 Codice delle merci	
		34 Cod. P. d'origine	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze		
a	b	37 REGIME		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti	
40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente						
41 Unità supplementari			43 Cod. M.V.	A.I. Code		
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni						
47 Calcolo delle impostazioni		Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	
		MP	48 Dilazione di pagamento			
		49 Identification of warehouse			B DATI CONTABILI	
		Totale:				
50 Obbligato principale N.			Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA	
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)		rappresentato da				
		Luogo e data:				
52 Garanzia non valida per		Codice	53 Ufficio di destinazione (e paese)			
J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE		54 Luogo e data:				
		Firma e nome del dichiarante/rappresentante:				

▼ C2



▼B


TITOLO IV

Modello del formulario complementare del documento amministrativo unico (serie in otto esemplari)

▼C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE					
2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>					1 DICHIARAZIONE					
					C		BIS			
					3 Formulari		1			
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci				
						34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		
						a b				
						37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		
								39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci				
						34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		
						a b				
						37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		
								39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Cod. P. d'origine				
						34 Country origin Code		35 Massa lorda (kg)		
						a b				
						37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		
								39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni					Codice MS					
					46 Valore statistico					
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:						Totale secondo articolo:				
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	MP	RIEPILOGO	
Total third item:						G.T				
										1 Esemplare per il paese di spedizione/esportazione
										C UFFICIO DI PARTENZA


▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA					1 DICHIARAZIONE					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE												
2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/> N.					C BIS					3 Formulari 2												
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic N.					33 Codice delle merci											
						34 Cod. P. d'origine a b					35 Massa lorda (kg)											
						37 REGIME					38 Massa netta (kg)					39 Contingenti						
						40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari						
																Codice MS 46 Valore statistico						
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											Codice MS 46 Valore statistico											
	31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic N.					33 Codice delle merci										
							34 Cod. P. d'origine a b					35 Massa lorda (kg)										
							37 REGIME					38 Massa netta (kg)					39 Contingenti					
							40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari					
										Codice MS 46 Valore statistico												
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											Codice MS 46 Valore statistico											
	31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic N.					33 Codice delle merci										
							34 Cod. P. d'origine a b					35 Massa lorda (kg)										
							37 REGIME					38 Massa netta (kg)					39 Contingenti					
							40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente										41 Unità supplementari					
										Codice MS 46 Valore statistico												
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											Codice MS 46 Valore statistico											
	47 Calcolo delle imposizioni																					
	Tipo			Base imponibile		Aliquota		Importo		MP		Tipo			Base imponibile		Aliquota		Importo		MP	
	Totale primo articolo:										Totale secondo articolo:											
	Tipo			Base imponibile		Aliquota		Importo		MP		Tipo			Importo		MP		← RIEPILOGO			
Totale terzo articolo:										T.G.:		2 Esempio per la statistica Paese di spedizione/esportazione										
C UFFICIO DI PARTENZA																						


▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE																																													
2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/> N.					1 DICHIARAZIONE <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> C BIS </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 3 Formulari 3 </div>																																													
31 Colle designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci																																												
					34 Cod. P. d'origine a b		35 Massa lorda (kg)																																											
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti																																									
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente																																													
					41 Unità supplementari																																													
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS																																													
					46 Valore statistico																																													
31 Colle designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci																																												
					34 Cod. P. d'origine a b		35 Massa lorda (kg)																																											
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti																																									
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente																																													
					41 Unità supplementari																																													
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS																																													
					46 Valore statistico																																													
31 Colle designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci																																												
					34 Cod. P. d'origine a b		35 Massa lorda (kg)																																											
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti																																									
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente																																													
					41 Unità supplementari																																													
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS																																													
					46 Valore statistico																																													
47 Calcolo delle imposte					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>MP</th> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>MP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Totale primo articolo:</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Totale secondo articolo:</td> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>MP</th> <th>Tipo</th> <th>Importo</th> <th>MP</th> <th colspan="3" style="text-align: right;">RIEPILOGO</th> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Totale terzo articolo:</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">T.G.:</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:					Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	RIEPILOGO			Totale terzo articolo:					T.G.:				
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP																																									
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:																																													
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	RIEPILOGO																																										
Totale terzo articolo:					T.G.:																																													
					<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">3</div> <div style="text-align: left;"> <p>Esemplare per lo speditore/esportatore</p> <p>C UFFICIO DI PARTENZA</p> </div> </div>																																													

▼ C2




▼ C2

UNIONE EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/> N.		C	BIS		
		3 Formulari		4	
31 Colli edesigrazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				38 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	
31 Colli edesigrazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				38 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	
31 Colli edesigrazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				38 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	

4 Esempio per l'ufficio di destinazione

C UFFICIO DI PARTENZA

▼ C2




▼ C2

UNIONE EUROPEA		1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2 Speditore/Esportatore <input type="checkbox"/> N.		C	BIS		
		3 Formulare		5	
31 Colli edesigrazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				38 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	
31 Colli edesigrazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				38 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	
31 Colli edesigrazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura	32 Artic N.	33 Codice delle merci	35 Massa lorda (kg)	
				38 Massa netta (kg)	
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				Codice MS	

5 Esempio per il rinvio
Transito comunitario

C UFFICIO DI PARTENZA


▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE					
8 Destinataro N. <input type="checkbox"/>					1 DICHIARAZIONE					
					C		BIS			
					3 Formulati		6			
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic N.		33 Codice delle merci		
					a	b				
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod M.V.		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento					
					46 Valore statistico					
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic N.		33 Codice delle merci		
					a	b				
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod M.V.		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento					
					46 Valore statistico					
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura					32 Artic N.		33 Codice delle merci		
					a	b				
					37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)	39 Contingenti		
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente					
					41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo	43 Cod M.V.		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni					Codice MS 45 Aggiustamento					
					46 Valore statistico					
47 Calcoli delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:					
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	← RIEPILOGO		
Totale terzo articolo:					T.G.:					
					6 "Esemplare per il paese di destinazione"					
					C UFFICIO DI PARTENZA					


▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA					A UFFICIO DI DESTINAZIONE							
8 Destinatario N.					1 DICHIARAZIONE							
					C	BIS						
					3 Formulati		7					
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci						
					34 Cod. P. d'origine a) b)	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze					
					37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti					
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente							
					41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Cod M.V.					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni						Codice MS	45 Aggiustamento	46 Valore statistico				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci						
					34 Cod. P. d'origine a) b)	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze					
					37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti					
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente							
					41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Cod M.V.					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni						Codice MS	45 Aggiustamento	46 Valore statistico				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				32 Artic N.	33 Codice delle merci						
					34 Cod. P. d'origine a) b)	35 Massa lorda (kg)	36 Preferenze					
					37 REGIME	38 Massa netta (kg)	39 Contingenti					
					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente							
					41 Unità supplementari	42 Prezzo dell'articolo	43 Cod M.V.					
44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni						Codice MS	45 Aggiustamento	46 Valore statistico				
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP		
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:						
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP	← RIEPILOGO			
	Totale terzo articolo:					T.G.:						
										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">7</div> Esempio per il paese di spedizione/esportazione C UFFICIO DI PARTENZA		


▼ C2



▼ C2

UNIONE EUROPEA					1 DICHIARAZIONE					A UFFICIO DI DESTINAZIONE												
8 Destinataria <input type="checkbox"/> N.					C BIS																	
					3 Formulati					8												
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic		No		33 Codice delle merci							
											34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze			37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
											a		b									
											40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente											
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.							
											Codice MS		45 Aggiustamento									
											46 Valore statistico											
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic		No		33 Codice delle merci							
											34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze			37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
											a		b									
											40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente											
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.							
											Codice MS		45 Aggiustamento									
											46 Valore statistico											
31 Colli edesignazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura										32 Artic		No		33 Codice delle merci							
											34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		36 Preferenze			37 R E G I M E		38 Massa netta (kg)		39 Contingenti
											a		b									
											40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente											
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni											41 Unità supplementari		42 Prezzo dell'articolo		43 Cod. M.V.							
											Codice MS		45 Aggiustamento									
											46 Valore statistico											
47 Calcolo delle imposizioni	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importot	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP												
	Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:																
	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importot	MP	Tipo	Importo	MP	RIEPILOGO													
Totale terzo articolo:					T.G.:																	
										8		Esemplare per il destinatario										
										C UFFICIO DI PARTENZA												

▼ C2



▼B*TITOLO V***INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NEI
TITOLI III E IV NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A
RICALCO**

(A partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI	
1	da 1 a 8 eccetto la sottocasella centrale: da 1 a 3
2	da 1 a 5 (*)
3	da 1 a 8
4	da 1 a 8
5	da 1 a 8
6	da 1 a 8
7	da 1 a 3
8	da 1 a 5 (*)
9	da 1 a 3
10	da 1 a 3
11	da 1 a 3
12	—
13	da 1 a 3
14	da 1 a 4
15	da 1 a 8
15a	da 1 a 3
15b	da 1 a 3
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8
17	da 1 a 8
17a	da 1 a 3
17b	da 1 a 3
18	da 1 a 5 (*)
19	da 1 a 5 (*)
20	da 1 a 3
21	da 1 a 5 (*)
22	da 1 a 3
23	da 1 a 3

▼B

Numero della casella	Numero degli esemplari
24	da 1 a 3
25	da 1 a 5 (*)
26	da 1 a 3
27	da 1 a 5 (*)
28	da 1 a 3
29	da 1 a 3
30	da 1 a 3
31	da 1 a 8
32	da 1 a 8
33	prima sottocasella a sinistra: da 1 a 8 altre sottocaselle: da 1 a 3
34a	da 1 a 3
34b	da 1 a 3
35	da 1 a 8
36	—
37	da 1 a 3
38	da 1 a 8
39	da 1 a 3
40	da 1 a 5 (*)
41	da 1 a 3
42	—
43	—
44	da 1 a 5 (*)
45	—
46	da 1 a 3
47	da 1 a 3
48	da 1 a 3
49	da 1 a 3
50	da 1 a 8
51	da 1 a 8
52	da 1 a 8
53	da 1 a 8

▼ B

Numero della casella	Numero degli esemplari
54	da 1 a 4
55	—
56	—

II. CASELLE AMMINISTRATIVE

A	da 1 a 4 (**)
B	da 1 a 3
C	da 1 a 8 (**)
D	da 1 a 4

(*) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle nell'esemplare n. 5 a fini di transito.

(**) Lo Stato membro di spedizione può decidere se tali dati debbano figurare o no sugli esemplari citati



ALLEGATO B-02

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

CAPITOLO I

Facsimile del documento di accompagnamento transito

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO	UNIONE EUROPEA		TIPO DI DICHIARAZIONE (1/3) <small>MPN</small>	
	Esportatore (3/1-3/2) <input type="checkbox"/> N.		Formulari (1/4) 001	
	Destinatario (3/9-3/10) N.		Articoli (1/9) Totale dei colli (6/18) Massa lorda (kg) (6/5)	
	Dichiarante/representante (3/18-3/19-3/20-3/21) N.		Numero di riferimento/UCR (2/4)	
	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7-7/8)		Esemplare di rinvio da inviare all'ufficio:	
	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (7/14-7/15)		Altri incidenti durante il trasporto (7/19) Rapporto dei fatti e delle misure adottate (7/19) VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (G)	
	Modo di trasp. fino alla frontiera (7/4)		Co.dest.(5/8) Localizzazione delle merci (5/23)	
	Luogo di carico (5/21)		Dichiarazione semplificata/Documents precedenti (2/1)	
	N. di identificazione degli attori supplementari della catena di approvvigionamento (3/57)		Numero contenitori (7/10)	
	Trasbordi (7/1)		Luogo e paese:	
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		
Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo container:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo container:		
(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		
VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (F)		VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (G)		
Nuovi suggelli: Numero: Identità:		Nuovi suggelli: Numero: Identità:		
Firma: Timbro:		Firma: Timbro:		
<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema		<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema		
Titolare del regime di transito (3/22-3/23) N.		UFFICIO DI PARTENZA (C)		
Uffici di transito previsti (e paese) (5/6)				
Garanzia non valida per (8/2-8/3-8/4)		Ufficio di destinazione (e paese) (5/6)		
CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D)		CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)		
Risultato:		Data di arrivo:		
Suggelli apposti (7/18): Numero:		Controllo dei suggelli:		
Identità:		Osservazioni:		
Termine ultimo (data):		Esemplare di rinvio inviato		
		il		
		dopo iscrizione al		
		N		
		Firma: Timbro:		



CAPITOLO II

Note e elementi d'informazione (dati) del documento d'accompagnamento transito

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013] adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella formulari (1/4):

- prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
- seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),
- non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio sotto la casella numero di riferimento/UCR (2/4):

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

4. Casella ufficio di partenza (C):

- nome dell'ufficio di partenza,
- numero di riferimento dell'ufficio di partenza,
- data di accettazione della dichiarazione di transito,
- nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella controllo dell'ufficio di partenza (D):

- risultati del controllo,
- sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».
- eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

6. Procedure da seguire in fase di trasporto

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alla dogana di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

▼B

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, via via che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio di transito o dell'ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

— Trasbordi: utilizzare la casella 7/1.

Casella trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.

Casella altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.



CAPITOLO II

Note e elementi informativi (dati) dell'elenco degli articoli

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al [regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013] adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento. L'elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell'allegato B, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici:

- (1) Casella MRN — quale definita nell'allegato B-04. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
- (2) Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
 - a) Casella tipo di dichiarazione (1/3) - se lo stato di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.
 - b) Casella formulari (1/4):
 - Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
 - Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).
 - c) Casella articolo (1/6) — numero di serie dell'articolo corrente;
 - d) Casella codice metodo pagamento spese di trasporto (4/2) —inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.



ALLEGATO B-04

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)

TITOLO I

Modello del documento di accompagnamento transito/sicurezza

UNIONE EUROPEA			TIPO DI DICHIARAZIONE (1/3)		M R N																									
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7-7/8)			Ind. circ. spec. (1/7)																										
	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera (7/14-7/15)			Formulari (1/4)		Dich. sic.																								
	Identità e nazionalità del mezzo di trasporto passivo che attraversa la frontiera (7/16-7/17)			001																										
	Data e ora di arrivo stimate nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale dell'Unione (5/1)			Articoli (1/9)		Totale dei colli (6/18)	Massa lorda (kg) (6/5)																							
	Modo di trasp. fino alla frontiera (7/4)			Cod. destinaz. (5/8)		Localizzazione delle merci (5/23)																								
	Luogo di carico (5/21)			Codici del o dei paesi di transito (mezzi di trasporto) (5/19)		Esemplare di rinvio da inviare all'ufficio:																								
	Codice del luogo di scarico (5/22)			Codici dei paesi di transito (delle spedizioni) (5/20)		Cod. uff. dog. di 1a entr. (5/24)		Cod.m.p.spese trasp. (4/2)	Tipo forn. app. (7/13)	Massa lorda (livello house) (kg) (6/4)																				
	Numero id. container (7/10)			Esportatore (3/1-3/2)		Destinatario (3/9-3/10)		Dichiarante/representante (3/18-3/19-3/20-3/21)		Altri incidenti durante il trasporto (7/19)		VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (G)																		
	N. di identificazione degli attori supplementari della catena di approvvigionamento (3/37)			Venditore (3/24-3/25)		Acquirente (3/26-3/27)		Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti (2/1)		Trasportatore (3/31-3/32)		Speditore (livello master) (3/3-3/4)		Destinatario (livello master) (3/3-3/12)																
	Trasbordi (7/1)			Luogo e paese:		Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:		Cfr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo container:		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.		Cfr. <input type="checkbox"/> (1) Identità nuovo container:		(1) Indicare 1 se SI o 0 se NO.																
VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (F)			Nuovi suggelli: Numero: Identità:		Firma:		Timbro:		<input type="checkbox"/> Dati già registrati nel sistema		Nuovi suggelli: Numero: Identità:		Firma:		Timbro:															
Uffici di transito previsti (e paese) (5/7)			Titolare del regime di transito (3/22-3/23)		N.		UFFICIO DI PARTENZA (C)																							
Garanzia non valida per (8/2-8/3-8/4)			CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (D)		Risultato:		Suggelli apposti (7/18): Numero:		Identità:		Termine ultimo (data):		CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)		Data di arrivo:		Controllo dei suggelli:		Osservazioni:		Esemplare di rinvio inviato		ii dopo iscrizione al		N.		Firma:		Timbro:	



TITOLO II

Note e dati concernenti il documento di accompagnamento transito/sicurezza

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento. Il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l'intera dichiarazione.

Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento transito/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di transito; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal titolare del regime di transito e/o verificate dall'ufficio di partenza.

Oltre alle disposizioni delle note dell'allegato B, i dati devono essere stampati come segue:

(1) Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

(2) Casella dichiarazione di sicurezza:

Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.

(3) Casella formulari (1/4):

Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,

Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).

(4) Casella numero di riferimento/UCR (2/4):

indicare LRN e/o UCR

LRN - numero di riferimento locale quale definito nell'allegato B.

UCR - numero di riferimento unico per le spedizioni quale definito nell'allegato B, titolo II, dato 2/4 Numero di riferimento/UCR.

(5) Nello spazio sotto la casella numero di riferimento/UCR 2/4:

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale inviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito/sicurezza.

(6) Casella indicatori di circostanze specifiche (1/7):

Inserire un indicatore di circostanze specifiche.

(7) Casella ufficio di partenza (C):

— numero di riferimento dell'ufficio di partenza,

— data di accettazione della dichiarazione di transito,

— nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

(8) Casella controllo dell'ufficio di partenza (D):

— risultati del controllo,

— sigilli apposti o indicazione «- -» che identifica la «Dispensa — 99201».

— eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante».

▼B

Il documento d'accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

(9) Procedure da seguire in fase di trasporto

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alla dogana di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d'accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, via via che si svolgono le operazioni. I dati possono essere aggiunti a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d'accompagnamento transito/sicurezza.

Le autorità doganali dell'ufficio di passaggio o dell'ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d'accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:

— trasbordo: utilizzare la casella trasbordo (7/1)

Casella trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare ► **M3** la casella Identità del mezzo di trasporto alla partenza (7/7) e la casella Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (7/8) ◀ qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— Altri incidenti: utilizzare la casella altri incidenti durante il trasporto (7/19).

Casella altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»

*TITOLO II***Note e dati concernenti l'elenco degli articoli transito/sicurezza**

L'acronimo «BCP» («Business continuity plan» - «Piano di continuità operativa») utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice e descritto nell'allegato 72-04 dello stesso regolamento. L'elenco degli articoli transito/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell'allegato B, gli elementi d'informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici:

- (1) Casella MRN — quale definita nell'allegato B-04. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
- (2) Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
 - a) Casella articolo (1/6) — numero di serie dell'articolo corrente;
 - b) Casella codice metodo pagamento spese di trasporto (4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.
 - c) MPNU (6/12) — codice ONU merci pericolose;
 - d) Casella formulari (1/4):
 - Prima suddivisione: numero di serie del foglio stampato,
 - Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (transito/sicurezza, elenco di articoli).



ALLEGATO 12-01

**REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DI ALTRE
PERSONE**

TITOLO I

Requisiti in materia di dati

CAPITOLO 1

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

1. Il sistema centrale utilizzato per la registrazione degli operatori economici e di altre persone contiene i dati di cui al titolo I, capitolo 3.
2. I dati da fornire sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
3. I formati dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del codice.
4. I simboli «A» o «B» di cui al capitolo 3, non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono.
5. Una registrazione EORI può essere soppressa soltanto dopo un periodo di conservazione di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza.

CAPITOLO 2

Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Numero del dato	Numero d'ordine assegnato al dato in questione
Nome del dato	Nome del dato in questione

Sezione 2

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti gli Stati membri.
B	A discrezione dello Stato membro: dati che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no.

CAPITOLO 3

Tabella dei requisiti in materia di dati

Dato N.	Dato Nome	Dato obbligatorio/facoltativo
1	Numero EORI	A
2	Nome completo della persona	A
3	Indirizzo di stabilimento/residenza	A

▼B

Dato N.	Dato Nome	Dato obbligatorio/facoltativo
4	Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione	A
5	Numero di partita IVA	A
6	Status giuridico	B
7	Contatto	B
8	Numero di identificazione unico di un paese terzo	B
9	Consenso accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3	A
10	Denominazione abbreviata	A
11	Data di stabilimento	B
12	Tipologia di persona	B
13	Attività economica principale	B
14	Data di inizio del numero EORI	A
15	Data di scadenza del numero EORI	A

*TITOLO II**Note in relazione ai requisiti in materia di dati***Introduzione**

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I.

Requisiti in materia di dati**1. Numero EORI**

Numero EORI di cui all'articolo 1, punto 18.

2. Nome completo della persona

Per le persone fisiche:

nome della persona quale riportato in un documento di identità valido per l'espatrio al di fuori delle frontiere esterne dell'Unione o quale figura nel registro anagrafico nazionale dello Stato membro di residenza.

Per gli operatori economici che figurano nel registro delle imprese dello Stato membro di stabilimento:

denominazione legale dell'operatore economico quale riportata nel registro delle imprese del paese di stabilimento.

Per gli operatori economici che non figurano nel registro delle imprese del paese di stabilimento:

denominazione legale dell'operatore economico quale riportata nell'atto di costituzione.

3. Indirizzo di stabilimento/residenza

Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza della persona, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

▼B**4. Stabilimento nel territorio doganale dell'Unione**

Indicare se l'operatore è stabilito o no nel territorio doganale dell'Unione. Questo dato è utilizzato esclusivamente per operatori economici con un indirizzo in un paese terzo.

5. Numero di partita IVA

Se attribuito dagli Stati membri.

6. Status giuridico

Come indicato nell'atto di costituzione.

7. Contatto

Nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

8. Numero di identificazione unico di un paese terzo

Se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione:

numero di identificazione eventualmente assegnato alla persona interessata a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo per l'identificazione degli operatori economici a fini doganali.

9. Consenso accordato alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3

Indicare se è stato dato o no il consenso.

10. Denominazione abbreviata

Denominazione abbreviata della persona registrata.

11. Data di stabilimento

Per le persone fisiche:

data di nascita

Per le persone giuridiche o associazione di persone di cui all'articolo 5, punto 4, del codice: data di stabilimento quale indicata nel registro delle imprese del paese di stabilimento o nell'atto di stabilimento, se la persona o l'associazione non sono registrate nel registro delle imprese.

12. Tipologia di persona

Pertinente codice da utilizzare

13. Attività economica principale

Attività economica principale in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

14. Data di inizio del numero EORI

Primo giorno del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa il primo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il numero EORI per gli scambi con le autorità doganali. La data di inizio non può essere anteriore a quella di stabilimento.

15. Data di scadenza del numero EORI

Ultimo giorno del periodo di validità della registrazione EORI. Ciò significa l'ultimo giorno in cui un operatore economico può utilizzare il numero EORI per gli scambi con le autorità doganali.



ALLEGATO 22-01

Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un'origine non preferenziale

NOTE INTRODUTTIVE

(1) **Definizioni**

- 1.1. I riferimenti alla «fabbricazione», alla «produzione» o alla «trasformazione» dei prodotti comprende tutte le operazioni di lavorazione, assemblaggio o trasformazione.

Tra i metodi per ottenere i prodotti vi sono la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, l'allevamento, la coltivazione, la riproduzione, lo scavo, l'estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura mediante trappole, la coglitura, la raccolta, la caccia e la cattura.

- 1.2. «materiale», gli ingredienti, le parti, i componenti, i sottoassemblaggi e i prodotti che sono stati fisicamente incorporati in un altro prodotto o sono stati sottoposti a un processo per produrre un altro prodotto.

«materiale originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«materiale non originario», un materiale il cui paese di origine, come stabilito dalle presenti norme, non è lo stesso in cui il materiale è utilizzato per la produzione.

«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

1.3. *Regola del valore aggiunto*

- a) «regola del valore aggiunto dell'X%», fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno l'X% del prezzo franco fabbrica del prodotto. «X» rappresenta la percentuale indicata per ciascuna voce.
- b) «valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione nonché all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione», l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di preparazione, di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
- c) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto realmente sostenuti, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione o della riesportazione del prodotto ottenuto.

1.4. *Confezione completa*

Nell'elenco, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia. Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

▼B

- 1.5. Nel presente allegato il termine «paese» è da intendersi come «paese o territorio».

(2) Applicazione delle norme del presente allegato

- 2.1. Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel sistema armonizzato e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite «voce separata» e «sotto-voce separata» nel presente allegato. ► **M3** Per «sistema armonizzato» o «SA» si intende la nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, nella versione modificata dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 27 giugno 2014 («SA 2017»). ◀

La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del sistema armonizzato è regolata dalle regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano *mutatis mutandis* le regole generali di interpretazione del sistema armonizzato e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato.

- 2.2. Il riferimento a una modifica della classificazione tariffaria nelle regole primarie stabilite di seguito si applica solo ai materiali non originari.
- 2.3. I materiali che hanno acquisito il carattere originario in un paese sono considerati originari di tale paese per stabilire l'origine di un prodotto che li contiene o di un prodotto fabbricato a partire da essi mediante successive lavorazioni e trasformazioni in tale paese.
- 2.4. Quando a livello commerciale non è fattibile tenere scorte separate di materiali o prodotti intercambiabili originari di diversi paesi, il paese di origine dei materiali o dei prodotti mescolati che sono intercambiabili deve essere stabilito in base al metodo di gestione dell'inventario riconosciuto nel paese in cui i materiali o i prodotti sono stati mescolati.
- 2.5. Ai fini dell'applicazione delle regole primarie in base alla modifica delle classificazioni tariffarie, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico, i materiali non originari che non soddisfano la regola primaria non devono essere presi in considerazione, a condizione che il valore totale di detti materiali non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 2.6. Le regole primarie stabilite a livello di capitolo (regole primarie di capitolo) hanno lo stesso valore delle regole primarie a livello di suddivisione e possono essere applicate in alternativa.

(3) Glossario

Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti.

▼B

- CC: passaggio al capitolo in questione a partire da qualunque altro capitolo
- CTH: passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce
- CTSH: passaggio alla sottovoce in questione da qualunque altra sottovoce o da qualunque altra voce
- CTHS: passaggio alla voce separata in questione da qualunque altra separazione di detta voce o da qualunque altra voce
- CTSHS: passaggio alla sottovoce separata in questione da qualunque altra separazione di detta sottovoce o da qualunque altra voce

*SEZIONE I***ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE****CAPITOLO 2****Carni e frattaglie commestibili****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

Nota del capitolo:

Se non vengono rispettate le regole primarie delle voci da 0201 a 0206, si considera paese d'origine delle carni (frattaglie) quello in cui gli animali da cui provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno due mesi prima della macellazione.
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione.
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Si considera paese di origine delle merci della presente voce quello in cui l'animale è stato all'ingrasso per almeno tre mesi prima della macellazione o, nel caso di suini, ovini o caprini, per almeno due mesi prima della macellazione.

▼ **M3**▼ **B**

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti delle voci da 0401 a 0404 quello di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 0408	- Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Si considera paese di origine delle merci quello in cui è avvenuta l'essiccazione (previa rottura e separazione, se necessarie) di:

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
		— uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 — tuorli, non essiccati, della voce SA ex 0408

SEZIONE II

PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

CAPITOLO 9

Caffè, tè, mate e spezie

Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Caffè non torrefatto	
0901 11	- - non decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
0901 12	- - decaffeinizzato	Si considera paese di origine delle merci della presente sottovoce quello in cui esse sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
	- Caffè torrefatto	
0901 21	- - non decaffeinizzato	CTSH
0901 22	- - decaffeinizzato	CTSH

▼ **M3**

CAPITOLO 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

1. Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
2. Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
3. Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	CC
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:	CC
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali	CC
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	CC
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	CC
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8	CC
1107	Malto, anche torrefatto	CC
1108	Amidi e fecole; inulina.	CTH
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	CTH

▼ **B**

CAPITOLO 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

▼B

- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

►M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1404	Linters di cotone, imbianchiti	Si considera paese d'origine delle merci quello in cui il prodotto è fabbricato a partire da cotone grezzo il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

*SEZIONE IV***PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI****CAPITOLO 17****Zuccheri e prodotti a base di zuccheri****Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli:**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

►M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	CC
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Come specificato per le voci separate

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 1702 (a)	- Lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio chimicamente puri	CTHS
ex 1702 (b)	- Altro	CC
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	CC
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	CTH

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di prodotti della voce 2009 (succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) quello dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso della materia secca della miscela. Il peso dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.
- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2009	Succhi di uva	CTH, tranne dal mosto d'uva della voce 2204

CAPITOLO 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti**Regola residuale di capitolo applicabile ai miscugli**

- (1) Ai fini della regola residuale, per «miscuglio» si intende l'operazione deliberata e proporzionalmente controllata che consiste nel riunire due o più materiali fungibili.
- (2) Si considera paese di origine di un miscuglio di prodotti del presente capitolo il paese di origine dei materiali che rappresentano oltre il 50 % del peso del miscuglio; tuttavia, si considera paese di origine di una miscela di vino

▼B

(voce 2204), vermut (voce 2205), acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione (voce 2208) quello dei materiali che rappresentano oltre l'85 % del volume della miscela. Il peso o il volume dei materiali con la stessa origine deve essere considerato complessivamente.

- (3) Se nessuno dei materiali utilizzati raggiunge la percentuale indicata, si considera paese di origine quello in cui è stato effettuato il miscuglio

Regola residuale di capitolo

Per le merci del presente capitolo, tranne quelle della voce 2208, se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie e le altre regole residuali di capitolo, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 2204	Vini di uve fresche, destinati alla fabbricazione di vermut contenente mosto aggiunto di uve fresche, anche concentrato, o alcol	Si considera paese di origine delle merci quello in cui le uve sono ottenute allo stato naturale o non trasformato
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche contenente mosto di uve fresche, anche concentrato, o alcol, di cui alla voce 2204

*SEZIONE VI***PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE****CAPITOLO 34**

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute



CAPITOLO 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al peso dei materiali.

▶ M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce SA ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, della voce SA ex 0408 o — albumi, non essiccati, della voce SA ex 3502

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▶ M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4203	- Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	Confezione completa

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare, decorati	CTH

*SEZIONE XI***MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI**

CAPITOLO 50

Seta**Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5001	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	CTH
5002	Seta greggia (non torta)	CTH
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	CTH
5004	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5005	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5006	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	Come specificato per le voci separate
ex 5006 (a)	pelo di Messina (crine di Firenze)	CTH
ex 5006 (b)	Altro	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura



CAPITOLO 51

Lana, pelli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:**Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5101	Lane, non cardate né pettinate	Come specificato per le voci separate
ex 5101 (a)	- sucide, comprese le lane lavate a dosso	CTH
ex 5101 (b)	- sgrassate, non carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5101 (c)	- carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5102	Pelli fini o grossolani, non cardati né pettinati	CTH
5103	Cascami di lana o di pelli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Come specificato per le voci separate
ex 5103 (a)	carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103 (b)	altro	CTH
5104	Sfilacciati di lana o di pelli fini o grossolani	CTH
5105	Lana, pelli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)	CTH

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5110	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5113	Tessuti di peli grossolani o di crine	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>



CAPITOLO 52

Cotone

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5201	Cotone, non cardato né pettinato	Come specificato per le voci separate
ex 5201 (a)	imbianchito	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201 (b)	altro	CTH
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5203	Cotone, cardato o pettinato	CTH
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5209	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precondizionati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precondizionati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precondizionati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5212	Altri tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precondizionati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
[5304]		
5305	Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	CTH
5306	Filati di lino	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

▼ B

► <u>M3</u> Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Come specificato per le voci separate
ex 5308 (a)	- Filati di altre fibre tessili vegetali	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 5308 (b)	- Filati di carta	CTH
5309	Tessuti di lino	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	Come specificato per le voci separate

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5311 (a)	Filati di altre fibre tessili vegetali	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5311 (b)	Filati di carta	CTH

CAPITOLO 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

▼ B

► <u>M3</u> Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
		<p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5403	<p>Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5404	<p>Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm</p>	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5405	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamine e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5406	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura</p>



CAPITOLO 55

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Nota del capitolo:

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5501	Fasci di filamenti sintetici	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5502	Fasci di filamenti artificiali	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5507	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami della voce 5505
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da: <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura <p>oppure</p> <p>stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — materiali chimici, o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

▼ B

► <u>M3</u> Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
		oppure stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non eccede il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

CAPITOLO 56

Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia**Nota del capitolo:**

Per essere considerata come conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «transfert».

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5601	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Come specificato per le voci separate
ex 5602 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltro grezzo o precandeggiato, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5602 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri, grezzi
ex 5602(c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Come specificato per le voci separate
ex 5603 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5603 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze
ex 5603 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Come specificato per le voci separate
ex 5604 (a)	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili
ex 5604 (b)	- -altro	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	CTH

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	CTH
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili	CTH
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali

CAPITOLO 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati	CTH
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	CTH
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati	CTH

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	CTH

CAPITOLO 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806	Come specificato per le voci separate
ex 5801 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5801 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5801 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703	Come specificato per le voci separate
ex 5802 (a)	- stampate, tinte (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5802 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5802 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806	Come specificato per le voci separate

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5803 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5803 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5803 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5804	► M3 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006 ◀	Come specificato per le voci separate
ex 5804 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5804 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5804 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Come specificato per le voci separate
ex 5805 (a)	- stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5805 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5805 (c)	- -altro	Fabbricazione a partire da filati
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	Come specificato per le voci separate
ex 5806 (a)	- stampati o tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5806 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5806 (c)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati	Come specificato per le voci separate
ex 5807 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5807 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5807 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	Come specificato per le voci separate
ex 5808 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5808 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5808 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5809	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	Come specificato per le voci separate
ex 5809 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5809 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 5809 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5811	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	Come specificato per le voci separate
ex 5811 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 5811 (b)	- -impregnati, spalmati o ricoperti	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
ex 5811 (c)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tessili per usi industriali**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
		Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate.	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo	Come specificato per le voci separate
ex 5911 (a)	- dischi e rondelle per lucidare non di feltro	Fabbricazione a partire da filati, da scami di tessuto o da stracci, della voce 6310
ex 5911 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati o da fibre



CAPITOLO 60

Tessuti a maglia

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6001 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6001 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate
ex 6002 (a)	- stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6002 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002	Come specificato per le voci separate
ex 6003 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6003 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001	Come specificato per le voci separate

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6004 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6004 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004	Come specificato per le voci separate
ex 6005 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6005 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati
6006	Altre stoffe a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6006 (a)	stampati, tinti (anche in bianco)	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura
ex 6006 (b)	- Altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103	Come specificato per le voci separate
ex 6101 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6101 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104	Come specificato per le voci separate
ex 6102 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6102 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6103 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6103 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6104 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6104 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6105 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6105 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6106 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6106 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6107 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6107 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6108 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6108 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6109 (a)	- ottenute riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6109 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6110 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6110 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate

▼B

►M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6111 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6111 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6112 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6112 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6113	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907	Come specificato per le voci separate
ex 6113 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6113 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6114	Altri indumenti, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6114 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6114 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici) e calzature senza solette riportate, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6115 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6115 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6116 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6116 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6117 (a)	- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Confezione completa
ex 6117 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203	Come specificato per le voci separate
ex 6201 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6201 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204	Come specificato per le voci separate
ex 6202 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6202 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6203 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6203 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6204 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6204 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6205 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6205 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6206 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6206 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo	Come specificato per le voci separate
ex 6207 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6207 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza	Come specificato per le voci separate
ex 6208 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6208 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)	Come specificato per le voci separate
ex 6209 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6209 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907	Come specificato per le voci separate

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6210 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6210 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti	Come specificato per le voci separate
ex 6211 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6211 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Come specificato per le voci separate
ex 6212 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6212 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6213	Fazzoletti da naso e da taschino	Come specificato per le voci separate
ex 6213 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6213 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	Come specificato per le voci separate
ex 6214 (a)	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6214 (b)	- altro	Fabbricazione a partire da filati
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	Come specificato per le voci separate
ex 6215 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6215 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati
6216	Guanti, mezzoganti e muffole	Come specificato per le voci separate
ex 6216 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6216 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	Come specificato per le voci separate
ex 6217 (a)	- finiti o completi	Confezione completa
ex 6217 (b)	- non finiti o incompleti	Fabbricazione a partire da filati

CAPITOLO 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6301	Coperte	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6301 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6301 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6301 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6301 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6301 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6301 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6302	biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina	Come specificato per le voci separate

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6302 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6302 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6302 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6302 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6302 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6302 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6303 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6303 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6303 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6303 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6303 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6303 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6304 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6304 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6304 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6304 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6304 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6304 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Come specificato per le voci separate
	- di feltro o di stoffe non tessute	
ex 6305 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6305 (b)	- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
	- altro:	
	- - a maglia	
ex 6305 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6305 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6305 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati
ex 6305 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	Come specificato per le voci separate
	- Copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio, di feltro o di stoffe non tessute:	
ex 6306 (a)	- - non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Fabbricazione a partire da fibre
ex 6306 (b)	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	- - Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi
	- altri copertoni, tende per l'esterno e oggetti per il campeggio:	
	- - a maglia	
ex 6306 (c)	- - - non ricamati	Confezione completa
ex 6306 (d)	- - - ricamati	Confezione completa oppure Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - diversi da quelli a maglia:	
ex 6306 (e)	- - - non ricamati	Fabbricazione a partire da filati

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 6306 (f)	- - - ricamati	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6306 (g)	tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela;	CTH
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Come specificato per le sottovoci
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Fabbricazione a partire da filati
6307 20	- Cinture e giubbotti di salvataggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6307 90	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
6309	Oggetti da rigattiere	Raccolta e imballaggio per la spedizione
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso	CTH

SEZIONE XII

CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6405	Altre calzature	CTH, escluso l'assemblaggio di tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

*SEZIONE XIII***LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO****CAPITOLO 69****Prodotti ceramici****Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
Da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette; statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	CTH



SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7117	Gioielli di ceramica di imitazione, decorati	CTH

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

CAPITOLO 72

Ghisa, ferro e acciaio**Definizione**

Ai fini del presente capitolo, per «laminato a freddo» e «ottenuto a freddo» si intende la riduzione a freddo che modifica la struttura cristallina del pezzo. Le espressioni non comprendono i processi di laminatura a freddo molto leggeri (skin pass o pinch pass) che agiscono solo sulla superficie del materiale e non ne modificano la struttura cristallina.

Nota di capitolo

Ai fini del presente capitolo, una modifica della classificazione solo in seguito al taglio non deve essere considerata come conferente origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie	CTH
7202	Ferro-leghe	CTH
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	CTH

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio	Come specificato per le voci separate
ex 7204 (a)	- Cascami ed avanzi ferrosi	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui esse sono ottenute da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
ex 7204 (b)	- Cascami lingottati di ferro o di acciaio	Si considera paese di origine delle merci della presente voce separata quello in cui gli avanzi e i cascami utilizzati per ottenerle derivano da operazioni manifatturiere o di trasformazione oppure dal consumo.
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
7205 10	- Graniglie	CTH
	- Polveri	
7205 21	- - di acciai legati	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 21 (a)	- - - Polveri miste di acciaio legato	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia
ex 7205 21 (b)	- - - Polveri non miste di acciaio legato	CTSH
7205 29	- - Altro	Come specificato per le sottovoci separate
ex 7205 29 (a)	- - - Altre polveri miste	CTSH o CTSHS a condizione che vi sia rifusione o atomizzazione della lega di fonderia
ex 7205 29 (b)	- - - Altre polveri miste	CTSH
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203	CTH
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7206
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti	CTH
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	CTH

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7210 (a)	- Placcati	CTHS
ex 7210 (b)	- Stagnati e stampati o laccati	CTH
ex 7210 (c)	- Zincati e ondulati	CTH
ex 7210 (d)	- Altro	CTH
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7211 (a)	- laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7208
ex 7211 (b)	- Laminati a freddo	CTHS, tranne dalla voce 7209
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti	Come specificato per le voci separate
ex 7212 (a)	- Placcati	CTHS, tranne dalla voce 7210
ex 7212 (b)	- Altro	CTH, tranne dalla voce 7210
7213	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne dalla voce 7214
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	CTH, tranne dalla voce 7213
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati	CTH
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati	Come specificato per le voci separate
ex 7216 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalle voci 7208, 7209, 7210, 7211 o 7212, e tranne dalle voci 7213, 7214 o 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.
ex 7216 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce 7209 o dalla voce separata ex 7211(b) e tranne dalla voce 7215 se il passaggio deriva da taglio o piegatura.

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7216 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7216 (d)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7215
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	CTH, tranne nelle voci da 7213 a 7215; oppure passaggio dalle voci da 7213 a 7215, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di acciai inossidabili	CTH
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7219 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7219 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7219 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7219 (d)	- Altro	CTHS
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7220 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219
ex 7220 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7220 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7220 (d)	- Altro	CTHS
7221	Vergella o bordone di acciai inossidabili	CTH, tranne dalla voce 7222
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili	Come specificato per le voci separate
ex 7222 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7219 o 7220, e tranne dalla voce 7221 o dalla voce separata ex 7222(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7222 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7219(b) o ex 7220(b); o CTHS dalla voce separata ex 7222(a)
ex 7222 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7222 (e)	- Altre barre	CTH, tranne dalla voce 7221
ex 7222 (f)	- Altri profilati	CTHS
7223	Fili di acciai inossidabili	CTH, tranne dalle voci da 7221 a 7222; oppure passaggio dalle voci da 7221 a 7222, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiproducti di altri acciai legati	CTH
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7225 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH
ex 7225 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS
ex 7225 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7225 (d)	- Altro	CTH
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm	Come specificato per le voci separate
ex 7226 (a)	- Semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225
ex 7226 (b)	- Semplicemente laminati a freddo	CTHS, tranne dai prodotti laminati a freddo della voce 7225
ex 7226 (c)	- Placcati	CTHS
ex 7226 (d)	- Altro	CTHS, tranne dalla stessa sottovoce
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati	CTH, tranne dalla voce 7228
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Come specificato per le voci separate

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 7228 (a)	- Barre semplicemente laminate a caldo	CTH, tranne dalla voce 7227
ex 7228 (b)	- Profilati semplicemente laminati a caldo	CTH, tranne dalla voce 7225 o 7226, e tranne dalla voce 7227 o dalla voce separata ex 7228(a) se il passaggio è dovuto a taglio o piegatura.
ex 7228 (c)	- Barre e profilati semplicemente laminati a freddo	CTH, tranne dalla voce separata ex 7225(b) o ex 7226(b); o CTHS dalla voce separata ex 7228 (a)
ex 7228 (d)	- Barre e profilati, ricoperti	CTHS
ex 7228 (e)	- Altre barre	CTHS
ex 7228 (f)	- Altri profilati	CTHS
7229	Fili di altri acciai legati	CTH, tranne nelle voci da 7227 a 7228; oppure passaggio dalle voci da 7227 a 7228, a condizione che il materiale sia stato ottenuto a freddo.

CAPITOLO 73

Lavori di ferro o acciaio

Nota di capitolo

Per la voce 7318 la semplice applicazione dei componenti senza rettifica, trattamento a caldo e di superficie non deve essere considerato come conferente origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	CTH
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	CTH

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa	CTH
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	Come specificato per le sottovoci
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti	
7304 11	- Di acciai inossidabili	CTH
7304 19	- Altro	CTH
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
7304 22	- Aste di perforazione di acciai inossidabili	CTH
7304 23	- Altre aste di perforazione	CTH
7304 24	- Altro, di acciai inossidabili	CTH
7304 29	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati	
7304 31	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 39
7304 39	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili	
7304 41	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49
7304 49	- Altro	CTH
	- Altro, di sezione circolare, di altri acciai legati	
7304 51	- Trafilati o laminati a freddo	CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 59
7304 59	- Altro	CTH
7304 90	- Altro	CTH
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	CTH

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	CTH
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Come specificato per le voci separate
ex 7308 (a)	- Costruzioni	CTHS
ex 7308 (b)	- parti di costruzione	CTH
ex 7308 (c)	- Altro	CTH, tranne dalle voci da 7208 a 7216, 7301, da 7304 a 7306
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	CTH
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	CTH
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	CTH
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio	CTH

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7316	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette (diversi da quelli della voce 8305) ed articoli simili, di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	CTH
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove	CTH
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio	CTH
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio	CTH
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	CTH

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	CTH
7326	Altri lavori di ferro o acciaio	CTH

CAPITOLO 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni**Regola primaria: Prodotti o parti prodotti a partire da sbozzi**

- a) Si considera paese di origine di un prodotto o una parte prodotti a partire da uno sbozzo che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, è classificato nella stessa voce, sottovoce o suddivisione del prodotto o della parte completi o finiti, quello in cui la parte tagliente, la superficie e la parte operante sono state configurate nella forma e nelle dimensioni definitive, a condizione che, nella condizione in cui è importato, lo sbozzo da cui sono state prodotte:
- i) non era in grado di funzionare, e
 - ii) non ha subito trasformazioni superiori alla stampa iniziale o a qualsiasi operazione necessaria a rimuovere il materiale dal piatto di forgiatura o dallo stampo di colatura;
- b) Se i criteri della lettera a) non sono soddisfatti, si considera paese di origine quello di origine dello sbozzo del presente capitolo.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	CTH
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	Come specificato per le sottovoci
8202 10	- Seghe a mano	CTH
8202 20	- Lame di seghe a nastro	CTSH

▼ **B**

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
	- Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)	
8202 31	- con parte operante di acciaio	CTSH
8202 39	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 39 (a)	- Denti e segmenti di denti per seghe circolari	CTH
ex 8202 39 (b)	- Altro	CTSHS
8202 40	- Lame per motoseghe	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8202 40 (a)	- Denti e segmenti di denti per motoseghe	CTH
ex 8202 40 (b)	- Altro	CTSHS
	- Altre lame di seghe:	
8202 91	- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	CTSH
8202 99	- Altro	CTSH
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano	CTSH
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	CTSH
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	CTH
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	CTH

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, frescare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Come specificato per le sottovoci
	- Utensili di perforazione o di sondaggio:	
8207 13	- Con parte operante di cermet	CTSH
8207 19	- Altro, comprese le parti	Come specificato per le sottovoci separate
ex 8207 19 (a)	- parti	CTH
ex 8207 19 (b)	- Altro	CTSHS
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli	CTSH
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare	CTSH
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare	CTSH
8207 50	- Utensili per forare	CTSH
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare	CTSH
8207 70	- Utensili per fresare	CTSH
8207 80	- Utensili per tornire	CTSH
8207 90	- Altri utensili intercambiabili	CTSH

▼B*SEZIONE XVI*

MACCHINARI E APPARECCHIATURE MECCANICI; APPARECCHIATURE ELETTRICHE; LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

CAPITOLO 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbizzi:

- (1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbizzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbizzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
- (2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

▼M3

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.

▼B

Note del capitolo

Nota 1: Raccolta di parti:

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispetti la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

Nota 3: Smontaggio di prodotti:

Una modifica della classificazione dovuta allo smontaggio di prodotti non deve essere considerata come la modifica stabilita dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8443	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	CTH
ex 8473	Moduli di memoria	CTH o assemblaggio di semiconduttori
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), montati	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni

CAPITOLO 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbizzi:

- 1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbizzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbizzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configurazione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
- 2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.

▼ M3

Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrelle o altri semiconduttori a placche, piastrelle o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.

▼ B

Note del capitolo

Nota 1: Raccolta di parti

Quando una modifica della classificazione deriva dall'applicazione della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato relativamente alle raccolte di parti che si presentano come articoli non assemblati di un'altra voce o sottovoce, le singole parti mantengono la propria origine precedente alla raccolta.

Nota 2: Assemblaggio della raccolta di parti:

I prodotti assemblati a partire da una raccolta di parti classificate come prodotto assemblato in base alla regola generale di interpretazione 2 sono originari del paese di assemblaggio, a condizione che l'assemblaggio rispettasse la regola primaria applicabile al prodotto, anche se ciascuna delle parti è stata presentata separatamente e non come una raccolta.

Nota 3: Smontaggio di prodotti:

Una modifica della classificazione dovuto dallo smontaggio di prodotti non deve essere considerato come il cambiamento stabilito dalla regola indicata nella tabella «Norme dell'elenco». Si considera paese di origine delle parti recuperate

▼ B

dai prodotti quello in cui le parti sono state recuperate, a meno che l'importatore, l'esportatore o altri soggetti autorizzati a stabilire l'origine delle parti dimostrino un altro paese di origine in base a prove verificabili, quali marchi d'origine sulla parte stessa o documenti.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▶ M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8501	- Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH, tranne dalla voce 8541
▼ M3		
ex 8523 59	Circuito integrato su carta a chip con bobina integrata	CTH o assemblaggio di semiconduttori
ex 8525 80	Componente a semiconduttore di acquisizione immagini	CTH o assemblaggio di semiconduttori
▼ B		
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	CTH, tranne dalla voce 8529
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	CTH, tranne dalla voce 8529
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
ex 8536	▶ M3 Semiconduttori per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V ◀	CTH, tranne dalla voce 8538; o assemblaggio di semiconduttori
▼ M3		
▼ B		
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati	Come specificato per le voci separate

▼ B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 8541 (a)	Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	CTH
ex 8541 (b)	Altro	CTH o assemblaggio di semiconduttori
8542	Circuiti integrati elettronici	CTH o assemblaggio di semiconduttori
ex 8548 90	Moduli «smartconnect», compresi un controllore della comunicazione e un controllore sicuro per smart card	CTH o assemblaggio di semiconduttori

▼ B*SEZIONE XVIII*

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO PARTI E ACCESSORI

CAPITOLO 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

▼ M3**Definizione di «assemblaggio di semiconduttori»**

Per regola primaria «assemblaggio di semiconduttori», utilizzata nella tabella seguente, si intende il passaggio da placche, piastrine o altri semiconduttori a placche, piastrine o altri semiconduttori confezionati o montati su un supporto per la connessione o collegati e poi montati. L'assemblaggio di semiconduttori non può essere considerato un'operazione minima.

▼ B**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▼ M3

Codice SA 2017	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9029	Componente a semiconduttore sensibile ai campi magnetici basato su elementi resistivi magneto-sensibili, con o senza componente supplementare di condizionamento del segnale	CTH, tranne dalla voce 9033; o assemblaggio di semiconduttori

▼ B

CAPITOLO 91

Orologeria**Regola residuale di capitolo**

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

▼B

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di prodotti tessili	CTH

*SEZIONE XX***LAVORI DIVERSI**

CAPITOLO 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Nota di capitolo

Ai fini delle norme di origine che fanno riferimento a una modifica della classificazione (ossia un passaggio di voce o di sottovoce), le modifiche che derivano dal cambiamento di utilizzo non devono essere considerate come conferenti origine.

Regola residuale di capitolo

Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.

► M3 Codice SA 2017 ◀	Designazione delle merci	Regole primarie
ex 9401 ed ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (diversi da quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, decorati	CTH
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne e targhette indicatrici luminose di ceramica e oggetti simili, munite di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominate né comprese altrove, decorate	CTH

▼B

ALLEGATO 22-02

Domanda Per Il Certificato D'informazione Inf 4 E Certificato D'informazione Inf 4

Domanda per il certificato d'informazione INF 4

- Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
- Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
- Numeri delle fatture
- Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
- Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³ ecc....)
- Dichiarazione del fornitore

Certificato d'informazione INF 4

- Fornitore (nome, indirizzo completo, paese)
- Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)
- Numeri delle fatture
- Numero dell'articolo, marchi e numeri, quantità e natura dei colli, descrizione delle merci
- Massa lorda (kg) o altra unità di misura (l, m³ ecc....)
- Visto della dogana
- Dichiarazione del fornitore

*ALLEGATO 22-03***Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono il carattere originario**

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1 - Introduzione generale

- 1.1. Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze generalizzate (SPG). L'elenco dei prodotti soggetti all'SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell'SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).
- 1.2. Il presente allegato stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all'articolo 45, i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
 - a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
 - b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
 - c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
 - d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

- 2.1. Le colonne 1 e 2 descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica il numero del capitolo e, se del caso, il numero (a quattro cifre) della voce o il numero (a sei cifre) della sottovoce utilizzato nel sistema armonizzato. La colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle colonne 1 e 2, fatta salva la nota 2.4, corrispondono una o più norme («operazioni che conferiscono il carattere originario») nella colonna 3. Dette operazioni riguardano soltanto i materiali non originari. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»; ciò significa che la norma della colonna 3 si applica soltanto alla parte di tale voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci o sottovoci del sistema armonizzato raggruppate insieme, o è indicato il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente norma della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nel sistema armonizzato, sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci o sottovoci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «o», l'esportatore può scegliere quale applicare.

▼B

- 2.5. Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 («paesi beneficiari meno sviluppati»), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall'Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento del paese beneficiario o dell'Unione europea.
- 3.2. In conformità all'articolo 47, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complete delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, la regola che figura nell'elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più significative è idonea a conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego anche di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

▼B

- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 - Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 6.3 e 6.4)
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani

peli fini

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

▼B

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietero, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo.

Esempio:

Un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine non può superare il 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

▼B*Esempio:*

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o no materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati nel caso di alcuni prodotti del capitolo 27

- 8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2710 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.

⁽¹⁾ Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼B

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

⁽¹⁾ Cfr. nota complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.



PARTE II

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE CHE CONFERISCONO IL CARATTERE ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, nonché — il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti, e — il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
da 1501 a 1504	Grassi di maiale, di volatili, di animali della specie bovina, ovina o caprina, di pesce ecc.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1505, 1506 e 1520	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Glicerolo (glicerina), greggia; acque e liscivie glicerinose	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516 e 1517	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e le frattaglie commestibili del capitolo 2 e i loro derivati del capitolo 16, e — in cui tutti i materiali del capitolo 3 e i loro derivati del capitolo 16 ottenuti da pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio e il glucosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
ex 1702	Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

▼ **B**

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero ⁽¹⁾ utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — il peso individuale dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero ⁽¹⁾ e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata	
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate
	- Farina di senape e senape preparata	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui: — tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti e — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso individuale dello zucchero (!) e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2403, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 50 % del peso totale dei materiali della voce 2401 utilizzatiai
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) <i>oppure</i> Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di relazione e/o uno o diversi trattamenti definiti (2) <i>oppure</i> Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack-wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 2811	Triossido di zolfo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840	Perborato di sodio	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2843	
ex 2852	- - Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- - Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2905 43; 2905 44; 2905 45	Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina)	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	a) Paesi meno sviluppati Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 31	Concimi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toaletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate - - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Raffinazione di tallol greggio</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Raffinazione di tallol greggio</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3806 30	«Gomme-esteri»	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da acidi resinici</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da acidi resinici</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	a) Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Distillazione del catrame di legno <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove a base di sostanze amidacee	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3824 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905 44. Tuttavia materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	- Poliestere	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	<i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma		
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 4101 a 4103	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergaminati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergaminate né altrimenti preparate) o	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
	anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4107, 4112, 4113	Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- Altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione ⁽⁷⁾	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati accompagnata da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾</p>
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁷⁾	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p>

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Tessitura accompagnata da tintura <i>oppure</i> Tintura di filati accompagnata da tessitura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:	<p>a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7) <i>oppure</i> Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura <i>oppure</i> Tessitura accompagnata da tintura o da spalpatura <i>oppure</i> Tintura di filati accompagnata da tessitura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (7)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura (7)</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati accompagnata da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁽⁷⁾	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-impiegna, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ⁽⁷⁾	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		(quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura <i>oppure</i> Tintura di filati accompagnata da tessitura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali <i>oppure</i> Flocaggio accompagnato da tintura o stampa (7)	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati		
	- - Feltri all'ago	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)	
	- - Altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto <i>oppure</i> Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (7)	

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
	- - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- - Altro	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (?)	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (?)	
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco <i>oppure</i> Filatura accompagnata da floccaggio <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura (?)	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa <i>oppure</i>	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		<p>Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ⁽⁷⁾</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; pasamaneria; ricami, esclusi:	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Tessitura ⁽⁷⁾</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati accompagnata da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- - Contendenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura
	- - Altro	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura <i>oppure</i> Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (?)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
	- - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura
	- - Altro	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione difilati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)</p>
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	
	- - Tessuti a maglia	<p>Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (7)</p>
	- - Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura
	- - Altro	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura</p>
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate		
	- - Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- - Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Tessitura	
	- - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	a) Paesi meno sviluppati Tessitura (7)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura <i>oppure</i> Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzati soltanto i filati sotto elencati: — filati di cocco — filati di politetrafluoroetilene (12), — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>meta</i> fenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene (12), — filati di fibre tessili sintetiche in poli(<i>p</i> -fenilentereftalammide),

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
			<ul style="list-style-type: none"> — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽¹⁴⁾, — monofilamenti di copoliesteri di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,
	- - Altro	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco ⁽⁷⁾ <i>oppure</i> Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura	
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia <i>oppure</i> Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura <i>oppure</i> Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa <i>oppure</i> Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia <i>oppure</i> Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- - ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾
	- - Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) <i>oppure</i> Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁽⁷⁾	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ ⁽⁹⁾
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia		
	- - Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti	b) Altri paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
	- Altro	Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) <i>oppure</i> Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁽¹⁰⁾	

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁹⁾
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- - Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ <i>oppure</i> Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
	- - Altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
	- - Ricamati	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	- - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁹⁾	
	- - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - Altro	a) Paesi meno sviluppati Applicazione della norma relativa al capitolo.	b) Altri paesi beneficiari Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁹⁾
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- - in feltro, non tessuti	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) ⁽⁷⁾
	- - Altro:		
	- - Ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾	
	- - Altro	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	a) Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		
	- - Non tessuti	a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)	b) Altri paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica
	- - Altro	Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) (9) <i>oppure</i> Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	a) Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	b) Altri paesi beneficiari Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie	
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (8)	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i> Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	- Greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 <i>oppure</i> Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 <i>oppure</i> Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7206 o 7207.
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto della voce 7218.
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218
7224 90	Semiprodotto	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7601	Alluminio greggio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nell'ambito del sistema armonizzato	
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7801	Piombo greggio	
	- Piombo raffinato	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501, 8502	Motori e generatori elettrici; Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>a) Paesi meno sviluppati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529</p> <p><i>oppure</i></p>	<p>b) Altri paesi beneficiari</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529</p> <p><i>oppure</i></p>

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8540 11 e 8540 12	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542 31, ex 8542 32, ex 8542 33, ex 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <i>oppure</i>	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
		Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/ o testati in un paese non parte	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi co-assiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidedecar»)	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)	
1)	2)	3)	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	b) Altri paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti delle mazze	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <i>oppure</i> Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
9601 e 9602	<p>Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)</p> <p>Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita</p>	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato	Designazione del prodotto	Operazione che conferisce il carattere originario (lavorazione o trasformazione, eseguita su materiali non originari, che conferisce il carattere originario)
1)	2)	3)
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9613 20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1) Cfr. la nota introduttiva 4.2.

(2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 8.1 e 8.3.

(3) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 8.2.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %

(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9) Cfr. la nota introduttiva 7.

(10) Cfr. la nota introduttiva 6.

(11) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 7.

(12) SEMI - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated



ALLEGATO 22-04

Prodotti esclusi dal cumulo regionale ⁽¹⁾ ⁽²⁾

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ⁽³⁾ : Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
Codice del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata	Designazione del prodotto			
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	X		
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili di volatili, salate o in salamoia, secche o affumicate	X		
Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici			X
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, diverse dalle uova da cova		X	
ex 0408	Uova sgusciate e tuorli d'uova, inadatti ad uso alimentare		X	
0709 51 ex 0710 80 0710 40 00 0711 51 0712 31	Funghi, freschi, refrigerati o congelati, temporaneamente conservati, essiccati granturco (anche cotto, in acqua o al vapore) congelato	X	X	X
0714 20	Patate dolci			X
0811 10 0811 20	Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			X
1006	Riso	X	X	
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 19	Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso	X	X	
1108 20	Inulina			X
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati			X

▼B

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ⁽³⁾ : Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
1701 e 1702	Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, sciroppi di zucchero, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati	X	X	
1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum)]	X	X	X
ex 1806 10	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 %	X	X	X
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	X	X	X
1901 90 91 1901 90 99	Altre preparazioni alimentari diverse dalle preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, dalle miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 e dall'estratto di malto	X	X	X
ex 1902 20	Paste alimentari, anche cotte o farcite, contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici o contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine			X
2001 90 30	Granturco (<i>Zea mays</i> var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o acido acetico	X	X	X
2003 10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	X	X	X
2005 80 00	Granturco (<i>Zea mays</i> var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006	X	X	X
ex 2007 10	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %			X

▼B

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV (3): Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
2007 99	Preparazioni non omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, diverse da quelle di agrumi			X
2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 60 2008 70 2008 80 2008 93 2008 97 2008 99	Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate			X
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti			X
ex 2101 12	Preparazioni a base di caffè	X	X	X
ex 2101 20	Preparazioni a base di tè o mate	X	X	X
2106 90 92 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate, dalle preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande e dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	X	X	X
2204 30	Mosti di uva diversi da quelli la cui fermentazione è stata impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole			X
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche			X
2206	Altre bevande fermentate, miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove			X
2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol		X	X

▼B

		Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.	Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka	Gruppo IV ⁽³⁾ : Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
ex 2208 90	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, diverso dall'arak, dalle acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e dalle altre acquaviti e bevande contenenti alcole di distillazione		X	X
2905 43 00	Mannitolo	X	X	X
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	X	X	X
3302 10 29	Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometri effettivo superiore allo 0,5 % vol, e contenenti, i peso, più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola	X	X	X
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	X	X	X

⁽¹⁾ Prodotti per i quali è indicata una «X».

⁽²⁾ È consentito il cumulo di questi prodotti fra i paesi meno sviluppati di ciascun gruppo regionale (ad es., Cambogia e Laos nel gruppo I; Bangladesh, Bhutan e Nepal nel gruppo III). Analogamente, il cumulo di questi prodotti è consentito anche in un paese non facente parte dei paesi meno sviluppati con materiali originari di qualsiasi altro paese dello stesso gruppo regionale..

⁽³⁾ Il cumulo di questi prodotti originari dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay non è consentito in Paraguay. Inoltre, il cumulo di qualsiasi prodotto di cui ai capitoli da 16 a 24 originari del Brasile non è consentito in Argentina, in Paraguay o in Uruguay.

▼B

ALLEGATO 22-05

Lavorazioni escluse dal cumulo regionale spg (prodotti tessili)

Sono escluse le lavorazioni quali:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura,
- confezione di asole,
- finiture interiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di gonne e abiti interi ecc.,
- orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola ecc.,
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi ecc.,
- stiratura e altre preparazioni di capi di abbigliamento da vendere «confezionati»,
- oppure qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.–



ALLEGATO 22-11

Note introduttive ed elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti I materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

PARTE I

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 61.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 61 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o territorio beneficiario o nell'Unione.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o territorio beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o territorio beneficiari. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

▼B

- 3.2. La regola che figura nell'elenco stabilisce il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito. (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

▼B**Nota 4:**

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 5.3 e 5.4)
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

- seta;
- lana;
- Peli grossolani
- Peli fini
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, rami ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;

▼B

- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poli (solfo di fenilene);
- fibre sintetiche in fiocco di poli (cloruro di vinile);
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

▼B*Esempio:*

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non ecceda l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

- 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

▼B

7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- (ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.



PARTE II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananas, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricultura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 8	FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503		
	- Grassi di ossa o grassi di carcami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1504.	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1506.	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	—
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	—
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	—
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati		
	- Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 1702.	
	- Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove		
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- Altro	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato		
	- contenenti, in peso, al massimo il 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- contenenti, in peso, più del 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	—
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 2008	- frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	—
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate	
	- Farina di senape e senape preparata	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore dei materiali di ciascuno dei capitoli 4 e 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	—
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	—
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208, e — in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	—
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voci da 2207 o 2208, e	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		— in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti,	—
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ oppure	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		<p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2712	<p>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾</p> <p>oppure</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2713	<p>Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>oppure</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2714	<p>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche</p>	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>oppure</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	- Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti di mercurio di prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili		
	- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro:		
	- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- Ottenuti a partire da ampicina della voce 2941	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) del capitolo 30	Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale	
	- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili		
	- in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- in tessuto	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
	- Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Fertilizzanti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽³⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toaletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽⁴⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate		
	- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e — i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati		
	- Eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3505.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori		
	- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressi ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di paste, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823.	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove		

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	<p>I seguenti prodotti della presente voce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri - Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 - Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali - Scambiatori di ioni - Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - - Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - Acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri - Oli di flemma e di Dippel - Miscele di sali aventi differenti anioni - Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Altro 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
3826	<p>Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	- Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma		
	- Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- Altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4403	Legno semplicemente squadrate	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare		

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁷⁾	
	- Altro	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		<p>oppure</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	—
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)	
	- Altro	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta 	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — Filati di cocco — filati di iuta — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		<p>oppure</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	—
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altro	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta 	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da (?): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- incorporanti dei fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		<p>oppure</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	—
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati		
	- Feltri all'ago	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili	—
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, materiali chimici o paste tessili, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro ad ago	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
	- di altri feltri	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	—
	- Altro	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:		
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (7)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonnaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili		
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902		
	- Tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate		
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	<p>- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁷⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - - filati di politetrafluoroetilene⁽⁸⁾, - - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica - - filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>meta</i>fenilendiammina e di acido isoftalico, - - monofilati di politetrafluoroetilene⁽⁸⁾, - - filati di fibre tessili sintetiche in poli(<i>p</i>-fenilentereftalamide), - - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici⁽⁸⁾, - - monofilamenti di copoliesteri di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandieterano e di acido isoftalico, - - fibre naturali, - - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - - materiali chimici o paste tessili 	
	<p>- Altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁽⁷⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili 	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
Capitolo 60	Tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:		
	- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
	- Altro	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (7) (9)	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ oppure Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	- Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁹⁾	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- di feltro o di stoffe non tessute	Fabbricazione a partire da ⁽⁷⁾ : — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili	—
	- Altro:		
	- - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	—
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		
	- Non tessuti	Fabbricazione a partire da (?)(⁹): — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili	—
	- Altro	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (⁸)(⁹)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Copricapi e parti di essi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁰⁾	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttori secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o — lana di vetro	—
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	- Greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotto, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio		
	- Rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7801	Piombo greggio		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spianatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti, macchine per ufficio (per esempio: macchine automatiche per l'elaborazione di dati, macchine per l'elaborazione di testi)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8456 ed ex 8466	- tagliatrici a idrogetto - parti e accessori delle tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> - Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori - macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, per metalli; loro parti e accessori - macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori - strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti e accessori 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	<ul style="list-style-type: none"> - forme, per formare ad iniezione o per compressione 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	<ul style="list-style-type: none"> - macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37		
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- «Schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	—	
	- Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528		
	- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	<p>- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>- Altro</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8535	<p>Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8536	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche</p>		
	<p>- Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 Volt</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	- - di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- - di ceramica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- - di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati elettronici		

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
	- - Circuiti integrati monolitici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>OPPURE</p> <p>Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo		
	- Microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)		
	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	- inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotocutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 9014	altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 9018.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altro	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, piroметри, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura		
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼ B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Pendoli e orologi e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti		
	- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9503	- Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
ex 9506	Mazze da golf e parti delle mazze	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—

▼B

Voce del sistema armonizzato 2012	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
1)	2)	3)	4)
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	—
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %

(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

▼C1

*ALLEGATO 32-01***Impegno del garante — Garanzia isolata****Requisiti comuni in materia di dati**

- (1) Garante: cognome e nome o ragione sociale
- (2) Garante: indirizzo completo
- (3) Ufficio di garanzia
- (4) Importo massimo dell'impegno
- (5) Cognome e nome, o ragione sociale nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia
- (6) Una delle seguenti operazioni doganali:
 - a) custodia temporanea;
 - b) regime di transito unionale;
 - c) regime di transito comune;
 - d) regime di deposito doganale;
 - e) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione;
 - f) regime di perfezionamento attivo;
 - g) regime di uso finale;
 - h) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;
 - i) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;
 - j) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata in conformità dell'articolo 166 del codice;
 - k) immissione in libera pratica nell'ambito di una dichiarazione doganale presentata in conformità dell'articolo 182 del codice;
 - l) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione;
 - m) se altro, indicare la diversa natura dell'operazione.
- (7) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
- (8) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di...», indicando l'importo in lettere.
- (9) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell'impegno — dichiarazione coperta dalla garanzia



ALLEGATO 32-02

Impegno del garante — Garanzia isolata a mezzo di certificati

REGIME COMUNE DI TRANSITO/REGIME DI TRANSITO UNIONALE

- (1) Garante: cognome e nome o ragione sociale
- (2) Garante: indirizzo completo
- (3) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
- (4) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».
- (5) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell'impegno

*ALLEGATO 32-03***Impegno del garante — Garanzia globale****Requisiti comuni in materia di dati**

- (1) Garante: cognome e nome o ragione sociale
- (2) Garante: indirizzo completo
- (3) Ufficio di garanzia
- (4) Importo massimo dell'impegno
- (5) Cognome e nomi, o ragione sociale nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia
- (6) Gli importi di riferimento per i diversi regimi in questione
- (7) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione nazionale, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati per analogia. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
- (8) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di, indicando l'importo in lettere.
- (9) Ufficio di garanzia — data di approvazione dell'impegno

▼B

ALLEGATO 32-04

Notifica al fideiussore di non appuramento del regime di transito unionale

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

- a) nome e indirizzo dell'autorità doganale dello Stato membro di partenza competente per la notifica al fideiussore che il regime non è stato appurato;
- b) nome e indirizzo del fideiussore;
- c) numero di riferimento della garanzia;
- d) numero di riferimento del movimento e data della dichiarazione doganale;
- e) nome dell'ufficio doganale di partenza;
- f) nome del titolare del regime;
- g) l'importo di cui trattasi.

▼B

ALLEGATO 32-05

Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito unionale

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

- a) nome e indirizzo dell'autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale;
- b) nome e indirizzo del fideiussore;
- c) numero di riferimento della garanzia;
- d) numero di riferimento del movimento e data della dichiarazione doganale;
- e) nome dell'ufficio doganale di partenza;
- f) nome del titolare del regime;
- g) importo comunicato al debitore.

▼B

ALLEGATO 33-01

Richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

- a) nome e indirizzo dell'autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale;
- b) nome e indirizzo dell'associazione garante;
- c) numero di riferimento della garanzia;
- d) numero e data del carnet;
- e) nome dell'ufficio doganale di partenza;
- f) nome del titolare del regime;
- g) importo comunicato al debitore.

▼B

ALLEGATO 33-02

Notifica al fideiussore dell'esigibilità dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet CPD

I requisiti comuni in materia di dati della notifica sono:

- a) nome e indirizzo dell'autorità doganale competente per il territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale;
- b) nome e indirizzo dell'associazione garante;
- c) numero di riferimento della garanzia;
- d) numero e data del carnet;
- e) nome dell'ufficio doganale di partenza;
- f) nome del titolare del regime;
- g) importo comunicato al debitore.



ALLEGATO 33-03

**Modello di nota informativa sulla richiesta di pagamento all'associazione
garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con carnet
ATA/e-ATA**

Requisiti comuni in materia di dati

Data di spedizione

(1) Carnet ATA n.

(2) rilasciato dalla Camera di commercio di:

Città:

Paese:

(3) A nome di:

Titolare:

Indirizzo:

(4) data di scadenza del carnet:

(5) data stabilita per la riesportazione (3):

(6) numero del «volet» di transito/di importazione (4):

(7) data del visto del «volet»:

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente.

▼B

ALLEGATO 33-04

Formulario di tassazione per il calcolo dei dazi e delle imposizioni risultante dalla richiesta di pagamento all'associazione garante dell'obbligazione nell'ambito del regime di transito con ATA/e-ATA

FORMULARIO DI TASSAZIONE

del n.

Le seguenti indicazioni devono essere fornite nell'ordine indicato:

- (1) Carnet ATA n.
.....
- (2) Numero del «volet» di transito/di importazione ⁽¹⁾:
.....
.....
- (3) Data del visto del «volet»:
.....
- (4) Titolare e indirizzo:
.....
.....
.....
.....
- (5) Camera di commercio:
.....
- (6) Paese di origine:
.....
- (7) Data di scadenza del carnet:
.....
- (8) Data stabilita per la riesportazione delle merci:
.....
- (9) Ufficio doganale di entrata:
.....
- (10) Ufficio doganale di ammissione temporanea:
.....
- (11) Designazione delle merci:
.....
.....
.....
.....
- (12) Codice NC:
.....

▼ B

(13) Numero di pezzi:

.....

(14) Peso o volume:

.....

(15) Valore:

.....

(16) Ripartizione dei dazi e delle imposizioni:

Tipo	Importo imponibile	Aliquota	Importo	Tasso di cambio
Totale:				

(Totale in parole:

.....)

(17) Ufficio doganale:

.....

Luogo e data:

.....

Firma:

Timbro

—

⁽¹⁾ Cancellare la voce inutile



ALLEGATO 33-05

Modulo di appuramento in cui si indica che una richiesta è stata presentata nei riguardi dell'associazione garante dell'obbligazione nello Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale nell'ambito del regime di transito con carnet ATA/e-ATA

Intestazione dell'ufficio accentratore del secondo Stato membro che presenta la richiesta

Destinatario: ufficio accentratore del primo Stato membro che ha presentato la richiesta iniziale

Data di spedizione

(1) Carnet ATA n.

(2) Camera di commercio pertinente

Città

Paese

(3) A nome di:

Titolare:

Indirizzo:

(4) Data di scadenza del carnet

(5) Data stabilita per la riesportazione

(6) Numero del «volet» di transito/di importazione

(7) Data del visto del «volet»

Firma e timbro dell'ufficio accentratore emittente

*ALLEGATO 33-06***Richiesta di informazioni supplementari qualora le merci si trovino in un altro Stato membro****Requisiti comuni in materia di dati**

- (1) Nome e indirizzo dell'autorità doganale di decisione
- (2) Rimborso/sgravio dei dazi — riferimento del fascicolo dell'autorità doganale di decisione
- (3) Nome e indirizzo dell'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci
- (4) Applicazione delle disposizioni in materia di assistenza reciproca tra le autorità doganali
- (5) Ubicazione delle merci (se pertinente)
- (6) Nome e indirizzo completi della persona da cui è possibile ottenere le informazioni o in grado di assistere l'ufficio doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci
- (7) Elenco dei documenti allegati
- (8) Finalità della domanda
- (9) Autorità doganale di decisione — luogo e data — firma — timbro
- (10) Informazioni ottenute
- (11) Risultato del controllo effettuato
- (12) Luogo e data
- (13) Firma e timbro ufficiale

▼B

ALLEGATO 33-07

Sgravio/rimborso

Requisiti comuni in materia di dati

- (1) Nome e cognome e indirizzo della persona interessata
- (2) Indicazione dell'articolo applicabile dell'AD
- (3) Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che ha concesso il rimborso o lo sgravio
- (4) Riferimento alla decisione di rimborso o sgravio
- (5) Nome e indirizzo dell'ufficio doganale di monitoraggio
- (6) Descrizione delle merci, numero e tipo
- (7) Codice NC delle merci
- (8) Quantità o massa netta delle merci
- (9) Valore in dogana delle merci
- (10) Data e casella pertinente da barrare
- (11) Luogo e data e firma
- (12) Timbro
- (13) Commenti

*ALLEGATO 61-01***Note di pesatura delle banane — Requisiti in materia di dati**

- (1) Nome del pesatore autorizzato
- (2) Data e numero di emissione della nota di pesatura
- (3) Riferimento dell'operatore
- (4) Identità del mezzo di trasporto all'arrivo
- (5) Paese di origine
- (6) Numero e tipo di imballaggi
- (7) Peso netto totale stabilito
- (8) Marca (marche)
- (9) Unità di imballaggio di banane esaminate
- (10) Peso lordo totale stabilito delle unità di imballaggio di banane esaminate
- (11) Numero di unità di imballaggio di banane esaminate
- (12) Peso lordo medio
- (13) Tara
- (14) Peso netto medio stabilito per unità di imballaggio di banane
- (15) Firma e timbro del pesatore autorizzato
- (16) Luogo e data



ALLEGATO 62-01

Bollettino d'informazione INF 3 — Dati obbligatori

Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate.

A. PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE

- (1) Casella n. 1: Esportatore

Inserire il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completi, compreso lo Stato membro.

- (2) Casella n. 2: Destinatario al momento dell'esportazione

- (3) Casella n. 3: Paese di destinazione delle merci al momento dell'esportazione

- (4) Casella n. 4: Marche, numeri, quantità e natura dei colli e descrizione delle merci esportate

Inserire le informazioni dettagliate relative alle merci conformemente alla loro descrizione commerciale normale o alla descrizione tariffaria. La descrizione deve corrispondere a quella usata nella dichiarazione di esportazione.

- (5) Casella n. 5: Peso lordo

Indicare le quantità che figurano nella dichiarazione di esportazione.

- (6) Casella n. 6: Peso netto

Indicare le quantità che figurano nella dichiarazione di esportazione.

- (7) Casella n. 7: Valore statistico

Indicare il valore statistico al momento dell'esportazione nella valuta dello Stato membro di esportazione.

- (8) Casella n. 8: Quantità per la quale è richiesto il bollettino

Indicare secondo il caso il peso netto, il volume ecc. che la persona interessata desidera reintrodurre, in cifre e lettere.

- (9) Casella n. 9: Codice NC

- (10) Casella n. 10: Dati complementari relativi alle merci

Precisare il documento di esportazione: tipo, riferimento e data.

Indicare se le merci si riferiscono a:

a) merci esportate a completamento di un'operazione di perfezionamento attivo;

b) merci immesse in libera pratica per un uso specifico. Questa indicazione fa riferimento a merci immesse in libera pratica nell'Unione e ammesse a beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione in ragione del loro uso per fini specifici;

c) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del TFUE. Questa indicazione si riferisce alla situazione delle merci al momento dell'esportazione.

- (11) Casella n. 11: Domanda dell'esportatore

Indicare nome e qualifica della persona che firma il bollettino. Aggiungere data, luogo e firma.

▼B**B. PARTE RISERVATA ALLE AUTORITÀ DOGANALI****(1) Casella A: Visto delle autorità competenti in materia di titoli di esportazione**

Per le merci di cui all'articolo 159, il bollettino d'informazione INF 3 può essere emesso solo a condizione che la casella A sia stata prima compilata e vistata dalle autorità doganali, se sono richieste le informazioni ivi contenute.

Aggiungere data, luogo e firma.

(2) Casella B: visto delle autorità competenti per la concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione.

Per le merci di cui all'articolo 159, il bollettino d'informazione INF 3 può essere emesso solo a condizione che la casella B sia stata prima compilata e vistata dalle autorità doganali, conformemente alle lettere a) e b).

a) Se l'esportazione delle merci non ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, detta casella deve recare una delle seguenti diciture:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
- Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,
- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,
- Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,
- No refunds or other amounts granted on exportation,
- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,
- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,
- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,
- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,
- Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,
- Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,
- Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču eksportēšanu,
- Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,
- Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,
- L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,
- Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,

▼B

- Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,
 - Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,
 - Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,
 - Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export,
 - Bez izvoznih subvencija ili drugih iznosa ostvarenih pri izvozu.
- b) Se l'esportazione delle merci ha dato luogo all'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune, la casella deve recare una delle seguenti diciture:
- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por ... (cantidad),
 - De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for ... (mængde),
 - Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) zurückbezahlt,
 - Επιδότησεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για ... (ποσότης),
 - Refunds and other amounts on exportation repaid for ... (quantity),
 - Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour ... (quantité),
 - Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ... (quantità),
 - Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor ... (hoeveelheid) terugbetaald,
 - Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para ... (quantidade),
 - Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin ... (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet),
 - De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ... (kvantitet),
 - Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytnané při vývozu vyplaceny za ... (množství),
 - Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud ... (kogus) eest,
 - Kompensācijas un citas par preču eksportēšanu paredzētas summas atmaksātas par ... (daudzums),
 - Gražinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už ... (kiekis),
 - Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény ... (mennyiség) után visszafizetve,
 - Rifuzzjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal ... (kwantità),
 - Doplaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za ... (ilość),
 - Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za ... (količina),

▼B

- Náhrady a jiné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za ... (množstvo),
- Възстановявания и други суми за ... (количество), изплатени за износа,
- Restituiri și alte sume rambursate la export pentru ... (cantitatea),
- Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za ... (količina),
- o
- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por ... (cantidad),
- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for ... (mængde),
- Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für ... (Menge) ungültig gemacht,
- Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για ... (ποσότητας),
- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for ... (quantity),
- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour ... (quantité),
- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per ... (quantità),
- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor ... (hoeveelheid),
- Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para ... (quantidade),
- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu ... (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet),
- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för ... (kvantitet),
- Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za ... (množství) zanikl,
- Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on ... (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,
- Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču eksportēšanu, atceltas attiecībā uz ... (daudzums),
- Teisė į gražinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už ... (kiekis) panaikinta,
- Kivitel esetén ... igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság ... (mennyiség) után megszünt,
- Mhux intitolati għal hlas tārifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal ... (kwantità),
- Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla ... (ilość),
- Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za ... (količina),

▼B

- Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za ... (množstvo) zanikol,
- Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за ... (количество),
- Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru ... (cantitatea),
- Pravo na izvozu subvenciju ili drugi iznos ostvaren pri izvozu poništeno za ... (količina),

a seconda del fatto che le restituzioni o gli altri importi comunicati all'atto dell'esportazione siano o non siano stati già versati dalle autorità competenti.

Aggiungere data, luogo e firma.

- (3) Casella C:se è stato emesso un duplicato del bollettino INF 3, esso deve contenere una delle seguenti diciture:

- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- АНТИГРАФО,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKÁT,
- DUPLIKAAT,
- DUBLIKĀTS,
- DUBLIKATAS,
- MÁSODLAT,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- DVOJNIK,
- DUPLIKÁT,
- ДУБЛИКАТ,
- DUPLICAT,
- DUPLIKAT.

Aggiungere data, luogo e firma.

▼B

(4) Casella D: Nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale di esportazione

(5) Casella E: Domanda dell'ufficio doganale di reintroduzione

Indicare il contenuto della domanda come segue:

a) verifica dell'autenticità del presente bollettino di informazione e della correttezza delle informazioni ivi contenute,

b) altre informazioni da comunicare (da specificare)

Indicare:

a) nome e indirizzo completi dell'ufficio doganale di reintroduzione,

b) data, luogo e firma.

(6) Casella F: Risposta delle autorità competenti

Indicare il contenuto della risposta come segue:

a) conferma dell'autenticità del presente bollettino di informazione e della correttezza delle informazioni ivi contenute,

b) altre informazioni da comunicare (da specificare),

c) osservazioni aggiuntive

Indicare:

a) nome e indirizzo completi delle autorità competenti,

b) data, luogo e firma.

(7) Casella G: Reintroduzione

L'ufficio doganale di reintroduzione indica sul bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi all'importazione. In caso di documento cartaceo, detto ufficio trattiene l'originale e invia la copia, con il numero di riferimento e la data di dichiarazione di immissione in libera pratica, alle autorità doganali che lo hanno emesso.

Dette autorità verificano la corrispondenza della predetta copia con quella in loro possesso e la conservano nei loro archivi.



ALLEGATO 71-01

Documento giustificativo per una dichiarazione verbale di ammissione temporanea



Unione europea
Ammissione temporanea
Documento giustificativo per una dichiarazione doganale verbale
 (Articolo 165, dell'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione)

Originale Riservato all'ufficio doganale di vincolo al regime	1 1. Dichiarante/titolare dell'autorizzazione (<i>nome e indirizzo</i>)				
	2 Merci da vincolare al regime di ammissione temporanea				
		Descrizione commerciale/tecnica	Quantità	Valore (e valuta)	
	a)				
	b)				
	c)				
	d)				
e)					
3 Luogo e natura dell'utilizzazione delle merci e mezzi di identificazione					
4 Periodo di appuramento del regime e ufficio o uffici doganali di appuramento					
5 Menzioni speciali					
6 Date		Nome		Firma	

RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE

Osservazioni dell'ufficio doganale di vincolo al regime			
Termine dell'appuramento e	Data di svincolo delle merci	Articolo pertinente dell'AD CDU	
Mezzi di identificazione			
Ufficio o uffici doganali di appuramento			
Altre osservazioni			
Date	Nome	Firma	Timbro/Indirizzo
Osservazioni dell'ufficio doganale di appuramento			
Le merci sono state riesportate il:			
L'ufficio doganale di vincolo al regime è stato informato dell'appuramento il:			
Altre osservazioni:			
Date	Nome	Firma	Timbro/Indirizzo



Unione europea
Ammissione temporanea

Documento giustificativo per una dichiarazione doganale verbale
(Articolo 165, dell'atto delegato relativo al codice doganale dell'Unione)

Copia Per il titolare dell'autorizzazione	1 Dichiarante/titolare dell'autorizzazione (<i>nome e indirizzo</i>)		
	2 Merci da vincolare al regime di ammissione temporanea		
	Descrizione commerciale/tecnica	Quantità	Valore (e valuta)
	a)		
	b)		
	c)		
	3 Luogo e natura dell'utilizzazione delle merci e mezzi di identificazione		
	4 Periodo di appuramento del regime e ufficio o uffici doganali di appuramento		
	5 Menzioni speciali		
	6 Data	Nome	Firma

RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALEY

Osservazioni dell'ufficio doganale di vincolo al regime		
Termine dell'appuramento	Data di svincolo delle merci	Articolo pertinente dell'AD CDU
Mezzi di identificazione		
Ufficio o uffici doganali di appuramento		
Altre osservazioni		
Data	Nome	Firma
		Timbro/Indirizzo
Osservazioni dell'ufficio doganale di appuramento		
Le merci sono state riesportate il:		
L'ufficio doganale di vincolo al regime è stato informato dell'appuramento il:		
Altre osservazioni:		
Data	Nome	Firma
		Timbro/Indirizzo

*ALLEGATO 71-02***Merci e prodotti sensibili**

Le merci seguenti sono coperte dal presente allegato:

- (1) I seguenti prodotti agricoli che rientrano in uno dei seguenti settori delle dell'organizzazione comune di mercato (OCM):

Settore delle carni bovine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera o), ed elencati nell'allegato I, parte XV;

Settore delle carni suine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera q), ed elencati nell'allegato I, parte XVII;

Settore delle carni ovine e caprine: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera r), ed elencati nell'allegato I, parte XVIII;

Settore delle uova: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera s), ed elencati nell'allegato I, parte XIX;

Settore delle carni di pollame: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera t), ed elencati nell'allegato I, parte XX;

Prodotti dell'apicoltura: prodotti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, paragrafo 2, lettera v), ed elencati nell'allegato I, parte XXII;

Settore dei cereali: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), allegato I, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;

Settore del riso: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dello zucchero: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dell'olio di oliva: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), allegato I, parte VII, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dei prodotti lattiero-caseari: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera p), allegato I, parte XVI, del regolamento (CEE) n. 1308/2013 del Consiglio.

Settore dei vini: prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013, appartenenti ai codici NC:

0806 10 90

2009 61

2009 69

2204 21 (eccetto i vini di qualità DOP e IGP)

2204 29 (eccetto i vini di qualità DOP e IGP) 2204 30

▼B

- (2) Alcole etilico ed acquaviti che rientrano nei codici NC:
- 2207 10
 - 2207 20
 - 2208 40 39 – 2208 40 99
 - 2208 90 91 – 2208 90 99
- (3) ex 2401 tabacchi greggi o non lavorati
- (4) I prodotti non menzionati ai paragrafi 1 e 2 subordinati a restituzione alle esportazioni agricole.
- (5) I prodotti ittici menzionati dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e i prodotti elencati nell'allegato V del presente regolamento ai quali è applicabile una sospensione autonoma parziale.
- (6) Tutti i prodotti della pesca ai quali è applicabile un contingente autonomo.

*ALLEGATO 71-03***Elenco delle manipolazioni usuali consentite**

(Articolo 220 del codice)

Salvo specificazione diversa, nessuna delle seguenti manipolazioni può dar luogo a un cambiamento del codice a otto cifre della NC:

- (1) ventilazione, esposizione, asciugatura, spolveratura, operazioni semplici di pulitura, riparazioni dell'imballaggio, riparazioni elementari di danni intervenuti nel corso del trasporto o durante il deposito, sempre che si tratti di operazioni semplici, applicazione o rimozione del rivestimento di protezione per il trasporto;
- (2) ricostituzione delle merci dopo il trasporto;
- (3) inventariazione, campionatura, cernita, vagliatura, filtraggio meccanico e pesatura delle merci;
- (4) rimozione di parti danneggiate o contaminate;
- (5) conservazione mediante pastorizzazione, sterilizzazione, irradiazione o aggiunta di conservanti;
- (6) trattamento antiparassitario;
- (7) trattamento antiruggine;
- (8) qualsiasi trattamento:
 - mediante semplice aumento della temperatura, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, o
 - mediante semplice diminuzione della temperatura;anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
- (9) trattamento elettrostatico dei tessili, stiratura dei tessili;
- (10) trattamenti consistenti in:
 - spicciolatura e/o snocciolatura della frutta, taglio e frantumazione di frutta o di legumi secchi, reidratazione della frutta, oppure
 - disidratazione della frutta, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.
- (11) rimozione del sale, pulitura e gropponatura delle pelli;
- (12) aggiunta di merci oppure aggiunta o sostituzione di parti accessorie, purché tale aggiunta o sostituzione sia relativamente modesta o abbia lo scopo di garantire la conformità con gli standard tecnici e non alteri la natura né migliori le prestazioni delle merci originali, anche se può dare luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre per le merci aggiunte o sostituite;
- (13) diluizione o concentrazione di fluidi, senza trattamenti ulteriori né processi di distillazione, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
- (14) mescolatura di merci dello stesso tipo, con qualità differenti, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci;
- (15) mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;

▼B

- (16) mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume;
- (17) separazione o riduzione a misura delle merci, unicamente quando si tratti di operazioni semplici;
- (18) imballaggio, disimballaggio, cambiamento d'imballaggio, travaso e semplice trasferimento in container, anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre; apposizione, rimozione e modifica di marchi, sigilli, etichette, cartellini segnaprezzo o altro segno distintivo analogo;
- (19) prove, adeguamenti, regolazioni e predisposizione al funzionamento di macchine, congegni e veicoli, in particolare per accertarne la conformità con gli standard tecnici, unicamente quando si tratti di operazioni semplici;
- (20) opacizzazione di raccordi per tubi per adattare le merci alle esigenze di determinati mercati;
- (21) denaturazione, anche se il procedimento dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre;
- (22) qualunque manipolazione usuale, diversa da quelle summenzionate, intesa a migliorare l'aspetto o la qualità commerciale delle merci importate o a prepararle per la distribuzione o la rivendita, purché queste operazioni non modifichino la natura, né migliorino la resa delle merci originarie.



ALLEGATO 71-04

Disposizioni speciali riguardanti le merci equivalenti**I. REGIME DI DEPOSITO DOGANALE, PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO****Merci prodotte tradizionalmente e merci biologiche**

Non è consentito sostituire:

- merci biologiche con merci prodotte tradizionalmente, né
- merci prodotte tradizionalmente con merci biologiche.

II. PERFEZIONAMENTO ATTIVO**(1) Riso**

I risi di cui al codice NC 1006 non possono essere considerati merci equivalenti, a meno che non rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 e per i risi i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei grani deve essere effettuata in conformità all'allegato A, punto 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

(2) Grani (frumenti)

Possono essere considerati merci equivalenti soltanto i grani (frumenti) raccolti in un paese terzo e già immessi in libera pratica e i frumenti non unionali, appartenenti allo stesso codice NC a otto cifre, aventi la stessa natura commerciale e le stesse caratteristiche tecniche.

Tuttavia:

- possono essere stabilite deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per grani (frumenti) che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato dal comitato del codice doganale,
- è consentito di avvalersi della compensazione per equivalenza tra grani (frumenti) duri unionali e grani (frumenti) duri di origine terza, a condizione che ci si avvalga di detta compensazione per l'ottenimento di paste alimentari rientranti nei codici NC 1902 11 00 e 1902 19.

(3) Zucchero

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell'UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565.

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui all'allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) Animali vivi e carni

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è vietato per le operazioni di perfezionamento attivo di animali vivi e di carni.

▼B

Eventuali deroghe al divieto di compensazione per equivalenza possono essere adottate per le carni che abbiano formato oggetto di una comunicazione della Commissione agli Stati membri, previo esame effettuato da un organismo composto dai rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, sempreché il richiedente sia in grado di dimostrare la necessità economica del ricorso alla compensazione per equivalenza e l'autorità doganale comunichi il progetto delle procedure previste per controllare l'operazione.

(5) Granturco

Il ricorso alla compensazione per equivalenza tra il granturco unionale e non unionale è possibile soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

- (1) nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione di alimenti per gli animali l'equivalenza è possibile purché sia istituito un sistema di controllo doganale che garantisca l'effettivo utilizzo del granturco non unionale per la fabbricazione di alimenti per animali.
- (2) Nel caso di granturco utilizzato nella produzione di amidi e prodotti amidacei l'equivalenza è possibile tra tutte le varietà, a eccezione dei granturchi ricchi di amilopectina (granturco ceroso o «Waxy maize»), che sono equivalenti soltanto tra loro.
- (3) Nel caso di granturco utilizzato nella fabbricazione dei prodotti delle semole l'equivalenza è possibile tra ogni varietà, a eccezione dei granturchi del tipo vitreo (granturco «Plata» del tipo «duro»; granturco «Flint»), che sono equivalenti soltanto tra loro.

(6) Olio di oliva

A. Il ricorso alla compensazione per equivalenza è consentito soltanto nei seguenti casi e alle seguenti condizioni.

(1) Olio d'oliva vergine

- a) tra l'olio d'oliva extravergine unionale rientrante nel codice NC 1509 10 90, che corrisponde alla denominazione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l'olio d'oliva extravergine non unionale appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva extravergine del medesimo codice NC e soddisfi quanto prescritto al suddetto punto 1, lettera a);
- b) tra l'olio d'oliva vergine unionale rientrante nel codice NC 1509 10 90, che corrisponde alla denominazione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l'olio d'oliva vergine non unionale appartenente allo stesso codice NC, purché l'operazione di perfezionamento si concluda con l'ottenimento di olio di oliva vergine del medesimo codice NC e soddisfi quanto prescritto al suddetto punto 1, lettera b);
- c) tra l'olio di oliva vergine lampante unionale rientrante nel codice NC 1509 10 10, che corrisponde alla descrizione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e l'olio di oliva vergine lampante non unionale del medesimo codice NC, purché il prodotto trasformato sia:
 - olio di oliva raffinato rientrante nel codice NC 1509 90 00, che corrisponde alla descrizione di cui alla parte VIII, punto 2, del summenzionato allegato VII; oppure
 - olio di oliva rientrante nel codice NC 1509 90 00, che corrisponde alla denominazione di cui alla parte VIII, punto 3, del summenzionato allegato VII, nei casi in cui esso sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine unionale che rientra nel codice NC 1509 10 90.

▼B

(2) Olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive

tra l'olio di oliva greggio unionale rientrante nel codice NC 1510 00 10, che corrisponde alla denominazione di cui all'allegato VII, parte VIII, punto 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e l'olio di oliva greggio non unionale di cui allo stesso codice NC, purché il prodotto compensatore, olio ottenuto dal residuo della spremitura delle olive rientrante nel codice NC 1510 00 90 e corrispondente alla denominazione di cui alla parte VIII, punto 6, del summenzionato allegato VII, sia ottenuto da un taglio con olio di oliva vergine unionale che rientra nel codice NC 1509 10 90.

- B. I tagli menzionati al punto A.1, lettera c), secondo trattino, e al punto A.2, sono autorizzati con olio di oliva vergine non unionale utilizzato in modo identico solo nel caso in cui le misure di controllo del regime permettano di accertare la percentuale di olio di oliva vergine non unionale nel totale della miscela esportata.
- C. I prodotti trasformati devono essere confezionati in imballaggi immediati il cui contenuto sia pari o inferiore a 220 litri. In deroga a quanto disposto, nel caso di contenitori autorizzati di capacità massima di 20 tonnellate, le autorità doganali possono autorizzare l'esportazione degli oli menzionati ai punti precedenti, a condizione che sia effettuato un controllo sistematico della quantità e della qualità del prodotto esportato.
- D. Il controllo dell'equivalenza viene effettuato verificando i registri per quanto riguarda i quantitativi degli oli utilizzati nei tagli e, per quanto riguarda le diverse qualità, confrontando le caratteristiche tecniche dei campioni di olio non unionale prelevati a caso, al momento del vincolo delle merci al regime, con le caratteristiche tecniche dei campioni di olio unionale prelevati al momento della lavorazione del prodotto trasformato in questione, con le caratteristiche tecniche dei campioni prelevati nel punto di uscita effettivo al momento dell'esportazione dei prodotti trasformati. Il prelievo dei campioni si effettua in conformità alle norme internazionali EN ISO 5555 (per la campionatura) ed EN ISO 661 (per l'invio di campioni al laboratorio e la preparazione dei campioni per le prove). L'analisi deve essere effettuata secondo i parametri definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽¹⁾.

(7) Prodotti lattiero-caseari

Il ricorso all'equivalenza è consentito alle seguenti condizioni:

Il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non deve essere inferiore al contenuto di ciascuna materia nelle merci equivalenti.

Tuttavia, se il valore economico delle merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo è determinato soltanto da una o da due delle componenti summenzionate, il peso totale può essere calcolato in base a questa o a queste componenti. Nell'autorizzazione devono essere specificati i dettagli, in particolare il periodo di riferimento per il quale è stato calcolato il peso totale. Il periodo di riferimento non deve superare i 4 mesi.

Il peso delle componenti pertinenti delle merci da vincolare al perfezionamento attivo e delle merci equivalenti deve essere indicato sulle dichiarazioni doganali e sui bollettini INF pertinenti, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l'equivalenza sulla base di tali elementi.

III. PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Il ricorso alla compensazione per equivalenza non è consentito per le merci menzionate all'allegato 71-02.

⁽¹⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.



ALLEGATO 71-05

Scambio standardizzato di informazioni (INF)

Sezione A

Lo scambio standardizzato di informazioni (INF) fra autorità doganali non è ancora richiesto ma l'ufficio doganale di controllo deve mettere a disposizione i dati pertinenti INF attraverso il sistema elettronico connesso all'INF

L'ufficio doganale di controllo deve mettere a disposizione i seguenti dati a norma dell'*articolo 181, paragrafo 1*. Qualora una dichiarazione doganale o una dichiarazione/notifica di riesportazione faccia riferimento a un INF, le competenti autorità doganali comunicano dati aggiuntivi a norma dell'*articolo 181, paragrafo 3*.

Il titolare di un'autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX che interessa uno Stato membro può richiedere all'ufficio doganale di controllo di mettere a disposizione i dati INF pertinenti attraverso il sistema elettronico connesso all'INF al fine di preparare lo scambio standardizzato di informazioni fra autorità doganali, se l'autorità doganale responsabile ha richiesto tale INF.

Nota:

M) significa obbligatorio e (O) opzionale:

Dati comuni	Osservazioni
Numero di autorizzazione (M)	
Persona che presenta la domanda (M)	Codice EORI usato a fini di identificazione
Numero INF (M)	Numero unico assegnato dall'ufficio doganale di controllo [per esempio IP EX/IM/123456/GB + n. di autorizzazione]
Ufficio doganale di controllo (M)	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione
Ufficio doganale che fa uso dei dati INF (O)	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione. Questo dato è comunicato se i dati INF sono effettivamente usati.
Descrizione delle merci interessate dall'INF (M)	
► M3 Codice NC, quantità netta, valore (M) dei prodotti ◀	Questi dati sono relativi alla quantità totale netta di merci per cui si richiede l'INF.
Descrizione dei prodotti trasformati interessati dall'INF (M)	
Codice NC, quantità netta, valore dei prodotti trasformati (M)	Questi dati sono relativi alla quantità totale netta di prodotti trasformati per cui si richiede l'INF.
Elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di vincolo al regime .
MRN (O)	Questo dato può essere comunicato se i dati INF sono effettivamente usati.
Osservazioni (O)	Eventuali informazioni complementari

▼ **B**

Dati specifici PA	Osservazioni
Se sorge un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice (O)	—
Merci equivalenti (O)	—
Esportazione anticipata (O)	—
<i>Scenario PA IM/EX</i>	
La dichiarazione doganale di ammissione al regime di perfezionamento attivo è stata accettata (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di vincolo al regime .
Indicazioni necessarie per l'applicazione di misure di politica commerciale (O)	—
Ultima data di appuramento (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di vincolo al regime .
Codice NC, quantità netta, valore (M)	Indicare la quantità di merci ammesse al PA. Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di vincolo al regime .
La dichiarazione di appuramento è stata accettata (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di appuramento .
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di appuramento, indicare la quantità disponibile di prodotti trasformati. Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di appuramento .
Data di uscita e risultato dell'uscita (O)	Tali dati sono comunicati dall'ufficio doganale di uscita.
<i>Scenario PA EX/IM</i>	
La dichiarazione di esportazione PA EX/IM è stata accettata (O)	Quando la dichiarazione di esportazione fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione .
Indicazioni necessarie per l'applicazione di misure di politica commerciale (O)	
Ultima data di vincolo per merci non unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento attivo (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione .
Codice NC, quantità netta, valore (M)	Indicare la quantità di merci che possono essere ammesse al PA. Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione .

▼ **B**

Dati specifici PA	Osservazioni
Data di uscita e risultato dell'uscita	Tali dati sono comunicati dall' ufficio doganale di uscita .
Data di vincolo di merci non unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento attivo (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di vincolo al regime .
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di vincolo di merci non unionali nell'ambito del perfezionamento attivo, indicare la quantità disponibile. Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di vincolo al regime .
Dati obbligatori specifici PP	Osservazioni
<i>Scenario PP EX/IM</i>	
Paese di trasformazione (O)	—
Stato membro di reimportazione (O)	—
Merci equivalenti (O)	—
Numero della dichiarazione doganale PP (M)	Quando la dichiarazione doganale di PP fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime .
Identificazione delle merci (M)	M) salvo possibilità di ricorso alla compensazione per equivalenza. Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime .
Codice NC, quantità netta (M)	In caso di vincolo di merci unionali al perfezionamento passivo, indicare la quantità disponibile. Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime .
Ultima data di reimportazione di prodotti trasformati (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime .
Risultato dell'uscita (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di uscita .
Data di reimportazione di prodotti trasformati (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di immissione in libera pratica .
dati della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica (O)	Quando la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di immissione in libera pratica .

▼B

Dati obbligatori specifici PP	Osservazioni
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di reimportazione di prodotti trasformati, indicarne la quantità che può essere reimportata nell'ambito del perfezionamento passivo. Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di immissione in libera pratica .
<i>Scenario PP IM/EX</i>	
Importazione anticipata di prodotti trasformati (O)	Tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di immissione in libera pratica . (si deve fornire la garanzia).
Ultima data di vincolo per merci unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento passivo (O)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di immissione in libera pratica .
Data di vincolo di merci unionali compensate per equivalenza, nell'ambito del perfezionamento passivo (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime .
Codice NC, quantità netta, valore (M)	In caso di vincolo di merci unionali compensate per equivalenza, al regime di perfezionamento passivo, indicare la quantità di merci unionali da vincolare al regime di perfezionamento passivo. Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di esportazione/vincolo al regime .
Risultato dell'uscita (M)	Quando la dichiarazione doganale fa riferimento all'INF, tale dato è comunicato dall' ufficio doganale di uscita .

Sezione B

Lo scambio standardizzato di informazioni (INF) fra autorità doganali è richiesto ma i dati pertinenti INF non sono ancora disponibili attraverso il sistema elettronico connesso all'INF

- (1) L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha richiesto un INF fra autorità doganali a norma dell'articolo 181, paragrafo 2, poiché è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 79, paragrafo 1, del codice relativamente ai prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo IM/EX. Il calcolo dell'importo del dazio all'importazione è effettuato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice ma l'autorità doganale responsabile non possiede informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo IM/EX.
- (2) L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice ha richiesto un INF fra autorità doganali a norma dell'articolo 181, paragrafo 2, poiché è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 79, paragrafo 1, del codice relativamente a prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo IM/EX e sono applicabili misure di politica commerciale.
- (3) Nelle situazioni di cui ai suddetti punti 1 o 2, la competente autorità doganale comunica i seguenti dati:

▼B

Dati comuni	Osservazioni
Tipo di domanda (M)	Si deve identificare il regime (PA o PA MPC). Il dato «Tipo di domanda» è richiesto solo nei casi in cui la dichiarazione doganale non faccia riferimento a un INF.
L'autorità doganale responsabile di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del codice (M).	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione
Numero di autorizzazione (M)	—
MPC (O)	
Ufficio doganale di controllo che riceve la domanda (M)	Codice EUD da utilizzare a fini di identificazione
Descrizione delle merci o dei prodotti trasformati per i quali è richiesto l'INF (M)	—
Codice NC, quantità netta, valore (M)	
MRN (O)	
Osservazioni (O)	Eventuali informazioni complementari

L'ufficio doganale di controllo che riceve la domanda deve mettere a disposizione i seguenti dati:

Dati specifici PA IM/EX	Osservazioni
L'importo dei dazi all'importazione da contabilizzare e da notificare al debitore a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, del codice (O)	—
Indicazioni necessarie per l'applicazione di misure di politica commerciale (O)	—
Numero INF (M)	Numero unico assegnato dall'ufficio doganale di controllo [per esempio IP/123456/GB + <i>autorizzazione n.</i> (il codice EORI costituisce parte del numero di autorizzazione)]
MRN (O)	—

*ALLEGATO 71-06***Informazioni da comunicare nel conto di appuramento**

- a) elementi di riferimento dell'autorizzazione;
- b) la quantità di ciascun tipo di merci vincolate al regime speciale per le quali si chiede l'appuramento;
- c) il codice NC delle merci vincolate al regime speciale;
- d) le aliquote dei dazi all'importazione cui sono soggette le merci vincolate al regime speciale e, se del caso, il loro valore in dogana;
- e) gli elementi della dichiarazione doganale che vincola le merci al regime speciale;
- f) il tipo e la quantità di prodotti trasformati o di merci vincolate al regime e le indicazioni della conseguente dichiarazione doganale o qualsiasi altro documento connesso all'appuramento del regime;
- g) il codice NC e il valore in dogana dei prodotti trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
- h) il tasso di rendimento;
- i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare. Se tale importo si riferisce all'applicazione dell'articolo 175, paragrafo 4, ne è fatta menzione;
- j) i termini per l'appuramento.

▼B

ALLEGATO 72-03

TC11 — Ricevuta

Requisiti comuni in materia di dati

- (1) Nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di destinazione
- (2) Tipo di dichiarazione di transito
- (3) Data di registrazione da parte dell'ufficio doganale di partenza
- (4) Numero di riferimento principale (MRN) registrato
- (5) Nome, indirizzo e numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza
- (6) Luogo e data di emissione della ricevuta
- (7) Firma e timbro ufficiale dell'ufficio doganale di destinazione



ALLEGATO 90

Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 254

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
1	Operatore economico autorizzato Condizioni e criteri del rilascio del certificato AEO [articolo 5 <i>bis</i> del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articolo 14 <i>bis</i> e articoli da 14 <i>octies</i> a 14 <i>duodecies</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Operatore economico autorizzato: criteri di rilascio della qualifica di AEO [articoli 22, 38 e 39 del codice e articoli da 24 a 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
2.	Sicurezza globale, compresa la garanzia globale per il transito comunitario [in generale: articolo 191 del regolamento (CEE) n. 2913/92; per transito comunitario: articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 373, 379 e 380 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazione a utilizzare una garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, e articolo 95 del codice e articolo 84 del presente regolamento)
3	Garanzia isolata a mezzo di certificati di garanzia isolata [articolo 345, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Garanzia isolata a mezzo di certificati [articolo 160 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
4	Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea [articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 185 a 187 <i>bis</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea [articolo 148 del codice, articoli da 107 a 111 del presente regolamento e articolo 191 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
5	► M3 Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 <i>octies</i> , articolo 254, articoli da 260 a 262, da 269 a 271, da 276 a 278, articoli 282 e 289 del regolamento (CEE) n. 2454/93] ◀	Autorizzazioni per «dichiarazione semplificata» [articoli 166, paragrafo 2, e 167 del codice, articoli da 145 a 147 del presente regolamento e articoli 223, 224 e 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
6	Autorizzazioni per «procedura di domiciliazione» [articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 <i>octies</i> , da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante» [articolo 182 del codice, articolo 150 del presente regolamento e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447] oppure autorizzazione per «dichiarazione semplificata» (cfr. il punto 5) ► M3 e/o luoghi designati o autorizzati dalle autorità doganali di cui all'articolo 5, punto 33, del codice ◀
7	Autorizzazioni per le «autorizzazioni uniche per le procedure semplificate» [articolo 1, paragrafo 13, articoli da 253 <i>nonies</i> a 253 <i>quaterdecies</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «sdoganamento centralizzato» [articolo 179 del codice, articolo 149 del presente regolamento e articoli da 229 a 232 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
8	Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo [articolo 313 <i>ter</i> , del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per prestare un servizio regolare di collegamento marittimo (articolo 120 del presente regolamento)

▼B

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
9	Autorizzazioni allo spedite autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un documento commerciale senza sottoporlo alla dogana per approvazione [articolo 324 <i>bis</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni all'emittente autorizzato per rilasciare una prova della posizione T2L, T2LF o un manifesto delle merci senza sottoporle alla dogana per approvazione (articolo 128 del presente regolamento)
10	Autorizzazioni per «pesatori di banane» [articoli da 290 <i>bis</i> a 290 <i>quater</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazioni per «pesatori di banane» [articoli da 155 a 157 del presente regolamento e articoli 251 e 252 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
11	Autorizzazione per spedite autorizzato per il transito comunitario [articoli da 372, paragrafo 1, lettera d) a 378 e articoli da 398 a 402 del regolamento (CEE) n. 2454/93]	Autorizzazione per lo status di spedite autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana [articolo 233, paragrafo 4, lettera a), del codice, articoli 191, 192 e 193 del presente regolamento e articoli 313 e 314 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447]
12	Autorizzazione per destinatario autorizzato per il transito comunitario (articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articoli da 406 a 408 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all'articolo 233, paragrafo 2, del codice (articolo 233, paragrafo 4, lettera b), del codice, articoli 191, 194 e 195 del presente regolamento e articoli 313, 315 e 316 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
13	Autorizzazione per destinatario autorizzato di transito TIR (articolo 454 <i>bis</i> e 454 <i>ter</i> del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per destinatario autorizzato a fini TIR (articolo 230 del codice, articoli 185, 186 e 187 del presente regolamento e articolo 282 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
14	Autorizzazione per trasformazione sotto controllo doganale (articoli da 84 a 90 e da 130 a 136 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523, e articoli 551 e 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento)
15	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione ► M3 (articoli da 84 a 90, da 114 a 123 e articolo 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92; articoli da 496 a 523 e da 536 a 549 del regolamento (CEE) n. 2454/93) ◀ Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione (articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento) Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione Articolo 86, paragrafo 3, del codice Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento: Articolo 85, paragrafo 1, del codice

▼B

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
16	<p>►M3 Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (articoli da 84 a 90 e da 114 a 129 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 496 a 523, da 536 a 544 e articolo 550 del regolamento (CEE) n. 2454/93) ◀</p> <p>Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione</p> <p>(articoli da 201 a 216 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 517 a 519 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo: (articoli da 210 a 225 e da 225 a 258 del codice, articoli da 161 a 183 e articolo 241 del presente regolamento)</p> <p>Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione</p> <p>Articolo 86, paragrafo 3, del codice</p> <p>Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione se le condizioni economiche sono considerate soddisfatte nei casi di cui all'articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m), p), r) o s) del presente regolamento:</p> <p>Articolo 85, paragrafo 1, del codice</p>
17	<p>Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo A</p> <p>(Articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo I</p> <p>(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)</p>
18	<p>Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo B</p> <p>(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo II</p> <p>(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)</p>
19	<p>Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo C</p> <p>(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per un deposito doganale privato</p> <p>(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)</p>
20	<p>Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo D</p> <p>(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per un deposito doganale privato</p> <p>(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)</p>
21	<p>Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo E</p> <p>(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per un deposito doganale privato</p> <p>(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)</p>
22	<p>Autorizzazioni per la gestione di strutture di deposito come deposito doganale di tipo F</p> <p>(articolo 100 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli 526 e 527 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per un deposito doganale pubblico di tipo III</p> <p>(articolo 211 e articoli da 240 a 243 del codice, articoli da 161 a 183 del presente regolamento)</p>

▼B

	Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93	Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
23	Autorizzazioni per le zone franche soggette al controllo di tipo I (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per zona franca (Articoli da 243 a 249 del codice) In attesa di attuazione a livello nazionale
24	Autorizzazioni per zone franche soggette a controllo di tipo II (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per deposito doganale Le autorità doganali decideranno dopo il 1° maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali zone franche devono essere ritenute equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
25	Autorizzazioni per deposito franco (articoli da 166 a 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 799 a 804 e articolo 812 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per deposito doganale Le autorità doganali decideranno dopo il 1° maggio 2016 a quale specifico tipo di deposito doganale tali depositi franchi devono essere ritenuti equivalenti. (articoli da 240 a 242 del codice e articoli da 161 a 183 del presente regolamento)
26	Autorizzazione per l'uso di sigilli di modello speciale (Articoli da 372, paragrafo 1, lettera d), a 378 e articolo 386 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per l'uso di sigilli di un modello speciale, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale (articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del codice, articoli 191 e 197 del presente regolamento e articoli 313 e 317 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
27	Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo (articoli da 84 a 90 e da 145 a 160 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 585 e 592 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per regime di perfezionamento passivo (articoli da 210 a 225, articolo 255 e articoli da 259 a 262 del codice, articoli 163, 164, 166, 169, da 171 a 174, 176, 178, 179, 181, 240, 242, 243 del presente regolamento e articoli da 259 a 264, articoli 266, 267 e 268 e articolo 271 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
28	Autorizzazioni per l'importazione temporanea (articoli da 84 a 90 e da 137 a 144 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 496 a 523 e da 553 a 584 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazioni per l'ammissione temporanea (articoli da 210 a 225 e da 250 a 253 del codice, articoli da 163 a 165, articolo 169, articoli da 171 a 174, articolo 178, 179, 182 e da 204 a 238 del presente regolamento, articolo 258, articoli da 260 a 264, da 266 a 270, 322 e 323 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)
29	Autorizzazione per destinazione particolare (articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93)	Autorizzazione per destinazione particolare (articoli da 210 a 225 e articolo 254 del codice, articoli da 161 a 164, articolo 169, articoli da 171 a 175, articoli 178, 179 e 239 del presente regolamento, articoli da 260 a 269 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)